

RACCOLTA

delle Ordinanze del Presidente della Regione Lazio
in materia di **contenimento e gestione**
dell'emergenza epidemiologica COVID-19

e delle Circolari dell'Area Risorse Umane in
materia di **reclutamento del personale**

A CURA DELL'AREA RISORSE UMANE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

AGGIORNATO AL 2 APRILE 2020

Con collegamenti ipertestuali (cliccare sulla rubrica della disposizione)



SALUTE LAZIO
SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

INDICE

Per l'aspetto normativo si rimanda al documento della Presidenza del Consiglio e del Dipartimento della Protezione Civile:

Raccolta delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e Testo coordinato delle ordinanze di protezione civile.

A cura del Servizio del Contenzioso - Ufficio del Vice Capo del Dipartimento.

Per le raccolte dei documenti del Governo, della Protezione Civile e dei Ministeri coinvolti si rimanda al sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana:

Raccolta degli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. **DIRETTIVE**

1.1 **Direttiva n. 1/2020 Presidenza Consiglio dei Ministri**

"Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019 al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del decreto legge n. 6 2020."

1.2 **Circolare n. 2/2020 Presidenza Consiglio dei Ministri**

Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19" - Circolare esplicativa.

2. **ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO**

2.1 **Ordinanza del Presidente del Presidente della Regione Lazio n. N. Z00002 del 26/02/2020**

"Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."

2.2 **Ordinanza del Presidente del Presidente della Regione Lazio n. N. Z00003 06/03/2020**

"Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale."

2.3 **Ordinanza del Presidente del Presidente della Regione Lazio n. N. Z00004 08/03/2020**

"Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione."

**2.4 Ordinanza del Presidente del Presidente della Regione Lazio n. N. Z00005
09/03/2020**

"Modifiche e integrazioni all'ordinanza Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione."

**2.5 Ordinanza del Presidente del Presidente della Regione Lazio n. N. Z00006
10/03/2020**

"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."

**2.6 Ordinanza del Presidente del Presidente della Regione Lazio n. N. Z00007
12/03/2020**

"Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – Indirizzi finalizzati alla revisione della programmazione del servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale."

**2.7 Ordinanza del Presidente del Presidente della Regione Lazio n. N. Z00008
13/03/2020**

"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."

**2.8 Ordinanza del Presidente del Presidente della Regione Lazio n. N. Z00009
17/03/2020**

"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."

**2.9 Ordinanza del Presidente del Presidente della Regione Lazio n. N. Z00010
17/03/2020**

"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."

**2.10 Ordinanza del Presidente del Presidente della Regione Lazio n. N. Z00011
18/03/2020**

"Modifiche e integrazioni all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."

- 2.11 Ordinanza del Presidente del Presidente della Regione Lazio n. N. Z00012
19/03/2020**
"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Fondi."
- 2.12 Ordinanza del Presidente del Presidente della Regione Lazio n. N. Z00013
20/03/2020**
"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – Indicazioni sulle attività e mobilità dei volontari."
- 2.13 Ordinanza del Presidente del Presidente della Regione Lazio n. N. Z00014
24/03/2020**
"Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006. Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane codice EER 190805, al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio di depurazione."
- 2.14 Ordinanza del Presidente del Presidente della Regione Lazio n. N. Z00015
25/03/2020**
"Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006. Disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani."
- 2.15 Ordinanza del Presidente del Presidente della Regione Lazio n. N. Z00016
25/03/2020**
"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Nerola."
- 2.16 Ordinanza del Presidente del Presidente della Regione Lazio n. N. Z00017
26/03/2020**
"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."
- 2.17 Ordinanza del Presidente del Presidente della Regione Lazio n. N. Z00018
26/03/2020**
"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Fondi."
- 2.18 Ordinanza del Presidente del Presidente della Regione Lazio n. N. Z00019
26/03/2020**
"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Civitavecchia."

**2.19 Ordinanza del Presidente del Presidente della Regione Lazio n. N. Z00020
27/03/2020**

"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Fondi."

**2.20 Ordinanza del Presidente del Presidente della Regione Lazio n. N. Z00021
30/03/2020**

"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Contigliano."

**2.21 Ordinanza del Presidente del Presidente della Regione Lazio n. N. Z00022
01/03/2020**

"Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006. Ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti con ricorso a regimi straordinari, al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti."

3. DETERMINAZIONI

**3.1 Determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G2738
del 13/03/2020**

"Emergenza COVID19. Costituzione Cabina di Regia per il reclutamento straordinario."

4. CIRCOLARI AREA RISORSE UMANE

4.1 Nota Prot. n. 177632 del 27/02/2020

"Misure organizzative e preventive in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Aziende, Enti e Strutture del Servizio Sanitario Regionale del Lazio D.L. n. 6 del 23/02/2020, della Direttiva n. 1 del 25/02/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.2 del 26/02/2020."

4.2 Nota Prot. n. 177615 del 27/02/2020

"Ordinanza n. Z00002 del 26/02/2020. Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Reclutamento personale vari profili a tempo determinato"

4.3 Nota Prot. n. 181782 del 28/02/2020

"Prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il 40° anno di contribuzione e fino al 70° anno di età da parte dei Dirigenti Medici del SSN."

4.4 Nota Prot. n. 197851 del 04/03/2020

"Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Personale con contratto a tempo determinato."

- 4.5 Nota Prot. n. 197859 del 04/03/2020**
"Prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il 40° anno di contribuzione e fino al 70° anno di età da parte dei Dirigenti Medici del SSN. Integrazione Nota prot. n. 181782 del 28/02/2020."
- 4.6 Nota Prot. n. 207858 del 06/03/2020**
"Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Reclutamento personale a T.D. CPS – Infermiere."
- 4.7 Nota Prot. n. 216474 del 11/03/2020**
"Corsi di formazione manageriale in ambito sanitario (D.P.R. n. 484/1997). Sospensione delle lezioni fino al 3 aprile 2020."
- 4.8 Nota Prot. n. 220824 del 12/03/2020**
"Trasmissione nominativi graduatoria Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere – graduatoria AUO Sant'Andrea - per incarichi a tempo determinato 12 mesi in relazione all'emergenza COVID-19."
- 4.9 Nota Prot. n. 223008 del 13/03/2020**
"Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Reclutamento vari profili."
- 4.10 Nota Prot. n. 223952 del 14/03/2020**
"Reclutamento straordinario di personale medico e infermieristico in quiescenza e di laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali. Emergenza COVID-19."
- 4.11 Nota Prot. n. 231742 del 18/03/2020**
"Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Assunzione CPS Infermiere con contratto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato."
- 4.12 Nota Prot. n. 232226 del 19/03/2020**
"Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Reclutamento personale vari profili. Nostra nota prot. n. 223008 del 13/03/2020 - Integrazione e chiarimenti."
- 4.13 Nota Prot. n. 234434 del 19/03/2020**
"Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Assunzione CPS Infermiere con contratto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato."
- 4.14 Nota Prot. n. 236787 del 20/03/2020**
"Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Interventi in materia di assenze."

- 4.15 Nota Prot. n. 237155 del 20/03/2020**
"Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Reclutamento personale vari profili. Nostre note prot. nn 223008 del 13/03/2020 e 232226 del 19/03/2020- Integrazione."
- 4.16 Nota Prot. n. 237157 del 20/03/2020**
"Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00009 del 17/03/'20. All.2. Integrazione."
- 4.17 Nota Prot. n. 237165 del 20/03/2020**
"Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 Reclutamento degli specializzandi."
- 4.18 Nota Prot. n. 238520 del 23/03/2020**
"Ambulatori Cure Primarie – art. 7 dell'Accordo del 3 ottobre 2014 tra la Regione Lazio e le organizzazioni sindacali della medicina generale recepito con DCA n. 376/2014."
- 4.19 Nota Prot. n. 243310 del 24/03/2020**
"Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi. Ulteriori Chiarimenti."
- 4.20 Nota Prot. n. 247082 del 26/03/2020**
"Emergenza Coronavirus – scelta del medico di famiglia e pediatra."
- 4.21 Nota Prot. n. 248604 del 26/03/2020**
"Formazione nel reclutamento dei professionisti sanitari in Emergenza Covid-19"
- 4.22 Nota Prot. n. 248673 del 26/03/2020**
"Formazione nel reclutamento dei professionisti sanitari in Emergenza Covid-19"
- 4.23 Nota Prot. n. 252291 del 27/03/2020**
"Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Assenze dal lavoro."
- 4.24 Nota Prot. n. 252298 del 27/03/2020**
"applicazione art. 86, co. 6 e ss. del CCNL Comparto 2016/2018. Emergenza COVID-19."
- 4.25 Nota Prot. n. 252330 del 27/03/2020**
"Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Reclutamento personale vari profili. Nostra nota prot. n. 223008 del 13/03/2020 - Precisazioni."
- 4.26 Nota Prot. n. 256289 del 30/03/2020**
"Covid-19: formazione on line per gli operatori sanitari (microlearning)."
- 4.27 Nota Prot. n. 258652 del 31/03/2020**
"FAQ Reclutamento medici specializzandi."
- 4.28 Nota Prot. n. 259816 del 01/04/2020**
"Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Indicazioni per la gestione del Corso di Formazione specifica in medicina generale."

I. DIRETTIVE

34806

[torna all'INDICE](#)

ORTEL CONTI - SCEN_LEA - SCCLA -
006789 gresso - 26/02/2020 - 14:32

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0012035 P-
del 25/02/2020



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

DIRETTIVA N. 1 /2020

Oggetto: prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020.

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6

In relazione alla attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, il Governo è intervenuto con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Il decreto interviene in modo organico, allo scopo di prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus.

Il decreto, in particolare, prevede che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche al di fuori dai casi già elencati.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 sono state adottate le prime misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nei comuni interessati delle Regioni Lombardia e Veneto.

Ferme restando le misure adottate dalle autorità competenti con riferimento ai comuni e alle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020, con la presente direttiva sono forniti i primi indirizzi operativi di carattere anche precauzionale per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma

2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 al di fuori delle predette aree geografiche al fine di garantire uniformità, coerenza ed omogeneità di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

2. Ordinario svolgimento dell'attività amministrativa

Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nelle zone non soggette a misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, continuano ad assicurare, in via ordinaria e ciascuna per la propria competenza, la normale apertura degli uffici pubblici e il regolare svolgimento di tutte le proprie attività istituzionali. Le predette amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze, assicurano l'applicazione delle misure oggetto della direttiva alle società a controllo pubblico e agli enti vigilati. La direttiva non riguarda i servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell'emergenza epidemiologica in atto.

3. Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

Ferme restando le misure adottate in base al decreto-legge n. 6 del 2020, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, le amministrazioni in indirizzo, nell'esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia.

Le amministrazioni sono invitate, altresì, a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.

4. Obblighi informativi dei lavoratori

Fermo restando quanto previsto in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020 e nei successivi provvedimenti attuativi, i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso l'amministrazione, qualora provengano da una delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all'amministrazione ai sensi dell'articolo 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche per la conseguente informativa all'Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.

5. Eventi aggregativi di qualsiasi natura e attività di formazione

Le amministrazioni svolgono le iniziative e gli eventi aggregativi di qualsiasi natura, così come ogni forma di riunione e attività formativa (quali convegni, seminari di aggiornamento professionale, etc.) privilegiando modalità telematiche o tali da assicurare, in relazione all'entità dell'emergenza epidemiologica, un adeguato distanziamento¹ come misura precauzionale.

Con riferimento alle amministrazioni che forniscono servizi di mensa o che mettono a disposizione dei lavoratori spazi comuni, si evidenzia l'opportunità di adottare apposite misure di turnazione tali da garantire l'adeguato distanziamento.

¹ Secondo le indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità.

6. Missioni

Le amministrazioni garantiscono lo svolgimento delle missioni nazionali e internazionali ritenute indispensabili o indifferibili rispetto alla propria attività istituzionale ovvero volte ad assicurare la partecipazione a riunioni organizzate o convocate dall'Unione europea o dagli Organismi internazionali di cui l'Italia è parte, promuovendo negli altri casi modalità di partecipazione in *call conference* o sistema similare.

Le sole aree verso le quali è opportuno escludere i viaggi di missione sono indicate dal Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale di intesa con il Ministero della salute.

7. Procedure concorsuali

Nello svolgimento delle procedure concorsuali le amministrazioni adottano le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati, garantendo comunque la necessaria distanza di sicurezza, durante la fase dell'accesso e dell'uscita dalla sede, dell'identificazione e dello svolgimento delle prove.

Le amministrazioni che hanno in corso di svolgimento procedure concorsuali rispetto alle quali non sia già stato reso noto il calendario delle prove concorsuali, preselettive e scritte, in collaborazione con il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, valutano l'eventuale necessità di riprogrammare le date di svolgimento delle prove di concorso, in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e tenuto conto della provenienza territoriale e del numero massimo dei candidati attesi.

Le amministrazioni che hanno reso noto il calendario di prove concorsuali preselettive e scritte forniscono adeguata e sollecita informativa alle autorità di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto-legge, ai fini delle eventuali determinazioni di competenza, comunicando la sede, le date programmate per lo svolgimento delle prove, nonché il numero e la provenienza territoriale in termini di residenza e/o domicilio dei candidati.

In ogni caso sono fatte salve le autonome determinazioni delle amministrazioni titolari della procedura concorsuale a garanzia dei principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Ulteriori misure di prevenzione e informazione

Negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale esterno, si raccomanda di evitare il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e di assicurare la frequente aerazione degli stessi, di curare che venga effettuata da parte delle ditte incaricate un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti, di mantenere un'adeguata distanza con l'utenza².

Le amministrazioni pubbliche provvedono a rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani, salviette asciugamani monouso, nonché, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione.

Le amministrazioni pubbliche espongono presso gli uffici aperti al pubblico le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti e ne curano la pubblicazione nei propri siti internet istituzionali.

² Secondo le indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità.

9. Altre misure datoriali

Le pubbliche amministrazioni favoriscono la diffusione in tempo reale o comunque con la massima celerità tra i propri dipendenti, anche utilizzando gli strumenti telematici di comunicazione interna (come ad esempio: sito internet, intranet, newsletter, messaggistica per telefonia mobile), delle informazioni disponibili, con particolare riferimento alle indicazioni e ai comportamenti da seguire, sui seguenti siti:

- Ministero della Salute: <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus>
- Istituto Superiore di Sanità: <https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/>

In particolare, si rammentano le seguenti raccomandazioni elaborate dal Ministero della salute:

1. Lavarsi spesso le mani.
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
3. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani.
4. Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce.
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate.
8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.
9. Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni.
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.

Le amministrazioni sensibilizzano i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute.

10. Monitoraggio

Le amministrazioni comunicano tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo_dfp@mailbox.governo.it le misure adottate in attuazione della presente direttiva.

La presente direttiva potrà essere integrata o modificata in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E DEL CONTROLLO
DIREZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 722/2020

Roma, 26.2.2020

IL REVISORE

Seofia

IL CUNIGLIERE

Renato

4

Fabiana Dadone

CORTE DEI CONTI UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M. MINISTRI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	
26 FEB. 2020	
Reg. - Succ. n. 338	IL V. C. (RIT)

Ob



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE N. 2/2020

Alle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, d.lgs. 165/2001

Oggetto: misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19*” - Circolare esplicativa.

1. Premessa

Come noto, l'evolversi della situazione emergenziale - in considerazione della straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi della diffusione del virus COVID-19 - ha condotto all'adozione di numerosi interventi normativi, sia di rango primario che secondario.

In particolare, il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. decreto-legge “Cura Italia”), attualmente in fase di conversione, - all'interno di un più ampio contesto di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della Protezione civile e della sicurezza pubblica, nonché di individuazione di misure a sostegno delle famiglie e delle imprese - prevede una serie di misure specificamente rivolte al lavoro pubblico e a quello privato.

Con la presente circolare - pur nella considerazione che l'emergenza è ancora in atto e che il quadro normativo è in costante aggiornamento - si intendono fornire, allo stato, orientamenti applicativi alle amministrazioni, con riferimento alle norme che interessano il lavoro pubblico, per chiarirne, nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento, la portata ed assicurare una omogenea e corretta applicazione delle stesse in tutti gli uffici. Dal punto di vista metodologico si concentra l'attenzione sulla disposizione di cui all'articolo 87 del citato decreto-legge n. 18 del 2020 - norma cardine e di portata generale in materia di pubblico impiego, nei termini che verranno in seguito evidenziati - per poi procedere all'analisi delle ulteriori disposizioni che, affrontando fattispecie di portata più specifica e limitata, rappresentano un corollario della citata norma.

2. Le misure dell'articolo 87 del d.l. 18/2020 in materia di prestazione lavorativa

La norma recata dall'articolo 87 del citato decreto rappresenta lo strumento cardine attraverso il quale il legislatore, in un'ottica di sistema, ha inteso regolare la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa all'interno degli uffici pubblici e costituisce la cornice nella quale devono essere iscritte le ulteriori disposizioni che - all'interno del citato decreto - affrontano istituti applicabili al personale pubblico.

In particolare - sviluppando e riconducendo ad una cornice regolativa di rango primario l'indicazione già presente nella direttiva n. 2/2020 del Ministro della pubblica amministrazione (d'ora in poi "direttiva n. 2/2020") - si stabilisce che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.

Considerato che primario obiettivo della disposizione è quello di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, le amministrazioni sono chiamate ad uno sforzo organizzativo e gestionale, volto a individuare ogni idoneo strumento per superare eventuali ostacoli rispetto al pieno utilizzo di tale modalità lavorativa. Anche situazioni lavorative che - in un regime ordinario - potrebbero presentare aspetti problematici, in termini di sostenibilità organizzativa, per il ricorso al lavoro agile devono essere affrontate dalle amministrazioni nell'ottica sopra evidenziata.

In particolare, l'articolo 87 prevede che le pubbliche amministrazioni:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione e, in tali casi, l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione (comma 2).

La *ratio* del legislatore è quella di offrire alle amministrazioni un ventaglio di strumenti - ferie pregresse¹, congedo, banca ore, rotazione, nel rispetto della contrattazione collettiva, e altri analoghi istituti, ove previsti dalla contrattazione medesima - modulabili, a seconda delle necessità organizzative proprie di ciascun ufficio, e riferibili all'intero assetto organizzativo e non al singolo dipendente.

Emerge dal quadro normativo un evidente *favor* verso l'attivazione quanto più possibile estesa del lavoro agile, fermo restando il ricorso agli istituti alternativi che le pubbliche amministrazioni possono applicare qualora non vi siano le condizioni per il ricorso al lavoro agile.

Dopo aver valutato la praticabilità dei predetti istituti, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio, fermo restando che il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e che l'amministrazione non corrisponde solo l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile

¹ V. *infra*.

nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Secondo la disciplina introdotta, gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi introdotti dall'articolo 87 (comma 4).

A fronte del disposto normativo occorre evidenziare che, nell'attuale fase di emergenza - come anche rappresentato nella citata direttiva n. 2/2020 - le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali), sia all'utenza esterna.

La presenza del personale negli uffici deve essere comunque limitata ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio.

Ciò non significa che - qualora una PA non individui le attività indifferibili da svolgere in presenza - il lavoratore sia automaticamente autorizzato a non presentarsi al lavoro. Ciascuna PA è responsabile della gestione del proprio personale e dell'applicazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tra cui l'obbligo di individuazione delle attività indifferibili e delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza. In ossequio a tale obbligo le amministrazioni devono individuare, sia pur con comunicazione semplificata, le modalità con cui i dipendenti dovranno rendere la prestazione lavorativa e da ciò discende che il singolo dipendente non può ritenersi automaticamente autorizzato a non presentarsi al lavoro.

Considerato che il datore di lavoro è parte attiva nel potenziare il ricorso al lavoro agile, non è necessario che il dipendente inoltri specifica richiesta in tal senso. Per garantire la massima applicazione dello *smart working*, le PA prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura, escludendo appesantimenti amministrativi e favorendo la celerità dell'autorizzazione (ad. es. ricorso a scambio di mail con il dipendente per il riconoscimento dello *smart working* piuttosto che predisposizione di moduli da compilare o adozione di provvedimenti amministrativi).

Nell'ambito della propria autonomia, ogni amministrazione può comunque disporre la presenza in sede, anche "a rotazione", di personale che svolge la prestazione lavorativa in modalità ordinariamente agile, ove si determinino specifiche situazioni che rendano indispensabile tale presenza.

Come precisato nella direttiva n. 2/2020 si evidenzia che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, ove indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi negli uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, assicurando che sia mantenuta un'adeguata distanza (c.d. distanza *droplet*) tra gli operatori pubblici e l'utenza, nonché tra gli utenti.

In ogni caso, come precisato nella più volte richiamata direttiva n. 2/2020, le amministrazioni limitano gli spostamenti del personale con incarichi *ad interim* o a scavalco con riguardo ad uffici collocati in sedi territoriali differenti, individuando un'unica sede per lo svolgimento delle attività di competenza del medesimo personale.

E' importante precisare che l'individuazione delle attività indifferibili non necessariamente presuppone che le stesse siano svolte in presenza fisica sul luogo di lavoro. Al contrario, le attività indifferibili possono essere svolte sia nella sede di lavoro - anche solo per alcune giornate, nei casi in cui il dipendente faccia parte del contingente minimo posto a presidio dell'ufficio - sia con modalità agile.

Come sopra evidenziato - nel ribadire che la misura rappresenta una priorità da garantire anche al fine di tutelare la salute del personale dipendente - la disciplina normativa prevede una serie di strumenti e meccanismi di flessibilità che non devono essere vanificati dalle amministrazioni con appesantimenti amministrativi e burocratici. In tale ottica, le disposizioni normative prevedono che, per il ricorso al lavoro agile nell'attuale fase di emergenza sanitaria, le amministrazioni "*prescindano dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81*". In sintesi, è dunque ammessa la deroga all'accordo individuale (articolo 18 l. 81/2017), all'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (articolo 22 l. 81/2017) e alle comunicazioni relative all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali (articolo 23 l. 81/2017).

Non è escluso che le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, prevedano una reportistica giornaliera sugli obiettivi raggiunti dal lavoratore agile. E' comunque rimessa all'autonomia di ciascuna amministrazione la scelta di ricorrere a schede o documenti di sintesi degli obiettivi raggiunti dal lavoratore agile con riferimento a periodi temporali più estesi.

Si ritiene utile precisare che - nell'ipotesi di assunzione di nuovo personale - il periodo di prova non è incompatibile con la modalità del lavoro agile. Ai fini del compimento del periodo di prova, infatti, si tiene conto del servizio effettivamente prestato. Il principio è desumibile anche dalle previsioni dell'articolo 14 della legge n. 124 del 2015 secondo cui le amministrazioni garantiscono che i dipendenti in *smart working* non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

È altresì possibile - anzi è auspicabile che le amministrazioni si attivino in tal senso - promuovere percorsi informativi e formativi in modalità agile che non escludano i lavoratori dal contesto lavorativo e dai processi di gestione dell'emergenza, soprattutto con riferimento a figure professionali la cui attività potrebbe essere difficilmente esercitata in modalità agile e per le quali l'attuale situazione potrebbe costituire un momento utile di qualificazione e aggiornamento professionale.

Le amministrazioni sono chiamate, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, a definire gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro, tra cui gli eventuali riflessi sull'attribuzione del buono pasto, previo confronto sotto tale aspetto con le organizzazioni sindacali. Con particolare riferimento alla tematica dei buoni pasto, si puntualizza, quindi, che il personale *in smart working* non ha un automatico diritto al buono pasto e che ciascuna PA assume le determinazioni di competenza in materia, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Si sottolinea che - fermo restando il divieto di discriminazione - istituti quali prestazioni eccedenti l'orario settimanale che diano luogo a riposi compensativi, prestazioni di lavoro straordinario, prestazioni di lavoro in turno notturno, festivo o feriale non lavorativo che determinino maggiorazioni retributive, brevi permessi o altri istituti che comportino la riduzione dell'orario giornaliero di lavoro appaiono difficilmente compatibili con la strutturazione del lavoro agile quale ordinaria modalità delle prestazione lavorativa. Si ritiene pertanto conforme a normativa che una PA non riconosca a chi si trova in modalità agile, ad esempio, prestazioni di lavoro straordinario.

Con riguardo all'istituto dell'esenzione di cui al comma 3, si sottolinea che - solo dopo aver verificato la non praticabilità delle soluzioni alternative individuate dal medesimo comma: lavoro agile, ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione, analoghi istituti - è possibile prevedere, come *extrema ratio* e pur sempre in casi puntuali, di esentare il personale dipendente, con equiparazione del periodo di esenzione al servizio prestato a tutti gli effetti di legge e, quindi, senza ripercussioni sulla loro retribuzione e senza che l'istituto incida negativamente ai fini della valutazione e dell'erogazione del trattamento accessorio.

La decisione di esentare il personale, oltre ad essere motivata, presuppone comunque una preventiva valutazione delle esigenze di servizio e potrà essere in concreto esercitata solo qualora non determini, con riguardo al particolare ed eccezionale contesto emergenziale in atto, effetti negativi sull'attività che l'amministrazione è chiamata ad espletare.

Il provvedimento di esenzione dovrà, quindi, illustrare, in maniera puntuale, la disamina della situazione in ordine ad ogni dipendente esentato, dando conto del ricorrere dei richiamati presupposti.

A tal fine, con riferimento a strutture complesse quali, ad esempio, i Ministeri, appare opportuno individuare regole omogenee che individuino criteri e modalità per la regolamentazione dell'istituto - da definirsi a cura del capo del personale o altra figura di vertice amministrativo - che possono poi essere oggetto di attuazione da parte delle varie articolazioni organizzative. Nel rappresentare che l'impianto normativo non presuppone che si operi solo su istanza del dipendente interessato, è auspicabile che si adottino provvedimenti celeri e tali da escludere appesantimenti organizzativi.

Da ultimo, si rappresenta che con riferimento ad alcune figure professionali, quali dirigenti e titolari di posizioni organizzative, che - come peraltro sottolineato proprio nella direttiva n. 2/2020 del Ministro della pubblica amministrazione - svolgono una preminente funzione di coordinamento e direzione, appare estremamente difficile ipotizzare il ricorso all'esenzione dal servizio, considerato che le relative attività lavorative appaiono in ogni caso compatibili con lo svolgimento in modalità agile.

Con riguardo al tema delle ferie pregresse, occorre fare riferimento alle ferie maturate e non fruita, nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e nell'ambito dell'esercizio delle prerogative datoriali. Sul punto si richiamano, quindi, le disposizioni contenute nei diversi CCNL di comparto che, nella generalità, pongono un limite alla discrezionalità del datore di lavoro, obbligandolo a consentire la fruizione delle ferie - non godute dal lavoratore nell'anno di maturazione per "indifferibili esigenze di servizio"- entro il primo semestre dell'anno successivo. Le predette disposizioni contrattuali, nella loro portata vincolante, assumono dunque una valenza che soddisfa le esigenze di tutela dell'integrità fisica del lavoratore e dello stato di salute, sottesa all'istituto, in maniera ancora più rafforzata rispetto alle previsioni contenute all'articolo 10 del d.lgs. n. 66 del 2003. Giova ricordare che - secondo la stessa Commissione europea (cfr. Comunicazione interpretativa sulla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione del lavoro) - l'effetto positivo delle ferie si esplica pienamente se esse vengono fruita nell'anno; sicché una contrazione dei termini di differimento rispetto alle previsioni del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, quale quella voluta dalle parti negoziali, non può che risultare maggiormente garantista dei diritti dei lavoratori. Anche l'ARAN, a fugare eventuali dubbi di mancato coordinamento tra la disciplina contrattuale e quella legale (articolo 10 del richiamato d.lgs. n. 66 del 2003) arriva alla conclusione della prevalenza, tra le disposizioni previste dalle due fonti, di quelle di matrice contrattuale (RAL 1051 e 1424.) A tale interpretazione, peraltro costituzionalmente orientata (articolo 36, co. 3, Cost.) si ritiene possa indurre la stessa circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 8 del 3 marzo 2005 laddove richiama esplicitamente la possibilità che la contrattazione collettiva possa prevedere un termine massimo di fruizione del periodo di ferie 'minore' di quello individuato dal legislatore.

Alla luce del quadro delineato, si rappresenta che - oltre alle ferie del 2018 o precedenti - la norma deve intendersi riferita anche a quelle del 2019 non ancora fruito. In un contesto caratterizzato dai descritti elementi emergenziali e di eccezionalità, tenuto conto del descritto ruolo preminente del lavoro agile, rientra nei poteri datoriali la possibilità di utilizzare, in una dimensione di sistema e di salvaguardia delle esigenze organizzative, gli strumenti messi a disposizione dal legislatore. Conseguentemente - ferma restando la prioritaria scelta del legislatore, in termini generali, a favore del lavoro agile - si ritiene legittimo che le amministrazioni possano ricorrere all'istituto delle ferie, se del caso a rotazione o intervallate con il lavoro agile, anche in ragione dei picchi di attività. Tale ricostruzione, oltre ad essere in linea con la disciplina della vigente contrattazione collettiva, appare coerente con la situazione emergenziale in essere e funzionale rispetto all'esigenza di assicurare l'attività amministrativa indifferibile.

Non rientrano, invece, nel concetto di ferie pregresse le giornate per le festività soppresse che devono necessariamente essere godute nell'anno di riferimento, pena la non fruibilità delle stesse.

Il comma 5 prevede che *“lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”*.

Per effetto di tale norma, le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego sono sospese, a meno che la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, a prescindere dalla fase della procedura. In altri termini, rileva la modalità della procedura e non lo stato della stessa, con la conseguenza che una procedura concorsuale interamente telematica può essere esperita anche se si trova attualmente nella fase iniziale.

3. Articolo 24 del d.l. 18/2020 - permessi ex lege n. 104 del 1992

Premesso quanto evidenziato in precedenza circa il fondamentale ruolo di sistema della norma recata dall'articolo 87, anche l'articolo 24 del decreto legge in esame appare riconducibile alla *ratio* di tutelare la salute del personale dipendente e di ridurre al minimo gli spostamenti dei lavoratori.

La norma prevede che i permessi retribuiti a disposizione dei lavoratori che assistono i soggetti disabili in situazione di gravità, stabiliti in 3 giorni al mese (articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992), *“sono incrementati di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo ed aprile”*. Vengono previste, quindi, ulteriori 12 giornate complessive - che si aggiungono a quelle già stabilite dalla normativa vigente - fruibili indifferentemente tra marzo e aprile, compatibilmente con le esigenze organizzative della pubblica amministrazione.

L'incremento dei permessi previsti per alcune categorie di beneficiari² segue le regole ordinarie. Questo significa che, se un dipendente assiste più di una persona disabile, come in passato

² A titolo di esempio: genitori di figli con disabilità grave non ricoverati a tempo pieno, coniuge, parenti e affini entro il 2° grado di persone con disabilità grave (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) non ricoverate a tempo pieno, lavoratori con disabilità grave.

accadeva per i permessi dei 3 giorni, così oggi ha diritto di sommare tanti incrementi quante sono le persone assistite. Quindi, ad esempio, se prima si aveva diritto a 6 giorni di permesso totali al mese per due familiari, adesso si ha diritto a 36 giorni da utilizzare unicamente fra marzo e aprile 2020, benché siffatto budget di giornate risulti oggettivamente non fruibile entro la data di scadenza prevista. Analoghe considerazioni devono svolgersi nell'ipotesi in cui il permesso non sia legato all'assistenza di un congiunto ma a una situazione patologica propria del dipendente.

Non si ritiene, invece, possibile convertire in permesso *ex* articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 le assenze già effettuate nel mese di marzo 2020 – prima dell'entrata in vigore della norma in esame – utilizzando altri istituti giuridici contrattualmente previsti (congedi ordinari, permessi per motivi personali, ecc..).

In ordine alla possibilità di fruire a ore i citati permessi aggiuntivi si ritiene che tale opzione – pur astrattamente compatibile con il quadro regolativo di riferimento - sia in controtendenza rispetto all'obiettivo prioritario di limitare gli spostamenti delle persone fisiche e non funzionale, considerato che lo *smart working* rappresenta, nell'attuale fase emergenziale, l'ordinaria modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Sarebbe, pertanto, auspicabile che le Amministrazioni incentivassero, quanto più possibile, l'utilizzo a giornate dell'istituto, anche eventualmente in forma continuativa.

Una limitazione è, infine, contenuta nello stesso articolo 24, al comma 2, dove si prevede che il beneficio di cui al comma 1 possa essere riconosciuto al personale sanitario delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale solo compatibilmente con le esigenze organizzative.

4. Articolo 25 del d.l. 18/2020 - congedi e bonus

L'articolo 25 del decreto reca disposizioni in materia di congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico ed introduce una nuova forma di congedo a favore dei genitori (anche affidatari) ulteriore rispetto a quello ordinariamente previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001.

Il bisogno urgente di soluzioni da praticare in fase emergenziale al fine di ridurre al minimo spostamenti di persone ha condotto alla previsione di un congedo la cui fruizione agisce con retroattività rispetto all'entrata in vigore della norma.

La norma prevede, per i genitori con figli fino a 12 anni di età, il diritto - a decorrere dal 5 marzo e per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sancito dal DPCM 4 marzo 2020 - ad un congedo di complessivi 15 giorni, fruibile in modo continuativo o frazionato; per tale istituto viene riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. Si tratta, pertanto, di un congedo che può sostituire, anche con effetto retroattivo (a decorrere dal 5 marzo), l'eventuale congedo parentale non retribuito già in godimento. Tale congedo parentale può essere fruito, alternativamente, da entrambi i genitori per un totale di 15 giorni complessivi. La fruizione del congedo in argomento è comunque subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che risulti già beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, oppure disoccupato o non lavoratore.

In merito, deve evidenziarsi che - pur essendo rimesse al singolo dipendente le decisioni in ordine alla fruizione del nuovo istituto - deve presumersi che lo stesso avrà una portata applicativa limitata e residuale, tenuto conto della descritta funzione di sistema dell'articolo 87. Inoltre, la vigenza dello stesso è circoscritta al 3 aprile 2020, in quanto - per effetto del DPCM 8 marzo 2020 - è sospesa fino a tale data la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Ne consegue che l'istituto del congedo si applica a decorrere dal 5 marzo e sino al termine della sospensione delle attività didattiche, ossia - allo stato - sino al prossimo 3 aprile 2020.

Per i dipendenti pubblici le modalità di fruizione dei permessi aggiuntivi sono a cura dell'Amministrazione pubblica per cui lavorano. La domanda non va presentata all'INPS ma alla propria amministrazione pubblica secondo le indicazioni fornite da questa. Ulteriori informazioni relative ai dipendenti pubblici e a questo tipo di permessi sono disponibili sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.

Si ritiene che il lavoro agile di un genitore legittimi la fruizione del congedo Covid-19 da parte dell'altro genitore, in considerazione della circostanza che lo *smart working* non è un diverso tipo di contratto di lavoro, ma solo un modo diverso di svolgere l'attività professionale, con ciò determinando un'incompatibilità con la cura dei figli. Le condizioni legittimanti il permesso escludono solo le previsioni nelle quali l'altro genitore è beneficiario di uno strumento di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa.

In aggiunta al beneficio di cui sopra, lo stesso articolo 25, al successivo comma 3, prevede che per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo 23, comma 8, in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro.

Tale disposizione viene estesa anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Non è, pertanto, possibile richiedere il bonus se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o usufruisce di strumenti di sostegno al reddito o è già stato richiesto il Congedo COVID-19.

Il bonus può essere chiesto anche se si usufruisce dei giorni aggiuntivi di permesso retribuito (legge n. 104/1992) o dei congedi parentali prolungati per i genitori di figli con disabilità grave.

4. Articolo 26 del d.l. 18/2020 - ulteriori misure a favore di particolari categorie di dipendenti -

L'articolo 26, comma 2, del decreto stabilisce che: *"Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9"*.

Viene, quindi, riconosciuta la possibilità di assentarsi dal lavoro, fino al 30 aprile 2020, alle seguenti categorie di dipendenti privati e pubblici:

- a) disabili gravi, ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992;
- b) immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita, in possesso di idonea certificazione.

In tali casi, l'assenza dal servizio è equiparata al ricovero ospedaliero ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, attualmente in fase di conversione.

Si segnala che - nonostante la rubrica dell'articolo 26 faccia riferimento esclusivamente ai lavoratori privati - il comma 2 dello stesso è applicabile anche ai lavoratori pubblici.

5. Articolo 39 del d.l. 18/2020 - estensione lavoro agile a soggetti con disabilità grave

Altra misura importante è contenuta nell'articolo 39 in quanto finalizzata a favorire la continuità lavorativa di chi è più debole, in coerenza con il già richiamato articolo 87 che costituisce, come detto, la linea guida alla luce della quale devono essere lette tutte le ulteriori disposizioni che - all'interno del decreto-legge n. 18 del 2020 - affrontano istituti applicabili al personale pubblico.

L'articolo 39 dispone infatti che, fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti con disabilità grave o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La norma, tenuto conto che, nella fase attuale, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, mira ad estenderne gli effetti anche a quei soggetti per i quali la disabilità assume il carattere di gravità, avendo la minorazione, singola o plurima, ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

Fabiana Dadone



Firmato digitalmente da
DADONE FABIANA
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

2. ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO



Direzione Regionale: Affari istituzionali, personale e sistemi informativi


Ordinanza del Presidente

N. Z00002 del 26/02/2020

Proposta n. 2894 del 26/02/2020

Oggetto:

Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.



Estensore
BASILE CLAUDIA

Responsabile del Procedimento
BASILE CLAUDIA

Il Dirigente d'Area
M. CALCAGNINI

Il Direttore Regionale
A. BACCI

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”*;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTE altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;

VISTA inoltre l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

SENTITO il Comitato tecnico scientifico, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

PRESO ATTO di quanto rappresentato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con nota prot. 1322 del 25 febbraio 2020;

RITENUTO di individuare misure di informazione, prevenzione e di monitoraggio dell'isolamento, nonché ulteriori misure per la profilassi ed il trattamento dei soggetti potenzialmente contagiati, da adottare nelle Regioni non interessate dal *cluster*, dove si verificano casi le cui modalità di trasmissione non siano note;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure.

MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE

1. le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute e allegate al presente provvedimento (*allegato 1*);
2. nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;

3. i Sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell'*allegato 1* presso gli esercizi commerciali;
4. le aziende di trasporto pubblico locale devono adottare interventi straordinari di pulizia dei mezzi;
5. i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente disposizione;
6. quanto alle procedure concorsuali, deve essere garantita in tutte le fasi del concorso una adeguata distanza di sicurezza (la trasmissione *droplet*).

ULTERIORI MISURE PER LA PROFILASSI ED IL TRATTAMENTO DEI SOGGETTI CHE HANNO SOGGIORNATO NELLE AREE DELLA CINA OVVERO NEI COMUNI ITALIANI OVE È STATA DIMOSTRATA LA TRASMISSIONE LOCALE DEL VIRUS

7. chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (*allegato 2*, l'aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione), deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente (*allegato 3*) che lo comunica al medico di medicina generale ("MMG") ovvero pediatra di libera scelta ("PLS") che assistono il soggetto;
8. in caso di contatto tra il soggetto interessato e Numero Unico dell'Emergenza 112 o tramite il numero verde 800.118.800 attivo a decorrere dal 27 febbraio 2020, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente;
9. L'operatore di Sanità Pubblica e/o il Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui ai punti 7) e 8), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
 - a. ricevuta la segnalazione l'operatore di Sanità Pubblica contatta telefonicamente e assume informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
 - b. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di Sanità Pubblica informa dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
 - c. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario l'operatore di Sanità Pubblica informa inoltre il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione INPS (circolare INPS. Ermes 25 febbraio 2020.0000716 del 25 febbraio 2020);

- d. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine;
10. L'operatore di Sanità Pubblica deve inoltre:
- a. accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
 - b. informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
 - c. informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).
11. Allo scopo di massimizzare l'efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:
- a. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
 - b. divieto di contatti sociali;
 - c. divieto di spostamenti e/o viaggi;
 - d. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
12. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
- a. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di Sanità Pubblica che attiva presso il domicilio la procedura di esecuzione del test;
 - b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
 - c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa dell'eventuale trasferimento in ospedale.

MONITORAGGIO DELL'ISOLAMENTO

13. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia si procede come al punto 12.

Il Prefetto e il Commissario del Governo territorialmente competenti, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicurano l'esecuzione delle misure per la parte di competenza avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute e ai Prefetti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente

Nicola Zingaretti

Copia

Allegato 1 (brochure task force comunicazione Istituto Superiore Sanità)

Allegato 2 (elenco Comuni italiani oggetto di ordinanza)

Allegato 3 (riferimenti Dipartimenti di prevenzione delle Asl)

CORONAVIRUS

**LA REGIONE LAZIO HA ATTIVATO
TUTTE LE MISURE PER LA TUA SICUREZZA.**

C'È BISOGNO DELL'ATTENZIONE DI TUTTI E DI SEGUIRE
QUESTI COMPORTAMENTI FONDAMENTALI.



1. LAVATI SPESSO LE MANI.



**2. EVITA IL CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE
CHE SOFFRONO DI INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE.**



**3. NON TOCCARTI OCCHI, NASO E BOCCA
CON LE MANI.**



**4. COPRI BOCCA E NASO SE STARNUTISCI
O TOSSISCI.**



**5. CHIAMA I NUMERI DISPONIBILI,
NON ANDARE INUTILMENTE
AL PRONTO SOCCORSO**

Se hai febbre, tosse, dolori muscolari e sei stato in una zona interessata dal focolaio, o sei entrato in contatto con persone provenienti da quelle zone consulta al telefono il tuo medico di base oppure chiama il **1500**. Se hai il prefisso telefonico 06 puoi chiamare anche il numero **112**. Per tutti gli altri prefissi del Lazio **800 118 800**.

Per ulteriori informazioni vai su: regione.lazio.it/coronavirus o salutelazio.it

Illustrazione: Adobe / Freepress / Getty Images - DPH / EDOCT / Freepress / Getty Images - La 100 - Adobe / Freepress / Getty Images - 2020/21



SALUTE LAZIO
SISTEMA SANITARIO REGIONALE



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 2

Al momento i Comuni interessati da provvedimenti di ordinanza sono i seguenti:

LOMBARDIA

- Codogno
- Castelgerundo
- Castiglione d'Adda
- Casalpusterlengo
- Fombio
- Maleo
- Somaglia
- Bertonico
- Terranova dei Passerini
- San Fiorano.

VENETO

- Vo' Euganeo (PD).

L'eventuale aggiornamento dell'elenco sarà conoscibile attraverso i siti istituzionali del Ministero della salute, del Dipartimento della protezione civile nazionale e della Regione Lazio

ASL	SISP		TELEFONO	CELL.	comune	E-MAIL
	MALATTIE INFETTIVE					
RM1	Enrico Di Rosa Alessio Pendenza	Servizio igiene sanità pubblica	06 33062847 06 33062707	329 4106296 320 4270220	00135 Roma	prevevi@aslroma1.it
RM2	Antonio Salvatore Miglietta	Malattie Infettive	06 41434910	366 9123418	00155 Roma	profilassi.sisp@aslroma2.it antoniosalvatore.miglietta@aslroma2.it
RM3	Stefania Iannazzo	Servizio igiene sanità pubblica	06 56485326 06 56485329	3293936520	00149 Roma	profilassi.mi@aslroma3.it
RM4	Simona Ursino	Servizio igiene sanità pubblica	06 96669476	366 6201051	00062 Bracciano	sispf1@aslroma4.it; simona.ursino@aslroma4.it
RM5	Alberto Perra	Servizio igiene sanità pubblica	0774 3589032	347 8466123	00012 Guidonia Montecelio	sisp@aslroma5.it alberto.perra@aslroma5.it
RM6	Caterina Aiello Donatella Varrenti	Malattie Infettive Direttore SISP	06 9327 5410 06 93275302	331 5736186 348 8005892	00044 Frascati	caterina.aiello@aslroma6.it; sisp@aslroma6.it; donatella.varrenti@aslroma6.it
VITERBO	Silvia Aquilani	Malattie Infettive	0761 236735-00	342 6724186	01100 Viterbo	silvia.aquilani@asl.vt.it
RIETI	Pietro Dionette	SISP e Malattie Infettive	0746 279839 segreteria 0746 279855	335 6087333	02100 Rieti	p.dionette@asl.rieti.it
LATINA	Cristina Giambi	Malattie Infettive	0773 6556867	329 2609052	04100 Latina	c.giambi@ausl.latina.it
FROSINONE	Giuseppe Di Luzio	SISP	0775 7325257	366 8195513	03100 Frosinone	sisp.direzione@aslfrosinone.it ; giuseppe.diluzio@aslfrosinone.it



Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA


Ordinanza del Presidente

N. Z00003 del 06/03/2020

Proposta n. 3652 del 06/03/2020

Oggetto:

Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale.



Estensore
FELICI DANIELA

Responsabile del Procedimento
FELICI DANIELA

Il Dirigente d'Area
P. MADDALONI

Il Direttore Regionale
R. BOTTI

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale*";

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTE altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;

VISTA inoltre l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di*

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed in particolare l'art. 34 che stabilisce, tra l'altro: *“in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”*;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

VISTO il decreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all'emergenza COVID- 19 di cui alla nota della Direzione regionale salute prot. n. 182372 del 28 febbraio 2020, indirizzate a tutti gli operatori del SSR;

VALUTATA L'ESIGENZA di individuare misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria e ad assicurare una gestione ordinata della stessa, adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio sanitario per la collettività;

TENUTO CONTO che le case di cura private accreditate che hanno sottoscritto l'accordo ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/1992 sono assimilate a concessionari di pubblico servizio e da considerare parte integrante del SSR nell'erogazione dei LEA;

CONSIDERATO che, allo stato attuale, si presenta impellente assicurare un appropriato utilizzo dei posti letto, funzionale a rendere disponibili il maggior numero di quelli di Terapia intensiva (anche neonatale) e sub intensiva;

CONSIDERATO che per gestire con la massima attenzione detta emergenza è opportuno:

- 1) coinvolgere tutte le strutture pubbliche e private accreditate facenti parte della Rete ospedaliera e territoriale regionale, imponendo loro la massima cooperazione e disponibilità e l'osservanza delle misure quivi impartite e di quelle che la Direzione regionale salute dovesse individuare successivamente, in coordinamento con l'Unità di crisi regionale;
- 2) potenziare l'offerta di posti letto e assistenza di terapia intensiva per far fronte ai bisogni emergenti dei pazienti critici affetti da COVID-19 secondo specifico piano, attivando in urgenza, anche in deroga ai procedimenti ordinari, posti letto aggiuntivi di Terapia Intensiva, in ampliamento o per riconversione di degenze ordinarie;
- 3) accentrare, anche per l'effetto di quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza n. 640 del 27 febbraio 2020, del Capo del Dipartimento della protezione civile, presso l'Istituto Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” le funzioni di sorveglianza sanitaria, individuandola quale struttura di riferimento regionale per la gestione del COVID -19;
- 4) individuare, per motivi di sanità pubblica, una ulteriore struttura sanitaria che possa essere, oltre all'INMI L. Spallanzani, esclusivamente dedicata alla gestione dei pazienti affetti da COVID-19, che abbia posizione strategica, assicuri il confinamento e l'isolamento dell'utente;
- 5) estendere la funzione di diagnostica specialistica di infezione da SARS-CoV-2 attraverso la previsione di una rete di laboratori, coordinata dal Laboratorio Regionale di Riferimento presso l'INMI L. Spallanzani secondo specifico piano;

- 6) evitare il congestionamento delle strutture di emergenza, favorendo la ricollocazione degli utenti presso le altre strutture del servizio sanitario regionale;
- 7) privilegiare, per ragioni di sanità pubblica, la permanenza degli assistiti a domicilio, anche attraverso strumenti e tecnologie di televisita e telemonitoraggio secondo modalità precisate dalla direzione regionale salute;
- 8) attivare con urgenza nuovi posti letto in R1, anche in deroga ai procedimenti ordinari, al fine di supportare la rete delle Terapie Intensive;
- 9) acquisire con urgenza le dotazioni tecnologiche per l'attivazione di nuovi posti letto di Terapia Intensiva, secondo quanto disposto dall'art. 34 del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020;
- 10) che le strutture territoriali pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare proseguano la loro attività, nel rispetto delle misure precauzionali di contenimento del rischio, al fine di garantire ai pazienti la continuità dell'assistenza, nelle condizioni di massima sicurezza e al personale di operare al minor livello di rischio possibile, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 e dal DPCM 4 marzo 2020;
- 11) che il datore di lavoro provveda all'immediata rivalutazione del rischio, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, in considerazione dell'epidemia e assicuri al personale adeguati DPI;
- 12) adottare i necessari provvedimenti affinché la dotazione di risorse umane del SSR sia adeguata in termini qualitativi e quantitativi a fronteggiare l'emergenza COVID-19;
- 13) stabilire, a modifica ed integrazione di quanto previsto nell'ordinanza n. Z00002/2020, che l'elenco dei Referenti delle Aziende e degli enti del SSR sia pubblicato e aggiornato sul link del sito della Regione Lazio: <https://www.salutelazio.it/> - sezione NUMERI UTILI E COMPORTAMENTI RACCOMANDATI/Responsabili SISP/Malattie infettive ASL Regione Lazio;
- 14) di adottare specifiche misure relative a biblioteche comunali, mercati rionali e settimanali, centri anziani e centri socio-assistenziali;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:

1. di coinvolgere tutte le strutture pubbliche e private accreditate facenti parte della Rete ospedaliera e territoriale regionale, imponendo loro la massima cooperazione e disponibilità e l'osservanza delle misure qui impartite e di quelle successivamente adottate dalla Direzione regionale salute, in coordinamento con l'Unità di crisi;
2. di attuare la rete delle Terapie Intensive secondo quanto contenuto e con le modalità previste nell'Allegato 1: Piano per la gestione del "Percorso di ricovero in terapia intensiva dei pazienti critici" e dare mandato alla Direzione salute di aggiornare lo stesso, anche in ragione dell'andamento dell'epidemia e dell'individuazione della struttura dedicata di cui al punto 7.;
3. di provvedere ad attivare in urgenza, anche in deroga ai procedimenti ordinari, posti letto aggiuntivi di Terapia Intensiva, in ampliamento o per riconversione di degenze ordinarie;
4. di attuare la rete di laboratori per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 coordinata dal Laboratorio Regionale di Riferimento presso l'INMI Lazzaro Spallanzani secondo i

- contenuti e le modalità previste nell'Allegato 2: "Rete dei laboratori per la diagnosi di laboratorio dell'infezione da SARS-CoV-2" e dare mandato al Laboratorio di riferimento regionale di assicurare il coordinamento di tutti i laboratori regionali al fine di garantire una copertura dell'attività H24;
5. di demandare l'attuazione immediata dei piani di cui ai punti 2) e 3) alle aziende e agli enti sanitari coinvolti, con il coordinamento della Direzione Salute e secondo gli indirizzi dell'Unità di Crisi Regionale;
 6. di individuare l'Istituto Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani quale struttura di riferimento regionale per la gestione COVID 19 e di accentrare, anche per l'effetto di quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza n. 640 del 27 febbraio 2020, del Capo del Dipartimento della protezione civile, presso la stessa le funzioni di sorveglianza sanitaria;
 7. alla Direzione Sanitaria dell'IMNI Lazzaro Spallanzani, con l'ausilio dei Direttori Sanitari delle aziende, degli enti e delle strutture accreditate del SSR, di provvedere al graduale trasferimento dei pazienti già in carico e all'allocazione dei nuovi, per patologie diverse da COVID-19, in altre strutture pubbliche e private accreditate facenti parte della rete delle malattie infettive;
 8. di individuare, per motivi di sanità pubblica, quale ulteriore struttura sanitaria esclusivamente dedicata alla gestione dei pazienti affetti da COVID-19, il presidio Columbus gestito dalla Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS, in considerazione della sua collocazione strategica in ambito metropolitano e dell'idoneità di garantire l'opportuno confinamento, nonché in ragione della sua capacità di accoglienza in termini di posti letto e tenuto conto della sua capacità produttiva in termini di tecnologie e professionalità; nell'ambito dell'autonomia gestionale e operativa la stessa dovrà raccordarsi con l'INMI Spallanzani che svolge la funzione complessiva di indirizzo e coordinamento;
 9. alle strutture di ricovero private accreditate, per tutto il periodo emergenziale del COVID-19, di accogliere i pazienti eventualmente trasferiti dalle strutture pubbliche o private accreditate della Rete dell'Emergenza dotate di PS/DEA, anche ridimensionando la loro attività in elezione;
 10. in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, per proteggere gli operatori sanitari, di fare ricorso anche alle mascherine chirurgiche, quale idoneo dispositivo di protezione individuale, finanche alle mascherine prive del marchio CE, previa valutazione di idoneità da parte dell'Istituto Superiore di Sanità (art. 34 DL 9/2020);
 11. le strutture pubbliche o private accreditate dotate di PS/DEA che hanno richiesto il ricovero di propri pazienti in strutture private accreditate sono tenute a segnalare all'Unità di crisi COVID-19 eventuali defezioni o rifiuti di ricovero che possono condurre alla sospensione biennale dell'accordo contrattuale di cui all'art. 8 quinquies D. Lgs. 502/1992 e fino alla revoca dell'accreditamento istituzionale;
 12. il rifiuto da parte dei pazienti di essere trasferiti dalle strutture pubbliche o private accreditate dotate di PS/DEA in altre strutture pubbliche e private accreditate facenti parte della rete ospedaliera regionale equivale a rifiuto al ricovero;
 13. l'accesso al Pronto Soccorso è limitato alle sole condizioni strettamente necessarie e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020;
 14. la popolazione assistita accede presso gli studi/ambulatori/poliambulatori nei casi strettamente necessari e osservando le buone pratiche di igiene respiratoria;
 15. i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e i Medici di Continuità Assistenziale garantiscono l'assistenza all'utenza privilegiando, per ragioni di sanità

- pubblica, la permanenza degli assistiti a domicilio, anche attraverso strumenti e tecnologie di telemedicina e telemonitoraggio da implementare con urgenza secondo quanto disposto dal decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020;
16. alla Direzione Salute di completare al più presto l'esclusivo utilizzo della ricetta dematerializzata;
 17. di provvedere ad attivare in urgenza, anche in deroga ai procedimenti ordinari, posti letto aggiuntivi di R1, in ampliamento o riconversione, ai sensi di quanto disposto dai DCA n. U00187/17, n. U00016/18 e s.m.i. al fine di supportare le Terapie intensive;
 18. di acquisire con urgenza le dotazioni tecnologiche per l'attivazione di nuovi posti letto di Terapia Intensiva, secondo quanto disposto dal decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020;
 19. alle strutture territoriali pubbliche e private autorizzate e accreditate che erogano prestazioni sanitarie e socioassistenziali, ovvero strutture socioassistenziali in regime residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare di proseguire la loro attività, nel rispetto delle misure precauzionali di contenimento del rischio, al fine di garantire ai pazienti la continuità dell'assistenza nelle condizioni di massima sicurezza e al personale di operare al minor livello di rischio possibile, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 e dal DPCM 4 marzo 2020;
 20. alla Direzione Salute, sentite le ASL competenti, di valutare eventuali misure di riduzione o sospensione delle attività ambulatoriali erogate all'interno degli ospedali pubblici e privati accreditati della Regione;
 21. di dare mandato al datore di lavoro (legale rappresentante della struttura che eroga attività sanitaria) di procedere all'immediata rivalutazione del rischio, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, in considerazione dell'epidemia e di assicurare al personale adeguati DPI;
 22. il personale sanitario venuto in contatto con paziente affetto da COVID 19, asintomatico, prosegue la propria attività professionale, previa osservanza di adeguate misure di contenimento del contagio ed è sottoposto a sorveglianza sanitaria;
 23. di autorizzare le Aziende e gli enti del SSR, secondo le procedure di cui al punto 25, al reclutamento del personale necessario per la gestione dell'emergenza a livello ospedaliero e territoriale nonché per l'attivazione di nuovi posti letto di Terapia Intensiva e il potenziamento delle unità operative di Malattie Infettive, Pronto Soccorso, Pneumologie e Radiologie, anche in deroga all'ordinario sistema di approvazione del fabbisogno assunzionale;
 24. di autorizzare, secondo le modalità di cui al punto 25, il ricorso all'istituto della mobilità d'urgenza/assegnazioni temporanee del personale del SSR, già in servizio, sia a tempo determinato che indeterminato anche tra diverse aziende, allo scopo di sostenere il carico assistenziale delle strutture e/o delle aree a maggiore criticità assistenziale;
 25. che le misure di cui ai punti 23 e 24. relativi al personale pubblico, ivi incluse le modalità di reclutamento, anche flessibili di impiego e assegnazione possono essere adottate previa autorizzazione della Direzione regionale Salute, in coerenza con gli indirizzi programmatori definiti;
 26. alla Direzione Salute di fornire le necessarie indicazioni per l'espletamento delle procedure concorsuali, per l'utilizzo della modalità di lavoro agile nonché per lo svolgimento delle attività formative, nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 4 marzo 2020;
 27. l'elenco dei Referenti delle Aziende e degli enti del SSR per il COVID 19, a modifica ed integrazione di quanto previsto nell'ordinanza n. Z00002/2020, è pubblicato e aggiornato sul link del sito della Regione Lazio: <https://www.salutelazio.it/> - sezione NUMERI UTILI E COMPORTAMENTI RACCOMANDATI/Responsabili SISP/Malattie infettive ASL Regione Lazio;

28. la sospensione delle attività dei centri anziani comunali in ottemperanza dell'art. 2, comma 1, lett. b) del DPCM 4 marzo 2020;
29. le attività delle biblioteche comunali proseguono a condizione di soddisfare il criterio della distanza di sicurezza di almeno un metro;
30. in coerenza con quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. i) del DPCM 1 marzo 2020, le attività dei mercati rionali o dei mercati settimanali proseguono a condizione di adottare misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
31. di dare mandato alla Direzione Salute di verificare e monitorare l'attuazione di quanto previsto nel presente atto, garantire il coordinamento regionale delle attività e provvedere all'emanazione degli eventuali atti necessari e conseguenti.

Il Prefetto e il Commissario del Governo territorialmente competenti, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicurano l'esecuzione delle misure per la parte di competenza avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente

Nicola Zingaretti

Allegato 1: Piano per la gestione del "Percorso di ricovero in terapia intensiva dei pazienti critici";

Allegato 2: "Rete dei laboratori per la diagnosi di laboratorio dell'infezione da SARS-CoV-2";

Emergenza COVID-19: Percorso di ricovero in terapia intensiva dei pazienti critici

In coerenza con le indicazioni del Ministero della Salute e le Linee di Indirizzo Regionali si forniscono le prime indicazioni operative alle necessità assistenziali di Terapia Intensiva in corso di epidemia di Covid-19.

Le azioni previste nel seguente piano devono essere attivate dal momento della sua pubblicazione. Qualora fosse necessaria la trasformazione di posti letto di degenza ordinaria in posti letto di area critica, questa può essere attuata anche in deroga agli attuali criteri di autorizzazione ed accreditamento regionali per le terapie intensive.

Obiettivi:

- Centralizzare la presa in carico dei casi confermati negli *ospedali*, definiti *di intervento*, che dispongono sia delle Terapie Intensive che delle Malattie Infettive al fine di contenere il più possibile i trasporti interospedalieri di pazienti infettivi e critici;
- Costituire una rete di presidi a *supporto* degli "*ospedali di intervento*" in grado di garantire il mantenimento della operatività ordinaria delle terapie intensive;
- Aumentare i posti letto di Terapia Intensiva della Regione Lazio al fine di sostenere il potenziale impatto determinato dall'eventuale incremento di casistica complessa collegata a COVID-19.

Responsabilità e bed management

Il coordinamento dell'accesso alle terapie intensive dei pazienti critici **affetti da COVID-19** negli *ospedali di intervento* e il riorientamento dei pazienti **non affetti da COVID-19** presso gli *ospedali di supporto* è svolto, all'interno della Task Force/Unità di Crisi regionale COVID-19 dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio-Sanitaria. L'attuazione delle azioni è in capo ad ARES118 che si avvale dell'INMI Spallanzani per il bed management dei pazienti critici affetti da COVID-19/patologia infettiva e dell'AO San Camillo Forlanini per il bed management degli altri pazienti critici.

Percorso del Paziente critico

Al fine di adeguare l'assistenza all'andamento progressivo dell'emergenza COVID-19 sono identificate tre fasi:

I Fase: *gli ospedali di intervento garantiscono l'assistenza attraverso il potenziamento dell'offerta per pazienti critici COVID-19 e una riorganizzazione interna;*

II Fase: *si incrementa l'offerta per pazienti critici attraverso gli ospedali di intervento ovvero attraverso l'individuazione di una o più strutture dedicate;*

III Fase: *sono coinvolte altre strutture della rete ospedaliera che verranno individuate dalla Direzione Salute in relazione all'evoluzione epidemiologica e al ruolo rivestito all'interno della rete.*

Il passaggio da una fase all'altra viene coordinato e definito dalla Direzione Salute e le azioni conseguenti devono essere prontamente attivate dalle strutture interessate.

Sono individuate due tipologie di ospedali in rapporto alla funzione nella Rete:

- **Ospedali di intervento:** ospedali sede di U.O. Malattie Infettive e di Terapia Intensiva in cui vengono centralizzati i casi confermati di COVID-19, che necessitano di ricovero (tra cui strutture ospedaliere esclusivamente dedicate).

- **Ospedali di supporto:** ospedali sede di terapia intensiva in cui vengono trasferiti i pazienti critici non affetti da COVID-19 al fine di rendere disponibili posti letto e risorse umane negli ospedali di intervento.

In relazione all'evoluzione epidemiologica e all'impatto della stessa sull'offerta del SSR potranno essere individuate strutture dedicate alla gestione COVID-19.

I fase:

Azioni degli Ospedali di Intervento

1. Sviluppo di terapie intensive di coorte (con separazione fisica dei pazienti COVID-19), che devono essere rese disponibili al più presto attraverso:
 - o immediata riallocazione interna dei pazienti secondo criteri clinici di appropriatezza;
 - o trasferimento dei pazienti stabilizzati negli Ospedali di supporto o ad altro setting assistenziale secondo i criteri di continuità assistenziale;
2. Riduzione dell'attività programmata salvaguardando la chirurgia oncologica e le urgenze;
3. Potenziamento dell'assistenza ventilatoria non invasiva nelle UO di Pneumologia e Malattie Infettive;
4. Attivazione progressiva dei posti letto aggiuntivi previsti nella seconda fase.

ROMA METROPOLITANA

Individuazione di 65 Posti Letto di Terapia Intensiva di coorte da rendere disponibili:

- Spallanzani (28)
- PUI (9)
- Gemelli (11)
- S. Andrea (9)
- PTV (8)

ALTRE PROVINCE

Individuazione di 12 PL di Terapia Intensiva di coorte da rendere disponibili:

- Rieti (3)
- Latina (5)
- Frosinone (2)
- Viterbo (2)

Azioni degli Ospedali di Supporto:

- Attività di supporto agli Ospedali di intervento:
 - o Accolgono il trasferimento dalle Terapie intensive degli Ospedali di Intervento secondo criteri di complessità;
 - o Vicariano la presa in carico dei pazienti nell'ambito delle Reti tempo dipendenti;
- Riduzione dell'attività programmata salvaguardando la chirurgia oncologica e le urgenze;
- Attivazione di posti letto in area critica

II Fase:

Azioni degli Ospedali di Intervento:

ROMA METROPOLITANA

Attivazione di **36 Posti letto** di Terapia Intensiva per trasformazione di posti letto di degenza ordinaria in posti letto di area critica.

- Spallanzani (6)
- PUI (10)

- Gemelli (10)
- S. Andrea (10)

ALTRE PROVINCE

Attivazione di **16 PL di Terapia Intensiva per trasformazione di posti letto di degenza ordinaria in posti letto di area critica**

- Rieti (4)
- Latina (4)
- Frosinone (4)
- Viterbo (4)

Azioni degli Ospedali di Supporto:

- Attività di supporto agli Ospedali di intervento:
 - Accolgono il trasferimento dalle Terapie intensive degli Ospedali di Intervento secondo criteri di complessità;
 - Vicariano la presa in carico dei pazienti nell'ambito delle Reti tempo dipendenti;
- Riduzione dell'attività programmata salvaguardando la chirurgia oncologica e le urgenze;
- Attivazione di posti letto in area critica

III Fase:

Coinvolgimento progressivo di altre Strutture come Ospedale di intervento per Covid-19 in relazione all'evoluzione epidemiologica e al ruolo nella rete su indicazione della Direzione Salute.

Gli Ospedali di Supporto non convertiti in Ospedali di Intervento continueranno a svolgere il loro ruolo così come previsto nelle fasi I e II.

Pazienti pediatrici

Per quel che riguarda i pazienti pediatrici sono disponibili 48 PL di terapia intensiva pediatrica presso l'OPBG (32 PL), PUI (8 PL) e Gemelli (8 PL) che svolgono funzione di HUB pediatrico.

Trasferimenti

La centralizzazione dei pazienti Covid-19 negli ospedali di intervento viene svolta da ARES 118.

Il trasferimento dei pazienti di terapia intensiva dagli ospedali di intervento verso altra terapia intensiva viene svolta da ARES 118 con il medico messo a disposizione dall'Ospedale inviante.

Tecnologie

La Direzione Salute ha previsto l'acquisto centralizzato delle forniture e tecnologiche e la successiva distribuzione.

Al fine di consentire l'attivazione dei posti letto dedicati di terapia intensiva ogni Direzione Aziendale formulerà adeguata richiesta delle attrezzature necessarie da rendicontare secondo le modalità stabilite nelle Linee di Indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all'emergenza COVID-19.

Risorse umane

Per affrontare l'emergenza COVID-19, si autorizza il reclutamento del personale previsto per l'attivazione di nuovi posti letto di Terapia Intensiva e il potenziamento delle Malattie Infettive, Pronto Soccorso, Pneumologie e Radiologie. L'assegnazione e le modalità di reclutamento delle risorse, ivi comprese le forme alternative all'assunzione, saranno definite attraverso provvedimenti della Direzione Salute, in coerenza agli indirizzi programmatici sopra definiti.

Potrà essere fatto ricorso all'istituto della mobilità d'urgenza/assegnazioni temporanee del personale sanitario tra ospedali di intervento e ospedali di supporto.

Facilitazione trasferimento in altro setting assistenziale

Nell'ambito della collaborazione di Rete tra le strutture accreditate e il sistema pubblico per decongestionare il sistema ospedaliero per acuti si dispone che le Strutture Accreditate diano la piena disponibilità per i pazienti provenienti dalle aree critiche nel rispetto dei criteri di inclusione previsti.

Per le indicazioni di attività clinico-comportamentale di Terapia Intensiva sono disponibili:

- Ministero della Salute Circolare...

- SIAARTI <http://www.siaarti.it/News/COVID19%20-%20documenti%20SIAARTI.aspx>

Copied

RETE DEI LABORATORI PER LA DIAGNOSI DELL'INFEZIONE DA SARS-COV-2
(CoroNET-Lazio)

PREMESSA

Come stabilito nelle circolari ministeriali 1997 e 2302 del 22 e 27 gennaio 2020, la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 prevede l'effettuazione di test specifici presso i laboratori identificati dalle Regioni, e la conferma di caso da parte del Laboratorio di riferimento nazionale per l'influenza (NIC) presso l'Istituto Superiore di Sanità. L'elenco dei laboratori che le Regioni/Province autonome hanno identificato per effettuare la diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori secondo protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 è specificato nella circolare ministeriale n. 5443 del 22 febbraio 2020.

A partire dal 21 Gennaio, a seguito dell'identificazione dei primi casi sospetti nella regione Lazio, il Laboratorio di Riferimento Regionale per le emergenze infettivologiche, presso l'INMI Spallanzani svolge l'attività diagnostica relativa a COVID-19.

Finora nelle varie regioni italiane i test sui casi sospetti sono stati effettuati presso i laboratori identificati dalle varie regioni (uno o più di uno per regione), rappresentati per lo più da laboratori afferenti alla rete Influnet; nei casi in cui non è stato identificato almeno un laboratorio regionale, e comunque fino a che questi non sono diventati autonomi, il laboratorio di riferimento del Lazio ha fornito expertise e attività diagnostica per quasi tutte le regioni Italiane.

In previsione della diffusione dei casi, al fine di garantire la maggiore tempestività del risultato del test ai fini della conferma diagnostica, è necessario predisporre un piano delle attività di laboratorio, sfruttando le connessioni e le competenze già sviluppate nell'ambito di una rete regionale, in modo da prevedere una scaling-up delle attività a fronte di un aumento delle esigenze diagnostiche.

LA RETE (CoroNET-Lazio)

Per rispondere in maniera adeguata alle esigenze connesse con l'eventuale allargamento della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è necessario estendere il numero dei laboratori incaricati di svolgere le attività diagnostiche del caso, istituendo una rete di laboratori regionali coordinata dal Laboratorio Regionale di Riferimento.

In considerazione della qualificazione specifica in campo virologico di alcuni laboratori di grandi ospedali o strutture universitarie, e acquisita preventivamente la disponibilità da parte dei responsabili di tali laboratori, vengono identificati i laboratori o le sezioni di virologia/microbiologia delle seguenti strutture, ai quali successivamente, e in relazione a mutate esigenze, potranno aggiungersi altri laboratori:

- Policlinico Universitario Umberto I, Università "La Sapienza"
- Policlinico Universitario A. Gemelli
- Policlinico Universitario di Tor Vergata
- Azienda Ospedaliero Universitaria Sant'Andrea
- Policlinico Universitario Campus Bio-Medico
- Ospedale S. Maria Goretti di Latina

I Laboratori della rete della regione Lazio (CoroNET Lazio) dovranno:


1. Essere adeguatamente formati sulle procedure di laboratorio per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2
2. Implementare e, ove già in uso, adeguare test agli standard indicati dal Laboratorio di Riferimento Regionale secondo le indicazioni del NIC
3. Elaborare le procedure operative standard (SOP) per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2
4. Partecipare ai proficiency test nell'ambito della diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 che saranno allestiti ed inviati dal Laboratorio Regionale di Riferimento o dal NIC ove previsto
5. Comunicare i risultati degli esami eseguiti, inviando alle strutture richiedenti i referti formali
- 6. In caso di positività, allertare immediatamente il Laboratorio di Riferimento Regionale**

7. Organizzare e curare l'invio dei campioni originali al Laboratorio di Riferimento Regionale, secondo modalità opportunamente concordate
8. Comunicare, al Laboratorio di Riferimento Regionale i risultati dei test eseguiti, secondo modalità stabilite da quest'ultimo e con cadenza periodica da stabilire in base all'andamento epidemico

Compiti del Laboratorio di Riferimento Regionale

1. Supportare i laboratori della rete CoroNET-Lazio offrendo addestramento, consulenza e materiali di controllo
2. Predisporre i proficiency test per i laboratori della rete ove non predisposti a livello nazionale, ed inviarli a tutti i laboratori della rete CoroNET-Lazio
3. Comunicare, sulla base della valutazione strutturale ed operativa e del risultato ottenuto ai Proficiency test, lo status di Laboratorio sub-regionale appartenente alla rete CoroNET-Lazio
4. Agire da interfaccia con il NIC, ai fini della conferma di laboratorio e l'eventuale invio dei campioni, ove previsto.

AFFERENZE





Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Ordinanza del Presidente

N. Z00004 del 08/03/2020

Proposta n. 3704 del 08/03/2020

Oggetto:

Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione

Estensore
MADDALONI PAMELA

Responsabile del Procedimento
MADDALONI PAMELA

Il Dirigente d'Area
P. MADDALONI

Il Direttore Regionale
R. BOTTI

L' Assessore
D'AMATO ALESSIO

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale*";

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che "*1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTE altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;

VISTA inoltre l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed in particolare l'art. 34 che stabilisce, tra l'altro: *“in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”*;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

VISTO il decreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del quale l'Assessore alla Sanità è membro effettivo;

PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all'emergenza COVID- 19 di cui alla nota della Direzione regionale salute prot. n. 182372 del 28 febbraio 2020, indirizzate a tutti gli operatori del SSR;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo 2020 *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”*;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 con il quale sono state dettate misure relative di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanò-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, che all'art.1 dispone, con decorrenza dall'8 marzo 2020, di *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché*

all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza";

CONSIDERATO il flusso migratorio che si è attivato sin dalla diffusione delle notizie inerenti l'adozione del citato DPCM, che ha determinato e sta determinando l'esodo di numerose persone provenienti dalle zone rosse o comunque dalle zone geografiche indicate nell'ordinanza, anche in ragione della facoltà di rientro presso domicilio, abitazione o residenza prevista dall'articolo 1, lettera a);

TENUTO CONTO che l'afflusso in entrata nella Regione Lazio delle persone dalle aree sopra indicate comporta il rischio di un ingresso incontrollato di potenziali soggetti positivi al virus, con conseguente grave aumento del rischio di contagio e un pericolo di diffusione dello stesso;

VALUTATA L'ESIGENZA, pertanto, di individuare misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria che si sta determinando;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:

1. Tutte le persone che nei quattordici giorni antecedenti alla data di pubblicazione del DPCM 8 marzo 2020 hanno fatto ingresso, stanno facendo o faranno ingresso nella Regione Lazio provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l'obbligo:

i) di comunicare tale circostanza al numero unico regionale dedicato 800 118 800, servizio che si coordina con il Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente, in raccordo con il medico di medicina generale ("MMG") ovvero col pediatra di libera scelta ("PLS") secondo le disposizioni di cui all'ordinanza 2/2020;

ii) di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione;

iii) le disposizioni di cui ai precedenti punti i) e ii) non si applicano nel caso in cui le persone provenienti dalle zone geografiche sopra individuate siano operatori del SSR laziale, tenuti ad osservare le prescrizioni di cui all'ordinanza del Presidente della Regione 3/2020;

iv) in caso di comparsa di sintomi, la persona deve osservare le disposizioni dell'ordinanza 2/2020, qui riportate per comodità di lettura:

a. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di Sanità Pubblica che attiva presso il domicilio la procedura di esecuzione del test;

b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;

c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa dell'eventuale trasferimento in ospedale.

2. Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell'Ordine e dell'Unità di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.55/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle Province indicate al punto 1 con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell'Alta velocità del territorio regionale.

3. E' disposta con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, in aggiunta alle misure di cui al DPCM 8 marzo 2020, la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività:

-piscine, palestre, centri benessere.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento é punito ai sensi dell'art.650 del codice penale.

5. Resta salvo quanto previsto dall'ordinanza 2 del 26 febbraio 2020 e dall'ordinanza 3 del 6 marzo 2020.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti che provvedono alla trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Responsabile Unità di Crisi
Assessore alla Sanità
Alessio D'Amato

Il Vice Presidente
Daniele Leodori



Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Ordinanza del Presidente

N. Z00005 del 09/03/2020

Proposta n. 3730 del 09/03/2020

Oggetto:

Modifiche e integrazioni all'ordinanza Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione".

Estensore
MADDALONI PAMELA

Responsabile del Procedimento
MADDALONI PAMELA

Il Dirigente d'Area
P. MADDALONI

Il Direttore Regionale
R. BOTTI

L' Assessore
D'AMATO ALESSIO

OGGETTO: Modifiche e integrazioni all'ordinanza Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale*";

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che "*1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTE altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;

VISTA inoltre l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell'8 marzo 2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed in particolare l'art. 34 che stabilisce, tra l'altro: *“in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”*;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

VISTO il decreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del quale l'Assessore alla Sanità è membro effettivo;

PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all'emergenza COVID- 19 di cui alla nota della Direzione regionale salute prot. n. 182372 del 28 febbraio 2020, indirizzate a tutti gli operatori del SSR;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo 2020 *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”*;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 con il quale sono state dettate misure relative di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, che all'art.1 dispone, con decorrenza dall'8 marzo 2020, di *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”*;

VISTA l'ordinanza n. Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: recante: “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”.

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 646 dell'8 marzo 2020 recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, nella parte in cui dispone all'articolo 1 che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, i) con esclusione di ogni misura in ordine a transito e trasporto merci e alla filiera produttiva da e per le zone indicate nella medesima ordinanza; ii) con esclusione degli spostamenti per motivi di lavoro, necessità o per motivi di salute; iii) con esclusione delle attività degli uffici pubblici, ferma la modalità di lavoro agile di cui all'articolo 2, comma 1 lettera r) del citato DPCM;

VALUTATA L'ESIGENZA, pertanto, di intervenire a migliore precisazione delle misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria che si sta determinando di cui all'ordinanza Z00004 dell'8 marzo 2020;

VISTA la Direttiva del Ministero dell'Interno del'8 marzo 2020 indirizzata ai Prefetti per l'attuazione dei controlli “nelle aree a contenimento rafforzato”;

VISTA l'ordinanza del Capo della protezione civile n. 646 dell'8 marzo 2020;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

1. La misura della permanenza domiciliare di cui all'ordinanza n. Z00004 dell'8 marzo 2020, non si applica ai seguenti casi:
 - a. spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, obblighi connessi all'adempimento di un dovere, da motivi di salute;
 - b. spostamenti funzionali al transito e al trasporto merci, allo svolgimento della filiera produttiva da e per le zone indicate;

- c. spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività degli uffici pubblici, ovvero di funzioni pubbliche, comprese quelle inerenti organi costituzionali e uffici giudiziari, come previsto dall'ordinanza del capo della protezione civile n. 646 dell'8 marzo 2020;
 - d. spostamenti per esigenze di mobilità delle strutture operative del servizio nazionale di protezione civile e del servizio sanitario nazionale.
2. Le comprovate esigenze lavorative, le situazioni di necessità, gli obblighi connessi all'adempimento di un dovere, i motivi di salute sono dichiarati, al momento dell'ingresso in Regione Lazio, mediante dichiarazione con la compilazione e invio del questionario "SONO NEL LAZIO" (allegato 1), reperibile sul sito web della Regione Lazio, a decorrere dalle ore 18:00 dal 9 marzo 2020;
 3. I soggetti che presentano condizioni da valutare, a seguito della compilazione dell'allegato 1, hanno l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi, fino alla valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione, che provvede anche avvalendosi del Medico di medicina generale (MMG) e/o del pediatra di libera scelta (PLS) secondo le disposizioni di cui all'ordinanza 2 del 26 febbraio 2020;
 4. Resta salvo quanto previsto dall'ordinanza 2 del 26 febbraio 2020 e dall'ordinanza 3 del 6 marzo 2020 e, per tutte le tipologie di spostamento non disciplinati nel presente provvedimento, quanto disposto dall'ordinanza n. 4 dell'8 marzo 2020;
 5. Le prestazioni di assistenza domiciliare dovranno essere assicurate dagli operatori mediante l'uso obbligatorio di DPI forniti dal datore di lavoro;
 6. Gli atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dalle rispettive federazioni, sono autorizzati a svolgere sedute di allenamento presso impianti sportivi con le modalità indicate dall'art. 2, lett. g) del DPCM 8 marzo 2020;
 7. Allo scopo di prevenire fenomeni di sovraffollamento presso gli uffici deputati al rilascio del certificato di esenzione per reddito E02, la scadenza del 31 marzo 2020 è differita al 30 giugno 2020.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti che provvedono alla trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Responsabile Unità di Crisi
Assessore alla Sanità
Alessio D'Amato

Il Vice Presidente
Daniele Leodori

**Dichiarazione ai sensi dell'Ordinanza del
Presidente delle Giunta Regionale del Lazio n°0004 dell'8 marzo 2020
Compilazione a cura dei soggetti che rientrano nelle categorie
di cui al punto 1 dell'ordinanza del 9 marzo 2020**

Io sottoscritto _____

Residente in _____ Indirizzo _____

Domiciliato in (se diverso dall'indirizzo di residenza) _____

Per i fini di cui al punto 1 dell'ordinanza in epigrafe comunico di aver fatto ingresso nella Regione Lazio proveniente da:

- Regione Lombardia

Provincie di

- Modena
- Parma
- Piacenza
- Reggio nell'Emilia
- Rimini
- Pesaro e Urbino
- Alessandria
- Asti
- Novara
- Verbano-Cusio-Ossola
- Vercelli
- Padova
- Treviso
- Venezia

e precisamente da _____

in data _____, avendo viaggiato in

- Treno
- Aereo
- Mezzo proprio
- Altro _____
- da solo
- insieme ai seguenti componenti del nucleo familiare:

motivo dell'ingresso in Regione Lazio:

comprovate esigenze lavorative;

situazioni di necessità;

motivi di salute

obblighi connessi all'adempimento di un dovere

Dichiaro che

- non sono a conoscenza di essere entrato in contatto con nessun caso confermato di COVID-19 durante il mio soggiorno nel luogo sopra indicato e comunque negli ultimi 14 giorni;
- che non ho febbre né altri sintomi (Tosse, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno, astenia);
- che nessuno altro della famiglia presenta sintomatologia;
- di non essere andato per qualsiasi motivo in ospedali o case di cura durante il mio soggiorno nel luogo sopra indicato;

mi impegno nei prossimi giorni

- a controllare e registrare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera)
- a non frequentare luoghi chiusi ed affollati, evitare la partecipazione a riunioni;
- a mantenere per quanto possibile una distanza superiore ad un metro con le altre persone
- a non prendere l'ascensore insieme ad altre persone;
- in caso di permanenza prolungata in un stanza o un ambiente chiuso con altre persone mantenere una distanza superiore a 2 metri, tenere la finestra aperta, o indossare una mascherina chirurgica

Non sono in grado di dichiarare quanto sopra e pertanto mi impegno

- a non uscire dalla propria abitazione;
- a prendere contatto con il proprio MMG/PLS e con l'operatore di Sanità Pubblica per attivare le procedure necessarie.

Dichiaro di avere letto e compreso il testo dell'ordinanza in epigrafe. Come già riportato dall'ordinanza 4/2020 punto 4 - IV dell'art. 1:" iv) in caso di comparsa di sintomi, la persona deve osservare le disposizioni dell'ordinanza 2/2020, qui riportate per comodità di lettura

- a. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di Sanità Pubblica che attiva presso il domicilio la procedura di esecuzione del test;
- b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
- c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa dell'eventuale trasferimento in ospedale.

Roma li _____

Si allega copia o foto leggibile di un documento di identità

Si rammentano le raccomandazioni generali per la prevenzione delle malattie infettive

- ✓ Lavarsi spesso le mani.
- ✓ Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
- ✓ Evitare abbracci e strette di mano.
- ✓ Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro.
- ✓ Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).
- ✓ Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva.
- ✓ Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
- ✓ Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
- ✓ Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
- ✓ Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
- ✓ Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Copia



Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Ordinanza del Presidente

N. Z00006 del 10/03/2020

Proposta n. 3773 del 10/03/2020

Oggetto:

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Copia

Estensore
MADDALONI PAMELA

Responsabile del Procedimento
MADDALONI PAMELA

Il Dirigente d'Area
P. MADDALONI

Il Direttore Regionale
R. BOTTI

L' Assessore
D'AMATO ALESSIO

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale*";

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che "*1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTE altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;

VISTA inoltre l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell'8 marzo 2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state

trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed in particolare l'art. 34 che stabilisce, tra l'altro: *“in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”*;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

VISTO il decreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del quale l'Assessore alla Sanità è membro effettivo;

PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all'emergenza COVID- 19 di cui alla nota della Direzione regionale salute prot. n. 182372 del 28 febbraio 2020, indirizzate a tutti gli operatori del SSR;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo 2020 *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”*;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 con il quale sono state dettate misure relative di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, che all'art.1 dispone, con decorrenza dall'8 marzo 2020, di *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché*

all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;

VISTA l'ordinanza n. Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: recante: “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”.

VISTA l'Ordinanza n. Z00005 del 9 marzo 2020, recante: “Modifiche e integrazioni all'ordinanza Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”.

VISTA la Direttiva del Ministero dell'Interno del'8 marzo 2020 indirizzata ai Prefetti per l'attuazione dei controlli “nelle aree a contenimento rafforzato”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VALUTATA L'ESIGENZA, pertanto, di intervenire a migliore precisazione delle misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria che si sta determinando;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

1. La misura della chiusura delle palestre, delle piscine e dei centri benessere di cui all'ordinanza Z0004 dell'8 marzo 2020 è estesa anche ai centri estetici, ai centri tatuaggi, autonomi ovvero inseriti all'interno di altre strutture o esercizi commerciali e alle strutture termali di cui all'articolo 4, comma 1 lettera d) della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4;
2. Fino al 3 aprile 2020, è disposta, con riferimento ai centri di riabilitazione per soggetti disabili, la facoltà di differimento delle terapie, su richiesta dell'interessato, del tutore o del legale rappresentante, senza che ciò comporti decadenza dal diritto alla prestazione;
3. Il differimento dei termini di cui al punto 7. dell'ordinanza Z0005 del 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 per il rilascio del certificato di esenzione per reddito E02 è esteso ai codici E01, E03, E04 e si applica anche all'esenzione per patologia.
4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 13 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 e in aggiunta a quanto indicato al punto 20) dell'Ordinanza Z00003 del 6 marzo 2020, alla Direzione Salute, sentite le ASL competenti, di valutare eventuali misure di riduzione o

- sospensione delle attività di ricovero in elezione erogate dalle strutture del SSR e delle attività ambulatoriali non ospedaliere differibili e non urgenti;
5. Gli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande e tutti i soggetti che trasformano, producono, tengono in deposito o comunque manipolano per poi vendere o somministrare prodotti alimentari, in relazione all'attività svolta, sono tenuti all'utilizzo obbligatorio di mascherine e guanti.
 6. In base all'ordinanza Z00005 del 9 marzo 2020, il cittadino proveniente dalle aree a rischio, in apparente stato di buona salute ma non in grado di poter assicurare l'assenza di contatti con persone affette da COVID-19, deve rimanere al proprio domicilio.

Di conseguenza:

1) i cittadini residenti o domiciliati in Regione Lazio che necessitano di certificazione di malattia INPS, o modulo in carta bianca se militari e forze dell'ordine, possono alternativamente contattare:

a) il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta che, all'esito di notifica diretta al Dipartimento di Prevenzione territorialmente, provvede a rilasciare certificazione di malattia con codice V29.0;

b) il Dipartimento di Prevenzione che apre la procedura di isolamento e la notifica al medico di medicina generale o pediatra di libera scelta affinché provveda al rilascio della certificazione con codice v29.0.

2) i residenti fuori regione o sprovvisti di medico di medicina generale o pediatra di libera contattano il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente rispetto al luogo di isolamento che apre la procedura di isolamento e procede direttamente alla certificazione di malattia con codice v29.0.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Responsabile Unità di Crisi
Assessore alla Sanità
Alessio D'Amato

Il Vice Presidente
Daniele Leodori



Direzione Regionale: INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Ordinanza del Presidente

N. Z00007 del 12/03/2020

Proposta n. 3878 del 12/03/2020

Oggetto:

Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – Indirizzi finalizzati alla revisione della programmazione del servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale

COPY

Estensore
FERRANTI LORENA

Responsabile del Procedimento
FERMANTE STEFANO

Il Direttore Regionale
S. FERMANTE

L' Assessore
ALESSANDRI MAURO

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – Indirizzi finalizzati alla revisione della programmazione del servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”*;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO l'art.50 D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che *“1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTE altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;

VISTA inoltre l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 9 marzo 2020;
-

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020, concernente *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020, ove alle aziende di trasporto pubblico locale si ordina di adottare interventi straordinari di pulizia dei mezzi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed in particolare l'art. 34 che stabilisce, tra l'altro: *“in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”*;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all'emergenza COVID-19 di cui alla nota della Direzione regionale salute prot. n. 182372 del 28 febbraio 2020, indirizzate a tutti gli operatori del SSR;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, con il quale sono state dettate misure di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, che all'art.1 dispone, con decorrenza dall'8 marzo 2020, di *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”*;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”*, ove è previsto che “ai

concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell'Ordine e dell'Unità di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 55/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle Province indicate al punto 1 con destinazione aeroporti e stazioni ferroviarie anche dell'alta velocità del territorio regionale.”

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00005 del 9 marzo 2020, recante: “Modifiche e integrazioni all'ordinanza Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”, relativa alla misura di permanenza domiciliare derogabile solo nel caso di:

- a. spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, obblighi connessi all'adempimento di un dovere, da motivi di salute;
- b. spostamenti funzionali al transito e al trasporto merci, allo svolgimento della filiera produttiva da e per le zone indicate;
- c. spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività degli uffici pubblici, ovvero di funzioni pubbliche, comprese quelle inerenti organi costituzionali e uffici giudiziari, come previsto dall'ordinanza del capo della protezione civile n. 646 dell'8 marzo 2020;
- d. spostamenti per esigenze di mobilità delle strutture operative del servizio nazionale di protezione civile e del servizio sanitario nazionale.

VISTA la Direttiva del Ministero dell'Interno del'8 marzo 2020 indirizzata ai Prefetti per l'attuazione dei controlli “nelle aree a contenimento rafforzato”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, che al punto 5 dell'art. 1 dispone che il Presidente della Regione, con ordinanza di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

PRESO ATTO degli indirizzi della Cabina di Regia attivata dall'Assessorato alla mobilità della Regione per garantire il trasporto pubblico locale e regionale in condizioni di massima tutela per lavoratori e utenti;

VALUTATA L'ESIGENZA di garantire la sicurezza degli utenti e lavoratori del settore dei trasporti e al tempo stesso assicurare la fruizione di un servizio essenziale;

RITENUTO, pertanto, di dover fornire precisazioni in ordine alle misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria che si sta determinando, per quanto attiene la mobilità, al fine di privilegiare l'integrazione tra le varie modalità, favorendo quella con minore possibilità di contatto tra persone e scegliendo, tra più soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto, quella che permette maggiore superficie disponibile per i viaggiatori;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, l'adozione dei seguenti indirizzi ai Comuni e alle Aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, finalizzati alla revisione della programmazione del servizio erogato, limitando il medesimo alla erogazione dei servizi minimi essenziali, e alla modalità di gestione del servizio medesimo, come di seguito riportate.

1) Servizi minimi essenziali di trasporto pubblico locale

- ✓ servizi che soddisfano domanda di trasporto verso strutture o centri sanitari e verso gli ospedali;
- ✓ servizi necessari a garantire il pendolarismo lavorativo nelle fasce di punta;
- ✓ servizi necessari a consentire l'accesso a Roma Capitale e ai capoluoghi di provincia per la fruizione dei servizi istituzionali essenziali;
- ✓ servizi necessari a consentire l'accesso agli insediamenti produttivi per le attività economiche che continuano ad operare;
- ✓ servizi necessari a consentire il raggiungimento di esercizi autorizzati alla vendita di derrate alimentari e beni di prima necessità;
- ✓ interconnessioni per garantire l'accessibilità a stazioni ferroviarie ed autostazioni.

2) Modalità di gestione del servizio di trasporto pubblico locale

- ✓ per quanto concerne il personale in servizio presso le Aziende di trasporto pubblico locale è necessario:
 - adottare sistemi lavoro agile per tutti gli amministrativi, escluso unicamente il personale la cui attività impatta direttamente sulla continuità dell'esercizio di TPL;
 - esaurire le ferie residue pregresse e favorire l'utilizzo di tutte le altre forme di congedi ordinari e straordinari;
 - effettuare rotazione del personale sui luoghi di lavoro;
 - ridurre il lavoro h24 ad un limite massimo di 18 ore;
 - sospendere i servizi di controlleria;
 - interrompere i servizi di trasporto pubblico, ivi inclusi i servizi di metropolitana, alle ore 21, da intendersi quale orario di partenza dell'ultima corsa, mantenendo invece inalterati gli orari di apertura attualmente previsti;
 - chiudere le sedi amministrative delle aziende nel fine settimana;
- ✓ assicurare i soli i servizi minimi essenziali privilegiando l'integrazione tra le varie modalità, favorendo quella con minore possibilità di contatto tra persone e scegliendo, tra più soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto, quella che permetta maggiore superficie disponibile per i viaggiatori e comunque almeno un metro di distanza tra i passeggeri.
- ✓ provvedere, in base al punto precedente, alla riorganizzazione del servizio e del piano di rete di TPL, assicurando il servizio laddove si registra il maggior numero di utenti che utilizzano il mezzo pubblico per raggiungere il proprio posto di lavoro;

- ✓ igienizzare i mezzi e i depositi al fine di garantire al massimo le condizioni igieniche agli utenti e ai lavoratori del settore dei trasporti e ai comuni di provvedere al controllo di quanto sopra attraverso la polizia municipale;
- ✓ effettuare la vendita dei biglietti solo in condizioni di assoluta sicurezza secondo le misure igienico sanitarie tese a garantire la distanza di 1 metro fra gli utenti;
- ✓ posizionare dispositivi finalizzati a delimitare l'area dell'autista garantendo la distanza di 1 metro con gli utenti;
- ✓ utilizzare, ove possibile, i veicoli o convogli con maggiore capacità;
- ✓ consentire agli utenti l'accesso ai mezzi in servizio pubblico solo dalla porta posteriore;
- ✓ evitare che la prima fila del mezzo sia occupata e di limitare il numero degli utenti in salita sul mezzo in modo tale da garantire la distanza di un metro fra loro, in ragione della dimensione e del numero di posti disponibili.

Con specifico riguardo al trasporto pubblico non di linea, ai fini della erogazione del servizio vale quanto riportato al precedente punto 1), mentre con riferimento alla modalità di gestione si applica quanto riportato al precedente punto 2) ad eccezione della riduzione da 24 ore a 18 ore dell'orario di lavoro.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

L'Assessore ai Lavori Pubblici e
Tutela del Territorio, Mobilità
Mauro Alessandri

Il Vice Presidente
Daniele Leodori



Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Ordinanza del Presidente

N. Z00008 del 13/03/2020

Proposta n. 3921 del 13/03/2020

Oggetto:

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Copia

Estensore
MADDALONI PAMELA

Responsabile del Procedimento
MADDALONI PAMELA

Il Dirigente d'Area
P. MADDALONI

Il Direttore Regionale
R. BOTTI

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale*";

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO l'art.50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che "*1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTE altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;

VISTA inoltre l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 9 marzo 2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed in particolare l'art. 34 che stabilisce, tra l'altro: *“in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”*;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

VISTO il decreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del quale l'Assessore alla Sanità è membro effettivo;

PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all'emergenza COVID- 19 di cui alla nota della Direzione regionale salute prot. n. 182372 del 28 febbraio 2020, indirizzate a tutti gli operatori del SSR;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo 2020 *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”*;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 con il quale sono state dettate misure relative di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini,

Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, che all'art.1 dispone, con decorrenza dall'8 marzo 2020, di *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”*;

VISTA l'ordinanza n. Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: recante: “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”.

VISTA l'Ordinanza n. Z00005 del 9 marzo 2020, recante: “Modifiche e integrazioni all'ordinanza Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”;

VISTA la Direttiva del Ministero dell'Interno del'8 marzo 2020 indirizzata ai Prefetti per l'attuazione dei controlli “nelle aree a contenimento rafforzato”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

VISTA l'Ordinanza n. Z00006 del 10 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTO il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVI 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”;

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTE le interlocuzioni tra l'Unità di crisi e il dirigente dell'Area Rete integrata del Territorio e il dirigente dell'Ufficio cure primarie ed intermedie;

VALUTATA L'ESIGENZA, pertanto, di intervenire a migliore precisazione delle misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria che si sta determinando, anche al fine di regolare l'ambito di assistenza territoriale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

1. Allo scopo di ridurre il rischio di contagio nella popolazione, la sospensione, fino al 3 aprile 2020, dell'attività dei centri, pubblici o privati, semiresidenziali sanitari e sociosanitari per persone non autosufficienti, anche anziane e per persone disabili, su tutto il territorio regionale, senza che ciò comporti decadenza del diritto alla prestazione; la ripresa della frequenza non necessita di certificazione medica, pure nel caso previsto dal punto 2. dell'ordinanza Z0006 del 10 marzo 2020;
2. la prosecuzione dell'attività dei centri semiresidenziali, pubblici o privati, che assistono persone con disturbi psichiatrici, neuropsichiatrici, del neurosviluppo, autistici, minori e con disturbo da abuso di sostanze e/o *addiction* è assicurata, limitatamente alle persone che potrebbero avere un grave danno dall'interruzione del trattamento in essere, secondo specifica valutazione rimessa al direttore/responsabile sanitario della struttura privata, ovvero a cura del responsabile servizio pubblico di riferimento (in caso di prestazioni erogate da struttura pubblica), d'intesa con l'interessato, con il tutore o il rappresentante legale dell'utente; l'attività deve essere garantita assicurando l'uso dei DPI e modalità organizzative che consentano di rispettare le misure di prevenzione della diffusione del virus COVID 19;
3. Fino al 3 aprile 2020 i servizi territoriali pubblici o privati che garantiscono la seguente attività ambulatoriale finalizzata, ai sensi del DPCM LEA 12 gennaio 2017, all'assistenza sociosanitaria:
 - a) ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie (art. 24);
 - b) ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo (art. 25);
 - c) alle persone con disturbi mentali (art. 26);
 - d) alle persone con disabilità (art. 27);
 - e) alle persone con dipendenze patologiche (art. 28);assicurano l'attività, limitatamente alle prestazioni reputate urgenti ed indifferibili secondo specifica valutazione a cura del direttore/responsabile sanitario della struttura privata ovvero del responsabile della struttura pubblica che eroga il servizio ambulatoriale, d'intesa con l'interessato, con il tutore o il rappresentante legale dell'utente; tra le prestazioni indifferibili e urgenti rientra la certificazione per l'IVG;
4. al fine di meglio sostenere le attività di Hospice residenziale e consentire il flessibile utilizzo delle risorse professionali, in deroga a quanto prevede la normativa vigente sulle cure palliative domiciliari, è consentita la rimodulazione del PAI dei pazienti in cure palliative domiciliari, in accordo con la ASL competente, limitatamente ai bisogni clinico-assistenziali essenziali dei pazienti, assicurando comunque non meno di tre giornate di effettiva assistenza alla settimana, il monitoraggio telefonico giornaliero; l'erogatore deve assicurare la reperibilità e la pronta disponibilità a domicilio H 24;
5. a tutte le strutture sanitarie, pure rientranti nella tipologia di residenza sanitaria o sociosanitaria, di riabilitazione post acuzie di assicurare inderogabilmente il rispetto della distanza di sicurezza e di tutte le misure di protezione, come richieste dalle disposizioni normative nazionali e regionali in materia di prevenzione emergenziale COVID 19.
6. alla Direzione Salute e integrazione sociosanitaria l'adozione di eventuali ulteriori misure in materia di assistenza territoriale che si rendessero necessarie.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Responsabile Unità di Crisi
Assessore alla Sanità
Alessio D'Amato

Il Vice Presidente
Daniele Leodori

Copia



Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA


Ordinanza del Presidente

N. Z00009 del 17/03/2020

Proposta n. 3999 del 16/03/2020

Oggetto:

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.



Estensore
MADDALONI PAMELA

Responsabile del Procedimento
SPIGA GIUSEPPE

Il Dirigente d'Area
G. SPIGA

Il Direttore Regionale
R. BOTTI

L' Assessore
D'AMATO ALESSIO

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale*";

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO l'art.50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che "*1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, come convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTE altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;

VISTA inoltre l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 9 marzo 2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed in particolare l'art. 34 che stabilisce, tra l'altro: *“in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”*;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

VISTO il decreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del quale l'Assessore alla Sanità è membro effettivo;

PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all'emergenza COVID-19 di cui alla nota della Direzione regionale salute prot. n. 182372 del 28 febbraio 2020, indirizzate a tutti gli operatori del SSR e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo 2020 *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”*;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 con il quale sono state dettate misure relative di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19

nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, che all'art.1 dispone, con decorrenza dall'8 marzo 2020, di *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”*;

VISTA l'ordinanza n. Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: recante: *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”*.

VISTA l'Ordinanza n. Z00005 del 9 marzo 2020, recante: *“Modifiche e integrazioni all'ordinanza Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”*;

VISTA la Direttiva del Ministero dell'Interno del'8 marzo 2020 indirizzata ai Prefetti per l'attuazione dei controlli *“nelle aree a contenimento rafforzato”*;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*.

VISTA l'Ordinanza n. Z00006 del 10 marzo 2020, recante: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

VISTO il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 *“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”*;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTA l'Ordinanza n. Z0008 del 13 marzo 2020, recante: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”* che ha dettato disposizioni in materia di assistenza territoriale;

CONSIDERATO che

la Regione Lazio ha già sperimentato che le attività di telemedicina (televisita, telesalute, telemonitoraggio), in coerenza con le linee di indirizzo nazionali recepite con DCA n. 458/2015, costituiscono un supporto fondamentale ai servizi di assistenza primaria per monitoraggio, cura, riabilitazione e prevenzione secondaria nei confronti di persone fragili o affette da patologie croniche;

nell'ambito dell'emergenza legata al nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 e alla patologia ad esso correlata (COVID-19), le Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione (Information and Communication Technologies, di seguito ICT) rappresentano un importante strumento di supporto per i Medici di Medicina Generale (MMG), i Pediatri di Libera Scelta (PLS), i Medici di Continuità Assistenziale (MCA) per garantire l'assistenza all'utenza privilegiando, per ragioni di sanità pubblica, la permanenza degli assistiti a domicilio, secondo quanto disposto dall'Ordinanza del Presidente n. Z00003 del 6 marzo 2020 e s.m.i. e assicurando la sorveglianza;

RITENUTO, opportuno, pertanto, allegare al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale la procedura (ALLEGATO 1) che definisce, adattandole, le modalità di estensione dei servizi di telemedicina disponibili e, quindi, l'utilizzo della app LAZIODOCTOR per COVID, quale strumento di consultazione/informazione per tutti i cittadini e quale strumento di telesorveglianza e telemonitoraggio per gli assistiti in corso di valutazione perché esposti al rischio di contagio e per i pazienti COVID 19 positivi, per i quali è stato disposto l'isolamento domiciliare;

prevedere che tutti i MMG/PLS/MCA e operatori SISP sono tenuti a prendere in carico gli assistiti secondo le procedure definite nell'allegato 1;

dare mandato alle Aziende di dotare gli operatori SISP e i MCA di postazioni computer con connessione internet, webcam e microfono;

i Medici di Medicina Generale associati in Unità di cure Primarie (UCP) o i Pediatri di Libera Scelta associati in Unità di Cure Primarie Pediatriche (UCPP) individuano un referente COVID il quale riceverà i DPI, in caso sia necessario provvedere a visita medica domiciliare;

CONSIDERATO, altresì, che nella Regione Lazio in via ordinaria, ai sensi del DCA 257/2017 in corso di revisione, erano programmati 560 posti letto di Terapia Intensiva (T.I.), di cui 406 presso strutture pubbliche;

che le linee guida del Ministero della Salute del 1° marzo 2020 hanno dato indicazioni al fine di implementare i posti di terapia intensiva fino al 50%;

che le prime linee di indirizzo regionali, approvate con ordinanza 3/2020, hanno individuato e programmato la prima attivazione di 177 posti letto di T.I., comprensivi di quelli pediatrici;

che in relazione all'andamento internazionale e nazionale dell'epidemia, si reputa ragionevole prevedere l'attivazione di ulteriori posti sia di TI che di posti dedicati di malattie infettive;

RITENUTO opportuno, provvedere all'ulteriore implementazione dei posti letto, anche di TI attivando la FASE II del piano regionale secondo le indicazioni fornite dalla Direzione salute e assicurando il coordinamento a cura della Direzione medesima, anche avvalendosi di specifiche figure professionali del SSR;

RITENUTO opportuno,

sentito il Commissario Straordinario dell'Azienda Policlinico Tor Vergata, procedere, all'allestimento a esclusiva unità Covid-19 della Torre 8 di Medicina interna del Policlinico, funzionale ad assicurare 80 posti letto specificatamente dedicati alle malattie infettive ai fini della gestione dell'emergenza sanitaria in corso. A tale scopo, le attività già presenti nella Torre verranno trasferite e concentrate in altri presidi pubblici o privati accreditati, allo scopo di garantire la continuità delle cure;

sentito il Direttore Generale del Policlinico Umberto I, di allestire e di destinare il presidio G. Eastman a struttura dedicata esclusivamente alle malattie infettive – COVID-19;

RITENUTO opportuno, allo scopo di non incidere sull'erogazione dei LEA, disporre l'ulteriore allestimento di apposita struttura dedicata alla gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19, in ottemperanza alle linee guida ministeriali e in ragione della configurazione autorizzativa ed organizzativa delle strutture anche solo autorizzate all'esercizio di attività di acuzie, con specifico riferimento alla T.I.;

DATO ATTO che, all'esito istruttorio, la struttura in grado di poter essere adibita senza indugio, al pari della Columbus, a struttura dedicata COVID-19 sia perché dislocata in posizione utile (all'interno del quadrante di Roma Capitale, ma collocato nella zona sud, a servire il bacino di bisogno a supporto dell'INMI e della struttura Columbus nel quadrante nord di Roma) ad essere positivamente inserita nella CORONET e ad essere completamente isolata da altre attività, sia in ragione del numero complessivo di letti autorizzati pari a 92, di cui 12 di TI già attivi (autorizzazione n. D0961 del 5 marzo 2010), sia in ragione della sua sostanziale monospecialità e dei volumi di attività che consentono l'immediato trasferimento degli assistiti ed il veloce allestimento di posti di terapia, anche previo utilizzo delle sale operatorie, è stata ravvisata, tra quelle autorizzate, nell'Istituto Clinico Cardiologico, gestita dalla società G.V.M srl unipersonale;

VISTE le interlocuzioni tra l'Unità di crisi ed il legale rappresentante dell'Istituto Clinico Cardiologico;

RITENUTO opportuno, altresì, individuare strutture intermedie con la funzione di accogliere pazienti COVID-19 asintomatici, non critici o in via di guarigione, anche dimessi da ospedale per acuti, potenzialmente assistibili a domicilio che, in ragione del necessario isolamento e in mancanza di care giver, supporto familiare e/o idoneità dell'abitazione, possono essere assistiti presso tali strutture;

VISTA la Determinazione n. G02738 del 13/03/2020 avente ad oggetto "Emergenza COVID 19. Costituzione Cabina di Regia per reclutamento straordinario";

TENUTO CONTO che lo svolgimento della didattica pratica dei tirocini del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Lazio in alcune strutture ospedaliere e negli ambulatori di specialistica delle A.S.L. e A.O. regionali non è al momento compatibile con la gestione dell'emergenza epidemiologica in corso, anche per la necessità di garantire loro la sicurezza e per la carenza dei DPI;

VALUTATA L'ESIGENZA di sospendere i tirocini del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale in svolgimento nei reparti ospedalieri e negli ambulatori aziendali e di destinare i medici tirocinanti ad altre strutture ove sia garantita maggiore sicurezza e la possibilità di svolgere attività didattica;

VALUTATA, altresì, l'esigenza di provvedere secondo le procedure di reclutamento del personale allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 2);

VALUTATA L'ESIGENZA, pertanto, di intervenire a migliore precisazione delle misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria che si sta determinando, anche al fine di regolare l'ambito di assistenza territoriale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

1. adottare l'utilizzo della app LAZIODOCTOR per COVID quale strumento di consultazione/informazione per tutti i cittadini e quale strumento di telesorveglianza e telemonitoraggio per gli assistiti in corso di valutazione perché esposti al rischio di contagio e per i pazienti COVID-19 positivi, per i quali è stato disposto l'isolamento domiciliare, secondo le procedure individuate nell'allegato, recante "Procedura per la telesorveglianza e il telemonitoraggio domiciliare" (ALLEGATO 1). L'app LAZIODOCTOR per COVID (denominata negli store LAZIODrCovid) sarà parte integrante del sistema di telemedicina Advice già in uso nella Regione Lazio, l'applicazione sarà scaricabile:
 - entro la data odierna attraverso il link www.regione.lazio.it/DRcovid, nella versione per dispositivi Android (in attesa che venga pubblicata sul play store);
 - entro il 19 marzo 2020 nella versione per dispositivi IOS (APP Store);
2. per effetto di quanto previsto al punto che precede:
 - a tutti i MMG/PLS/MCA e operatori SISP di prendere in carico gli assistiti secondo le procedure definite nell'allegato 1;
 - alle Aziende sanitarie locali di dotare gli operatori SISP e i MCA di postazioni computer con connessione internet, webcam e microfono;
 - alla Direzione salute di provvedere all'eventuale aggiornamento della procedura e all'eventuale estensione anche a diversi setting assistenziali;
 - ai Medici di Medicina Generale associati in Unità di cure Primarie (UCP) o i Pediatri di Libera Scelta associati in Unità di Cure Primarie Pediatriche (UCPP) di individuare un referente COVID il quale riceverà i DPI, in caso sia necessario provvedere a visita medica domiciliare;
3. provvedere all'ulteriore implementazione dei posti letto, anche di Terapia intensiva, attivando la FASE II del piano regionale secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Salute;
4. allo scopo di far fronte a esigenze impellenti, alle strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private autorizzate di mettere a disposizione i posti letto che dovessero essere richiesti dalla Direzione salute con preavviso di 24 ore;
5. allo scopo di adeguare l'offerta assistenziale alle esigenze dell'emergenza COVID, alle Aziende sanitarie locali, nell'ambito dei gruppi territoriali per l'emergenza COVID, di indirizzare le attività di tutte le strutture private accreditate secondo una logica di complementarietà e in coerenza agli indirizzi regionali;
6. ai fini dell'attuazione del piano regionale che il coordinamento e il bed management venga assicurato direttamente dalla Direzione salute avvalendosi dei seguenti professionisti:
 - il dott. Luigi Tritapepe, dirigente medico dell'Azienda San Camillo Forlanini, per il coordinamento delle Terapie intensive;
 - il dott. Sergio Ribaldi, dirigente medico dell'Azienda Policlinico Umberto I, per il coordinamento regionale di bed management;
7. sentito il Commissario Straordinario dell'Azienda Policlinico Tor Vergata, di procedere all'allestimento, a esclusiva unità COVID-19 della Torre 8 di Medicina interna del

- Policlinico, funzionale ad assicurare 80 posti letto specificatamente dedicati alle malattie infettive ai fini della gestione dell'emergenza sanitaria in corso;
8. sentito il Direttore Generale del Policlinico Umberto I, di allestire e di destinare il presidio G. Eastman a struttura dedicata esclusivamente alle malattie infettive – COVID-19;
 9. l'allestimento dell'Istituto Clinico Cardiologico a struttura interamente dedicata all'assistenza e alla gestione dell'epidemia COVID-19;
 10. alla Direzione salute di:
 - prevedere l'utilizzo di strutture di ospitalità protetta per l'accoglienza di pazienti COVID-19 asintomatici, non critici o in via di guarigione, anche dimessi da ospedale per acuti, potenzialmente assistibili a domicilio che, in ragione del necessario isolamento e in mancanza di care giver, supporto familiare e/o idoneità dell'abitazione, possono essere assistiti presso tali strutture;
 - individuare le strutture di ospitalità protetta ritenute idonee ad accogliere tali pazienti sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, di definire percorsi, criteri di eleggibilità, procedure, requisiti organizzativi e modalità di remunerazione e di istituire un coordinamento regionale per la gestione dei flussi dei pazienti;
 - di verificare in via d'urgenza la disponibilità di tali strutture e procedere alla conseguente attivazione;
 - di valutare l'eventuale attivazione delle nit Speciali di continuità assistenziale per l'assistenza a domicilio nei pazienti COVID positivi
 11. di sospendere i tirocini del Corso di formazione Specialistica in Medicina Generale in svolgimento nei reparti ospedalieri e negli ambulatori aziendali e di destinare i medici tirocinanti ad altre strutture ove sia garantita maggiore sicurezza e la possibilità di svolgere attività didattica
 12. di provvedere secondo le procedure di reclutamento del personale allegate alla presente

O .

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Responsabile Unità di Crisi
Assessore alla Sanità
Alessio D'Amato

Il Vice Presidente
Daniele Leodori



INFEZIONE DA NUOVO CORONAVIRUS (SARS-CoV-2)

PROCEDURA PER LA TELESORVEGLIANZA ED IL TELEMONITORAGGIO DOMICILIARE

Componenti del gruppo di lavoro: Pierluigi Bartoletti, Antonello Bozza, Tiziana Chiriaco, Matteo Montesi.

Revisori del documento: Alessandra Barca, Renato Botti, Marina Davoli, Domenico Antonio Ientile, Danilo Fusco, Chiara Marinacci, Paola Michelozzi, Giuseppe Spiga, Maurizio Stumbo, Gianni Vicario.

Hanno collaborato alla stesura del documento: Evangelo Boumis, Enrico Di Rosa, Pino Sabatelli.

Prima emissione: 16 marzo 2020

INDICE

1.0	Introduzione e rationale del documento	2
2.0	Scopo	2
3.0	Ambiti di applicazione	3
4.0	Definizioni e abbreviazioni	3
5.0	Modalità esecutive	4
5.1	<i>Utenti destinatari del servizio</i>	4
5.2	<i>Modalità di arruolamento per la telesorveglianza ed il telemonitoraggio</i>	4
5.2.1	Arruolamento mediante contatto con il MMG/PLS	4
5.2.2	Arruolamento mediante contatto con il numero 800118800	6
5.3	<i>Questionario di autovalutazione</i>	9
5.4	<i>Telesorveglianza</i>	9
5.4.1	Modalità esecutive	9
5.5	<i>Televisita</i>	10
5.5.1	Modalità esecutive	10
5.6	<i>Telemonitoraggio</i>	11
5.6.1	Modalità esecutive	11
5.7	Monitoraggio delle attività	12
6.0	Riferimenti bibliografici e normativi	13
Allegati		14

1.0 INTRODUZIONE E RAZIONALE DEL DOCUMENTO

La telemedicina, ossia la prestazione di servizi di assistenza sanitaria a distanza, può contribuire a migliorare la vita dei cittadini, sia pazienti che professionisti della salute, affrontando allo stesso tempo le sfide che si pongono al SSR.

Attività di telemedicina come la televisita, la telesalute ed il telemonitoraggio, in coerenza con quanto previsto dalle linee di indirizzo nazionali sulla telemedicina (recepite in Regione Lazio con DCA n. 458/2015) dedicate alle persone fragili o affette da patologie croniche, costituiscono un supporto fondamentale ai servizi di assistenza primaria per il monitoraggio, cura, riabilitazione e prevenzione secondaria di tali patologie.

Nell'ambito dell'emergenza legata al nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 e alla patologia ad esso correlata (COVID-19), le Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione (Information and Communication Technologies, di seguito ICT) rappresentano un importante strumento di supporto per i Medici di Medicina Generale (MMG), i Pediatri di Libera Scelta (PLS) e i Medici di Continuità Assistenziale (MCA) per garantire l'assistenza all'utenza privilegiando, per ragioni di sanità pubblica, la permanenza degli assistiti a domicilio, secondo quanto disposto dall'Ordinanza del Presidente n. Z00003 del 6 marzo 2020. Inoltre, tali tecnologie, utilizzate secondo la seguente procedura, possono fungere da supporto per la "telesorveglianza sanitaria" dei soggetti posti in isolamento fiduciario da parte dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (di seguito SISP) afferenti ai Dipartimenti di Prevenzione (SISP), in coerenza con quanto previsto dalle Ordinanze del Presidente n. Z00004 dell'8 marzo 2020, n. Z00005 del 9 marzo 2020 e n. Z00006 del 10 marzo 2020, e con le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) in merito all'isolamento fiduciario e l'assistenza a domicilio.

Per questo motivo la Regione Lazio ha deciso di estendere l'utilizzo dei sistemi di telemedicina regionali disponibili, e di realizzare l'app LAZIODOCTOR per COVID, quale strumento di consultazione/informazione per tutti i cittadini, e di telesorveglianza-telemonitoraggio per gli assistiti in corso di valutazione perché esposti al rischio di contagio e per i pazienti COVID 19 positivi, per i quali è stato disposto l'isolamento domiciliare.

2.0 SCOPO

Questo documento definisce le procedure di utilizzo dei sistemi ICT per la telesorveglianza sanitaria, televisita e telemonitoraggio dei soggetti esposti e dei soggetti per sospetta o confermata COVID-2019, paucisintomatici, e per i pazienti che vengono dimessi dall'ospedale e, clinicamente guariti, sono ancora COVID-19 positivi.

3.0 AMBITI DI APPLICAZIONE

A CHI	Popolazione generale Pazienti con COVID-19 sospetta o confermata, in buone condizioni di salute MMG, PLS e MCA SISP Operatori 800118800
DOVE	Domicilio del paziente Studio MMG/PLS Centrali di Continuità Assistenziale SISP Centrale operative 800118800
QUANDO	Periodo emergenza COVID-19

4.0 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

ARES	Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
ASUR	Anagrafe Sanitaria Unica Regionale
COVID-19	Patologia respiratoria acuta causata dal virus SARS-CoV-2
DP	Dipartimento di Prevenzione
ENI	Europeo Non Iscritto
ICT	Information and Communication Technology
INMI	Istituto Nazionale Malattie Infettive
ISS	Istituto Superiore di Sanità
IVR	Interactive Voice Response
Linee di Indirizzo	Linee di Indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all'emergenza COVID-19
MCA	Medico Continuità Assistenziale
MMG	Medico di Medicina Generale
MODULO ONLINE	modulo online da compilare per le persone che sono venute o stanno venendo nel Lazio
PLS	Pediatra di Libera Scelta
PS	Pronto Soccorso
QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE	Questionario, da compilare da soli mediante l'app, o con l'aiuto di un supporto telefonico, per la valutazione periodica dell'anamnesi e dello stato generale di salute, per l'eventuale ingresso nel percorso di telesorveglianza.
QUESTIONARIO DI AUTOSORVEGLIANZA	Questionario, da compilare da soli mediante l'app, o con l'aiuto di un supporto telefonico, per una valutazione quotidiana specifica dello stato di salute.
SISP	Servizi di Igiene e Sanità Pubblica
STP	Straniero Temporaneamente Presente
TELEMONITORAGGIO	Servizio di telemedicina che permette la trasmissione dei parametri clinici da parte del paziente ad una postazione di monitoraggio per la loro interpretazione.
TELESALUTE	Servizio di telemedicina che collega i medici con i pazienti per un'assistenza nella diagnosi, monitoraggio, gestione, responsabilizzazione degli stessi.
TELEVISITA	Atto sanitario in cui il medico interagisce in tempo reale con il paziente a distanza. La diagnosi che scaturisce dalla televisita può dar luogo alla prescrizione di farmaci o di cure.
TELESORVEGLIANZA DOMICILIARE	Attività di telesalute, televisita e telemonitoraggio applicate per la sorveglianza sanitaria nell'ambito dell'emergenza COVID-19.

5.0 MODALITÀ ESECUTIVE

5.1 Utenti destinatari del servizio

In coerenza con le Linee di Indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all'emergenza COVID-19 (allegato 1 nota n. prot. n. 182372 del 28 febbraio 2020, di seguito Linee di indirizzo), con le Ordinanze del Presidente n.Z0004 dell'8 marzo 2020, n. Z0005 del 9 marzo 2020, n. Z0006 del 10 marzo 2020, e con le indicazioni dell'ISS in relazione all'assistenza sanitaria domiciliare, i destinatari dei diversi servizi sono:

1. soggetti provenienti dalle aree a rischio, in apparente stato di buona salute, ma non in grado di poter assicurare l'assenza di contatti con persone affette da COVID-19;
2. soggetti che sono venuti a contatto con soggetti COVID-19 positivi o con sospetta malattia;
3. soggetti con sintomi sospetti per COVID-19, in buono stato di salute, segnalati da parte del MMG/PLS ai SISP di competenza;
4. popolazione generale;
5. soggetti paucisintomatici, COVID-19 positivi per i quali, dopo la valutazione delle condizioni cliniche del paziente e della situazione logistica/abitativa da parte del medico curante e del medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL territorialmente competente, viene disposto l'isolamento domiciliare o presso altra sede;
6. pazienti che vengono dimessi dall'ospedale clinicamente guariti, ancora COVID-19 positivi.

Nella Tabella 1 sono riportati i servizi disponibili per i soggetti per come sopra specificati.

Tabella 1 – Servizi di Telemedicina disponibili per i destinatari della procedura			
DESTINATARI	CONSULTAZIONE INFORMAZIONE	TELESORVEGLIANZA	TELEMONITORAGGIO
1	SÌ	SÌ	NO
2	SÌ	SÌ	NO
3	SÌ	SÌ	NO
4	SÌ	NO	NO
5	SÌ	SÌ	SÌ
6	SÌ	SÌ	SÌ

5.2 Modalità di arruolamento per la telesorveglianza ed il telemonitoraggio

5.2.1 ARRUOLAMENTO MEDIANTE CONTATTO CON IL MMG/PLS (Figura 1)


A. Utenti CON accesso alle tecnologie ICT:

a. Ai soggetti di cui al punto 1 del paragrafo 5.1 il MMG/PLS darà le seguenti indicazioni:

1. accedere al sito web <https://www.regione.lazio.it/sononellazio/> per compilare il MODULO ON LINE (Allegato 1);

2. scaricare l'app LAZIO DOCTOR PER COVID per compilare il QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE INIZIALE (Allegato 2, paragrafo 5.3) e per la eventuale successiva telesorveglianza;
 3. rimanere al proprio domicilio. All'esito della notifica diretta al SISP, il MMG/PLS provvederà ad effettuare la certificazione di malattia con CODICE V29.0 per l'isolamento domiciliare.
- b. Ai soggetti di cui al punto 2 del paragrafo 5.1 il MMG/PLS darà le seguenti indicazioni:
1. scaricare l'app LAZIO DOCTOR PER COVID per compilare il QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE INIZIALE (Allegato 2, paragrafo 5.3), per effettuare una televisita programmata, e per la eventuale successiva telesorveglianza. In caso di sospetta COVID-19, il MMG/PLS attiverà la procedura di segnalazione al SISP (Allegato 3), ai sensi delle Linee di Indirizzo, e provvederà ad effettuare la certificazione di malattia con CODICE V29.0 per l'isolamento domiciliare;
 2. rimanere al proprio domicilio.
- c. Ai soggetti di cui al punto 3 del paragrafo 5.1, già segnalati ai SISP di competenza, il MMG/PLS darà le seguenti indicazioni:
1. scaricare l'app LAZIO DOCTOR PER COVID e compilare periodicamente il QUESTIONARIO DI TELESORVEGLIANZA (Allegato 4);
 2. contattare due volte al giorno il MMG/PLS, per la comunicazione del proprio stato di salute e programmare una televisita;
 3. rispettare l'isolamento domiciliare.
- d. I soggetti di cui al punto 4 del paragrafo 5.1 verranno gestiti dal MMG/PLS secondo le modalità consuete di gestione dei pazienti. Tali pazienti potranno comunque utilizzare l'app LAZIO DOCTOR PER COVID per effettuare una periodica autovalutazione generale tramite compilazione del QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE INIZIALE (Allegato 2, paragrafo 5.3) e accedere alle informazioni relative ai comportamenti da seguire.
- e. Ai soggetti di cui ai punti 5 e 6 del paragrafo 5.1, il MMG/PLS darà le seguenti indicazioni:
1. scaricare l'app LAZIO DOCTOR PER COVID, compilare periodicamente il QUESTIONARIO DI TELESORVEGLIANZA (Allegato 4);
 2. contattare due volte al giorno il MMG/PLS, per la comunicazione del proprio stato di salute e programmare una televisita;
 3. rispettare l'isolamento domiciliare;
 4. utilizzare i dispositivi di telemedicina forniti dal SISP/UO di ricovero, per il telemonitoraggio integrato tra MMG/PLS/SISP/MCA.

Figura 1 - Diagramma di flusso dell'arruolamento degli utenti tramite MMG/PLS



5.2.2 ARRUOLAMENTO MEDIANTE CONTATTO CON IL NUMERO 800118800 (Figura 2)

A. Utenti **ASSISTITI** da MMG/PLS regionale **CON** accesso alle tecnologie ICT

- a. Ai soggetti di cui al punto 1 del paragrafo 5.1, mediante risponditore automatico (Interactive Voice Response, di seguito IVR), verrà data indicazione di:
 1. contattare il proprio MMG/PLS;
 2. rimanere al proprio domicilio;
 3. accedere al sito web <https://www.regione.lazio.it/sononellazio/> per compilare il MODULO ONLINE (Allegato 1);
 4. scaricare l'app LAZIO DOCTOR PER COVID per compilare il QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE (Allegato 2, paragrafo 5.3) e per la eventuale successiva telesorveglianza (vedi 5.4).
- b. Ai soggetti di cui ai punti 2, 3 e 4 del paragrafo 5.1, mediante IVR verrà data indicazione di:
 1. contattare il proprio MMG/PLS;
 2. rimanere al proprio domicilio;

3. scaricare l'app LAZIO DOCTOR PER COVID per compilare il QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE (Allegato 2, paragrafo 5.3) e per la eventuale successiva telesorveglianza (vedi 5.4).
- c. Ai soggetti di cui ai punti 5 e 6 del paragrafo 5.1, mediante IVR verrà data indicazione di:
 1. contattare il proprio MMG/PLS;
 2. rimanere al proprio domicilio;
 3. scaricare l'app LAZIO DOCTOR PER COVID, se non ancora eseguito, per compilare 2 volte al giorno il QUESTIONARIO DI TELESORVEGLIANZA (Allegato 4) ed effettuare le televisita con il proprio MMG/PLS previo accordo telefonico.

B. Utenti **ASSISTITI** da MMG/PLS regionale **SENZA** accesso alle tecnologie ICT:

- a. Ai soggetti di cui al punto 1 del paragrafo 5.1, mediante IVR verrà data indicazione di:
 1. contattare il proprio MMG/PLS;
 2. rimanere al proprio domicilio;
 3. rispondere alle domande del MODULO ON LINE (Allegato 1) del sito <https://www.regione.lazio.it/sononellazio/> con l'ausilio del MMG/PLS;
- b. Ai soggetti di cui ai punti 2,3,4, 5 e 6 del paragrafo 5.1, mediante IVR verrà data indicazione di contattare il proprio MMG/PLS, e rimanere al proprio domicilio.

C. Utenti **NON ASSISTITI** da MMG/PLS regionale **CON** accesso alle tecnologie ICT:


- a. Ai soggetti di cui al punto 1 del paragrafo 5.1, mediante IVR verrà data indicazione di:
 1. contattare il SISP;
 2. rimanere al proprio domicilio;
 3. accedere al sito web <https://www.regione.lazio.it/sononellazio/> per compilare il MODULO ON LINE (Allegato 1);
 4. scaricare l'app LAZIO DOCTOR PER COVID per compilare il QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE INIZIALE (Allegato 2, paragrafo 5.3) e per la eventuale successiva telesorveglianza (vedi 5.4).
- b. Ai soggetti di cui ai punti 2, e 3 del paragrafo 5.1, mediante IVR verrà data indicazione di:
 1. contattare il SISP o attendere di parlare con un operatore;
 2. rimanere al proprio domicilio;
 3. scaricare l'app LAZIO DOCTOR PER COVID per compilare il QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE INIZIALE (Allegato 2, paragrafo 5.3) e per la eventuale telesorveglianza (vedi 5.4).
- c. Ai soggetti di cui al punto 4 del paragrafo 5.1, mediante IVR verrà data indicazione di:
 1. scaricare l'app LAZIO DOCTOR PER COVID per compilare il QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE INIZIALE (Allegato 2, paragrafo 5.3) e per la eventuale successiva telesorveglianza (vedi 5.4);
 2. attendere se necessario di parlare con un operatore;
 3. rimanere al proprio domicilio.

D. Utenti **NON ASSISTITI** da MMG/PLS regionale, **SENZA** accesso alle tecnologie ICT:

- a. Ai soggetti di cui al punto 1 del paragrafo 5.1, mediante IVR, verrà data indicazione di:
 1. contattare il SISP o attendere di parlare con un operatore;
 2. rimanere al proprio domicilio;

3. rispondere alle domande del MODULO ON LINE (Allegato 1) con l'ausilio dell'operatore 800118800/SISP.
- b. Ai soggetti di cui ai punti 2 e 3 del paragrafo 5.1, mediante IVR verrà data indicazione di
1. contattare il SISP o attendere di parlare con un operatore;
 2. rimanere al proprio domicilio;
 3. compilare il QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE INIZIALE (Allegato 2, paragrafo 5.3) con l'ausilio dell'operatore 800118800/SISP.
- c. Ai soggetti di cui al punto 4 del paragrafo 5.1, mediante IVR verrà data indicazione di
1. attendere di parlare con un operatore;
 2. rimanere al proprio domicilio;
 3. compilare il QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE INIZIALE (Allegato 2, paragrafo 5.3) con l'ausilio dell'operatore 800118800.

Figura 1 - Diagramma di flusso dell'arruolamento degli utenti che contattano il numero verde 800118800



5.3 Questionario di autovalutazione

Modalità esecutive

Il paziente (o il suo *caregiver*), accede all'applicazione LAZIO DOCTOR PER COVID, identificando l'utente mediante la Tessera Sanitaria, o con il codice STP o ENI, e fornendo il consenso alle attività ed alla geolocalizzazione del dispositivo durante l'utilizzo dell'app. In caso di utente senza possibilità di accesso alle tecnologie ICT, la compilazione del questionario sarà possibile mediante il supporto del MMG/PLS, ovvero operatore SISP o 800118800 in caso di utenti non iscritti all'Anagrafe Sanitaria (ASUR).

I dati trasmessi verranno valutati, anche con il supporto di un sistema di codifica *triage* in base a protocolli definiti, secondo il seguente orario:

- dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20 da parte dei MMG/PLS (dagli operatori SISP in caso di utenti non iscritti ad ASUR);
- dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 8, prefestivi e festivi da parte dei MCA.

Il personale del centro di coordinamento 800118800 potrà essere di supporto ai suddetti professionisti in base ai carichi di lavoro ed alle esigenze organizzative regionali.

Nel caso in cui l'utente abbia risposto in modo negativo a tutti i punti del questionario di valutazione iniziale, nella app verrà visualizzato il messaggio: "Continua a rispettare le raccomandazioni di comportamento. In caso di variazione dei sintomi compila di nuovo il QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE e non lasciare il domicilio; in caso di febbre, dovrai isolarti in una stanza ed evitare contatti con i conviventi. Se hai febbre, con tosse, dolori muscolari e difficoltà a respirare, consulta al telefono il tuo medico curante, o chiama il numero verde 800118800. Contatta il NUE 112/118 in caso di emergenza sanitaria."

Nel caso in cui l'utente abbia risposto in modo affermativo ad almeno una delle domande, l'app visualizzerà il seguente messaggio: "I tuoi dati sono stati inviati al sistema e verrai contattato nel più breve tempo possibile da un operatore sanitario in relazione alle condizioni cliniche descritte. Non dovrai lasciare il domicilio e, in caso di febbre, dovrai isolarti in una stanza ed evitare contatti con i conviventi. Contatta il NUE 112/118 in caso di emergenza sanitaria."

NB: Nel caso in cui l'utente non venisse contattato entro 6 ore dalla compilazione del questionario, il sistema invierà:

- una segnalazione al direttore del distretto sanitario territorialmente competente/ direttore UOC SISP per gli Utenti non assistiti da MMG/PLS regionale,
- un alert per il paziente con il messaggio: "Chiama il tuo medico curante, oppure il numero 800118800 e scegli l'opzione: parlare con un operatore".

5.4 Telesorveglianza

La Telesorveglianza è un servizio a supporto dell'assistenza dei soggetti in isolamento fiduciario/quarantena. Tale misura di salute pubblica è molto importante per interrompere la catena di trasmissione del virus SARS-CoV-2 ed evitare il sovraccarico del sistema ospedaliero, consentendo la gestione a domicilio dei pazienti da parte dei professionisti sanitari.

La Telesorveglianza è attivata sul sistema dal MMG/PLS (ovvero dall'operatore SISP in caso di utente non assistito). L'utente verrà avvisato della presa in carico in Telesorveglianza mediante messaggio sulla app, ed il sistema ne comunque darà immediata notifica agli altri professionisti coinvolti.

5.4.1 Modalità esecutive

L'utente (o il suo caregiver), accede all'applicazione LAZIO DOCTOR PER COVID, identificando il paziente mediante la Tessera Sanitaria, o con il codice STP o ENI, e fornendo il consenso alle attività ed alla geolocalizzazione durante l'utilizzo dell'app. A seguire compila il QUESTIONARIO DI TELESORVEGLIANZA (Allegato 4) inserito nella app ed effettua la misurazione della temperatura seguendo le istruzioni fornite, di norma due volte al giorno. All'interno del questionario di telesorveglianza il paziente può inserire altri parametri clinici misurati con i dispositivi a disposizione nel domicilio, quali bilancia, misuratore di pressione e saturimetro.

I dati trasmessi verranno valutati, anche con il supporto di un sistema di codifica *triage* in base a protocolli definiti, secondo il seguente orario:

- dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20 da parte dei MMG/PLS (dagli operatori SISP in caso di utenti non iscritti ad ASUR);
 - dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 8, prefestivi e festivi da parte dei MCA.

Il personale del centro di coordinamento 800118800 potrà essere di supporto ai suddetti professionisti in base ai carichi di lavoro ed alle esigenze organizzative regionali.

Il sistema avviserà il paziente mediante messaggistica in relazione all'esito della valutazione dei dati clinici ed alle eventuali ulteriori azioni di controllo necessarie.

5.5 Televisita

La televisita è un servizio di telemedicina che permette una valutazione generale dello stato di salute del paziente. L'interazione con il paziente incrementa la sensazione di sicurezza dei soggetti, la consapevolezza della situazione, e l'aderenza alla terapia e alle prescrizioni relative all'isolamento domiciliare. La televisita prevede un contatto visivo tra medico e paziente, mediante l'utilizzo dell'applicazione LAZIO DOCTOR PER COVID.

La televisita è prevista nel percorso di Telesorveglianza, di norma una volta al giorno da parte del MMG/PLS previo accordo telefonico, sulla base delle condizioni cliniche del paziente; la televisita verrà effettuata dall'operatore SISP in caso di paziente non iscritto ad ASUR. In orario notturno, nei giorni festivi e prefestivi, la Televisita può inoltre essere effettuata dal MCA dopo contatto telefonico da parte del paziente. Dal quinto giorno fino a fine della sintomatologia o sorveglianza è preferibile 2 volte al dì.

5.5.1 Modalità esecutive

1. **TELEVISITA DA PARTE DI MMG/PLS:** viene effettuata quotidianamente dal lunedì al venerdì nella fascia oraria dalle otto alle venti, previo accordo con il paziente (o il suo *caregiver*), mediante lo *smartphone* a disposizione del paziente/*caregiver* e l'app LAZIO DOCTOR PER COVID. Durante la televisita il medico:
 - valuta il questionario compilato di telesorveglianza compilato dal paziente ed i parametri clinici acquisiti manualmente o tramite telemonitoraggio (vedi paragrafo 5.5);
 - raccoglie ulteriori informazioni anamnestiche;
 - valuta per quanto possibile lo stato di salute del paziente;
 - parla col *caregiver*;
 - valuta l'opportunità di effettuare prescrizioni digitali mediante gli strumenti a disposizione;

- in caso di necessità allerta ARES 118 per il trasporto in sicurezza del paziente in ospedale.
2. **TELEVISITA DA PARTE DEL SISP:** viene effettuata quotidianamente dal lunedì al venerdì nella fascia oraria dalle otto alle venti, previo accordo con il paziente (o il suo *caregiver*), mediante lo *smartphone* a disposizione del paziente/*caregiver* e l'app LAZIO DOCTOR PER COVID per i soggetti non iscritti ad ASUR. Durante la tele visita il medico del SISP:
 - valuta il questionario compilato di telesorveglianza compilato dal paziente ed i parametri clinici acquisiti manualmente o tramite telemonitoraggio (vedi paragrafo 5.5);
 - raccoglie ulteriori informazioni anamnestiche;
 - valuta per quanto possibile lo stato di salute del paziente;
 - parla col *caregiver*;
 - valuta l'evoluzione clinica del paziente avvalendosi del referente clinico individuato ed eventualmente con il medico infettivologo dell'INMI L. Spallanzani;
 - in caso di necessità allerta ARES 118 per il trasporto in sicurezza del paziente in ospedale.
 3. **TELEVISITA DA PARTE DEL MCA:** in caso di necessità, previo contatto telefonico da parte del paziente/*caregiver* dal lunedì al venerdì nella fascia oraria dalle venti alle otto, nei giorni prefestivi e festivi, il MCA effettua una tele visita mediante lo *smartphone* a disposizione del paziente/*caregiver* e l'app LAZIO DOCTOR PER COVID. Durante la tele visita il medico:
 - valuta il questionario compilato di telesorveglianza compilato dal paziente ed i parametri clinici acquisiti manualmente o tramite telemonitoraggio (vedi cap 5.5);
 - raccoglie ulteriori informazioni anamnestiche;
 - valuta per quanto possibile lo stato di salute del paziente;
 - parla col *caregiver*;
 - in caso di necessità allerta ARES 118 per il trasporto in sicurezza del paziente in ospedale.
 4. **MODALITÀ ULTERIORI:** la tele visita può essere effettuata da parte dei medici delle UO di ricovero dei pazienti dimessi COVID-19 positivi, clinicamente guariti, previo contatto telefonico con il paziente/*caregiver*.

5.6 Telemonitoraggio

Nell'ambito della gestione dei soggetti di cui al paragrafo 5.1, sono disponibili gli strumenti di telemonitoraggio di seguito specificati.

5.6.1 Modalità esecutive

- 1 Il telemonitoraggio è previsto per:
 - a. pazienti COVID-19 con sintomi lievi per i quali, dopo la valutazione delle condizioni cliniche del paziente e della situazione logistica/abitativa da parte del MMG/PLS e del SISP della ASL territorialmente competente, viene disposto l'isolamento domiciliare o presso altra sede;
 - b. pazienti dimessi dai reparti di ricovero ospedaliero perché clinicamente guariti, ancora COVID-19 positivi. Criterio fondamentale per l'arruolamento dei pazienti è la capacità dell'assistito e/o del *caregiver* di utilizzo di dispositivi elettronici.

2. Il SISP, in seguito all'attivazione della procedura di isolamento domiciliare per i pazienti di cui al paragrafo precedente, provvederà ad attivare oltre il servizio di Telesorveglianza, anche il servizio di telemonitoraggio, dandone comunicazione al MMG/PLS di competenza.
3. La consegna dei dispositivi, e delle istruzioni per l'utilizzo presso il domicilio del paziente, è a carico del SISP territorialmente competente.
4. **GESTIONE DEGLI ALERT**: i parametri clinici raccolti mediante i dispositivi di telemonitoraggio vengono trasmessi via internet e rielaborati dalla piattaforma di gestione (integrata con il sistema LAZIO DOCTOR PER COVID) mediante un sistema di triage predefinito a tre colori (verde, giallo, rosso) e sono valutati e gestiti da MMG/PLS/MCA/SISP secondo le modalità esecutive descritte per la Telesorveglianza (paragrafo 5.4).

5.7 Monitoraggio delle attività

I dati clinici e di attività dei sistemi di telemonitoraggio, televisita e telesorveglianza verranno raccolti e valutati periodicamente dalla Task Force regionale COVID-19, per ragioni di salute pubblica e per la definizione di azioni di miglioramento.

Copia

6.0 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E NORMATIVI

1. Decreto del Commissario ad ACTA n. 458 del 1 ottobre 2015. "Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante "Telemedicina Linee di indirizzo nazionali".
2. Delibera di Giunta Regionale n. 626 del 30 ottobre 2018 "Programma di miglioramento e riqualificazione (art. I, comma 385 e ss. Legge 11 dicembre 2016 n. 232) Intervento 2.1 Telemedicina nelle Reti Ospedaliere dell'Emergenza. Attivazione della piattaforma "ADVICE" per il teleconsulto fra centri "Hub" e "Spoke" delle Reti dell'Emergenza, Tempo-dipendenti e delle Malattie Infettive."
3. Decreto del Commissario ad Acta 20 gennaio 2020, n. U00018 "Adozione in via definitiva del piano di rientro "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo". Modifiche ed integrazioni al DCA 469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 novembre 2019."
4. Nota Direzione regionale Salute alle Aziende prot. N. 182372 del 28 febbraio 2020 "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all'emergenza COVID-19", poi aggiornate con nota prot. n. 218196 dell'11 marzo 2020;
5. Ordinanza del Presidente N. Z0003 del 06/03/2020 "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale."
6. Ordinanza del Presidente N. Z0004 del 08/03/2020 "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione."
7. Ordinanza del Presidente N. Z0005 del 09/03/2020 "Modifiche e integrazioni all'ordinanza Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione".
8. Ordinanza del Presidente N. Z0006 del 10/03/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."
9. Rapporto ISS COVID-19 • n. 1/2020, "Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19", Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni aggiornato al 7 marzo 2020



REGIONE
LAZIO



SALUTE LAZIO
SISTEMA SANITARIO REGIONALE

CORONAVIRUS - Modulo online da compilare per le persone che sono venute o stanno venendo nel Lazio

La Regione Lazio ha definito una modalità facile per il **monitoraggio epidemiologico** per le **persone che arrivano da altre regioni**.

Questo monitoraggio consente ai servizi di prevenzione delle Asl di contattare persone entrate nel Lazio dalle aree geografiche del Paese dove il contagio è maggiormente diffuso e sottoporle a "sorveglianza attiva".

Compila questo modulo.

La procedura on line permette di non intasare il numero verde 800.118.800 che, in tal modo, può rimanere accessibile per le persone che avvertono sintomi riconducibili al COVID19, oppure a chi è consapevole di essere entrati in contatto stretto con persone che lo hanno contratto.

Il questionario deve essere compilato da chiunque entri nella Regione Lazio per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, obblighi connessi all'adempimento di un dovere, da motivi di salute.

Il questionario, dunque, non assolve alla dichiarazione dei motivi dello spostamento, che va presentata in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, e che può essere [scaricato dal sito del Ministero dell'Interno](#)

Il contagio verrà sconfitto anche con molti piccoli comportamenti di **responsabilità individuale**.

Compila il questionario, ora tocca a te dare una mano!

[Il testo dell'Ordinanza 3730 del 09/03/2020](#)

PER INVIARE LA TUA DICHIARAZIONE INSERIRE IL CODICE DI SICUREZZA E CLICCARE SU 'CONTINUA'

Codice di sicurezza: **y8Xv4**

Inserisci il codice di sicurezza e clicca su 'CONTINUA'

CONTINUA

Allegato 2 - SCHEDA DI VALUTAZIONE INIZIALE

NEI 14 GIORNI PRECEDENTI	
Sei stato/a all'estero?	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ Dove (indicare lo stato estero)? _____ Data inizio permanenza _____ Data di rientro: _____ <input type="checkbox"/> NON RICORDO
Sei stato in altre regioni italiane?	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ Dove? _____ Data inizio permanenza _____ Data di rientro: _____ <input type="checkbox"/> NON RICORDO
Hai avuto contatti (PER CONTATTO SI INTENDE PROLUNGATA PERMANENZA IN UN AMBIENTE CHIUSO O UN CONTATTO A DISTANZA INFERIORE AD UN METRO DI DURATA SUPERIORE A 15 MINUTI) con casi accertati di COVID-19?	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ
Hai avuto contatti con persone che hanno fatto il tampone?	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ
Hai avuto contatti con familiari o amici di persone che hanno fatto il tampone?	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ
Sei stato/a a contatto con persone sottoposte a quarantena?	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ
Sei stato/a contatto con persone rientrate da poco dall'estero o altre regioni?	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ
Hai avuto contatti con persone con:	
Tosse	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ
Febbre	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ
dolori muscolari	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ

difficoltà respiratorie	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ
Se hai risposto SI ad uno dei precedenti quesiti sui contatti:	
Sei un familiare convivente?	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ
Sei un collega di lavoro?	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ
Siete stati a contatto in ambiente conviviale o sportivo (palestra, altro) (ristorante, pub, feste private, ecc)?	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ
Hai dovuto accedere ad una struttura sanitaria?	
Ospedale si/no	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> PER QUANTO TEMPO
Ambulatorio/casa della salute si/no	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> PER QUANTO TEMPO
Studio del MMG/PLS si/no	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> PER QUANTO TEMPO _____
Altro	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> PER QUANTO TEMPO _____
Sei stato ricoverato per COVID-19?	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ
Hai altri problemi di salute?	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> QUALI _____
Prendi farmaci?	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> QUALI _____
Al momento hai	
Tosse	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ
Febbre	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> TEMPERATURA

dolori muscolari	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ
difficoltà a respirare	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ
Vomito	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ
Diarrea	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ
Hai fatto il vaccino per l'influenza?	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ
Hai fatto il vaccino per la polmonite?	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ

Copia

Allegato 3

SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DI CASI DI INFEZIONE DA VIRUS RESPIRATORI

La versione compilabile elettronicamente è scaricabile dal sito della Regione Lazio,
dall'indirizzo <http://www.inmi.it/bedmanager> o www.inmi.it/seresmi
Copia della scheda dovrà essere inviata alla ASL di competenza

Primo Invio Aggiornamento

Caso di: _____ Data di segnalazione: _____

Medico che compila la scheda:

Cognome: _____ Nome: _____

Telefono: _____ Email: _____

Dati Anagrafici

Cognome: _____ Nome: _____

Sesso: M F Data di nascita: _____

Comune/Nazione di Nascita: _____ Prov _____

Cittadinanza: _____ Telefono: _____

Codice Fiscale/Cod. identificativo personale (paz. straniero): _____

Non Noto Senza fissa dimora

Stato civile: _____ Titolo di studio: _____

Professione: _____

RESIDENZA

Nazione: _____ Comune: _____ Prov _____

Indirizzo: _____ Recapito telefonico: _____

Altri Recapiti telefonici: _____

DOMICILIO (se diversa dalla residenza)

Nazione: _____ Comune: _____ Prov _____

Indirizzo: _____

SE RESIDENTE/DOMICILIATO IN UN PAESE DIVERSO DALL'ITALIA:

Data partenza dal proprio paese: _____ Data ingresso in Italia: _____

Ha visitato altri paesi nel periodo di incubazione?: Sì No

In stato di gravidanza? Sì No Non noto se Sì, settimane di gestazione: _____

Informazioni sullo Stato Vaccinale

Il paziente è stato vaccinato per influenza nella corrente stagione: Sì No Non noto
 se Sì, Nome commerciale del vaccino: Data della vaccinazione:

Informazioni Cliniche del Paziente

Segni e sintomi rilevanti	✓	Data esordio		✓	Data esordio
Artralgia/Artrite	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Ipertransaminasemia	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Astenia	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Linfoadenopatia/infadenite	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Cefalea	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Mialgia	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Congiuntivite	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Nausea	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Diarrea	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Paralisi Flaccida Acuta	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Dispnea	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Polmonite	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Dolori Addominali	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Rigor Nucalis	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Emorragie cutanee/mucose	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Sepsi/shock settico	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Esantema/Rash Cutaneo	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Sindrome di tipo influenzale	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Faringite/faringodinia	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Tosse	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Febbre	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Vomito	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Ittero	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>			
Altro, specificare		<input type="text"/>			<input type="text"/>

Altri Sintomi/segni/affezioni a carico di	Specificare	✓	Data esordio
Sistema Nervoso Centrale	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Sistema Nervoso Periferico	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vie respiratorie superiori	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Vie respiratorie inferiori	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Apparato cardiovascolare	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Apparato digerente	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Apparato uro-genitale	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Apparato urinario	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Apparato muscolo-scheletrico	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Cute (lesioni cutanee)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Altro specificare	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Ricovero: Sì No Isolamento fiduciario: Sì No
 Data ricovero: Nome Ospedale:

Reparto: Terapia intensiva/rianimazione (UTI) Intubato ECMO
 DEA/EAS
 Terapia sub intensiva
 Cardiocirurgia
 Malattie infettive
 Altro, specificare

Terapia Antivirale: Sì No Non noto se sì, Oseltamivir Zanamivir Peramivir
 Data inizio terapia: Durata: (giorni)

Presenza di patologie croniche: Sì No Non noto se sì quali?

Tumore	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Non noto	Malattie renali	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Non noto
Diabete	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Non noto	Malattie metaboliche	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Non noto
Malattie cardiovascolari	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Non noto	Obesità BMI tra 30 e 40	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Non noto
Deficit immunitari	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Non noto	Obesità BMI > 40	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Non noto
Malattie respiratorie	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Non noto				
Altro, specificare	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Non noto				<input type="text"/>

Dati di Laboratorio

2019-nCoV:

Tipologia campione:	Metodica:	Metodica:	Data
	Pos Neg Dubbio Non effettuato In corso	Pos Neg Dubbio Non effettuato In corso	
	Pos Neg Dubbio Non effettuato In corso	Pos Neg Dubbio Non effettuato In corso	
	Pos Neg Dubbio Non effettuato In corso	Pos Neg Dubbio Non effettuato In corso	

Influenza:

Tipologia campione:	Metodica:	Metodica:	Data
	Pos Neg Dubbio Non effettuato In corso	Pos Neg Dubbio Non effettuato In corso	
	Pos Neg Dubbio Non effettuato In corso	Pos Neg Dubbio Non effettuato In corso	
	Pos Neg Dubbio Non effettuato In corso	Pos Neg Dubbio Non effettuato In corso	

MERS-CoV

Tipologia campione:	Metodica:	Metodica:	Data
	Pos Neg Dubbio Non effettuato In corso	Pos Neg Dubbio Non effettuato In corso	
	Pos Neg Dubbio Non effettuato In corso	Pos Neg Dubbio Non effettuato In corso	
	Pos Neg Dubbio Non effettuato In corso	Pos Neg Dubbio Non effettuato In corso	

Altro(specificare): _____ :

Tipologia campione:	Metodica:	Metodica:	Data
	Pos Neg Dubbio Non effettuato In corso	Pos Neg Dubbio Non effettuato In corso	
	Pos Neg Dubbio Non effettuato In corso	Pos Neg Dubbio Non effettuato In corso	
	Pos Neg Dubbio Non effettuato In corso	Pos Neg Dubbio Non effettuato In corso	

Altro(specificare): _____ :

Tipologia campione:	Metodica:	Metodica:	Data
	Pos Neg Dubbio Non effettuato In corso	Pos Neg Dubbio Non effettuato In corso	
	Pos Neg Dubbio Non effettuato In corso	Pos Neg Dubbio Non effettuato In corso	
	Pos Neg Dubbio Non effettuato In corso	Pos Neg Dubbio Non effettuato In corso	

Invio campione al Laboratorio Regionale Sì No Data invio: _____

Invio campione al Laboratorio Nazionale Sì No Data invio: _____

Link epidemiologico

Negli ultimi 15 giorni, prima dell'insorgenza dei sintomi, il caso si è recato in un Paese dove siano stati confermati casi di polmonite da nuovo coronavirus o MERS_COV? Sì No Non noto Se sì,

dove data di arrivo: data di partenza:

dove data di arrivo: data di partenza:

dove data di arrivo: data di partenza:

data di arrivo in Italia:

Informazioni Aggiuntive viaggio

Mezzo di trasporto: Aereo Nave/traghetto Treno Automobile Pullman

Altro, specificare:

Disponibilità informazioni identificative del viaggio: Sì No

Indicare volo di ritorno in Italia (o compagnia aerea e itinerario se disponibili) e aeroporto arrivo:

Negli ultimi 15 giorni, prima dell'insorgenza dei sintomi, il caso è stato a contatto con una persona affetta da polmonite da nuovo coronavirus o MERS_COV? Sì No Non noto Se sì,

dove data di arrivo: data di partenza:

dove data di arrivo: data di partenza:

dove data di arrivo: data di partenza:

data esposizione:

Complicanze

Se presenza complicanze, specificare:

Data complicanza: Eseguita radiografia: Sì No Non noto

Polmonite	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Non nota	Polmonite virale primaria	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Non nota
				Polmonite batterica secondaria	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Non nota
				Polmonite mista	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Non nota
Grave insufficienza respiratoria acuta (SARI):	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Non nota				
Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS):	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Non nota				
Altro, specificare	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Non nota				<input type="text"/>

Diagnosi Esito e Follow-up

Diagnosi per

<input type="checkbox"/> A(H1N1)pdm09	<input type="checkbox"/> B
<input type="checkbox"/> A(H3N2)	<input type="checkbox"/> nuovo coronavirus (2019 - nCoV)
<input type="checkbox"/> A/non sotto-tipizzabile come A(H1N1)pdm09 o A(H3N2)	<input type="checkbox"/> MERS_CoV
<input type="checkbox"/> A/Altro sottotipo <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Altra diagnosi (specificare): <input type="text"/>	

Data diagnosi del laboratorio:

Esito: Guarigione Data:

Decesso Data:

Presenza esiti Specificare

Definizione di caso di SARI: un paziente ospedalizzato di qualsiasi età anni con:

- almeno un segno o sintomo respiratorio (tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie) presenti al momento del ricovero o nelle 48 ore successive all'ammissione in ospedale e
- almeno un segno o sintomo sistemico (febbre o febbricola, cefalea, mialgia, malessere generalizzato) o deterioramento delle condizioni generali (astenia, perdita di peso, anoressia o confusione e vertigini).

La data di inizio sintomi (o l'aggravamento delle condizioni di base, se croniche) non deve superare i 7 giorni precedenti l'ammissione in ospedale.

Definizione di ARDS: paziente ospedalizzato di qualsiasi età anni con:

sindrome infiammatoria polmonare, caratterizzata da lesioni alveolari diffuse ed aumento della permeabilità dei capillari polmonari, con incremento dell'acqua polmonare extracapillare, definito come edema polmonare non cardiaco, che richieda un ricovero ospedaliero in UTI e/o il ricorso alla terapia in ECMO in cui sia stata confermata, attraverso specifici test di laboratorio, la presenza di un tipo/sottotipo di virus influenzale.

Clinicamente l'ARDS è caratterizzata da una dispnea grave, tachipnea e cianosi, nonostante la somministrazione di ossigeno, riduzione della "compliance" polmonare ed infiltrati polmonari bilaterali diffusi a tutti i segmenti. Secondo l'American European Consensus Conference la diagnosi di ARDS può essere posta qualora siano presenti i seguenti criteri:

- insorgenza acuta della malattia;
- indice di ossigenazione PaO_2/FiO_2 inferiore a 200 mmHg, indipendentemente dal valore PEEP (Positive End Expiratory Pressure);
- infiltrati bilaterali alla radiografia toracica in proiezione antero-posteriore;
- pressione di chiusura dei capillari polmonari (PCWP) inferiore a 18 mmHg, escludendo un'origine cardiaca dell'edema polmonare.

Copia

Allegato 4

QUESTIONARIO DI TELESORVEGLIANZA - SEZIONE A		
Hai tosse?	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SÌ
Hai dolori muscolari?	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SÌ
Prendi medicine per la pressione alta?	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SÌ
Prendi medicine per il diabete?	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SÌ
Prendi medicine per la bronchite cronica?	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SÌ
Soffri di insufficienza renale?	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SÌ
Soffri di angina o hai avuto un infarto miocardico?	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SÌ
Hai diarrea?	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SÌ
Hai vomito?	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SÌ
Hai affanno?	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SÌ
Ti sembra di essere più affannato di prima?	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SÌ
Hai febbre?	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SÌ Temperatura: _____

QUESTIONARIO DI TELESORVEGLIANZA - SEZIONE B (barrare la casella con il numero corrispondente all'intensità del problema)					
Hai gonfiore alle gambe o piedi?	1	2	3	4	5
Ti sembra di urinare poco?	1	2	3	4	5
Hai difficoltà a stare seduto/a o sdraiato/a durante il giorno?	1	2	3	4	5
Hai difficoltà a camminare o salire le scale?	1	2	3	4	5
Hai difficoltà a effettuare le faccende di casa?	1	2	3	4	5
Hai difficoltà a dormire la notte?	1	2	3	4	5
Hai poca voglia di mangiare i cibi che ti piacciono?	1	2	3	4	5
Ti senti stanco/a, affaticato/a o senza energie?	1	2	3	4	5
Hai paura?	1	2	3	4	5
Hai difficoltà a concentrarti e a ricordare le cose?	1	2	3	4	5
Ti senti depresso/a?	1	2	3	4	5

LEGENDA:

0 = NO

1 = MOLTO POCO

5 = MOLTISSIMO

Da 2 a 4 = situazioni intermedie

Procedure in materia di reclutamento del personale durante la fase emergenziale

In applicazione della legge regione n. 1/2020, nell'ambito delle procedure di reclutamento straordinarie avviate per l'emergenza da COVID_19, i soggetti che rifiutano una proposta d'assunzione o che non si presentano all'atto della convocazione per la stipula del contratto o nel corso degli adempimenti preliminari o che chiedono, salvo per i motivi sotto elencati, uno slittamento della data di immissione in servizio, sono cancellati dalla graduatoria del concorso pubblico o dell'avviso pubblico utilizzata per la loro individuazione;

Fa eccezione a quanto sopra la mancata accettazione della proposta contrattuale o la mancata immissione in servizio dipesa da tutela della maternità, condizione di isolamento, impossibilità di recarsi presso la struttura di destinazione per ordine dell'autorità competente, malattia in atto certificata da idonea documentazione che possa determinare un rischio per la propria salute o per altri della durata tale da giustificare la mancata accettazione.

Sono previste, le seguenti modalità di reclutamento del personale necessario a soddisfare l'emergenza, da utilizzare contemporaneamente al fine di rendere più celere e certo il processo assunzionale:

- a. scorrimento di graduatoria di concorso pubblico o di avviso pubblico;
- b. indizione di procedure di mobilità/assegnazione temporanea/ comando;
- c. indizione di avvisi per la manifestazione d'interesse;

La definizione del numero di unità attribuibili così come della disciplina e del profilo e della struttura di destinazione è di esclusiva competenza della Cabina di regia per il reclutamento straordinario che opera in linea con tutte le azioni adottate nell'ambito della programmazione regionale nonché del fabbisogno ulteriore; qualsiasi atto assunto dall'Azienda del SSR non coerente con tale disposizione è suscettibile di contestazione e di richiesta di rideterminazione dell'Azienda, con conseguente responsabilità per il caso di indennizzo dovuto alla revoca.

Ciascuna Azienda incaricata dell'indizione e dell'espletamento di una procedura assunzionale comunica alla Cabina di Regia l'avvenuta pubblicazione, il numero di domande pervenute e la conclusione della procedura di valutazione.

Gli avvisi per la manifestazione d'interesse prevedono che il rapporto giuridico potrà avere la forma o del conferimento di incarico libero professionale o della costituzione di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato e che tale rapporto si possa definire presso qualsiasi struttura del SSR.

E' prevista la riduzione della tempistica per la pubblicazione della manifestazione d'interesse così come del termine per l'invio della domanda di partecipazione e del termine per la definizione contrattuale.

La selezione avviene unicamente per titoli.

Tutti gli operatori sanitari del SSR, già titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato in Aziende ed Enti del SSR o impiegati a vario titolo in strutture pubbliche, private o private accreditate, laddove chiamati da graduatorie di avviso o concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato, considerata la situazione di emergenza, sono esonerati dal rispetto del termine di preavviso normativamente previsto. È altresì concessa in via straordinaria, la portabilità delle ferie pregresse maturate nell'Azienda di provenienza.

Possono essere, altresì, accolte le domande pervenute successivamente alla scadenza del termine per la costituzione di un ulteriore elenco di riserva al quale attingere per eventuali ulteriori esigenze.

Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere, ai sensi del comma 1, lettere a) e b), al reclutamento di medici specializzandi, iscritti al terzo, quarto e quinto anno di corso delle scuole di specializzazione, anche fuori dei casi ivi previsti, e quindi anche al di fuori delle strutture accreditate della

ALLEGATO 2

rete formativa per specifiche e motivate esigenze di cura ed assistenza di carattere locale, comunque connesse alla diffusione del COVID-19; previa stipulazione del contratto.

L'Azienda o l'Ente invia contestuale comunicazione al Consiglio della Scuola affinché possa, valutato che tale percorso consenta il completamento della formazione dello specializzando, approvare un progetto formativo individuale e specifico da allegare al contratto di lavoro, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa;

Relativamente al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Lazio, per il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito da Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, i medici tirocinanti che sono in possesso di una specializzazione precedentemente acquisita possono accettare incarichi a tempo determinato o libero professionali, o possono accettare di rientrare da aspettativa concessa per la frequenza del corso stesso, senza incorrere nelle incompatibilità previste dalla disciplina del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale. Le ore svolte nell'ambito dei suddetti incarichi saranno considerate quali attività didattiche pratiche da computarsi nel monte ore complessivo previsto dall'art. 26 comma 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Con decorrenza immediata, relativamente al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Lazio, le AA.SS.LL. capofila di Area Didattica, in collaborazione con i coordinatori delle attività didattiche pratiche e teoriche, procedono a una rimodulazione dei tirocini del corso, in particolare:

- a. sospendono i tirocini nelle strutture ospedaliere e negli ambulatori aziendali in assenza di DPI da destinare ai tirocinanti;
- b. i medici tirocinanti, vista l'attuale carenza di idonei DPI, sono pertanto trasferiti ed assegnati a strutture nelle quali possono svolgere la frequenza con la necessaria ed opportuna sicurezza: agli ambulatori di medici di medicina generale, alle Unità di Cure Primarie – U.C.P., ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica – S.I.S.P., ove saranno destinati anche ad attività quali il monitoraggio e la tele-sorveglianza, video-visite e chiamate; detta attività sarà svolta nelle modalità dovute a seconda del contesto epidemiologico e sanitario; il certificato stato di gravidanza esonera dal servizio, salva la possibilità di svolgere, durante tale periodo, attività didattica con la produzione di lavori scientifici sulla scorta delle indicazioni dei coordinatori;
- c. I periodi, gli orari e le attività svolte nelle strutture di cui sopra dovranno essere oggetto di dettagliata relazione e rendicontazione delle presenze e saranno considerate quali periodi di tirocinio per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale ai fini del computo totale di 36 mesi e 4.800 ore di durata;

Le disposizioni di cui al presente allegato si applicano per tutta la durata del periodo emergenziale.



Direzione Regionale: PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE


Ordinanza del Presidente

N. Z00010 del 17/03/2020

Proposta n. 4086 del 17/03/2020

Oggetto:

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.



Estensore
PETUCCI TIZIANA

Responsabile del Procedimento
PETUCCI TIZIANA

Il Direttore Regionale
T. PETUCCI

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”*;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che *“1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTE altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;

VISTA inoltre l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell'8 marzo 2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente “*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza*”

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed in particolare l'art. 34 che stabilisce, tra l'altro: *“in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”*;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

VISTO il decreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del quale l'Assessore alla Sanità è membro effettivo;

PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all'emergenza COVID- 19 di cui alla nota della Direzione regionale salute prot. n. 182372 del 28 febbraio 2020, indirizzate a tutti gli operatori del SSR;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo 2020 *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”*;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 con il quale sono state dettate misure relative di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanò-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, che all'art.1 dispone, con decorrenza dall'8 marzo 2020, di *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”*;

VISTA l'ordinanza n. Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”*.

VISTA l'Ordinanza n. Z00005 del 9 marzo 2020, recante: *“Modifiche e integrazioni all'ordinanza Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre*

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”;

VISTA l'Ordinanza n. Z00006 del 10 marzo 2020, recante: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTA la Direttiva del Ministero dell'Interno del'8 marzo 2020 indirizzata ai Prefetti per l'attuazione dei controlli “nelle aree a contenimento rafforzato”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VALUTATA L'ESIGENZA, pertanto, di intervenire a migliore precisazione delle misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria che si sta determinando;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

1) Le attività commerciali di cui all'allegato 1, del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 19 con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.

Nelle domeniche e nei giorni festivi le attività commerciali di cui all'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 15 con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.

2) I gestori delle attività di cui al punto precedente devono comunque:

a) garantire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

b) garantire e incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, adottando protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare le forme di

contagio;

3) Si invita la cittadinanza, ove possibile, ad effettuare l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti nel proprio quartiere di residenza o in quello in cui si svolge l'attività lavorativa

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza ha validità fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Vice Presidente

Daniele Leodori



Direzione Regionale: PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ordinanza del Presidente

N. Z00011 del 18/03/2020

Proposta n. 4169 del 18/03/2020

Oggetto:

Modifiche e integrazioni all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica".

Copia

Estensore
CIAPRINI ANGELO

Responsabile del Procedimento
DI PIERRO MARIA DONATA

Il Dirigente d'Area
R. DEL ROSCIO

Il Direttore Regionale
T. PETUCCI

OGGETTO: Modifiche e integrazioni all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica".

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale*";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che "*1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23

febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTE altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;

VISTA inoltre l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell'8 marzo 2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed in particolare l'art. 34 che stabilisce, tra l'altro: *“in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”*;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

VISTO il decreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del quale l'Assessore alla Sanità è membro effettivo;

PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all'emergenza COVID 19 di cui alla nota della Direzione regionale salute prot. n. 182372 del 28 febbraio 2020, indirizzate a tutti gli operatori del SSR;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo 2020 *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”*;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 con il quale sono state dettate misure relative di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, che all'art.1 dispone, con decorrenza dall'8 marzo 2020, di *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”*;

VISTA la Direttiva del Ministero dell'Interno del'8 marzo 2020 indirizzata ai Prefetti per l'attuazione dei controlli *“nelle aree a contenimento rafforzato”*;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*.

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 *“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”*;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*,

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00010 del 17 marzo 2020 recante: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

VALUTATA L'ESIGENZA, pertanto, di intervenire ulteriormente a migliore precisazione delle misure di carattere straordinario di cui all'ordinanza n. Z00010 del 17 marzo 2020, finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria che si sta determinando;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

1) La misura di cui al punto 1) dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 17 marzo 2020, n. Z00010, non si applica, oltre che alle farmacie e alle attività di commercio al dettaglio di medicinali non soggetti a prescrizione medica:

- alle attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- alle attività di commercio effettuate per mezzo di distributori automatici;
- alle attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, situati sia su rete stradale, sia autostradale, nonché alle attività di distribuzione di GNL (gas naturale liquido), anche attraverso distributori self service.

2) Nei Comuni fino a 5.000 abitanti, con carenza di attività commerciali al dettaglio di beni di prima necessità e, in particolare, di medie e grandi strutture di vendita, il Sindaco valuta l'opportunità, mediante ordinanza, di anticipare l'orario di apertura delle attività medesime rispetto a quanto previsto al punto 1) dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 17 marzo 2020, n. Z00010.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione ed ha validità fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Vice Presidente

Daniele Leodori



Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Ordinanza del Presidente

N. Z00012 del 19/03/2020

Proposta n. 4238 del 19/03/2020

Oggetto:

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Fondi.

Copie

Estensore
MADDALONI PAMELA

Responsabile del Procedimento
MADDALONI PAMELA

Il Dirigente d'Area
P. MADDALONI

Il Direttore Regionale
R. BOTTI

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Fondi.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale*";

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO l'art.50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che "*1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, come convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTE altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;

VISTA inoltre l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 9 marzo 2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Capo del dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020, recante: *“Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Lazio, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed in particolare l'art. 34 che stabilisce, tra l'altro: *“in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”*;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

VISTO il decreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del quale l'Assessore alla Sanità è membro effettivo;

PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all'emergenza COVID-19 di cui alla nota della Direzione regionale salute prot. n. 182372 del 28 febbraio 2020, indirizzate a tutti gli operatori del SSR e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo 2020 *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.*

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 con il quale sono state dettate misure relative di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, che all’art.1 dispone, con decorrenza dall’8 marzo 2020, di *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”*;

VISTA l’ordinanza n. Z00004 dell’8 marzo 2020, recante: recante: “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”.

VISTA l’Ordinanza n. Z00005 del 9 marzo 2020, recante: “Modifiche e integrazioni all’ordinanza Z00004 dell’8 marzo 2020, recante: “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”;

VISTA la Direttiva del Ministero dell’Interno del’8 marzo 2020 indirizzata ai Prefetti per l’attuazione dei controlli “nelle aree a contenimento rafforzato”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

VISTA l’Ordinanza n. Z00006 del 10 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTO il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”;

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l'Ordinanza n. Z0008 del 13 marzo 2020, recante: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" che ha dettato disposizioni in materia di assistenza territoriale;

VISTA l'Ordinanza n. Z0009 del 17 marzo 2020 recante: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" che ha dettato disposizioni in materia di assistenza territoriale;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19*";

VISTO l'art. 1, comma 5 del Decreto del presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, che stabilisce: "*Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali*";

CONSIDERATA la rapida evoluzione dell'epidemiologia e la registrazione di casi in attesa di ricovero come comunicati dall'ARES 118, di dare mandato alla Direzione regionale salute, con il coordinamento dell'Unità di crisi, di aggiornare costantemente il piano di attivazione dei posti letto ai sensi della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 del 1° marzo 2020, al fine di incrementare quelli di Terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e malattie infettive secondo le necessità progressivamente evidenziate, individuando all'uopo intere strutture o parti di esse;

CONSIDERATO, altresì, la necessità di ridefinire le reti tempo-dipendenti al fine di supportare gli ospedali di intervento sede di HUB della rete cardiocirurgica e del trauma;

CONSIDERATO che

nel costante monitoraggio dei casi COVID-19 e dei relativi contatti, la ASL di Latina ha rappresentato alla Regione (prot. N. 23366 del 19 marzo 2019) la presenza, nel Comune di Fondi, di un aumento considerevole dei contagiati, in parte ricoverati presso strutture ospedaliere della provincia di Latina ed in parte presso la provincia di Roma e n.1 decesso, oltre a quello del comune di Lenola;

il numero di pazienti in sorveglianza attiva è pari a 192 e 760 in isolamento domiciliare;

il dato di ricovero, oltre alla progressione consolidata delle nuove positività quotidiane, fa ritenere che il numero di persone contagiate sia particolarmente elevato in base alle evidenze epidemiologiche già rappresentate nel caso di Wuhan;

vi sono altri casi legati al focolaio di Fondi, registrati nei comuni di Lenola, Terracina e Formia;

la ASL di Latina, tenuto conto dell'elevato numero di ricoveri ospedalieri registrati, i decessi e l'evidente link epidemiologico che registra in altri comuni, ritiene urgente e indifferibile l'adozione di ulteriori misure di restrizione della mobilità dei cittadini;

il SISP di Latina ha contattato il SERESMI ai fini della definitiva certificazione dei casi registrati;

SENTITO per le vie brevi il Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 a cura del Responsabile dell'Unità di crisi regionale;

CONSIDERATO l'alto tasso di contagi rispetto al n. di abitanti ed il rischio di rapida diffusione nel contesto dell'area del comune di Fondi;

RITENUTO necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare provvedimenti e misure aggiuntive a quelle già definite a livello nazionale e regionale con le precedenti ordinanze e, per l'effetto:

1. ridurre drasticamente all'interno del territorio del Comune di Fondi ogni opportunità di socializzazione;
2. limitare al massimo la mobilità delle persone residenti per un congruo periodo di tempo, intervenendo anche sul trasporto pubblico locale;

SENTITI il Prefetto di Latina e il Sindaco di Fondi;

DATO ATTO che la ASL di Latina ritiene opportuno, allo scopo di approfondire il grado di diffusione del COVID-19 nel comune di Fondi:

effettuare analisi congiunte con il Seresmi delle posizioni attualmente risultate positive, anche per comprendere la dinamica diffusiva e individuare tutti i cittadini esposti a contatti con soggetti positivi;

procedere alla esecuzione di TAC - per le persone esposte o nei casi sospetti purché in presenza di sintomatologia - le cui immagini, lette attraverso un sistema di intelligenza artificiale, sono in grado di predire con successo il futuro insorgere della polmonite da COVID-19;

effettuare un numero adeguato di TAC che richiede, oltre all'impiego di tale tecnologia presente nell'Ospedale S. Giovanni di Dio di Fondi, l'utilizzo di altra TAC presente sul territorio locale ed ubicata presso il Poliambulatorio "Ce.R.Te.F Galeno" sito in Piazza Porta Vescovo, 8/9, 04022 Fondi;

RITENUTO opportuno, pertanto, prevedere che la struttura "Ce.R.Te.F Galeno" metta a disposizione, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 la TAC, dell'Azienda sanitaria locale tenuta agli adempimenti conseguenti;

VISTI i provvedimenti già adottati in data 18 marzo 2020;

VALUTATA L'ESIGENZA, pertanto, di intervenire a migliore precisazione delle misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria che si sta determinando, anche al fine di regolare l'ambito di assistenza territoriale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

1. alla Direzione regionale salute, con il coordinamento dell'Unità di crisi, di aggiornare costantemente il piano di attivazione dei posti letto ai sensi della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 del 1° marzo 2020, al fine di incrementare quelli di Terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e malattie infettive secondo le necessità progressivamente evidenziate, individuando all'uopo intere strutture o parti di esse;
2. alla Direzione di modificare, per la durata dell'emergenza COVID 19, l'assetto delle reti tempo dipendenti della cardiocirurgia e del trauma;
3. Ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, con decorrenza dal 20 marzo 2019 e fino al 5 aprile 2020, con riferimento al territorio del Comune di Fondi (LT) come desumibile dalla cartografia allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1), le seguenti, ulteriori misure:
 - a) divieto di allontanamento dal territorio del Comune di Fondi da parte di tutte le persone ivi presenti;
 - b) divieto di accesso nel Comune di Fondi, salvo che per assicurare attività e servizi consentiti dalla presente ordinanza e fatta eccezione per il rientro al domicilio o alla residenza di coloro che fossero, per i motivi consentiti al punto 1, fuori dal Comune;
 - c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
 - d) il divieto di spostamento delle persone fisiche, previsto dall'art. 1 comma 1 lett. a) del DPCM dell'8 marzo 2020 e dalla presente ordinanza, può essere esentato esclusivamente per il personale impiegato nelle strutture e nei servizi esclusi dalla sospensione di cui alla presente ordinanza;
 - e) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune di Fondi, anche ove le stesse attività si svolgano fuori dal territorio comunale;
 - f) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza, nonché ad esclusione delle attività necessarie a garantire l'allevamento degli animali, le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali, nonché infine ad esclusione delle attività del Mercato ortofrutticolo di Fondi;
 - g) le attività del Mercato ortofrutticolo di Fondi si conformano alle seguenti prescrizioni:
 - I. orario di apertura martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica ore 05.00-14.00;
 - II. chiusura del mercato nei giorni di sabato e lunedì, con sanificazione del mercato da effettuare ogni sabato;
 - III. distribuzione a tutti gli operatori e controllo sull'effettivo utilizzo di mascherine e guanti, con divieto di accesso al mercato per quanti fossero sprovvisti;
 - IV. accesso al mercato solo dai tornelli autorizzati, con riduzione degli stessi a numero massimo di 4, e solo al personale impegnato e necessario nelle operazioni di carico e scarico merce;
 - V. contingentamento degli accessi al Mercato, mediante esibizione di autocertificazione giornaliera, circa l'effettiva esigenza di operatività, sia per gli operatori che per gli

- autisti, con divieto per quest'ultimi di scendere dagli automezzi, se non previo utilizzo di mascherine e guanti;
- VI. controllo giornaliero di tutto il personale mediante termoscanner all'ingresso del MOF;
 - VII. divieto di assembramenti o riunioni all'interno del MOF e negli spazi adiacenti;
 - VIII. regolazione degli accessi esclusivamente attraverso i seguenti corridoi: per i mezzi provenienti da sud con percorrenza da strada statale Flacca, e con percorrenza da strada statale 7 Appia uscita obbligatoria provinciale Fondi-Sperlonga fino all'intersezione con via diversivo Acquachiera svolta per viale Piemonte; per i mezzi provenienti dall'autostrada A1, uscita Frosinone, percorrenza della strada statale 156 dei Monti Lepini, percorrenza strada statale 7 Appia uscita obbligatoria provinciale Fondi-Sperlonga fino all'intersezione con via diversivo Acquachiera svolta per viale Piemonte.
- h) sospensione di tutte le attività commerciali, ad esclusione di negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, fornai, rivenditori di mangimi per animali, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, produzione agricola e allevamento, servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli Bancomat e Postamat, attività di trasporto connesse al rifornimento dei beni essenziali; servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario; attività dei presidi sanitari e sociosanitari esistenti;
 - i) il personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e alla continuità delle attività consentite di cui ai punti f) e g) nel Comune di Fondi è consentito in ingresso e uscita previa esibizione di idonea documentazione relativa all'attività, alla merce trasportata e alla destinazione della stessa;
 - j) il passaggio in ingresso e in uscita dal Comune di Fondi è comunque consentito al personale militare, protezione civile, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, del personale medico e sanitario del SSR, farmacisti e veterinari.
 - k) sospensione di tutti i cantieri di lavoro;
 - l) chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture;
 - m) soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici, ivi compreso del trasporto ferroviario;
 - n) chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.
 - o) obbligo per la struttura "Ce.R.Te.F Galeno" di mettere la TAC a disposizione, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, dell'Azienda sanitaria locale allo scopo di consentirne l'utilizzo per le finalità della presente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, viene trasmessa al sindaco del Comune di Fondi e al Prefetto di Latina.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Responsabile Unità di Crisi

Assessore alla Sanità

Alessio D'Amato

Il Vice Presidente

Daniele Leodori

Copia





Direzione Regionale: INCLUSIONE SOCIALE

Ordinanza del Presidente

N. Z00013 del 20/03/2020

Proposta n. 4243 del 20/03/2020

Oggetto:

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – Indicazioni sulle attività e mobilità dei volontari.

Copio

Estensore

DIVONA MARIA GIUSEPPA

Responsabile del Procedimento

DIVONA MARIA GIUSEPPA

Il Dirigente d'Area

T. BIOLGHINI

Il Direttore Regionale

O. GUGLIELMINO

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – Indicazioni sulle attività e mobilità dei volontari.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”*;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO l'art.50 D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che *“1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 13, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTE altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;

VISTA inoltre l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 9 marzo 2020;
-

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state

trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020, concernente *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020, ove alle aziende di trasporto pubblico locale si ordina di adottare interventi straordinari di pulizia dei mezzi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed in particolare l'art. 34 che stabilisce, tra l'altro: *“in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”*;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all'emergenza COVID-19 di cui alla nota della Direzione regionale salute prot. n. 182372 del 28 febbraio 2020, indirizzate a tutti gli operatori del SSR;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, con il quale sono state dettate misure di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, che all'art.1 dispone, con decorrenza dall'8 marzo 2020, di *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”*;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene*

e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”, ove è previsto che “ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unità di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 55/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle Province indicate al punto 1 con destinazione aeroporti e stazioni ferroviarie anche dell’alta velocità del territorio regionale.”

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00005 del 9 marzo 2020, recante: “Modifiche e integrazioni all’ordinanza Z00004 dell’8 marzo 2020, recante: “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”, relativa alla misura di permanenza domiciliare derogabile solo nel caso di:

- a. spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, obblighi connessi all’adempimento di un dovere, da motivi di salute;
- b. spostamenti funzionali al transito e al trasporto merci, allo svolgimento della filiera produttiva da e per le zone indicate;
- c. spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività degli uffici pubblici, ovvero di funzioni pubbliche, comprese quelle inerenti organi costituzionali e uffici giudiziari, come previsto dall’ordinanza del capo della protezione civile n. 646 dell’8 marzo 2020;
- d. spostamenti per esigenze di mobilità delle strutture operative del servizio nazionale di protezione civile e del servizio sanitario nazionale.

VISTA la Direttiva del Ministero dell’Interno del’8 marzo 2020 indirizzata ai Prefetti per l’attuazione dei controlli “nelle aree a contenimento rafforzato”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno del 12 marzo 2020 che ha specificato che gli spostamenti sono comunque consentiti – mantenendo sempre la distanza di sicurezza di 1 metro e rispettando le norme igienico sanitarie previste – per comprovate esigenze primarie non rinviabili;

PRESO ATTO che da una lettura congiunta delle diverse norme (DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020 e circolare del ministero dell’Interno del 12 marzo 2020), sono di fatto vietati gli spostamenti degli individui da un Comune a un altro, e anche all’interno di uno stesso Comune, con

l'eccezione di quelli dovuti a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute;

CONSIDERATO che :

- le associazioni di volontariato alle fasce di popolazione debole possono continuare ad erogare i loro servizi alla luce delle previsioni contenute nel DPCM dell'11 marzo 2020, ma che è comunque opportuno che tali attività vengano sottoposte a coordinamento da parte dei servizi sociali pubblici territoriali;
- vi sono servizi sociali svolti da organizzazioni di volontariato anche in convenzione con Enti locali a favore di persone impossibilitate a muoversi dal proprio domicilio che comportano lo spostamento dei volontari sia all'interno del proprio Comune e a volte anche in Comuni limitrofi;
- è necessario consentire lo svolgimento delle attività degli enti del terzo settore che prevedono l'aiuto alimentare e farmaceutico in favore degli indigenti, degli anziani, dei disabili, dei senza fissa dimora, delle persone con fragilità sociali ed economiche;
- lo svolgimento dell'attività di volontariato che prevede l'aiuto alimentare e farmaceutico rientra negli "spostamenti motivati da situazioni di necessità" per garantire "servizi essenziali", previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 e richiamati dall'articolo 1, comma 1 del DPCM 9 marzo 2020 e DPCM seguenti;

VALUTATA L'ESIGENZA, pertanto, di intervenire a migliore precisazione delle misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria che si sta determinando;

VALUTATA L'ESIGENZA di fornire indicazioni per consentire ai volontari ed agli enti del terzo settore di continuare a operare al servizio delle comunità in modo responsabile ed in sicurezza;

RITENUTO, pertanto, di dover fornire precisazioni in ordine alla attività e mobilità dei volontari finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria e ad assicurare servizi "necessari" alle fasce più deboli della popolazione;

RITENUTO opportuno, poiché le limitazioni all'azione e alla mobilità richiedono una veloce riorganizzazione interna agli enti del terzo settore, chiamati a operare in situazioni difficili, che i volontari non si muovano in forma singola, ma per il tramite di organizzazioni strutturate;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

per le considerazioni espresse nelle premesse che formano parte integrante della presente ordinanza

ORDINA

1. che sia garantita la mobilità dei volontari al fine di :
 - legittimare i loro spostamenti per le attività ritenute necessarie, ai sensi dei vari DPCM adottati;
 - operare in modalità sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo;
2. che siano garantite le seguenti attività strumentali e funzionali al diritto alla salute e ai bisogni primari delle persone:
 - consegna di farmaci e alimenti a domicilio a persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;

- altre forme di assistenza domiciliare leggera di prossimità (piccole manutenzioni, cura relazionale, igiene domestica e personale, assistenza nel disbrigo delle pratiche, ecc.);
 - assistenza alla persona e relazione di aiuto in strutture residenziali socioassistenziali e socioeducative, o assimilabili (strutture di ospitalità per minori e famiglie migranti della salute, case rifugio per donne vittime di violenza, ecc.);
 - assistenza alla persona e relazione di aiuto in strutture di accoglienza comunque denominate, legate alla emergenza COVID 19;
 - servizi sociali di telesoccorso e teleassistenza;
 - ritiro e consegna dei dispositivi di sicurezza per l'attività di volontariato;
 - unità mobili/di strada rivolte a senza fissa dimora, o persone in stato di particolare fragilità (vittime di tratta, dipendenza, ecc.).
3. che il volontario che si sposta per la propria attività (esclusivamente per recarsi a svolgere il servizio e tornare alla propria abitazione), debba esibire in caso di controllo delle forze dell'ordine:
- modello di autocertificazione barrando la casella "situazioni di necessità";
 - dichiarazione rilasciata dal responsabile della organizzazione di appartenenza, su carta intestata della stessa, riportante:
 - nome e natura dell'associazione (abilitante allo svolgimento di attività di volontariato);
 - servizio svolto;
 - nome del volontario;
 - territorio di riferimento di svolgimento dell'attività.

4. che il volontario attenga con rigore alle indicazioni per la prevenzione dei rischi di contagio.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Vice Presidente

Daniele Leodori



Direzione Regionale: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI


Ordinanza del Presidente

N. Z00014 del 25/03/2020

Proposta n. 4448 del 24/03/2020

Oggetto:

Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006. Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane codice EER 190805, al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio di depurazione.



Estensore
TOCCHI LEONILDE

Responsabile del Procedimento
TOSINI FLAMINIA GR 29 00

Il Direttore Regionale
F. TOSINI

L' Assessore
VALERIANI MASSIMILIANO

Il Presidente della Regione Lazio

Oggetto: Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006. Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane codice EER 190805, al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio di depurazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Su proposta dell'Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero

VISTI gli articoli 32, 117, e 118 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale*”;

VISTO in particolare l'art. 191 del D.Lgs. 152/06, che prevede: “*1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. 2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini. 3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. 4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini. 5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali*

Il Presidente della Regione Lazio

forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del mare alla Commissione dell'Unione europea”;

VISTO l'art.50 D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;*

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che *“1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;*

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Capo del dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020, recante: *“Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Lazio, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;*

Il Presidente della Regione Lazio

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;

Il Presidente della Regione Lazio

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTI:

- il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 9 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la legge regionale n. 27/98 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;
- la legge regionale n. 5/ 2014 “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque”;

VISTO il Piano di Gestione dei rifiuti del Lazio, approvato con DCR n. 14/2012;

ATTESO che con sentenza n. 1782/2018 del TAR Lombardia è stata annullata la delibera di Giunta della Regione Lombardia n. X/7076 dell'11 settembre 2017 nella parte in cui ha modificato ed integrato la D.G.R. Lombardia 1 luglio 2014, n. X/2031, fissando, ai fini dell'avvio dei fanghi da depurazione all'utilizzo in agricoltura: a) un valore-limite pari a “mg/kg ss <10.000” per il parametro “Idrocarburi (C10-C40)”;- b) un valore-limite pari “mg/kg Σ <50” per i parametri “Nonilfenolo”, “Nonilfenolo monoetossilato”, Nonilfenolo dietossilato”;

CONSIDERATO che la sentenza n. 1782/2018 del TAR Lombardia, relativamente ai limiti da applicare allo spandimento dei fanghi per i parametri idrocarburi (C10-C40) e fenoli, rimanda alle disposizioni del D.Lgs. 152/06, richiamando esplicitamente i limiti previsti dall'allegato 5 al titolo V della parte Quarta;

CONSIDERATO che tale circostanza aveva determinato una criticità nella gestione dei fanghi nella Regione Lazio e che con nota prot. 496779 del 9/8/2018 la Direzione Regionale Politiche

Il Presidente della Regione Lazio

Ambientali e Ciclo dei Rifiuti aveva chiesto parere ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 all'ARPA Lazio ed a tutte le ASL del territorio regionale, affinché gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ubicati nella Regione Lazio, a fronte delle criticità di smaltimento dagli stessi segnalate, potessero derogare per il deposito temporaneo dei rifiuti individuati dal codice EER 190805 al limite temporale di tre mesi previsto dall'art. 183 lettera bb) punto 2) del D.Lgs. n.152/2006, sempre e comunque entro il limite massimo di un anno, ricevendo pareri favorevoli purché fosse garantito il rispetto delle norme di buona tecnica;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00001 del 06/09/2018, recante "Ordinanza contingibile e urgente per ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane codice EER 190805, al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio di depurazione.";

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, ed in particolare l'art. 41 Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione, che prevede "*1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell'Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione (per gli idrocarburi (C10-C40), per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per le policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), per i policlorobifenili (PCB), per Toluene, Selenio, Berillioomissis*"

CONSIDERATO che i fanghi di depurazione delle acque reflue urbane sono caratterizzati da un contenuto di idrocarburi (C10-C40) generalmente superiore ai limiti individuati dall'allegato 5 al titolo V della parte Quarta del D.Lgs. 152/06 pertanto, in seguito alla sentenza del TAR Lombardia, gli impianti di trattamento dei fanghi hanno interrotto il riutilizzo fanghi in agricoltura e ne hanno altresì sospeso il ritiro, in particolare dagli impianti di depurazione delle acque reflue;

PRESO ATTO che, nelle more della realizzazione di una impiantistica regionale che tutti i gestori dei servizi idrici hanno concordato e trasmesso alla Direzione competente con nota acquisita al prot. reg. n. 0653176 del 07-08-2019 di cui si è tenuto conto anche nell'aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti, ACEA ATO 2 aveva provveduto a destinare parte dei fanghi prodotti in impianti esteri ed in particolare in Svizzera ed in Spagna;

VISTA la nota del gestore del servizio idrico integrato di ACEA ATO 2 prot. n. 190567/P del 6/3/2020, acquisita al protocollo regionale n 0226174 del 16-03-2020, trasmessa anche alla Prefettura di Roma e Dipartimento nazionale di Protezione civile, che rappresenta criticità connesse alla gestione dei fanghi da depurazione, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed alla conseguente chiusura dei conferimenti per tutti i fanghi provenienti dall'Italia, disposta da un impianto ubicato in Spagna;

CONSIDERATO che la produzione di fanghi è una conseguenza inevitabile del corretto ed efficiente espletamento del servizio pubblico di depurazione delle acque reflue urbane, il cui

Il Presidente della Regione Lazio

esercizio è indispensabile per garantire la tutela dell'ambiente e della salute pubblica e la mancanza di modalità di gestione e destini per i fanghi prodotti dai depuratori potrebbe comportare il blocco del sistema di depurazione delle acque reflue;

PRESO ATTO del documento “Prime indicazioni per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid-19” approvato all’unanimità dal Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale - SNPA, in data 23 marzo, inviato alla Regione Lazio da Arpa Lazio, in cui si rileva che *“L'emergenza sanitaria nazionale connessa all'infezione da virus SARS-Cov-2 sta determinando problematiche nel settore dei rifiuti, in particolar modo nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, dei fanghi generati dal trattamento delle acque reflue, nonché per i rifiuti prodotti dagli impianti produttivi. Le problematiche sono prevalentemente legate ad una carenza di possibili destinazioni per specifiche tipologie di rifiuti, attualmente non gestite sul territorio nazionale per l'assenza di una specifica dotazione impiantistica e, nel caso dei rifiuti urbani, a difficoltà organizzative e logistiche, in parte dovute alla deviazione di alcuni flussi dalla raccolta differenziata a quella indifferenziata ed, in parte, alle difficoltà delle aziende nella formazione del personale e nella dotazione dei necessari dispositivi di protezione individuale. Tali difficoltà sono acuite dalla necessità di dover garantire il regolare svolgimento dei servizi di pubblica utilità inerenti alla raccolta dei rifiuti e alla relativa corretta gestione.*

Considerate le problematiche sopra evidenziate, al fine di evitare il sovraccarico degli impianti di gestione e il rischio dell'interruzione del servizio, appare necessario intervenire, nel perdurare dell'emergenza, in relazione alla presumibile necessità di maggiore capacità di deposito temporaneo presso gli impianti produttivi e di messa in riserva e deposito preliminare, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1. garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;*
- 2. oltre al rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;*
- 3. sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;*
- 4. idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario.*

Al fine di prevenire eventuali criticità nel sistema di raccolta e gestione dei rifiuti si potrebbero valutare interventi, anche a carattere normativo e con il necessario raccordo con le autorità regionali, per:

- 1. incrementare la capacità di stoccaggio e deposito temporaneo sul territorio nazionale;”*

CONSIDERATO che tale parere della rete SNPA, unitamente a quelli già rilasciati in precedenza sulla medesima situazione dalle ASL e da Arpa Lazio, costituisce il previsto di cui all'art. 191 del D.lgs. 152/2006;

Il Presidente della Regione Lazio

RITENUTO, pertanto, a seguito delle criticità connesse alla gestione dei fanghi da depurazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di dover individuare forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei fanghi anche in deroga alle disposizioni vigenti per garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente prevedendo che gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, ubicati in Regione Lazio per il deposito temporaneo dei rifiuti individuati dal codice EER 190805, possano derogare al limite temporale di tre mesi previsto dall'art. 183, lettera bb) punto 2) del D.Lgs. n.152/2006, sempre e comunque entro il limite massimo di un anno, garantendo il rispetto delle norme di buona tecnica secondo le seguenti prescrizioni:

- Debbono essere garantiti spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito;
- Che considerata la consistenza fangosa e la naturale decomposizione a cui i rifiuti in questione sono destinati, oltre al rispetto delle necessarie norme tecniche di stoccaggio, siano previsti adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori colaticci prodotti dai materiali stoccati;
- Siano garantiti sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene;
- Siano predisposti idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario ed impedire rischi di contaminazione delle aree circostanti;
- Siano garantite modalità aggiuntive di monitoraggio.

RITENUTO necessario che gli impianti appartenenti alle tipologie sopra individuate, che ai sensi della presente ordinanza opereranno in deroga, siano tenuti a darne comunicazione a Regione Lazio, Arpa Lazio, ASL, Provincia e Comune di competenza dell'impianto;

STABILITO che la presente ordinanza è una misura straordinaria per il superamento delle criticità connesse alla gestione dei fanghi da depurazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, finalizzata a consentire ai gestori degli impianti di depurazione della Regione Lazio di trovare soluzioni alternative alla gestione dei fanghi aventi codice EER 190805 entro il tempo di un anno stabilito come appresso

ORDINA

a seguito delle criticità connesse alla gestione dei fanghi da depurazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, di attuare le seguenti forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei fanghi, anche in deroga alle disposizioni vigenti per garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, fermo restando che dovrà essere garantito in ogni modo il rispetto delle norme di buona tecnica e di igiene e sanità pubblica, con particolare attenzione alla presenza di ricettori sensibili nell'immediato intorno degli impianti, e di tutte le norme e prescrizioni non derogate presenti all'interno degli atti autorizzativi, prevedendo che:

Il Presidente della Regione Lazio

- gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ubicati in Regione Lazio per il deposito temporaneo dei rifiuti individuati dal codice EER 190805 possano derogare al limite temporale di tre mesi previsto dall'art. 183, lettera bb) punto 2) del D.Lgs. n.152/2006, sempre e comunque entro il limite massimo di un anno secondo le seguenti prescrizioni:
 - o Debbono essere garantiti spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito;
 - o Che considerata la consistenza fangosa e la naturale decomposizione a cui i rifiuti in questione sono destinati, oltre al rispetto delle necessarie norme tecniche di stoccaggio, siano previsti adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori colaticci prodotti dai materiali stoccati;
 - o Siano garantiti sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene;
 - o Siano predisposti idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario ed impedire rischi di contaminazione delle aree circostanti;
 - o Siano garantite modalità aggiuntive di monitoraggio.

I gestori sono obbligati a individuare nel tempo di cui alla presente ordinanza, soluzioni alternative di gestione dei fanghi prodotti.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al Ministero delle Attività Produttive, alle Province del Lazio e alla Città metropolitana di Roma Capitale, all'ARPA ed alle ASL della Regione Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni centoventi.

Il Vice Presidente

Daniele Leodori



Direzione Regionale: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Ordinanza del Presidente

N. Z00015 del 25/03/2020

Proposta n. 4497 del 25/03/2020

Oggetto:

Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006. Disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani.

Copie

Estensore
TOCCHI LEONILDE

Responsabile del Procedimento
TOSINI FLAMINIA GR 29 00

Il Direttore Regionale
F. TOSINI

L' Assessore
VALERIANI MASSIMILIANO

Il Presidente della Regione Lazio

Oggetto: Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006. Disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Su proposta dell'Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero

VISTI gli articoli 32, 117, e 118 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”*;

VISTO in particolare l'art. 191 del D.Lgs. 152/06 che prevede: *“1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. 2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini. 3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. 4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini. 5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali*

Il Presidente della Regione Lazio

forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del mare alla Commissione dell'Unione europea”;

VISTO l'art.50 D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;*

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che *“1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;*

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Capo del dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020, recante: *“Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Lazio, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;*

Al Presidente della Regione Lazio

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;

Il Presidente della Regione Lazio

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020;

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312 e la gerarchia prevista nella gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità di intervento:

- Riduzione a monte dei rifiuti (prevenzione e ecodesign);
- Riutilizzo;
- Riciclo sotto forma di materia;
- Recupero sotto forma di energia elettrica e/o termica;
- Smaltimento in discarica;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) con particolare riferimento al Capo I “Disposizioni comuni” ed al Capo II “Disposizioni per le attività elencate nell'allegato 1” inerente la disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 10/08/2018, n. 2018/1147/UE, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare, la Parte quarta, relativamente alle norme in materia di gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti”;

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale n. 27 del 9 luglio 1998 concernente “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”

VISTO il Piano di Gestione dei rifiuti del Lazio, approvato con DCR n. 14/2012;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Il Presidente della Regione Lazio

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che, in tale contesto, si impone l'assunzione immediata di ogni misura necessaria e urgente idonea a rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e, in particolare, del fatto che l'11 marzo 2020 l'OMS stesso ha dichiarato che la diffusione da COVID-19 ha assunto i connotati di pandemia;

PRESO ATTO che l'Istituto Superiore di Sanità (I.I.S) con nota prot. AOO-ISS n. 8293 del 12 marzo 2020, avente ad oggetto: "Rifiuti extra ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al SARS COV 2 in isolamento domiciliare", precisa che: "*i rifiuti in oggetto dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria come definiti dal DPR n. 254/2003.*" Tuttavia, nella medesima circolare, si evidenzia che "*nella consapevolezza che tale procedura potrebbe essere di difficile attuazione, anche per l'assenza di contratti in essere con aziende specializzate nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti infettivi, raccomanda alcune procedure considerate sufficientemente protettive per tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore dell'igiene ambientale (Raccolta e smaltimento rifiuti)*";

CONSIDERATO che con Circolare della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti ai Comuni del Lazio ed ai Gestori degli impianti di gestione dei rifiuti urbani, prot. reg. n. 229413 del 17/03/2020, recante "Indicazioni per la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati. Emergenza COVID – 19", in considerazione della situazione di emergenza COVID-19 ed a seguito delle disposizioni dell'Istituto Superiore di Sanità di cui alla succitata nota prot. AOO-ISS 0008293 del 12/03/2020, sono stati chiariti alcuni elementi relativi alla gestione dei rifiuti urbani nella Regione Lazio;

CONSIDERATO che con Circolare della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti ai Comuni del Lazio, prot. reg. n. 232424 del 19/03/2020, recante "Indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell'utilizzo di disinfettanti nel quadro dell'emergenza COVID-19 e sue evoluzioni.", in considerazione della situazione di emergenza COVID-19 ed a seguito del documento di indirizzo approvato dal Consiglio del SNPA il 18.03.2020, pubblicato sul sito della Regione Lazio, sotto l'argomento Rifiuti;

RILEVATO che l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) con la succitata nota prot. AOO-ISS 0008293 del 12/3/2020, ha disposto una serie di raccomandazioni in ordine alla corretta gestione dei rifiuti:

- In particolare, **per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria**, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata, con la precisazione che mascherine monouso debbano essere buttate nell'indifferenziato.

Al Presidente della Regione Lazio

- **Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata**, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme;
Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale;
I rifiuti prodotti da tali nuclei abitativi, nel rispetto delle indicazioni dell'ISS, debbano essere gestiti in modo da assicurare la tutela degli addetti al settore della gestione dei rifiuti e limitare la diffusione del virus;
- La citata nota dell'ISS, tra l'altro, prevede che: "ove siano presenti impianti di termodistruzione, deve essere privilegiato l'incenerimento, al fine di minimizzare ogni manipolazione del rifiuto stesso";

PRESO ATTO del documento "Prime indicazioni per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid-19" approvato all'unanimità dal Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale - SNPA, in data 23 marzo, inviato alla Regione Lazio da Arpa Lazio, in cui si conferma che la suddetta nota prot. AOO-ISS 0008293 del 12/3/2020 dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) costituisce, il documento di riferimento per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio pubblico di raccolta, nonché per gli operatori del settore di raccolta e smaltimento dei rifiuti e al contempo si forniscono le seguenti considerazioni sulla raccolta e gestione dei rifiuti urbani:

"Va in primo luogo ribadito che la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani e speciali di cui all'art. 183 lettere n) e o) del decreto legislativo 3 aprile, n. 152 devono essere garantite, in quanto servizi pubblici essenziali. Ne consegue che, oltre alla raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati deve essere anche garantito il servizio di raccolta differenziata, da attuarsi secondo le consuete modalità adottate in ciascun contesto territoriale.

Ferme restando le cautele individuate dalla nota dell'ISS per garantire la tutela del personale addetto alla raccolta e del personale degli impianti, per la gestione dei rifiuti urbani;

1. *i rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sono avviati alle consuete modalità di gestione ad eccezione dei casi in cui tali rifiuti debbano essere conferiti, sulla base delle indicazioni dell'ISS, nell'indifferenziato;*
2. *i rifiuti urbani indifferenziati, includendo fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, sono classificati con il codice 200301 e gestiti secondo le seguenti modalità:*
 - 2.1 *qualora raccolti con giro dedicato, i rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in quarantena obbligatoria, sono:*
 - i. *prioritariamente avviati a incenerimento senza alcun trattamento preliminare; o*
 - ii. *laddove tale modalità di gestione non possa essere attuata, i rifiuti sono conferiti agli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) se garantiscono l'igienizzazione del rifiuto nel corso del trattamento*

Il Presidente della Regione Lazio

biologico (bioessicazione o stabilizzazione) e la protezione degli addetti dal rischio biologico, agli impianti di sterilizzazione o direttamente in discarica, senza alcun trattamento preliminare (previo eventuale inserimento dei sacchetti integri all'interno di appositi big-bags), limitando il più possibile, nella fase di coltivazione della discarica, la movimentazione dei rifiuti che andranno possibilmente confinati in zone definite della discarica. Deve essere garantita la copertura giornaliera dei rifiuti con un adeguato strato di materiale protettivo, tale da evitare ogni forma dispersione;

2.2 in tutti gli altri casi, i rifiuti indifferenziati sono conferiti secondo le procedure in vigore sul territorio e gestiti secondo le consuete modalità di trattamento, applicando le necessarie precauzioni finalizzate ad evitare la manipolazione diretta da parte degli operatori.”

CONSIDERATO che il suddetto documento “Prime indicazioni per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid-19”, approvato all’unanimità dal Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale - SNPA, in data 23 marzo, costituisce il parere tecnico previsto dall’art. 191 del D.lgs. 152/2003;

TENUTO CONTO che per la raccolta e il trasporto dovranno essere adottate le cautele indicate dall’ISS:

- il personale deve essere adeguatamente formato ed informato;
- il personale deve essere dotato dei DPI necessari;
- devono essere tenute nella più opportuna considerazione le raccomandazioni dell’ISS in ordine all’utilizzo e pulizia delle dotazioni strumentali all’esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ivi compresa la sanificazione dei mezzi e delle divise;
- deve essere garantita una frequenza di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati pari ad almeno due volte a settimana, anche attraverso, se del caso, circuiti di raccolta dedicati e/o a chiamata laddove richiesto da specifiche esigenze di carattere sanitario;
- è consentito procedere, per esigenze organizzative o a causa di carenza del personale, a ridurre gli orari o, ove necessario, a sospendere temporaneamente l’apertura dei Centri di raccolta cercando, comunque, di assicurare il conferimento dei rifiuti delle attività produttive assimilate alle utenze domestiche il cui esercizio non è interrotto durante l’emergenza;

VALUTATO che attualmente la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati nel territorio regionale avviene con l’avvio a trattamento negli impianti presenti nell’ATO di appartenenza o negli impianti presenti nell’ATO limitrofo in caso di non autosufficienza;

CONSIDERATO che attualmente ogni Comune già conferisce in un impianto di trattamento dallo stesso individuato;

Al Presidente della Regione Lazio

TENUTO CONTO che la Regione Lazio, con nota prot. 243472 del 24/3/2020 ha chiesto ad ACEA Ambiente srl, gestore dell'impianto di Termovalorizzazione di San Vittore nel Lazio, la fattibilità tecnica dell'invio del rifiuto indifferenziato tal quale al processo termico e dei quantitativi giornalieri eventualmente accettabili;

VISTO il riscontro della società ACEA Ambiente srl prot. n. 0001814/20 del 25//03/2020, acquisito al prot. reg. n. 244595 del 25//03/2020 che ha comunicato, escludendo logicamente rifiuti ingombranti:

- le linee di impianto che possono essere utilizzate sono esclusivamente le linee 2 e 3 in quanto dotate di caricamento diretto del rifiuto dalle fosse di stoccaggio alla tramoggia di carico dei forni;
- il quantitativo massimo ammissibile in impianto, per motivazioni tecniche, è pari al 10% delle capacità di trattamento per un quantitativo massimo di circa 30 ton/giorno;
- il rifiuto deve essere opportunamente confezionato come previsto dalle "Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza COVID-19" al fine di evitare durante lo scarico dispersioni aeree e percolazioni;
- i mezzi di trasporto dovranno essere dotati di attrezzature che garantiscono contro la possibilità di dispersioni derivanti dal rifiuto trasportato ed idonei allo scarico diretto in fossa in quanto non sono possibili trasferenze intermedie presso l'impianto: lo scarico dovrà avvenire senza operare "compattazione" dei sacchi;
- per ottimizzare la logistica viene chiesto di ottimizzare i trasporti con massimo due trasporti ed evitare la parcellizzazione dei conferimenti;
- derogare il controllo radiometrico in ingresso;

CONSIDERATO, inoltre, che tale disponibilità potrebbe non essere sufficiente a tutte le esigenze della Regione Lazio e comunque tenuto conto delle altre possibilità indicate nella nota del Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale – SNPA del data 23 marzo sopra riportata;

CONSIDERATO, inoltre, che ogni impianto di trattamento dovrà valutare in base alla propria tipologia impiantistica, nonché in base alle modalità lavorative attuate, se riesce a garantire quanto riportato nel citato documento SNPA ed in particolare se *"garantiscono l'igienizzazione del rifiuto nel corso del trattamento biologico (bioessicazione o stabilizzazione) e la protezione degli addetti dal rischio biologico"*;

VALUTATO, in base a tali indicazioni, che gli impianti TM non possano ricevere i rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, raccolti con circuito dedicato;

VALUTATO, infine, che qualora il processo termico – indicato come prioritario - non sia attuabile per tutti i rifiuti prodotti nelle abitazioni ove sono presenti soggetti positivi, e gli impianti di trattamento attualmente utilizzati dai Comuni non dovessero garantire quanto richiesto, sarà possibile conferire i rifiuti direttamente in discarica senza trattamento;

Il Presidente della Regione Lazio

RITENUTO che, quanto riportato nella citata nota “o direttamente in discarica, senza alcun trattamento preliminare (previo eventuale inserimento dei sacchetti integri all’interno di appositi big-bags), limitando il più possibile, nella fase di coltivazione della discarica, la movimentazione dei rifiuti che andranno possibilmente confinati in zone definite della discarica. Deve essere garantita la copertura giornaliera dei rifiuti con un adeguato strato di materiale protettivo, tale da evitare ogni forma dispersione”, sia attuato con le seguenti prescrizioni:

- conferimento dei sacchetti integri all’interno di big-bags;
- posizionamento di tali big-bags contenenti il rifiuto indifferenziato proveniente da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, raccolti con circuito dedicato, da smaltire in discarica in cassoni appositamente dedicati (D15) per 9 giorni;
- conferimento, dopo tale periodo temporale, del rifiuto in zona individuata della discarica e abbancato con modalità tali da minimizzare ogni forma di dispersione;
- obbligo di sanificazione dei cassoni dopo lo svuotamento.

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologia e del carattere diffusivo che sta assumendo l'epidemia da COVID-19 e che la gestione dei rifiuti costituisce servizio pubblico essenziale, ai sensi degli articoli 177 e seguenti del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, direttamente attinente alla tutela del diritto alla salute e alla tutela dell’ambiente;

RITENUTO che, in tale contesto, si impone l'assunzione senza indugio di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica in atto, ivi compresa la necessità di assicurare le condizioni igienico-sanitarie in relazione alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, tese a garantire la massima tutela della salute degli operatori del servizio rifiuti, dei cittadini e dell'ambiente;

RITENUTO di derogare a quanto stabilito all’art. 7 comma 1 del D.Lgs. 36/2003 e dal DM 27/9/2010 e s.m.i., nel caso fosse necessario lo smaltimento in discarica del rifiuto indifferenziato, proveniente da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, raccolti con circuito dedicato, tal quale, come spiegato in premessa e come indicato nella nota del SNPA;

RITENUTO di stabilire la durata delle misure oggetto della presente ordinanza fino alla data di cessazione dello stato di emergenza a livello nazionale, fatto salvo il venir meno della dichiarazione dello stato di emergenza a livello nazionale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto riportate in premessa e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
Emana la seguente

Il Presidente della Regione Lazio

ORDINA

a seguito delle criticità connesse alla gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, di attuare le seguenti forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti urbani, anche in deroga alle disposizioni vigenti per garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente:

A. ai cittadini e ai soggetti produttori di rifiuti urbani

- nelle abitazioni in cui **non sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria**, di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata, con la precisazione che le mascherine monouso, i fazzoletti ed altre attrezzature monouso debbano essere buttate nell'indifferenziato.
- nelle abitazioni in cui **sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, venga interrotta la raccolta differenziata**, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme.

Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale.

Gli utenti dovranno trattenere in casa i rifiuti indifferenziati prodotti e consegnarli unicamente secondo la frequenza e la modalità che saranno indicati dai Comuni.

B. ai Comuni:

- 1) di stabilire nel proprio territorio, in base alle singole situazioni e valutazioni specifiche, se attivare o meno un circuito di raccolta con giro dedicato ai rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria;
- 2) Nel caso venga stabilito di attivare un circuito di raccolta differenziato, dovranno essere stabilite le modalità di conferimento con una frequenza minima della raccolta di 2 volte a settimana ed i sacchetti integri dovranno essere posizionati all'interno di big bags;
- 3) Ferme restando le cautele individuate dalla nota dell'ISS per garantire la tutela del personale addetto alla raccolta e del personale degli impianti, per la gestione dei rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sono avviati alle consuete modalità di gestione ad eccezione dei casi in cui tali rifiuti debbano essere conferiti, sulla base delle indicazioni dell'ISS, nell'indifferenziato;
 - b. i rifiuti urbani indifferenziati, includendo fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, sono classificati con il codice 200301 e gestiti secondo le seguenti modalità:

Il Presidente della Regione Lazio

3.b.1) qualora raccolti con giro dedicato, i rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, sono:

- i. prioritariamente avviati a incenerimento senza alcun trattamento preliminare;
- ii. laddove tale modalità di gestione non possa essere attuata, i rifiuti sono conferiti agli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) se garantiscono l'igienizzazione del rifiuto nel corso del trattamento biologico (bioessiccazione o stabilizzazione) e la protezione degli addetti dal rischio biologico, agli impianti di sterilizzazione
- iii. laddove le modalità di gestione di cui ai punti i e ii, non possa essere attuata, i rifiuti sono conferiti direttamente in discarica, senza alcun trattamento preliminare (previo inserimento dei sacchetti integri all'interno di appositi big-bags), limitando il più possibile, nella fase di coltivazione della discarica, la movimentazione dei rifiuti che andranno possibilmente confinati in zone definite della discarica. Deve essere garantita la copertura giornaliera dei rifiuti con un adeguato strato di materiale protettivo, tale da evitare ogni forma di dispersione;

3.b.2) in tutti gli altri casi, i rifiuti indifferenziati sono conferiti secondo le procedure in vigore sul territorio e gestiti secondo le consuete modalità di trattamento, applicando le necessarie precauzioni finalizzate ad evitare la manipolazione diretta da parte degli operatori.

- 4) qualora i Comuni intendano avviare i propri rifiuti secondo quanto previsto al precedente punto 3.b.1) dovranno fare in modo che il conferimento avvenga non in maniera puntuale, ma disporre che le società che svolgono il servizio di raccolta si raccordino per evitare conferimenti singoli;
- 5) per la sanificazione delle zone urbane vengano rispettate le "Indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell'utilizzo di disinfettanti nel quadro dell'emergenza COVID-19 e sue evoluzioni." del 18/3/2020 già messe a disposizione dei comuni del Lazio;

C. Per le società che svolgono il servizio di raccolta e trasporto dovranno essere adottate le cautele indicate dall'ISS:

- il personale deve essere adeguatamente formato ed informato;
- il personale deve essere dotato dei DPI necessari;
- devono essere tenute nella più opportuna considerazione le raccomandazioni dell'ISS in ordine all'utilizzo e pulizia delle dotazioni strumentali all'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ivi compresa la sanificazione dei mezzi e delle divise;

Il Presidente della Regione Lazio

- è consentito procedere, per esigenze organizzative o a causa di carenza del personale, a ridurre gli orari o, ove necessario, a sospendere temporaneamente l'apertura dei Centri di raccolta cercando, comunque, di assicurare il conferimento dei rifiuti delle attività produttive assimilate alle utenze domestiche il cui esercizio non è interrotto durante l'emergenza.

Qualora sia individuato, quale destinazione del rifiuto, l'impianto di termovalorizzazione di Acea Ambiente srl, e le discariche, i conferimenti presso questi impianti non dovranno avvenire singolarmente, ma per il tramite di conferimento raggruppato, minimizzando il numero di accessi, anche per il tramite degli impianti di conferimento abituali che si rendessero disponibili.

D. Per gli impianti di gestione dei rifiuti connessi al ciclo degli urbani della Regione Lazio:

- 1) Per l'impianto di termovalorizzazione di Acea Ambiente srl, sito nel Comune di San Vittore nel Lazio:
 - a. di accettare in ingresso fino a 30 ton/giorno di rifiuto urbano indifferenziato, provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, avente EER 200301;
 - b. di avviare a combustione il suddetto rifiuto avente EER 200301 unitamente al CDR/CSS avente EER 191219 nelle linee 2 e 3 per un quantitativo complessivo giornaliero pari a 30 ton/giorno;
 - c. di sanificare regolarmente la fossa di stoccaggio;
 - d. di derogare al controllo radiometrico in ingresso ed alle modalità di accettazione del rifiuto disposte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale e nel PMeC;
- 2) Agli impianti di trattamento meccanico biologico: SAF spa sito in comune di Colfelice, Ecologia Viterbo srl sito in Comune di Viterbo, RIDA Ambiente srl sito in Aprilia, AMA spa impianto di Roccacencia e TMB 1 e 2 di Malagrotta – Amministrazione Giudiziaria di E.Giovi – in Comune di Roma, di valutare se vengono rispettati i criteri indicati nella nota in premessa ed in particolare se i propri processi *“garantiscono l'igienizzazione del rifiuto nel corso del trattamento biologico (bioessiccazione o stabilizzazione) e la protezione degli addetti dal rischio biologico”* e di comunicare, entro 24 ore ai Comuni propri conferitori, la possibilità di poter ricevere o meno i rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, raccolti con circuito dedicato;
- 3) Alla soc. Ecologia Viterbo srl ed alla soc. MAD srl, quali gestori di discarica, in caso di necessità residua da parte dei comuni, rispetto a quella offerta dagli impianti di cui ai sopracitati punti 1) e 2):
 - a. di accettare in ingresso in discarica il rifiuto indifferenziato proveniente da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in

Il Presidente della Regione Lazio

- quarantena obbligatoria, raccolti con circuito dedicato, avente EER 200301 conferiti in sacchetti integri all'interno di big-bags;
- b. di porre in D15 tale rifiuto per giorni 9 all'interno di big-bags all'interno di cassoni in area idonea;
 - c. di abbancare, dopo tale periodo temporale, il rifiuto in zona individuata della discarica con modalità tali da minimizzare ogni forma di dispersione;
 - d. obbligo di sanificazione dei cassoni dopo lo svuotamento.

Lo smaltimento di tale rifiuto avente EER 200301 è disposto in deroga all'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 36/2003 e al DM 27/9/2010 e s.m.i..

La presente ordinanza ha durata fino alla data di cessazione dello stato di emergenza a livello nazionale, fatto salvo il venir meno della dichiarazione dello stato di emergenza a livello nazionale.

La Direzione Regionale Politiche Ambientale e Ciclo dei Rifiuti è disponibile per ogni chiarimento sull'attuazione di quanto sopra ordinato

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, alle Province del Lazio e alla Città Metropolitana di Roma Capitale, ai Comuni, ai soggetti gestori dei servizi di raccolta e igiene urbana per il tramite dei Comuni, ai Gestori degli impianti per il trattamento rifiuti urbani, ai Prefetti, all'ARPA ed alle ASL della Regione Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni centoventi.

Il Vice Presidente

Daniele Leodori



Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA


Ordinanza del Presidente

N. Z00016 del 25/03/2020

Proposta n. 4520 del 25/03/2020

Oggetto:

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Nerola.



Estensore
MADDALONI PAMELA

Responsabile del Procedimento
BARCA ALESSANDRA

Il Dirigente d'Area
A. BARCA

Il Direttore Regionale
R. BOTTI

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Nerola.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale*";

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO l'art.50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che "*1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, come convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTE altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;

VISTA inoltre l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Capo del dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020, recante: *“Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Lazio, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed in particolare l'art. 34 che stabilisce, tra l'altro: *“in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”*;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

VISTO il decreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del quale l'Assessore alla Sanità è membro effettivo;

PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all'emergenza COVID-19 di cui alla nota della Direzione regionale salute prot. n. 182372 del 28 febbraio 2020, indirizzate a tutti gli operatori del SSR e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo 2020 *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.*

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 con il quale sono state dettate misure relative di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, che all’art.1 dispone, con decorrenza dall’8 marzo 2020, di *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”*;

VISTA l’ordinanza n. Z00004 dell’8 marzo 2020, recante: recante: “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”.

VISTA l’Ordinanza n. Z00005 del 9 marzo 2020, recante: “Modifiche e integrazioni all’ordinanza Z00004 dell’8 marzo 2020, recante: “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”;

VISTA la Direttiva del Ministero dell’Interno del’8 marzo 2020 indirizzata ai Prefetti per l’attuazione dei controlli “nelle aree a contenimento rafforzato”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

VISTA l’Ordinanza n. Z00006 del 10 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTO il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”;

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l'Ordinanza n. Z0008 del 13 marzo 2020, recante: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" che ha dettato disposizioni in materia di assistenza territoriale;

VISTA l'Ordinanza n. Z0009 del 17 marzo 2020 recante: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" che ha dettato disposizioni in materia di assistenza territoriale;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19*";

VISTO l'art. 1, comma 5 del Decreto del presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, che stabilisce: "*Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali*";

VISTA l'Ordinanza n. Z00012 del 19 marzo 2020 che ha dettato, tra altro, specifiche misure relative al Comune di Fondi;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020, recante: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che ha disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" con il quale sono state evidenziate le attività che possono proseguire nel periodo

CONSIDERATO che sulla scorta delle informazioni inviate dalla ASL RM 5, sono stati compiute le prime valutazioni del rischio sia in ambito ospedaliero che comunitario relativi al Comune:

- Per 30 persone (19,1%) non è disponibile la residenza;
- di 103 persone tra operatori sanitari e pazienti, 37 (35,9%) risultano residenti nel comune di Nerola (19,0/1000 abitanti);
- di 103 persone, n. 72 (69,9%) sono risultati positivi al test specifico per SARS-CoV2. Di questi n. 27 (37,5%) risultano residenti del comune di Nerola, con una incidenza pari a 13,9/1000 abitanti;

- di n. 63 persone presenti all'interno della struttura n. 56 (77,8%) risultano positive al test specifico per SARS-CoV2. Di questi n. 26 (41,5%) risultano residenti nel comune di Nerola 13,3/1000 abitanti;
- di 40 operatori sanitari, n.16 (22,2%) risultano positivi test specifico per SARS-CoV2 e di questi al momento solo 3 risultano residenti nel comune di Nerola.

CONSIDERATA la rapida evoluzione dell'epidemiologia e l'esigenza di contenere la diffusione che presenta dati rilevanti nell'area del Comune di Nerola;

SENTITO per le vie brevi il Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 a cura del Responsabile dell'Unità di crisi regionale;

RITENUTO necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare provvedimenti e misure aggiuntive a quelle già definite a livello nazionale e regionale con le precedenti ordinanze e, per l'effetto:

1. ridurre drasticamente all'interno del territorio del Comune di Nerola ogni opportunità di socializzazione;
2. limitare al massimo la mobilità delle persone residenti per un congruo periodo di tempo, intervenendo anche sul trasporto pubblico locale;

SENTITI il Prefetto di Roma e il Sindaco di Nerola;

VALUTATA L'ESIGENZA, pertanto, di intervenire a migliore precisazione delle misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria che si sta determinando, anche al fine di regolare l'ambito di assistenza territoriale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

1. Ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, con decorrenza immediata e fino al giorno 8 aprile 2020, compreso, con riferimento al territorio del Comune di Nerola (RM) le seguenti, ulteriori misure:
 - a) divieto di allontanamento dal territorio del Comune di Nerola da parte di tutte le persone ivi presenti;
 - b) divieto di accesso nel Comune di Nerola, salvo che per assicurare attività e servizi consentiti dalla presente ordinanza e fatta eccezione per il rientro al domicilio o alla residenza di coloro che fossero, per i motivi consentiti al punto 1, fuori dal Comune;
 - c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
 - d) il divieto di spostamento delle persone fisiche, previsto dall'art. 1 comma 1 lett. a) del DPCM dell'8 marzo 2020 e dalla presente ordinanza, può essere esentato dal Sindaco del

Comune esclusivamente per il personale impiegato nelle strutture e nei servizi esclusi dalla sospensione di cui alla presente ordinanza;

- e) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune di Nerola, anche ove le stesse attività si svolgano fuori dal territorio comunale;
- f) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza, nonché ad esclusione delle attività necessarie a garantire l'allevamento degli animali, le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
- g) sospensione di tutte le attività commerciali, ad esclusione di negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, fornai, rivenditori di mangimi per animali, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, produzione agricola e allevamento, servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli Bancomat e Postamat, attività di trasporto connesse al rifornimento dei beni essenziali; servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario; attività dei presidi sanitari e sociosanitari esistenti;
- h) il personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e alla continuità delle attività consentite di cui ai punti f) e g) nel Comune di Nerola è consentito in ingresso e uscita previa esibizione di idonea documentazione relativa all'attività, alla merce trasportata e alla destinazione della stessa;
- i) il passaggio in ingresso e in uscita dal Comune di Nerola è comunque consentito al personale militare, protezione civile, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, del personale medico e sanitario del SSR, farmacisti e veterinari.
- j) sospensione di tutti i cantieri di lavoro;
- k) chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture;
- l) soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici, ivi compreso del trasporto ferroviario;
- m) chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, viene trasmessa al sindaco del Comune di Nerola e al Prefetto di Roma.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Responsabile Unità di Crisi
Assessore alla Sanità
Alessio D'Amato

Il Vice Presidente
Daniele Leodori

Copia



Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA


Ordinanza del Presidente

N. Z00017 del 26/03/2020

Proposta n. 4556 del 26/03/2020

Oggetto:

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.



Estensore
MADDALONI PAMELA

Responsabile del Procedimento
LE ROSE LUCREZIA

Il Dirigente d'Area
L. LE ROSE

Il Direttore Regionale
R. BOTTI

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale*";

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTA la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 di istituzione del servizio nazionale della protezione civile;

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO l'art.50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che "*1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, come convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTE altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;

VISTA inoltre l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Capo del dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020, recante: *“Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Lazio, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed in particolare l'art. 34 che stabilisce, tra l'altro: *“in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”*;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

VISTO il decreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del quale l'Assessore alla Sanità è membro effettivo;

PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all'emergenza COVID-19 di cui alla nota della Direzione regionale salute prot. n. 182372 del 28 febbraio 2020, indirizzate a tutti gli operatori del SSR e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo 2020 *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.*

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 con il quale sono state dettate misure relative di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, che all’art.1 dispone, con decorrenza dall’8 marzo 2020, di *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”*;

VISTA la Direttiva del Ministero dell’Interno del’8 marzo 2020 indirizzata ai Prefetti per l’attuazione dei controlli “nelle aree a contenimento rafforzato”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

VISTO il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”;

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTE le seguenti Ordinanze:

- n. Z00004 dell’8 marzo 2020, come integrata e modificata dall’Ordinanza n. Z00005 del 9 marzo 2020;
- n. Z00006 del 10 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTE le ulteriori ordinanze:

- n. Z0008 del 13 marzo 2020;
- n. Z0009 del 17 marzo 2020;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19”;

VISTA l’Ordinanza n. Z00012 del 19 marzo 2020 che ha dettato, tra altro, specifiche misure relative al Comune di Fondi;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020, recante: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che ha disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" con il quale sono state evidenziate le attività che possono proseguire nel periodo

TENUTO CONTO

che il Dipartimento della Protezione Civile, giusta ordinanza n. 66 del 22 marzo 2013, ha provveduto allo svolgimento delle attività per il completamento delle iniziative correlate ai lavori di ammodernamento dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" avviati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri n. 3873 del 28 aprile 2010 e s.m.i.;

che in forza dei lavori realizzati la struttura INMI Lazzaro Spallanzani è in grado di dotarsi di dieci celle adibite ad ospitare pazienti affetti da patogeni estremamente contagiosi e pericolosi, di laboratori biologici al massimo livello e di n. 20 stanze da adibire a degenza;

CONSIDERATO che l'edificio ad alto isolamento, per le sue caratteristiche tecniche, può essere rapidamente convertito in struttura adibita al ricovero di pazienti affetti da COVID-19;

RITENUTO necessario e urgente rafforzare ulteriormente il piano di attivazione dei posti letto per il contrasto all'emergenza COVID-19, anche attraverso l'operazione di provvisoria riconversione dell'edificio ad alto isolamento realizzato dal Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275/2003, dell'ordinanza 3873 del 28 aprile 2010 e dell'ordinanza 66 del 22 marzo 2013 e s.m.i, all'interno del comprensorio dell'INMI "Lazzaro Spallanzani" di Roma;

CONSIDERATO quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1 della citata ordinanza n. 66 del 22 marzo 2013 e che sono necessari i lavori di completamento e allestimento;

VISTO l'accordo sottoscritto tra il Dipartimento della protezione civile, la Regione Lazio e l'INMI "Lazzaro Spallanzani" di Roma per la provvisoria consegna dell'edificio ad alto isolamento e per il subentro dell'Istituto nei contratti in corso;

RITENUTO necessario porre in essere nel minore tempo possibile tutte le attività necessarie all'allestimento definitivo e necessario per la nuova provvisoria destinazione dell'edificio secondo la configurazione prevista nel citato accordo;

RITENUTO opportuno, in considerazione dell'impegno esclusivo che richiede la direzione delle attività per il completamento dell'allestimento e della necessità di non gravare ulteriormente la direzione strategica dell'INMI "Lazzaro Spallanzani", impegnata nella gestione della struttura capofila dell'emergenza, individuare un soggetto attuatore, di cui si avvarrà l'INMI, con funzioni di coordinamento delle attività di allestimento definitivo dell'edificio e, stante il limitato arco

temporale dell'incarico, di procedere all'individuazione tra soggetti di qualificata competenza nella direzione di strutture sanitarie complesse, anche in quiescenza;

VISTO il curriculum del Dott. Giuseppe Caroli, già commissario straordinario dell'Azienda Ospedaliera S. Andrea, il quale ha partecipato, nel corso del servizio reso, alla realizzazione della nuova palazzina con fondi dell'articolo 71 della L. 449/1998;

DATO ATTO che l'incarico conferito a soggetti in quiescenza è a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute per il suo compimento nei limiti fissati dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 5 comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;

RITENUTO per ragioni di urgenza di acquisire dal soggetto attuatore le sole dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità e/o conflitto di interessi in corso dello svolgimento delle attività a cura dell'INMI e differire le verifiche circa l'inesistenza delle cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interessi a data successiva all'adozione della presente ordinanza a cura della Direzione salute;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

1. in base all'accordo concluso tra il Dipartimento della protezione civile, la Regione Lazio e l'INMI "Lazzaro Spallanzani" di Roma, l'immediato avvio delle attività finalizzate all'utilizzo dell'edificio ad alto isolamento, esistente all'interno del comprensorio dell'INMI "Lazzaro Spallanzani" di Roma, quale struttura adibita esclusivamente alla cura di pazienti affetti da COVID-19;
2. all'INMI di avvalersi del dott. Giuseppe Caroli, quale soggetto attuatore, con compiti di coordinamento delle attività di allestimento del presidio. Il soggetto attuatore adotta ogni iniziativa necessaria per completare, nel più breve tempo possibile, l'allestimento della struttura avvalendosi delle strutture tecniche e amministrative dell'INMI "Lazzaro Spallanzani", delle aziende e degli enti del SSR e delle competenti strutture della Giunta regionale adottando ogni relativo provvedimento gestionale e contabile;
3. l'incarico, la cui durata è collegata al completamento delle attività, comunque non superiore a sessanta giorni, è a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute per il suo compimento nei limiti fissati dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 5 comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, con successivo provvedimento a cura della direzione salute;
4. per ragioni di urgenza di acquisire dal soggetto attuatore le sole dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità e/o conflitto di interessi in corso dello svolgimento delle attività a cura dell'INMI e differire le verifiche circa l'inesistenza delle cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interessi a data successiva all'adozione della presente ordinanza a cura della Direzione salute.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Responsabile Unità di Crisi
Assessore alla Sanità
Alessio D'Amato

Il Vice Presidente
Daniele Leodori

Copia



Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Ordinanza del Presidente

N. Z00018 del 26/03/2020

Proposta n. 4616 del 26/03/2020

Oggetto:

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Fondi.

Copie

Estensore
MADDALONI PAMELA

Responsabile del Procedimento
BARCA ALESSANDRA

Il Dirigente d'Area
A. BARCA

Il Direttore Regionale
R. BOTTI

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Fondi.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale*";

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTA la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 di istituzione del servizio nazionale della protezione civile;

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO l'art.50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che "*1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, come convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTE altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;

VISTA inoltre l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Capo del dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020, recante: *“Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Lazio, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed in particolare l'art. 34 che stabilisce, tra l'altro: *“in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”*;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

VISTO il decreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del quale l'Assessore alla Sanità è membro effettivo;

PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all'emergenza COVID-19 di cui alla nota della Direzione regionale salute prot. n. 182372 del 28 febbraio 2020, indirizzate a tutti gli operatori del SSR e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo 2020 *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.*

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 con il quale sono state dettate misure relative di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, che all’art.1 dispone, con decorrenza dall’8 marzo 2020, di *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”*;

VISTA la Direttiva del Ministero dell’Interno dell’8 marzo 2020 indirizzata ai Prefetti per l’attuazione dei controlli “nelle aree a contenimento rafforzato”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

VISTO il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”;

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTE le seguenti Ordinanze:

- n. Z00004 dell’8 marzo 2020, come integrata e modificata dall’Ordinanza n. Z00005 del 9 marzo 2020;
- n. Z00006 del 10 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTE le ulteriori ordinanze:

- n. Z0008 del 13 marzo 2020;
- n. Z0009 del 17 marzo 2020;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19”;

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che ha disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in

cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020 che ha modificato l'elenco della attività consentite secondo i codici ATECO di cui al DPCM del 22 marzo 2020;

VISTO l'art. 1, comma 5 del Decreto del presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, che stabilisce: *“Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali”*;

CONSIDERATO che, a seguito del costante monitoraggio dei casi COVID-19 e dell'aumento considerevole dei contagiati, in parte ricoverati presso strutture ospedaliere della provincia di Latina ed in parte presso la provincia di Roma, la Regione ha adottato l'Ordinanza n. Z00012 del 19 marzo 2020, recante: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure relative al comune di Fondi”*;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'art. 3 che stabilisce che le Regioni *“in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2”*;

VISTO inoltre, l'articolo 4 del citato decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;

RITENUTO necessario garantire il coordinamento tra le disposizioni nazionali in materia di attività produttive e le attività di rilevanza strategica per l'economia Nazionale e le disposizioni indispensabili ad introdurre misure restrittive per fronteggiare situazioni specifiche di aggravamento del rischio sanitario;

CONSIDERATO

che in data 24 marzo 2020, per effetto del controllo disposto dall'ordinanza n. Z000012 del 19 marzo 2020, è stato possibile isolare un primo caso positivo COVID 19 al MOF e sono state attivate le ulteriori misure di sorveglianza, con conseguente esecuzione di esami diagnostici sui casi sospetti;

che la situazione del Comune di Fondi, alla data odierna, come rappresentata dalla Asl di Latina è la seguente: 63 casi positivi, 54 pazienti in carico, 31 pazienti ricoverati e 4 decessi, cui va aggiunto il decesso di paziente residente a Lenola con link epidemiologico sul Comune di Fondi;

in relazione ai casi positivi la prevalenza nel Comune di Fondi è pari a circa 15,75 casi per 10.000 abitanti, contro i 4,12 dell'intera Provincia di Latina;

CONSIDERATO che la stessa ASL, in considerazione dei buoni risultati conseguiti nei primi giorni dell'ordinanza e il permanere di una situazione di diffusione importante, tra i residenti di Fondi, del COVID-19, ritiene opportuno mantenere le misure restrittive finalizzate al contenimento del contagio all'interno del Comune di Fondi e verso altre realtà;

TENUTO CONTO delle segnalazioni, acquisite anche a mezzo stampa, del 26 marzo 2020, dell'eccessiva mobilità delle persone nell'ambito del territorio del Comune di Fondi che rischia di aumentare la diffusione ed il contagio del virus;

TENUTO CONTO del confronto avvenuto tra Regione Lazio, ASL di Latina ed il Comitato provinciale di Latina per la sicurezza e l'ordine pubblico in data odierna;

RITENUTO inoltre dover sottoporre all'attenzione del Governo e del legislatore nazionale la necessità che le misure di maggiore sostegno economico per le imprese e le famiglie, da definire con i successivi decreti legge per i comuni definiti zona rossa, siano estesi al territorio del Comune di Fondi, in ragione delle maggiori misure restrittive assunte per fronteggiare la diffusione del contagio;

RITENUTO necessario e urgente confermare e rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19;

VALUTATA L'ESIGENZA, pertanto, al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria che si sta determinando, di regolare l'ambito di assistenza territoriale e prevenire ulteriori forme di contagio;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare provvedimenti e misure aggiuntive a quelle già definite a livello nazionale e regionale con le precedenti ordinanze e, per l'effetto:

1. ridurre drasticamente all'interno del territorio del Comune di Fondi ogni opportunità di socializzazione;
2. limitare al massimo la mobilità delle persone residenti per un congruo periodo di tempo, intervenendo anche sul trasporto pubblico locale;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

Ferme restando le misure statali di cui al DPCM dell'8 marzo 2020 come integrate dal DPCM dell'11 marzo 2020 e dal DPCM 22 marzo 2020, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, con decorrenza immediata e fino al 5 aprile 2020, con riferimento al territorio del Comune di Fondi (LT) come desumibile dalla cartografia allegata all'ordinanza n. Z00012 del 19 marzo 2020, le seguenti, ulteriori misure:

MISURE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

1. divieto di allontanamento dal territorio del Comune di Fondi da parte di tutte le persone ivi presenti, anche ove le stesse svolgano attività lavorative fuori dal territorio comunale;
2. divieto di accesso nel Comune di Fondi, salvo che:
 - a) per il rientro al domicilio o alla residenza di coloro che fossero fuori dal Comune;
 - b) per assicurare l'approvvigionamento dei beni di prima necessità;
 - c) per assicurare lo svolgimento dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
 - d) per lo svolgimento delle attività connesse al ciclo biologico di piante e animali e per le attività del Mercato ortofrutticolo di Fondi, in base alle prescrizioni precedentemente stabilite con Ordinanza regionale n. Z00012 del 19 marzo 2020.

MISURE RELATIVE AD ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E SERVIZI PUBBLICI

3. sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi di cui al punto 2, lett. c);
4. il passaggio in ingresso e in uscita dal Comune di Fondi è comunque consentito al personale militare, protezione civile, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, del personale medico e sanitario del SSR, farmacisti e veterinari;
5. soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici, ivi compreso del trasporto ferroviario;
6. chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture e divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
7. chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.

MISURE RELATIVE AD ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

8. sospensione dello svolgimento delle attività produttive, industriali, lavorative e commerciali per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel Comune di Fondi, ad eccezione delle attività di cui ai codici ATECO del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
9. alle attività del Mercato ortofrutticolo di Fondi delle prescrizioni precedentemente stabilite con Ordinanza regionale n. Z00012 del 19 marzo 2020;
10. le attività di produzione, approvvigionamento, lavorazione e logistica, pure svolte all'interno dell'area del MOF, possono essere espletate anche al di fuori degli orari previsti nell'ordinanza del 19 marzo 2020 e, comunque, non oltre le ore 18:00, a condizione che vengano poste in essere tutte le misure preventive utili alla riduzione del contagio (distanziamento sociale, uso DPI etc.);
11. il personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e alla continuità delle attività consentite di cui al punto 10 nel Comune di Fondi è consentito, in ingresso e uscita, previa esibizione di idonea documentazione relativa all'attività, alla merce trasportata e alla destinazione della stessa;

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, viene trasmessa al sindaco del Comune di Fondi e al Prefetto di Latina.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Assessore alla Sanità
Alessio D'Amato

Il Vice Presidente
Daniele Leodori

Copia



Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Ordinanza del Presidente

N. Z00019 del 26/03/2020

Proposta n. 4630 del 26/03/2020

Oggetto:

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Civitavecchia.

Copie

Estensore
MADDALONI PAMELA

Responsabile del Procedimento
MADDALONI PAMELA

Il Dirigente d'Area
P. MADDALONI

Il Direttore Regionale
R. BOTTI

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Civitavecchia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale*";

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTA la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 di istituzione del servizio nazionale della protezione civile;

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO l'art.50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che "*1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, come convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTE altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;

VISTA inoltre l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Capo del dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020, recante: *“Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Lazio, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed in particolare l'art. 34 che stabilisce, tra l'altro: *“in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”*;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

VISTO il decreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del quale l'Assessore alla Sanità è membro effettivo;

PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all'emergenza COVID-19 di cui alla nota della Direzione regionale salute prot. n. 182372 del 28 febbraio 2020, indirizzate a tutti gli operatori del SSR e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo 2020 *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.*

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 con il quale sono state dettate misure relative di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, che all’art.1 dispone, con decorrenza dall’8 marzo 2020, di *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”*;

VISTA la Direttiva del Ministero dell’Interno dell’8 marzo 2020 indirizzata ai Prefetti per l’attuazione dei controlli “nelle aree a contenimento rafforzato”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

VISTO il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”;

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTE le seguenti Ordinanze:

- n. Z00004 dell’8 marzo 2020, come integrata e modificata dall’Ordinanza n. Z00005 del 9 marzo 2020;
- n. Z00006 del 10 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTE le ulteriori ordinanze:

- n. Z0008 del 13 marzo 2020;
- n. Z0009 del 17 marzo 2020;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19”;

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che ha disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in

cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020 che ha modificato l'elenco della attività consentite secondo i codici ATECO di cui al DPCM del 22 marzo 2020;

VISTO l'art. 1, comma 5 del Decreto del presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, che stabilisce: *“Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali”*;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'art. 3 che stabilisce che le Regioni *“in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2”*;

VISTO inoltre, l'articolo 4 del citato decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;

CONSIDERATO

che presso il Porto di Civitavecchia sbarcano passeggeri da navi di linea provenienti dalla Spagna, ai quasi si applicano le procedure di cui al decreto dei Ministri della salute e delle Infrastrutture e Trasporti n. 120 del 2020, la cui efficacia è stata prorogata fino al 3 aprile 2020 con il decreto interministeriale n. 127 del 2020;

che tali passeggeri devono rispettare la misura dell'isolamento fiduciario e della sorveglianza sanitaria per 14 giorni;

che tale misura può essere assicurata presso la propria abitazione qualora, contestualmente allo sbarco, i passeggeri siano nelle condizioni di recarsi presso il proprio domicilio/residenza;

che laddove ciò non sia possibile, allo scopo di consentire comunque l'isolamento fiduciario, i passeggeri devono assolvere l'obbligo di quarantena presso adeguata struttura ricettiva;

VALUTATA L'ESIGENZA, pertanto, al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria che si sta determinando, di regolare l'ambito di assistenza territoriale e prevenire ulteriori forme di contagio;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare provvedimenti e misure aggiuntive a quelle già definite a livello nazionale e regionale con le precedenti ordinanze e, per l'effetto, stabilire una appropriata gestione dei passeggeri provenienti dalla Spagna e garantire che gli stessi possano osservare l'obbligo di quarantena;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

i passeggeri provenienti dalla Spagna a bordo di navi di linea, laddove non siano già segnalati casi di malattia a bordo attribuibili almeno come sospetti a COVID-19, seguono la seguente procedura:

1. i passeggeri in arrivo, ai quali la temperatura allo sbarco viene controllata a cura dell' U.T. di Civitavecchia dell'USMAF\SASN di Fiumicino, devono attenersi all'obbligo di comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio su Civitavecchia, isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni;
2. gli stessi devono presentare apposita autodichiarazione nella quale indicano i motivi che legittimano lo spostamento sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020, come modificato dal d.P.C.M. 22 marzo 2020, ed il luogo di residenza, domicilio o dimora nel quale trascorreranno la quarantena fiduciaria;
3. qualora i passeggeri non siano in condizione di provvedere, contestualmente allo sbarco, allo spostamento sul territorio nazionale per raggiungere la propria residenza o domicilio, l'isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria sono effettuati presso adeguata struttura ricettiva.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, viene trasmessa al sindaco del Comune di Civitavecchia e al Prefetto di Roma.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Assessore alla Sanità
Alessio D'Amato

Il Vice Presidente
Daniele Leodori



Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Ordinanza del Presidente

N. Z00020 del 27/03/2020

Proposta n. 4685 del 27/03/2020

Oggetto:

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Fondi.

Copie

Estensore
MADDALONI PAMELA

Responsabile del Procedimento
BARCA ALESSANDRA

Il Dirigente d'Area
A. BARCA

Il Direttore Regionale
R. BOTTI

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Fondi.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale*";

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTA la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 di istituzione del servizio nazionale della protezione civile;

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO l'art.50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che "*1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, come convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTE altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;

VISTA inoltre l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Capo del dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020, recante: *“Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Lazio, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed in particolare l'art. 34 che stabilisce, tra l'altro: *“in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”*;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

VISTO il decreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del quale l'Assessore alla Sanità è membro effettivo;

PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all'emergenza COVID-19 di cui alla nota della Direzione regionale salute prot. n. 182372 del 28 febbraio 2020, indirizzate a tutti gli operatori del SSR e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo 2020 *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.*

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 con il quale sono state dettate misure relative di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanò-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, che all’art.1 dispone, con decorrenza dall’8 marzo 2020, di *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”*;

VISTA la Direttiva del Ministero dell’Interno dell’8 marzo 2020 indirizzata ai Prefetti per l’attuazione dei controlli “nelle aree a contenimento rafforzato”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

VISTO il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”;

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTE le seguenti Ordinanze:

- n. Z00004 dell’8 marzo 2020, come integrata e modificata dall’Ordinanza n. Z00005 del 9 marzo 2020;
- n. Z00006 del 10 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTE le ulteriori ordinanze:

- n. Z0008 del 13 marzo 2020;
- n. Z0009 del 17 marzo 2020;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19”;

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che ha disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in

cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020 che ha modificato l'elenco della attività consentite secondo i codici ATECO di cui al DPCM del 22 marzo 2020;

VISTO l'art. 1, comma 5 del Decreto del presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, che stabilisce: *“Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali”*;

CONSIDERATO che, a seguito del costante monitoraggio dei casi COVID-19 nel Comune di Fondi e dell'aumento considerevole dei contagiati in rapporto alla popolazione, in parte ricoverati presso strutture ospedaliere della provincia di Latina ed in parte presso la provincia di Roma, la Regione ha adottato, al fine di contenere il contagio, l'Ordinanza n. Z00012 del 19 marzo 2020, recante: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure relative al comune di Fondi”*;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'art. 3 che stabilisce che le Regioni *“in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2”*;

VISTO inoltre, l'articolo 4 del citato decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;

VISTA l'ordinanza n. Z00018 del 26 marzo 2020;

CONSIDERATO che il presente provvedimento annulla e sostituisce integralmente la citata ordinanza n. Z00018 del 26 marzo 2020 per l'esigenza di fornire indicazioni più puntuali;

SENTITI in proposito il Prefetto di Latina e l'autorità locale;

RITENUTO necessario garantire il coordinamento tra le disposizioni nazionali in materia di attività produttive e le attività di rilevanza strategica per l'economia Nazionale e le disposizioni indispensabili ad introdurre misure restrittive sul territorio regionale, per fronteggiare situazioni specifiche di aggravamento del rischio sanitario;

RITENUTO necessario, altresì, in ragione del susseguirsi di disposizioni nazionali e regionali, fornire specifiche indicazioni anche utili al coordinamento tra queste e l'ordinanza n. Z00012 del 19 marzo 2020, ai fini del contenimento del contagio;

CONSIDERATO

che in data 24 marzo 2020, per effetto del controllo disposto dall'ordinanza n. Z000012 del 19 marzo 2020, è stato possibile isolare un primo caso positivo COVID 19 al MOF e sono state attivate le ulteriori misure di sorveglianza, con conseguente esecuzione di esami diagnostici sui casi sospetti;

che la situazione del Comune di Fondi, alla data odierna, come rappresentata dalla Asl di Latina è la seguente: 63 casi positivi, 54 pazienti in carico, 31 pazienti ricoverati e 4 decessi, cui va aggiunto il decesso di paziente residente a Lenola con link epidemiologico sul Comune di Fondi;

in relazione ai casi positivi la prevalenza nel Comune di Fondi è pari a circa 15,75 casi per 10.000 abitanti, contro i 4,12 dell'intera Provincia di Latina;

CONSIDERATO che la stessa ASL, in considerazione dei buoni risultati conseguiti nei primi giorni dell'ordinanza n. Z00012 citata e il permanere di una situazione di diffusione importante, tra i residenti di Fondi, del COVID-19, ritiene opportuno mantenere le misure restrittive finalizzate al contenimento del contagio all'interno del Comune di Fondi e verso altre realtà;

TENUTO CONTO delle segnalazioni pervenute dalle autorità locali, diffuse anche a mezzo stampa in data 26 marzo 2020, dell'eccessiva mobilità delle persone nell'ambito del territorio del Comune di Fondi che rischia di aumentare la diffusione ed il contagio del virus;

TENUTO CONTO del confronto avvenuto tra Regione Lazio, Comune di Fondi, ASL di Latina ed il Comitato provinciale di Latina per la sicurezza e l'ordine pubblico in data odierna;

RITENUTO inoltre dover sottoporre all'attenzione del Governo e del legislatore nazionale la necessità che le misure di maggiore sostegno economico per le imprese e le famiglie, da definire con i successivi decreti legge per i comuni interessati, siano estesi al territorio del Comune di Fondi, in ragione delle maggiori misure restrittive assunte per fronteggiare la diffusione del contagio;

RITENUTO necessario e urgente confermare e rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19;

VALUTATA L'ESIGENZA, pertanto, al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso, di regolare l'ambito di assistenza territoriale e prevenire ulteriori forme di contagio;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare provvedimenti e misure aggiuntive a quelle già definite a livello nazionale e regionale, confermando le azioni intraprese con l'ordinanza n. Z00012 del 19 marzo 2020 e fornendo maggiori chiarimenti;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,

ferme restando le misure statali di cui al DPCM dell'8 marzo 2020 come integrate dal DPCM dell'11 marzo 2020 e dal DPCM 22 marzo 2020, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, con decorrenza immediata e fino al 5 aprile 2020, con riferimento al territorio del Comune di Fondi (LT) come desumibile dalla cartografia allegata all'ordinanza n. Z00012 del 19 marzo 2020, le seguenti, ulteriori misure:

MISURE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

1. divieto di allontanamento dal territorio del Comune di Fondi da parte di tutte le persone ivi presenti, anche ove le stesse svolgano attività lavorative fuori dal territorio comunale;
2. divieto di accesso nel Comune di Fondi, salvo che:
 - a) per il rientro al domicilio o alla residenza di coloro che fossero attualmente fuori dal Comune;
 - b) per assicurare l'approvvigionamento dei beni di prima necessità;
 - c) per raggiungere i servizi sanitari del Comune di Fondi al solo fine di svolgere le attività sanitarie e gli accertamenti diagnostici indifferibili o comunque urgenti;
 - d) per assicurare lo svolgimento dei servizi essenziali e di pubblica utilità, limitatamente al titolare o gestore della stessa attività, laddove non fosse possibile garantirle con le sole persone residenti o domiciliate, anche di fatto, del Comune di Fondi;
 - e) per lo svolgimento delle attività connesse al ciclo biologico di piante e animali e per le attività della filiera agroalimentare del Mercato ortofrutticolo di Fondi, in base alle prescrizioni precedentemente stabilite con Ordinanza regionale n. Z00012 del 19 marzo 2020, da comprovare a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e attestazione certificata dell'azienda di appartenenza;

MISURE RELATIVE AD ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E SERVIZI PUBBLICI

3. sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
4. il passaggio in ingresso e in uscita dal Comune di Fondi è comunque consentito al personale militare, protezione civile, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, del personale medico e sanitario del SSR, farmacisti e veterinari, guardie giurate impiegate in servizi pubblici essenziali, dipendenti di Poste Italiane addetti al recapito della corrispondenza presso gli Uffici postali di riferimento;
5. soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici, ivi compreso del trasporto ferroviario;
6. chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture e divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
7. chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.

MISURE RELATIVE AD ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

8. sospensione dello svolgimento delle attività produttive, industriali, lavorative e commerciali nel Comune di Fondi, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, fornai, rivenditori di prodotti per agricoltura e mangimi per animali, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, produzione agricola e allevamento, vendita dispositivi di protezione individuali e presidi sanitari, edicole, servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, tabaccherie, sportelli Bancari e Postali nonché servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli

- Bancomat e Postamat, attività di trasporto connesse al rifornimento dei beni essenziali; servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; servizi di sanificazione ambientale, servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari di prima necessità; attività dei presidi sanitari e sociosanitari esistenti;
9. per le attività della filiera agroalimentare del Mercato ortofrutticolo di Fondi si applicano le prescrizioni precedentemente stabilite con Ordinanza regionale n. Z00012 del 19 marzo 2020;
 10. le attività di produzione, approvvigionamento, lavorazione e logistica dell'intero territorio comunale, pure svolte all'interno dell'area del MOF e connesse alla filiera agroalimentare del Mercato ortofrutticolo, possono essere espletate anche al di fuori degli orari e dei giorni previsti nell'ordinanza del 19 marzo 2020 e, comunque, non oltre le ore 18:00, a condizione che vengano poste in essere tutte le misure preventive utili alla riduzione del contagio (distanziamento sociale, uso DPI etc.);
 11. il personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e alla continuità delle attività consentite di cui al punto 9 e 10 nel Comune di Fondi è autorizzato, in ingresso e uscita, previa esibizione di idonea documentazione relativa all'attività, alla merce trasportata e alla destinazione della stessa.

La presente ordinanza annulla e sostituisce integralmente la n. 18 del 26 marzo 2020 ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, viene trasmessa al sindaco del Comune di Fondi e al Prefetto di Latina.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Assessore alla Sanità
Alessio D'Amato

Il Vice Presidente
Daniele Leodori



Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA


Ordinanza del Presidente

N. Z00021 del 30/03/2020

Proposta n. 4789 del 30/03/2020

Oggetto:

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Contigliano.



Estensore
MADDALONI PAMELA

Responsabile del Procedimento
BARCA ALESSANDRA

Il Dirigente d'Area
A. BARCA

Il Direttore Regionale
R. BOTTI

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Contigliano.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale*";

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTA la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 di istituzione del servizio nazionale della protezione civile;

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO l'art.50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che "*1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, come convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTE altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;

VISTA inoltre l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Capo del dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020, recante: *“Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Lazio, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed in particolare l'art. 34 che stabilisce, tra l'altro: *“in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”*;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

VISTO il decreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del quale l'Assessore alla Sanità è membro effettivo;

PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all'emergenza COVID-19 di cui alla nota della Direzione regionale salute prot. n. 182372 del 28 febbraio 2020, indirizzate a tutti gli operatori del SSR e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo 2020 *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.*

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 con il quale sono state dettate misure relative di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, che all’art.1 dispone, con decorrenza dall’8 marzo 2020, di *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”*;

VISTA la Direttiva del Ministero dell’Interno dell’8 marzo 2020 indirizzata ai Prefetti per l’attuazione dei controlli “nelle aree a contenimento rafforzato”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

VISTO il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”;

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTE le seguenti Ordinanze:

- n. Z00004 dell’8 marzo 2020, come integrata e modificata dall’Ordinanza n. Z00005 del 9 marzo 2020;
- n. Z00006 del 10 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTE le ulteriori ordinanze:

- n. Z0008 del 13 marzo 2020;
- n. Z0009 del 17 marzo 2020;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19”;

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che ha disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in

cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020 che ha modificato l'elenco della attività consentite secondo i codici ATECO di cui al DPCM del 22 marzo 2020;

VISTO l'art. 1, comma 5 del Decreto del presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, che stabilisce: *“Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali”*;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'art. 3 che stabilisce che le Regioni *“in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2”*;

VISTO inoltre, l'articolo 4 del citato decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2020, recante: *“Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTA l'ordinanza n. Z00016 del 25 marzo 2020 per il Comune di Nerola e l'ordinanza n. Z00020

CONSIDERATO che in esito a tre decessi presso l'Ospedale de Lellis si Rieti si è appreso, in data 29 marzo 2020, di 45 nuovi soggetti positivi al test Covid 19 e che al 30 marzo 2020 risultano 52 nuovi positivi, la maggioranza dei quali è legata ai cluster delle case di riposo di Rieti, Greccio e Contigliano;

che presso la Casa di riposo di Contigliano ALCIM, Via Campo Boario n. 2, che ospita 56 utenti, sono risultati, come da comunicazione ASL prot. n. 19294 e 19362 del 30 marzo 2020, 50 ospiti oltre 21 operatori positivi COVID 19, 3 negativi, 1 deceduto e 1 ricoverato e che presso il Comune di Contigliano

CONSIDERATO che sulla scorta delle informazioni inviate dalla ASL di Rieti, sono state compiute le prime valutazioni del rischio relativo sia alla struttura della Casa di Riposo ALCIM che al Comune di Contigliano:

- che di 87 persone tra operatori sanitari e pazienti, 64 (73,5%) risultano residenti e domiciliati nel comune di Contigliano (16,8/1000 abitanti);

- che di 87 persone, n. 71 (81,6%) sono risultati positivi al test specifico per SARS-CoV2. Di questi n. 63 (88,7%) risultano residenti del comune di Contigliano, con una incidenza pari a 16,57/1000 abitanti;
- che di 32 operatori sanitari, n.21 (65,6%) risultano positivi test specifico per SARS-CoV2 e di questi al momento 13 risultano residenti nel comune di Contigliano, pari al 3,4/1000.

CONSIDERATA la rapida evoluzione dell'epidemiologia e l'esigenza di contenere la diffusione che presenta dati rilevanti nell'area del Comune di Contigliano;

SENTITO per le vie brevi il Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 a cura del Responsabile dell'Unità di crisi regionale;

RITENUTO necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare provvedimenti e misure aggiuntive a quelle già definite a livello nazionale e regionale con le precedenti ordinanze e, per l'effetto:

1. ridurre drasticamente all'interno del territorio del Comune di Contigliano ogni opportunità di socializzazione;
2. limitare al massimo la mobilità delle persone residenti per un congruo periodo di tempo, intervenendo anche sul trasporto pubblico locale;

SENTITI il Prefetto di Rieti e il Sindaco di Contigliano;

VALUTATA L'ESIGENZA, pertanto, di intervenire a migliore precisazione delle misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria che si sta determinando, anche al fine di regolare l'ambito di assistenza territoriale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,

1. Ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, con decorrenza immediata e fino al giorno 11 aprile 2020, compreso, con riferimento al territorio del Comune di Contigliano (Rieti) le seguenti, ulteriori misure:
 - a) divieto di allontanamento dal territorio del Comune di Contigliano da parte di tutte le persone ivi presenti;
 - b) divieto di accesso nel Comune di Contigliano, salvo che per assicurare attività e servizi consentiti dalla presente ordinanza e fatta eccezione per il rientro al domicilio o alla residenza di coloro che fossero attualmente fuori dal Comune e assicurando il corridoio di attraversamento verso la Strada Provinciale 46 Tancia;

- c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- d) il divieto di spostamento delle persone fisiche, previsto dall'art. 1 comma 1 lett. a) del DPCM dell'8 marzo 2020 e s.m.i. e dalla presente ordinanza, può essere esentato dal Sindaco del Comune esclusivamente per il personale impiegato nelle strutture e nei servizi esclusi dalla sospensione di cui alla presente ordinanza e in caso di comprovata necessità;
- e) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel Comune di Contigliano, anche ove le stesse attività si svolgano fuori dal territorio comunale;
- f) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, e ad esclusione delle imprese farmaceutiche o di supporto al SSR, nonché di quelle attività che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza, nonché ad esclusione delle attività necessarie a garantire l'allevamento degli animali, le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
- g) sospensione dello svolgimento delle attività produttive, industriali, lavorative e commerciali nel Comune di Contigliano, compresi cantieri di lavoro, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, fornai, rivenditori di prodotti per agricoltura e mangimi per animali, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, produzione agricola e allevamento, vendita dispositivi di protezione individuali e presidi sanitari, edicole, servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, tabaccherie, sportelli Bancari e Postali nonché servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli Bancomat e Postamat, attività di trasporto connesse al rifornimento dei beni essenziali; servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; servizi di sanificazione ambientale, servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari di prima necessità; attività dei presidi sanitari e sociosanitari esistenti;
- h) il personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e alla continuità delle attività consentite di cui ai punti f) e g) nel Comune di Contigliano è consentito in ingresso e uscita previa esibizione di idonea documentazione relativa all'attività, alla merce trasportata e alla destinazione della stessa;
- i) il passaggio in ingresso e in uscita dal Comune di Contigliano è comunque consentito al personale militare, protezione civile, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, del personale medico e sanitario del SSR, farmacisti e veterinari, guardie giurate impiegate in servizi pubblici essenziali, dipendenti di Poste Italiane addetti al recapito della corrispondenza presso gli Uffici postali di riferimento;
- j) chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture;
- k) soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici, ivi compreso del trasporto ferroviario;
- l) chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme;

2. alla ASL di Rieti di assumere, in accordo con il Sindaco del Comune di Contigliano, la gestione della casa di riposo A.L.C.I.M., con sede in Via Campo Boario n. 2, ai fini della gestione dell'emergenza.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, viene trasmessa al sindaco del Comune di Contigliano e al Prefetto di Rieti.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Assessore alla Sanità
Alessio D'Amato

Il Vice Presidente
Daniele Leodori

Copia



Direzione Regionale: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI


Ordinanza del Presidente

N. Z00022 del 01/04/2020

Proposta n. 4887 del 31/03/2020

Oggetto:

Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006. Ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti con ricorso a regimi straordinari, al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti.



Estensore
TOCCHI LEONILDE

Responsabile del Procedimento
TOSINI FLAMINIA GR 29 00

Il Direttore Regionale
F. TOSINI

L' Assessore
VALERIANI MASSIMILIANO

Il Presidente della Regione Lazio

Oggetto: Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006. Ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti con ricorso a regimi straordinari, al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Su proposta dell'Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero

VISTI gli articoli 32, 117, e 118 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale*”;

VISTO in particolare l'art. 191 del D.Lgs. 152/06 che prevede: “*1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. 2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini. 3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. 4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini. 5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali*

Il Presidente della Regione Lazio

forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del mare alla Commissione dell'Unione europea”;

VISTO l'art.50 D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;*

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che *“1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;*

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Capo del dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020, recante: *“Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Lazio, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;*

Al Presidente della Regione Lazio

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;

Il Presidente della Regione Lazio

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020, che dispone la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1, che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312 e la gerarchia prevista nella gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità di intervento:

- Riduzione a monte dei rifiuti (prevenzione e ecodesign);
- Riutilizzo;
- Riciclo sotto forma di materia;
- Recupero sotto forma di energia elettrica e/o termica;
- Smaltimento in discarica;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) con particolare riferimento al Capo I “Disposizioni comuni” ed al Capo II “Disposizioni per le attività elencate nell'allegato 1” inerente la disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 10/08/2018, n. 2018/1147/UE, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare, la Parte quarta, relativamente alle norme in materia di gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti”;

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale n. 27 del 9 luglio 1998 concernente “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”

VISTO il Piano di Gestione dei rifiuti del Lazio, approvato con DCR n. 14/2012;

Al Presidente della Regione Lazio

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che, in tale contesto, si impone l'assunzione immediata di ogni misura necessaria e urgente idonea a rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e, in particolare, del fatto che l'11 marzo 2020 l'OMS stesso ha dichiarato che la diffusione da COVID-19 ha assunto i connotati di pandemia;

PRESO ATTO che l'Istituto Superiore di Sanità (I.I.S) con nota prot. AOO-ISS n. 8293 del 12 marzo 2020, avente ad oggetto: "Rifiuti extra ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al SARS COV 2 in isolamento domiciliare", precisa che: "*i rifiuti in oggetto dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria come definiti dal DPR n. 254/2003.*" Tuttavia, nella medesima circolare, si evidenzia che "*nella consapevolezza che tale procedura potrebbe essere di difficile attuazione, anche per l'assenza di contratti in essere con aziende specializzate nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti infettivi, raccomanda alcune procedure considerate sufficientemente protettive per tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore dell'igiene ambientale (Raccolta e smaltimento rifiuti)*" prevedendo che: "*ove siano presenti impianti di termodistruzione, deve essere privilegiato l'incenerimento, al fine di minimizzare ogni manipolazione del rifiuto stesso*";

CONSIDERATO che con Circolare della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti ai Comuni del Lazio ed ai Gestori degli impianti di gestione dei rifiuti urbani, prot. reg. n. 229413 del 17/03/2020, recante "Indicazioni per la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati. Emergenza COVID – 19", in considerazione della situazione di emergenza COVID-19 ed a seguito delle disposizioni dell'Istituto Superiore di Sanità di cui alla succitata nota prot. AOO-ISS 0008293 del 12/03/2020, sono stati chiariti alcuni elementi relativi alla gestione dei rifiuti urbani nella Regione Lazio;

PRESO ATTO del documento "Prime indicazioni per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid-19" approvato all'unanimità dal Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale - SNPA, in data 23 marzo, inviato alla Regione Lazio da Arpa Lazio, in cui si conferma quanto disposto nella nota prot. AOO-ISS 0008293 del 12/3/2020 dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e si rileva che "*L'emergenza sanitaria nazionale connessa all'infezione da virus SARS-Cov-2 sta determinando problematiche nel settore dei rifiuti, in particolar modo nel ciclo di gestione dei*

Il Presidente della Regione Lazio

rifiuti urbani, dei fanghi generati dal trattamento delle acque reflue, nonché per i rifiuti prodotti dagli impianti produttivi. Le problematiche sono prevalentemente legate ad una carenza di possibili destinazioni per specifiche tipologie di rifiuti, attualmente non gestite sul territorio nazionale per l'assenza di una specifica dotazione impiantistica e, nel caso dei rifiuti urbani, a difficoltà organizzative e logistiche, in parte dovute alla deviazione di alcuni flussi dalla raccolta differenziata a quella indifferenziata ed, in parte, alle difficoltà delle aziende nella formazione del personale e nella dotazione dei necessari dispositivi di protezione individuale.

Tali difficoltà sono acute dalla necessità di dover garantire il regolare svolgimento dei servizi di pubblica utilità inerenti alla raccolta dei rifiuti e alla relativa corretta gestione.

Considerate le problematiche sopra evidenziate, al fine di evitare il sovraccarico degli impianti di gestione e il rischio dell'interruzione del servizio, appare necessario intervenire, nel perdurare dell'emergenza, in relazione alla presumibile necessità di maggiore capacità di deposito temporaneo presso gli impianti produttivi e di messa in riserva e deposito preliminare, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1. garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;*
- 2. oltre al rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;*
- 3. sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;*
- 4. idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario.”;*

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00014 del 25 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006. Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane codice EER 190805, al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio di depurazione.”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00015 del 25 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006. Disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani.”, con la quale a seguito delle criticità connesse alla gestione dei rifiuti urbani per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state adottate forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti urbani, quali: l'interruzione della raccolta differenziata nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, ed il conferimento di tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, nell'indifferenziato e la possibile attivazione di un circuito dedicato di raccolta dei rifiuti indifferenziati, provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, nel rispetto dell'ordine prioritario previsto dall'Ordinanza, in primis l'avvio di tali

Il Presidente della Regione Lazio

raccolte dedicate a incenerimento, laddove non possibile agli impianti TMB “*se garantiscono l’igienizzazione del rifiuto nel corso del trattamento biologico (bioessiccazione o stabilizzazione) e la protezione degli addetti dal rischio biologico, agli impianti di sterilizzazione*” e laddove non possibili tali modalità di gestione “*i rifiuti sono conferiti direttamente in discarica, senza alcun trattamento preliminare (previo inserimento dei sacchetti integri all’interno di appositi big-bags)*”;

VISTA la Circolare del Ministero Ambiente del 27 marzo 2020, recante “*Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni.*”, in cui si rileva che “*le criticità del sistema impiantistico nazionale rappresentano un ulteriore aggravio nella gestione dei rifiuti dovuto sia alle differenti modalità di raccolta dei rifiuti provenienti dalle utenze domestiche a seguito delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità con nota prot. n. 8293 del 12 marzo 2020, sia alle difficoltà che si stanno riscontrando nella impossibilità di inviare i rifiuti prodotti verso gli altri Stati membri, anche in seguito alla scelta autonoma di alcuni impianti di adottare misure restrittive per il principio di precauzione*”;

ATTESO che la suddetta Circolare del Ministero Ambiente del 27 marzo 2020, al fine di superare questo momento di forte criticità del sistema, consentire agli impianti la gestione di eventuali sovraccarichi, ed evitare il rischio dell’interruzione del servizio, individua:

“*1. Capacità di stoccaggio impianti:*

- *In primo luogo si ritiene possibile che le ordinanze ex art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006 prefigurino la modifica delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06, e ai sensi del titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto, con specifico riferimento alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva), a seguito di segnalazione certificata di inizio attività e per il tempo strettamente connesso con la gestione dell’emergenza, al fine di aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, entro un limite massimo comunque inferiore al 50%, nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 152/2006 per le attività di cui al citato titolo III-bis. ...omissis...*
- *La procedura relativa all’incremento di dette capacità di stoccaggio dovrebbe essere ricondotta ad una Segnalazione certificata di inizio attività - Scia ai sensi dell’articolo 19 della L.241/1990 la quale rappresenta la modalità maggiormente semplificata che l’ordinamento italiano conosce per rilasciare titoli abilitativi. Tale segnalazione dovrebbe essere indirizzata all’Autorità competente ai sensi degli artt. 208, 214 e 216 e del titolo III-bis della Parte II del d.lgs n. 152/2006, nonché alla Prefettura, all’Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente e ai Vigili del fuoco, e dovrebbe essere accompagnata da una relazione a firma di un tecnico abilitato, che asseveri, oltre al rispetto di quanto indicato nell’autorizzazione in essere, i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento, e il rispetto delle seguenti condizioni:*
 - *il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132;*
 - *la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all’aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;*

Il Presidente della Regione Lazio

- il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
- la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;
- l'esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario.

2. Deposito temporaneo dei rifiuti

- *Le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, ove le autorità competenti lo ritengano necessario e comunque fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, potrebbero consentire il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall'articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, per il deposito temporaneo di rifiuti, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi;"*

3. Deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali

- *Le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, ove le autorità competenti lo ritengano necessario, potrebbero consentire il deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali fino ad una durata doppia di quella individuata all'Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008 nonché l'aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20%, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, nonché degli altri requisiti e condizioni previsti dal citato decreto 8 aprile 2008.*

VISTA la nota prot. n. C072020-D del 20/03/2020, assunta al prot. reg. n. 237460 del 22/03/2020 dell'Associazione UNIRIMA-Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri, rappresentante le imprese della gestione rifiuti a livello nazionale, che sottolinea l'incidenza della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui trasporti per e dagli impianti con conseguenti ritardi nei ritiri dei carichi dagli impianti verso le destinazioni successive, nonché la riduzione dell'attività lavorativa di settori industriali ai quali conferire la materia prima secondaria, con incrementi degli stoccaggi degli impianti con quantità al limite di quelle autorizzate e richiede, al fine di evitare blocchi della filiera del recupero/riciclo e poter garantire la regolare attività del settore compreso il conferimento dei rifiuti in ingresso agli impianti di recupero e quindi lo svolgimento delle attività di raccolta il cui fermo potrebbe causare altre emergenze, un provvedimento che ponga un immediato e temporaneo rimedio alla situazione eccezionale che può causare un sovraccarico degli stoccaggi autorizzati;

VISTA la nota prot. n. SW/5/2020/GQ-wf del 23/03/2020 del Consorzio Nazionale Imballaggi – CONAI, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, al Capo Dipartimento Protezione Civile, ai Presidenti delle Regioni, assunta al prot. reg. n. 240394 del 23/03/2020, recante: “necessità di misure urgenti per la gestione dei rifiuti di imballaggio”, nella quale si richiede a fronte delle criticità rilevate di adottare provvedimenti urgenti al fine di evitare il pericolo di completa saturazione delle piattaforme di conferimento e

Il Presidente della Regione Lazio

degli impianti di trattamento e la conseguente potenziale interruzione delle operazioni di ritiro dei rifiuti urbani;

VISTA, altresì, la successiva nota prot. n. SW/6/2020/GQ-AALLGG del 29/03/2020 del Consorzio Nazionale Imballaggi- CONAI ai Presidenti delle Regioni, assunta al prot. reg. n. 0253029 del 30/03/2020, recante: *“Richiesta urgente applicazione circolare MATTM recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni”*, nella quale si rappresenta che: *“I recenti provvedimenti adottati da Governo e Regioni per contrastare la diffusione del contagio da COVID 19 hanno infatti comportato la chiusura di molti canali di destinazione delle frazioni non riciclabili, il rallentamento e, in taluni settori, anche l’interruzione delle attività produttive che utilizzano i prodotti del riciclo. Ho dunque palesato l’urgenza di incrementare le capacità di stoccaggio degli impianti, individuare spazi a termovalorizzazione e anche volumetrie e capacità aggiuntive per lo smaltimento delle frazioni non riciclabili e gli scarti delle operazioni di selezione, in modo da fluidificare il movimento dei materiali.”* sollecitando a nome di tutti i Consorzi che fanno parte del Sistema CONAI, l’adozione delle misure di cui alla Circolare del Ministero Ambiente del 27 marzo 2020;

CONSIDERATO che il documento *“Prime indicazioni per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid-19”*, approvato all’unanimità dal Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale - SNPA, in data 23 marzo, unitamente alla Circolare del Ministero Ambiente in data 27 marzo 2020 e la Circolare del Ministero Ambiente del 27 marzo 2020, costituiscono il parere tecnico previsto dall’art. 191 del D.lgs. 152/2006

CONSIDERATO che l’evolversi della situazione epidemiologia e del carattere diffusivo che sta assumendo l’epidemia da COVID-19 e che la gestione dei rifiuti costituisce servizio pubblico essenziale, ai sensi degli articoli 177 e seguenti del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, direttamente attinente alla tutela del diritto alla salute e alla tutela dell’ambiente;

RILEVATO che misure adottate dal Governo per far fronte all’emergenza da COVID-19, che dispongono limitazioni o sospensioni di attività riguardanti, direttamente o indirettamente, tutti i settori, comportano necessariamente un impatto sulla possibilità di organizzare delle attività produttive, in termini di organizzazione del personale e rapporti con i clienti e fornitori;

RITENUTO che, in tale contesto, si impone l’assunzione senza indugio di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica in atto, volta ad affrontare le citate criticità del sistema gestionale ed impiantistico e al fine di evitare l’interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti;

RITENUTO di stabilire la durata delle misure oggetto della presente ordinanza fino alla data di cessazione dello stato di emergenza a livello nazionale, fatto salvo il venir meno della dichiarazione dello stato di emergenza a livello nazionale;

Il Presidente della Regione Lazio

CONSIDERATO pertanto di poter permettere agli impianti di gestione dei rifiuti, per far fronte alle difficoltà sopra riportate, di aumentare gli stoccaggi in D15 o R13 presso i propri impianti e di aumentare i tempi ed in quantitativi dei rifiuti prodotti in deposito preliminare;

TENUTO CONTO delle soglie indicate dal Ministero dell'Ambiente con la Circolare del 27 marzo 2020 che ipotizza:

- per operazioni di D15 e R13 un aumento massimo del 50%, e per le attività autorizzate ai sensi degli art. 214 – 216 comunque all'interno delle "quantità massime" fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV);
- per il deposito temporaneo un quantitativo massimo di quello previsto all'art. 183 comma 1 lettera bb) punto 2 ed un limite temporaneo massimo di 18 mesi;
- per i centri di raccolta comunali un aumento del doppio del tempo di permanenza di cui all'Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008 e un 20% di incremento dei quantitativi.

RITENUTO con riferimento alle diverse tipologie sopra indicate, per il territorio della Regione Lazio di:

- a) limitare la possibilità dell'ampliamento dei quantitativi in D15 o in R13 al 30% di quelli attualmente assentiti, sia annuali che istantanei;
- b) consentire un aumento massimo del 50% dei quantitativi previsti per il deposito temporaneo di cui all'art. 183 comma 1 lettera bb) punto 2 per un limite massimo di 12 mesi;
- c) consentire un incremento del 20% dei quantitativi e del raddoppio della durata del tempo di permanenza di cui all'Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008.

CONSIDERATO che tali modifiche e deroghe non potranno attuarsi in maniera indifferenziata per tutti gli impianti e attività, ma i gestori dovranno presentare apposita istanza, per attivare le deroghe previste, come di seguito ordinato;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto riportate in premessa e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

PRESO ATTO che le deroghe disposte si applicano: all'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs. 152/2006, alle previsioni autorizzative nelle autorizzazioni rilasciate per impianti di gestione dei rifiuti ai sensi degli art. 208 e 214-216 del D.Lgs. 152/2006, al DM 8/4/2008 smi, alla LR 27/98 ed alle DGR 239/2008 sulle modalità di approvazione di modifiche impiantistiche ed alla DGR 239/2009 per la prestazione di garanzie fidejussorie

ORDINA

a seguito delle criticità del sistema gestionale ed impiantistico dei rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, di attuare le seguenti forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti, al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti per garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, fermo restando che dovrà essere garantito in ogni modo il rispetto delle norme di buona tecnica e di igiene e sanità pubblica, con particolare attenzione alla presenza di ricettori sensibili nell'immediato intorno degli impianti, delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e di tutte le norme e prescrizioni non derogate presenti all'interno degli atti autorizzativi, prevedendo che:

- A. per gli ampliamenti dei quantitativi in D15 o in R13 per gli impianti autorizzati ai sensi degli art. 29 e ss, art. 208 e art. 214-216 del D.Lgs. 152/2006 di:
1. di assentire, a seguito di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e per il tempo strettamente connesso con la gestione dell'emergenza, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 29 e seguenti e 208 del D.lgs. 152/06, ed alle AUA di cui agli impianti per attività art. 214 e 216 del D.lgs. 152/2006, agli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) ad aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, sia preventiva che successiva ad eventuali processi di trattamento, nel limite massimo del 30% e comunque secondo quanto richiesto, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art.26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132;
 2. di prevedere che i titolari dei suddetti impianti e operazioni di recupero, al fine di avvalersi delle deroghe fissate con la presente ordinanza, dovranno inviare tale segnalazione alla Regione Lazio, Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, Autorità competente, nonché alle autorità competenti delle Province e di Città Metropolitana, e ai Comuni, ai sensi dell' artt. 208, art. 214-216 e del titolo III-bis della Parte II del d.lgs n. 152/2006 e per i provvedimenti A.I.A. nonché alla Prefettura competente per territorio, all'Arpa Lazio sezione provinciale competente per territorio, alla ASL e ai Vigili del fuoco, e che la stessa dovrà essere accompagnata da una relazione a firma di un tecnico abilitato, che asseveri, oltre al rispetto di quanto indicato nell'autorizzazione in essere, i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento, e il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132;

Il Presidente della Regione Lazio

- b. la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
 - c. il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
 - d. la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorogene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;
 - e. l'esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario.
3. di prevedere che, a fronte dell'incremento di capacità di stoccaggio comunicata, per il periodo coperto dalla presente Ordinanza, tenuto conto del carattere straordinario e temporaneo della misura, non siano dovuti eventuali conguagli relativi a diritti di iscrizione ed incrementi delle garanzie finanziarie;
 4. di prevedere che, al termine del periodo coperto dalla presente Ordinanza, i titolari degli impianti provvedano a comunicare alla Regione Lazio, Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, alle Province competenti per territorio e Città Metropolitana di Roma Capitale ed ai Comuni, i quantitativi stoccati in eccedenza entro il limite del 30% rispetto a quanto previsto dagli atti autorizzativi.
 5. di prevedere che, al termine del periodo di 12 mesi i quantitativi dovranno rispettare quanto previsto nelle autorizzazioni rilasciate, e che gli impianti non appena raggiunti i quantitativi autorizzati ne diano comunicazione alla Regione Lazio, Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, alle Province competenti per territorio e Città Metropolitana di Roma Capitale ed ai Comuni.
- B. Di assentire un aumento massimo del 50% dei quantitativi previsti per il deposito temporaneo di cui all'art. 183 comma 1 lettera bb) punto 2 per un limite massimo di 12 mesi. In tal caso l'impianto dovrà solo tenere presso la sede di produzione operativa dichiarazione di adesione alla deroga prevista nella presente ordinanza.
- C. Di consentire presso i centri di raccolta comunale un incremento del 20% dei quantitativi e del raddoppio della durata del tempo di permanenza di cui all'Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008 previa esplicito nulla osta del competente ufficio comunale.

La presente ordinanza ha durata fino alla data di cessazione dello stato di emergenza a livello nazionale, fatto salvo il venir meno della dichiarazione dello stato di emergenza a livello nazionale.

L'ARPA Lazio è incaricata del controllo, in particolare con riferimento al rientro dei quantitativi autorizzati nella tempistica stabilita dalla presente ordinanza

La Direzione Regionale Politiche Ambientale e Ciclo dei Rifiuti è disponibile per ogni chiarimento sull'attuazione di quanto sopra ordinato.

Il Presidente della Regione Lazio

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione Lazio.

La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, alle Province del Lazio e alla Città Metropolitana di Roma Capitale, ai Comuni del Lazio, ai Prefetti, all'ARPA, ai Comandi dei VVFF ed alle ASL della Regione Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni centoventi.

Il Vice Presidente

Daniele Leodori

Copia

3. DETERMINAZIONI

Direzione: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Area: RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE

N. G02738 del 13/03/2020

Proposta n. 3909 del 13/03/2020

Oggetto:

Emergenza COVID19. Costituzione Cabina di Regia per il reclutamento straordinario.

Proponente:

Estensore	MAZZOTTA BARBARA	_____
Responsabile del procedimento	MAZZOTTA BARBARA	_____
Responsabile dell' Area	B. SOLINAS	_____
Direttore Regionale	R. BOTTI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Emergenza COVID19. Costituzione Cabina di Regia per il reclutamento straordinario.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Risorse Umane;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il D.Lgs. 30/12/92, n. 502;

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 e ss. mm. e ii. concernente: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 271 del giugno 2018 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;

VISTO il Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 "*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 con il quale sono state dettate misure relative di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" nonché il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA l'Ordinanza del Presidente n. Z00003 del 06/03/2020 che demanda alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, l'onere di fornire indicazioni utili e necessarie sugli ambiti relativi personale;

TENUTO CONTO dell'urgenza e dell'impellente necessità di garantire il necessario supporto assistenziale e al fine di contribuire con adeguate misure anche in tale settore, in attuazione dei punti da n. 23. a n. 26. della citata ordinanza nonché in considerazione delle ulteriori misure riportate nel citato decreto legge 9 marzo 2020, n. 14;

CONSIDERATA pertanto necessaria la costituzione di una Cabina di Regia volta al coordinamento delle procedure di reclutamento straordinario di personale sanitario, per la gestione dell'emergenza a livello ospedaliero e territoriale, nell'ambito della programmazione regionale, nonché all'adozione di tutte quelle misure necessarie a fronteggiare l'emergenza in atto nelle Aziende e gli Enti del SSR, in attuazione alle disposizioni normative sopra indicate;

CONSIDERATO pertanto di disporre che i componenti di detta Cabina di Regia per il Reclutamento

straordinario sono individuati nel Dirigente dell'Area Risorse Umane della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, nel personale della suddetta area dallo stesso indicato, nonché nei rappresentati, designati dai rispettivi Direttori generali, delle Aziende direttamente coinvolte nelle procedure di reclutamento eccezionale ai sensi delle disposizioni sopra citate ed in particolare:

1. AOU Sant'Andrea;
2. INMI Spallanzani;
3. ARES 118;
4. AO S. Camillo-Forlanini;
5. Asl Roma 1;
6. Asl Roma 2;
7. Asl Latina;
8. AO San Giovanni;

RITENUTO pertanto di disporre quanto sopra rappresentato;

DETERMINA

1. di disporre la costituzione di una Cabina di volta al coordinamento delle procedure di reclutamento straordinario di personale sanitario, per la gestione dell'emergenza a livello ospedaliero e territoriale, nell'ambito della programmazione regionale, nonché all'adozione di tutte quelle misure necessarie a fronteggiare l'emergenza in atto nelle Aziende e gli Enti del SSR, in attuazione alle disposizioni normative sopra indicate;
2. di disporre che i componenti di detta Cabina di Regia per il Reclutamento straordinario sono individuati nel Dirigente dell'Area Risorse Umane della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, nel personale della suddetta area dallo stesso indicato, nonché nei rappresentati, designati dai rispettivi Direttori generali, delle Aziende direttamente coinvolte nelle procedure di reclutamento eccezionale ai sensi delle disposizioni sopra citate ed in particolare:
 1. AOU Sant'Andrea;
 2. INMI Spallanzani;
 3. ARES 118;
 4. A.O. S. Camillo-Forlanini;
 5. Asl Roma 1;
 6. Asl Roma 2;
 7. Asl Latina;
 8. A.O. San Giovanni;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore
Renato Botti

4. CIRCOLARI AREA RISORSE UMANE



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

Prot. n

GR/39/06

Roma, li

Ai Direttori Generali/Commissari
Straordinari
delle Aziende ed Enti del S.S.R.

Oggetto: Misure organizzative e preventive in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle Aziende, Enti e Strutture del Servizio Sanitario Regionale del Lazio. D.L. n. 6 del 23/02/2020, della Direttiva n. 1 del 25/02/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 2 del 26/02/2020.

Gentili Direttori,

in attuazione del D.L. n. 6 del 23/02/2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 2 del 26/02/2020, si intende fornire alcuni indirizzi operativi di carattere precauzionale per le strutture del S.S.R. al fine di garantire uniformità, coerenza ed omogeneità di comportamenti per la tutela della salute e sicurezza dei cittadini, dei lavoratori e degli utenti nella gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Le seguenti misure sono applicabili dalle Aziende, Enti e strutture del SSR per l'intera durata dell'emergenza tenendo conto dell'evolversi della situazione epidemiologica sul territorio, fino a eventuali nuovi provvedimenti:

- Garanzia della funzionalità dei servizi pubblici.
- Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
- Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale.
- Svolgimento delle procedure concorsuali in atto.
- Indicazioni relative ai permessi straordinari da COVID-2019.

Garanzia delle funzionalità dei servizi pubblici

Ferme restando le misure adottate in base al decreto-legge n.6 del 2020, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, le aziende in indirizzo continuano ad assicurare in via ordinaria l'erogazione dei servizi e l'attività lavorativa.

Modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

- Le Aziende, compatibilmente con le esigenze delle singole strutture e con il ruolo svolto da ciascun lavoratore, agevolano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa,

1



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia. Le amministrazioni sono invitate, altresì, a potenziare il ricorso al telelavoro e al "lavoro agile" (*smart working*), individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.

- Le aziende relativamente allo svolgimento delle attività di formazione rivolte al personale aziendale sia interne sia esterne (inclusi convegni, seminari di aggiornamento professionale, etc.) privilegiano modalità telematiche, salvo la possibilità di rimodulare il calendario.
- Le aziende garantiscono lo svolgimento delle missioni nazionali e internazionali ritenute indispensabili o indifferibili rispetto alla propria attività, promuovendo negli altri casi modalità di partecipazione a distanza.

Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale

Allo stato attuale, le attività teoriche e pratiche del Corso di Formazione specifica in Medicina Generale non sono sospese, resta fermo l'obbligo di osservare tutte le misure precauzionali e preventive specificate nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25/02/2020, sopra richiamata.

Svolgimento delle procedure concorsuali in atto

Le prove concorsuali si intendono confermate salvo evoluzioni dell'emergenza e conseguenti ulteriori disposizioni. Nello svolgimento delle procedure, le Aziende adottano le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati, garantendo comunque la necessaria distanza di sicurezza, durante la fase dell'accesso e dell'uscita dalla sede, dell'identificazione e dello svolgimento delle prove.

Indicazioni relative ai permessi straordinari da COVID-2019

Causa emergenza epidemiologica da COVID-19 si ritiene necessario prevedere la creazione di nuove e specifiche causali di assenza retribuite e/o permessi retribuiti straordinari con il relativo codice con l'avvertenza che le stesse sono da utilizzarsi con estrema responsabilità al momento del verificarsi della situazione descritta per ciascuna fattispecie.

Ciò posto le Aziende del SSR del Lazio, avuto riguardo alla gestione presenze e servizi stipendiali, dovranno creare e utilizzare i codici/causali come di seguito descritti a cura del sistema

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

MEF/NOIPA per quelle gestite da detto sistema e in autonomia per quelle che non rientrano nel sistema suddetto):

- a. COD. _____ - ALLONTANAMENTO DA LUOGO DI LAVORO PER DISPOSIZIONE PUBBLICA AUTORITA': causale a giorni da utilizzare per il personale che non può allontanarsi dalle zone rosse (individuate da specifici provvedimenti delle pubbliche autorità);
- b. COD. _____ - ALLONTANAMENTO DA LUOGO DI LAVORO PER RAGIONI SANITARIE: causale a giorni da utilizzare per il personale destinatario di provvedimento del Servizio prevenzione o del PS o da altra autorità sanitaria che disponga l'allontanamento dal luogo di lavoro (tale causale va utilizzata quindi solo a fronte di uno specifico provvedimento adottato da una autorità sanitaria);
- c. COD. _____ - PRESTAZIONE NON DOVUTA PER SOSP. ATTIVITA' ISTITUZIONALE: causale ad ore da utilizzare per il personale il cui reparto/u.o. non effettua prestazioni per sospensione attività istituzionali (es. ambulatori specialistici), per le ore in cui non può essere dedicato ad altre attività;
- d. COD. _____ - MALATTIA PROVVISORIA ORDINANZA REGIONALE - per il personale che risulta positivo al virus COVID-19 (e per il quale va attivata, nel contempo, la pratica all'INAIL per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro per l'intero periodo di assenza);
- e. COD. _____ - SMART WORKING - da usare per il personale che deve rimanere a casa per accudire i figli minori o anziani a proprio carico, a causa della chiusura delle scuole ovvero delle strutture di accoglienza e che può comunque rendere la propria prestazione lavorativa da casa, in modalità *smart working*, previa autorizzazione del responsabile;
- f. COD. _____ - PERM. ECCEZIONALE ORDINANZA REGIONALE - permesso retribuito per il personale impegnato per assistenza a figli minori (anche in relazione alla chiusura delle scuole), ovvero ad anziani a carico (in caso di chiusura delle strutture di accoglienza diurne), nei casi in cui l'attività lavorativa non risulti compatibile con lo *smart working*. I permessi vanno autorizzati dai responsabili gestionali aziendali, compatibilmente con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Considerato che si tratta di un permesso ulteriore e diverso da quello disciplinato dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, si rende opportuno richiamare alla massima responsabilità le direzioni aziendali e i dipendenti nel corretto utilizzo dello strumento. In particolare, in questa prima fase, esso va utilizzato solo dopo aver esaurito gli altri istituti giuridici previsti dalle norme legislative e contrattuali, valutando le tipologie utilizzabili, quali i permessi per particolari motivi personali e familiari, il congedo parentale, il permesso a recupero di ore prestate in eccedenza rispetto all'orario contrattuale. Per i permessi in esame è previsto un massimale di 18 ore.

In relazione alle diverse causali di presenza/assenza sopra indicate sarà cura della scrivente individuare, ove necessario, il corretto fondamento giuridico. Si precisa inoltre fin d'ora che le causali sopra elencate non dovranno comportare riduzione della retribuzione.

Infine, per opportuna conoscenza e al fine di assicurare la massima diffusione, si allega l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 2 del 26/02/2020, avente ad oggetto "Misure per la



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."

Si invita dare assicurazione in ordine all'applicazione dell'ordinanza e, nel diffondere opportunamente nelle strutture dirette gli indirizzi operativi forniti con la presente, assicurare in ordine all'avvenuta implementazione dei sistemi operativi di gestione delle presenze/assenze.

Cordiali saluti.

*Il Dirigente dell'Area
Barbara Solinas*

*Il Direttore
Renato Batti*



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

Prot. n GR/39/06

Roma, lì

Ai Direttori Generali delle
 Aziende Sanitarie Locali del SSR

LORO SEDI

Oggetto: Ordinanza n. Z00002 del 26/02/2020. Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Reclutamento personale vari profili a tempo determinato.

Gentili Direttori,

come noto con l'ordinanza in oggetto indicata sono state ordinate – stante le situazioni di fatto e di diritto che integrano le condizioni di eccezionalità ed urgenza per la tutela della salute pubblica - una serie di misure finalizzate, tra l'altro ad informazione e prevenzione.

In relazione all'attuale situazione di emergenza sanitaria, nell'ambito delle valutazioni effettuate a livello centrale in sede di "Task Force – COVID 2019" insediata presso questa Direzione, è emersa la necessità di procedere con urgenza all'implementazione del personale da assegnare a potenziamento dei servizi di Igiene e Sanità Pubblica, per rafforzare le differenti attività finalizzate a rendere ancora più capillare il percorso di prevenzione già attivato: in particolare il suddetto gruppo ha ritenuto che il fabbisogno debba essere così rinforzato:

Figure professionali	AASSLL Roma 1, Roma 2, Roma 3	AASSLL Roma 4, Roma 5, Roma 6, Latina, Rieti, Frosinone, Viterbo	Totale
D.M. Disciplina Infettivologia	2 unità per Azienda = 6	1 unità per Azienda = 7	13
D.M. Disciplina Igiene e medicina preventiva	2 unità per Azienda = 6	1 unità per Azienda = 7	13
CPS - Tecnico della prevenzione	2 unità per Azienda = 6	2 unità per Azienda = 14	20
CPS - Infermiere	2 unità per Azienda = 6	2 unità per Azienda = 14	20
Totale	24	42	66

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

Ciò posto codeste Aziende dovranno attivare con la massima sollecitudine ed urgenza tutte le iniziative utile per il reclutamento del personale come indicato in tabella; detto personale dovrà essere assunto mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per tutta la durata dell'emergenza COVID - 2019 e comunque il contratto non potrà avere durata superiore ad un anno dalla data di inizio dell'incarico; il predetto personale dovrà essere assegnato ai servizi di Igiene e Sanità Pubblica di codeste AASSLL; per il reclutamento del personale in questione si utilizzeranno le graduatorie disponibili per ciascuno profili/disciplina indicato che si è accertato, allo stato, risultano essere le seguenti:

- D.M. Disciplina Infettivologia - Pubblico Concorso espletato dalla ASL Rieti;
- D.M. Disciplina Igiene e med. preventiva (e discipline affini) - Avviso a T.D. espletato dalla ASL Roma 1, nonché OSSB Pubblico Concorso espletato dalla Asl Rieti;
- CPS -Tecnico della prevenzione - Avviso a T.D. espletato dalla ASL Roma 1;
- CPS Infermiere - Pubblico Concorso espletato quale capofila dalla AOU S. Andrea.

Ove si disponesse di ulteriori graduatorie utili, sia di pubblico concorso che di avvisi a tempo determinato, le SS.LL. vorranno darne immediata notizia alla scrivente per la massima condivisione.


Resta inteso che le Aziende titolari delle graduatorie le renderanno immediatamente disponibili con indicazione del primo nominativo utile nonché di tutti i recapiti necessari affinché questa Direzione possa procedere celermente all'assegnazione a codeste Aziende medesime dei soggetti assumibili per l'adozione dei successivi atti formali.

A completamento della procedura, come di consueto, si chiede l'invio degli atti adottati. Si chiede fin d'ora di tenere una rendicontazione separata dei costi connessi alle assunzioni che saranno disposte in esecuzione della presente.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente

Barbara Solinas



Il Direttore

Renato Botti



**Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria***Area Risorse Umane*

Prot. n

GR/39/06

Roma, lì

Ai Direttori Generali/Commissari
Straordinari
delle Aziende ed Enti del S.S.R.

Oggetto: prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il 40° anno di contribuzione e fino al 70° anno di età da parte dei Dirigenti Medici del SSN.

Con la presente, in attesa della conversione definitiva del DL 162/2019 (decreto milleproroghe 2020) e in attuazione di quanto previsto dal Patto per la Salute 2019-2021, di cui all'Intesa Stato Regioni del 18 dicembre 2019, la scrivente Direzione intende fornire indicazioni in ordine alla possibilità prevista in entrambe le sopraindicate disposizioni.

Il sopracitato Patto per la Salute prevede, in via transitoria sino al 2022, al fine di far fronte alla carenza momentanea di medici specialisti, in particolare di alcune discipline, la possibilità di consentire ai medici specialisti, su base volontaria e per esigenze dell'azienda o dell'ente di appartenenza, di permanere in servizio anche oltre il limite di 40 anni di servizio effettivo di cui all'articolo 15 nonies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e s.m.i. e comunque non oltre il settantesimo anno di età. L'amministrazione può accordare la prosecuzione del rapporto di lavoro, laddove non sia possibile procedere tempestivamente al reclutamento di nuovi specialisti.

L'articolo 5-bis del testo di legge di conversione approvato dalla Camera, e attualmente all'esame del Senato, conferma quanto previsto dal sopracitato Patto per la Salute, ed eleva in via transitoria i limiti di età massima per il collocamento a riposo dei dirigenti medici degli enti ed aziende del Servizio Sanitario Nazionale. Come sopra evidenziato, l'articolo 15-nonies del D. Lgs. 502/1992 prevede che il limite per la permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario, compresi i responsabili di struttura complessa, sia fissato a 65 anni con la possibilità, previa istanza, di permanere in servizio oltre il 65° anno di età per raggiungere i 40 anni di servizio effettivo, purché non sia superato il limite dei 70 anni di età. L'amministrazione può accordare tale prosecuzione a patto che la permanenza in servizio non dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.

Nell'ambito del "servizio effettivo" rientrano tutte le attività lavorative effettivamente rese sia nei confronti dell'amministrazione di appartenenza, sia nei confronti dello Stato compreso, dunque, anche il servizio militare. Sono per contro esclusi gli anni di riscatto degli studi e i periodi assicurativi ricongiunti da altre gestioni previdenziali.

In base alla modifica di cui al predetto articolo 5-bis, i dirigenti medici e del ruolo sanitario, entro il 31 dicembre 2022, possono fare domanda per proseguire il servizio fino al settantesimo

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

anno di età anche qualora, prima di tale limite anagrafico, maturino i quarant'anni di servizio effettivo, dunque anche se, in virtù della prosecuzione, superino i 40 anni di servizio effettivo.

La deroga in parola non riguarda il personale medico a rapporto convenzionale per il quale continuano ad applicarsi i limiti attualmente vigenti.

La suddetta disciplina transitoria prevede che l'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, possa autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio richiesta fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. Le relative procedure di reclutamento devono essere indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio.

Ratio delle sopra indicate disposizioni derogatorie e transitorie è fronteggiare la grave carenza di personale medico specialistico nelle aziende ed enti pubblici del SSN. Ciò vale soprattutto per alcune discipline specialistiche ove la carenza è maggiormente avvertita.

Come sopra evidenziato, tale misura derogatoria è subordinata all'effettiva esigenza dell'amministrazione che, davanti ad una carenza di medici specialistici e con l'impossibilità di concludere l'iter concorsuale di reclutamento di nuovo personale medico, potrebbe non garantire l'erogazione delle prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza.

A tal fine, le norme sopra richiamate prevedono che la proroga possa essere esercitata e concessa nel rispetto di criteri organizzativi previamente determinati con apposito regolamento aziendale.

Trattandosi, dunque, di una valutazione di carattere organizzativo rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'azienda/ente di appartenenza, si ritiene che non possa configurarsi in capo al soggetto richiedente un diritto soggettivo alla relativa concessione, ma una mera aspettativa. Detto apprezzamento dovrà, in ogni caso, rispondere ai consueti principi di correttezza, trasparenza imparzialità e non discriminazione dell'azione amministrativa.

Stante quanto sopra, si invitano le SS.LL. ad adottare, nel rispetto di quanto sotto riportato, apposito regolamento interno che declini i criteri organizzativi in base ai quali i dipendenti, che rientrano nella fattispecie previste dalle normative sopra indicate, possano presentare domanda di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il 40° anno di contribuzione e fino al 70° anno di età:

- la domanda di prosecuzione del rapporto di lavoro è riservata a medici specialisti e medici veterinari inquadrati all'interno di unità organizzative di natura specialistica e comunque orientate ad assicurare direttamente servizi e prestazioni clinico-assistenziali ai pazienti o i livelli essenziali di assistenza delle strutture territoriali;
- la domanda di prosecuzione del rapporto di lavoro potrà essere accolta solo nell'ipotesi in cui esista una effettiva carenza di organico (numero di unità assegnate inferiore al numero di unità previste nell'organico dell'unità organizzativa nella quale opera il dirigente interessato);

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

- la durata della prosecuzione del rapporto di lavoro, nell'ambito dei limiti fissati dalla norma, è comunque condizionata alla risoluzione della carenza di organico: il rapporto di lavoro prorogato, pertanto, si interrompe contestualmente all'assunzione del Dirigente che determina l'equilibrio tra unità assegnate e previste;
- nell'ipotesi in cui il dirigente interessato ricopra, al momento della richiesta di proroga in servizio oltre il 40° anno di contribuzione e fino al 70° anno di età, un incarico di natura gestionale (Direttore di Dipartimento, UOC, UOSD o UOS), potrà mantenere, sempre in regime di proroga, lo stesso incarico fino ad espletamento delle procedure necessarie per l'affidamento dell'incarico ad altro dirigente; in tale ipotesi, qualora permangano le condizioni derivanti da quanto stabilito ai precedenti artt. 3 e 4, al dirigente interessato potrà essere affidato un incarico di natura professionale;
- il dirigente che ha chiesto ed ottenuto, la permanenza in servizio, può comunque recedere in ogni momento con un preavviso di 15 giorni.


Cordiali saluti.

Il Dirigente dell'Area
Barbara Solinas

Il Direttore
Renato Botti



Signed BARBARA
SOLINAS
C = IT
O = Regione
La io



Firmato digitalmente da RENATO
ALBERTO MARIO BOTTI
C = IT
O = Regione La io



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

Prot. n GR/39/06

Roma, li

Ai Direttori Generali e
Commissari Straordinari delle
Aziende ed Enti del SSR

LORO SEDI

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Personale con contratto a tempo determinato.

In considerazione dell'urgenza e dell'impellente necessità di garantire il necessario supporto assistenziale e al fine di evitare l'ulteriore diffusione del virus denominato COVID-19, le Aziende e gli Enti del SSR procedono al mantenimento dei rapporti di lavoro a tempo determinato in scadenza, relativamente ai profili correlati all'assistenza per i connessi effetti sulla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica in oggetto.

La proroga di tali rapporti è valida sino a ulteriori e successive disposizioni da parte della scrivente direzione.

Si rammentano, in ogni caso, i numerosi interventi del legislatore relativamente ai contratti a termine e, da ultimo, le novelle apportate al d. lgs. n.20/2017 dal d.l. n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 8/2020.

Nel restare in attesa degli atti adottati con la massima sollecitudine a fronte di quanto con la presente disposto, si porgono i migliori saluti.

Il Dirigente

Barbara Solinas

Il Direttore
Renato Boti



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

Prot. n

GR/39/06

Roma, li

Ai Direttori Generali/Commissari
Straordinari
delle Aziende ed Enti del S.S.R.

Oggetto: prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il 40° anno di contribuzione e fino al 70° anno di età da parte dei Dirigenti Medici del SSN. Integrazione Nota prot. n. 181782 del 28/02/2020.

Ad integrazione e chiarimento della nota prot. n. 181782 del 28/02/2020, di pari oggetto, nel confermare quanto in essa indicato, con la presente si intende, tuttavia, precisare quanto segue.

In ordine ai criteri organizzativi in base ai quali i dipendenti che rientrano nella fattispecie previste dalle normative di riferimento, possano presentare domanda di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il 40° anno di contribuzione e fino al 70° anno di età, occorre specificare che nell'ipotesi in cui il Dirigente interessato ricopra, al momento della richiesta di proroga in servizio, un incarico di Direttore di UOC, potrà mantenere, in regime di proroga, lo stesso incarico fino ad espletamento delle procedure necessarie per l'affidamento dell'incarico ad altro Dirigente, solo ove trattasi di specialità carenti e solo ove svolga attività clinica assistenziale diretta.

Resta fermo che l'opportunità di concedere la proroga, debba essere esercitata nel rispetto di criteri organizzativi previamente determinati con apposito regolamento aziendale, trattandosi di una valutazione di carattere organizzativo, rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'Azienda di appartenenza.

Cordiali saluti.

Il Dirigente dell'Area

Barbara Solinas

Il Direttore
Renato Bbui



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

Prot. n GR/39/06

Roma, li

Al Direttore Generale AOU Sant'Andrea
Dott. Adriano Marcolongo

E p.c. Ai Direttori Generali/Commissari straordinari
delle Aziende e degli Enti del SSR

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Reclutamento personale a T.D. CPS - Infermiere.

Gentile Direttore,

in considerazione dell'urgenza e dell'impellente necessità di garantire il necessario supporto assistenziale e al fine di evitare l'ulteriore diffusione del virus denominato COVID-19, è emersa la necessità di procedere all'implementazione del personale da assegnare al potenziamento dei servizi assistenziali inerenti l'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Ciò premesso si chiede all'Azienda dalla S.V. diretta di procedere, con la massima urgenza, all'acquisizione delle preferenze espresse, per tutte le Aziende del SSR, dagli idonei della graduatoria del concorso per "C.P.S. Infermiere cat. D" approvata con deliberazioni n. 1147 del 12.12.2019, n. 9 del 15.01.2020 e n. 57 del 30.01.2020, per i primi 500 nominativi utilmente collocati nella stessa. A tale scopo si allega apposito format.

Le preferenze registrate dovranno essere inviate alla scrivente Direzione che provvederà, con atto formale, ad assegnare le unità in questione alle Aziende secondo il fabbisogno specifico e tenendo conto, eventualmente, anche delle preferenze manifestate.

Con riferimento agli aspetti procedurali si precisa quanto segue.

I soggetti interessati dovranno essere contattati mediante posta elettronica e/o chiamata telefonica e dovrà essere indicato quale termine per accettare, il secondo giorno successivo



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

all'invio della proposta d'assunzione; la presa in servizio dovrà avvenire entro 5 giorni dall'accettazione della proposta.

L'assunzione di tali soggetti avverrà con contratto di lavoro a tempo determinato di natura subordinata della durata di 12 mesi; la proposta di incarico deve contenere espressamente la previsione che la struttura di destinazione sarà correlata e/o connessa e/o funzionale alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

All'atto della manifestazione della preferenza il soggetto dovrà anche dichiarare di essere a conoscenza e di avere compreso i contenuti dell'Ordinanza del Presidente n. Z0003 del 06/03/2020 nella parte attinente le disposizioni in tema di personale del S.S.R., indicate ai punti da 23 a 26 del dispositivo dell'atto citato.

La mancata accettazione di quanto sopra così come la mancata risposta entro due giorni dall'invio della stessa sono considerate rifiuto della proposta con conseguente ulteriore scorrimento della graduatoria.

Non è previsto alcun termine dilatorio per l'accettazione della proposta in carico e per l'immissione in servizio.

Si rammenta, da ultimo, che il costo derivante dall'assunzione di tali soggetti sarà ricompreso nell'ordinario costo del personale, ma ciascuna Azienda dovrà tenere apposita rilevazione del complessivo costo sostenuto e in ogni documento contabile sarà data specifica evidenza del numero e del valore economico corrispondente all'assunzione di tali unità.

Si ringrazia per la collaborazione e si saluta cordialmente.

Il Dirigente

Barbara Solinas

Il Direttore

Renato Boti

**REGIONE
LAZIO****DIREZIONE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI
AREA RISORSE UMANE**

Università degli Studi di Roma La Sapienza
direttore.dssp@cert.uniroma1.it
protocollosapienza@cert.uniroma1.it

Università degli Studi di Roma Tor Vergata
rettore@pec.uniroma2.it

Università Cattolica del Sacro Cuore
postlaurea-rm@pec.ucsc.it

Libera Università LUISS Guido Carli
amministrazioneluiissbs@luisccert.it

Università Campus Bio-medico di Roma
postlauream@postasicura.unicampus.it

Istituto Studi Giuridici del Lazio A.C. Jemolo
istitutojemolo@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Corsi di formazione manageriale in ambito sanitario (D.P.R. n. 484/1997). Sospensione delle lezioni fino al 3 aprile 2020.

Con riferimento ai Corsi in oggetto, visti il DPCM del 04/03/2020 e il DPCM del 08/03/2020 relativi alle misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la scrivente Amministrazione ritiene che debbano essere sospese tutte le lezioni sia in presenza sia in FAD, fino al 3 aprile p.v., in considerazione del notevole carico di lavoro straordinario a cui è sottoposto l'intero personale medico e sanitario.

Dopo il 3 aprile, a meno di ulteriori disposizioni regionali, potranno riprendere esclusivamente le lezioni erogate in FAD – entro i limiti previsti dalla normativa – e garantendo al personale medico e sanitario impegnato nel corso la necessaria flessibilità di svolgimento dell'attività formativa.

La flessibilità dovrà riguardare sia l'orario di fruizione sia il periodo; in nessun caso l'attività formativa dovrà entrare in contrasto con le esigenze di servizio del personale iscritto ai corsi e con la gestione dell'emergenza da COVID-19.

Nel ringraziare per la collaborazione si inviano distinti saluti.

Il Dirigente dell'Area
Barbara Solinas

mbarresi



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI
AREA RISORSE UMANE

Ai Direttori Generali e Commissari
Straordinari delle Aziende e degli Enti
del SSR

LORO SEDI


Oggetto: trasmissione nominativi graduatoria Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere
- graduatoria AOU Sant'Andrea - per incarichi a tempo determinato 12 mesi in
relazione all'emergenza COVID 19.

Si fa seguito alle recenti disposizioni nazionali e regionali in materia di assunzione di personale per fronteggiare con la massima sollecitudine l'emergenza COVID 19 per comunicare che la Scrivente e gli uffici dell'Azienda Sant'Andrea hanno provveduto a chiedere la disponibilità ai candidati interessati per il conferimento degli incarichi in oggetto.

Sono pervenute dalla prima ricognizione circa 100 disponibilità che sono state prontamente ripartite tra tutte le aziende, anche sulla base delle preferenze espresse.

Per quanto sopra si trasmette in allegato alla presente l'elenco del personale assegnato a ciascuna azienda, precisando sin da ora che si sta proseguendo a reperire le ulteriori disponibilità per l'assegnazione delle unità aggiuntive nei numeri stabiliti.

Cordiali saluti.

Il Dirigente

Barbara Solinas



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

Prot. n.

GR/39/06

Roma, lì

Ai Direttori Generali/
Commissari Straordinari delle
Aziende e degli Enti del SSR

LORO SEDI

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Reclutamento personale vari profili

Gentili Direttori,

come noto l'Ordinanza del Presidente n. Z00003 del 06/03/2020 demanda, tra l'altro, alla scrivente Direzione l'onere di fornire indicazioni utili e necessarie sugli ambiti relativi al personale. In considerazione dell'urgenza e dell'impellente necessità di garantire il necessario supporto assistenziale e al fine di contribuire con adeguate misure anche in tale settore, in attuazione dei punti da n. 23. a n. 26. della citata ordinanza nonché in considerazione delle ulteriori misure riportate nel decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 recante "*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*", nonché dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9 e 11 marzo 2020, si riportano di seguito le indicazioni mirate all'adozione di ogni iniziativa utile e necessaria, nell'ambito della programmazione regionale, volta a sostenere codeste aziende medesime in tema di personale.

Si evidenzia la necessità che codeste Aziende, nelle more del reclutamento delle figure strettamente legate all'emergenza e di cui di seguito si riportano le indicazioni, provvedano, al fine di garantire l'utilizzo più efficiente e razionale delle risorse di personale attualmente disponibili, all'adozione di tutte le eventuali misure di carattere organizzativo-gestionale.

In particolare si ritiene appropriato che venga valutata l'opportunità di autorizzare l'immediato utilizzo degli istituti relativi alle presenze/assenze previsti dalla normativa nazionale e contrattuale per tutto il personale del Comparto e della Dirigenza, avuto particolare riguardo a quei profili professionali per i quali non sia possibile prevedere una ricollocazione, in questa fase emergenziale.

Inoltre, in ordine alle disposte sospensioni delle attività ambulatoriali, con conseguente arresto delle correlate professionalità dedicate, si ritiene necessario che si provveda, ove possibile, al "reimpiego" del relativo personale resosi disponibile a supporto delle aree con maggiori criticità.

Considerato quanto sopra, si dispone quanto segue.

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

1. ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIE DI CONCORSO PUBBLICO O DI AVVISO.

**ASSUNZIONE MEDIANTE L'ISTITUTO DELLA MOBILITÀ.
(d'urgenza/assegnazione temporanea)**

Al fine di pervenire con la massima celerità possibile alle assunzioni del personale necessario, è istituita presso la Direzione regionale la Cabina di Regia per il reclutamento straordinario che, unitamente alle Aziende individuate come responsabili del processo assunzionale, provvederà alla definizione del numero di unità, delle Aziende di destinazione e a garantire la celere conclusione delle procedure in oggetto.

I componenti di detta Cabina di Regia sono individuati nel Dirigente dell'Area Risorse Umane della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, nel personale della suddetta area dallo stesso indicato, nonché nei rappresentati, designati dai rispettivi Direttori generali delle Aziende direttamente coinvolte nelle procedure di reclutamento eccezionale ai sensi delle disposizioni sopra citate ed in particolare:

- 1 AOU Sant'Andrea;
- 2 INMI Spallanzani;
- 3 ARES 118;
- 4 AO S. Camillo-Forlanini;
- 5 Asl Roma 1;
- 6 Asl Roma 2;
- 7 Asl Latina;
- 8 AO San Giovanni.

Le Aziende sopra elencate provvedono alla gestione delle procedure di scorrimento e all'indizione degli avvisi di seguito descritti. Rimangono validi gli avvisi pubblicati dalle singole Aziende alla data odierna ma l'Azienda interessata deve comunicare alla Cabina di regia la graduatoria finale e l'effettivo utilizzo, provvedendo al costante aggiornamento.

È fatto espresso obbligo di tale comunicazione al fine del coordinamento complessivo del numero di unità attribuite a ciascuna Azienda del SSR.

Il mancato rispetto costituisce espressa responsabilità della direzione strategica aziendale e violazione delle disposizioni della richiamata Ordinanza del Presidente.

1.1 Modalità di reclutamento del personale

Si riportano di seguito le modalità assunzionali da seguire nel rispetto delle disposizioni di cui al DL n. 14/2020.

Si rappresenta che le Aziende interessate possono procedere all'assunzione delle figure professionali di seguito riportate, con le modalità di seguito rappresentate. Per alcune discipline si riporta già il numero di unità attribuibili in prima istanza.

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

1. Dirigente medico disciplina Malattie Infettive;
2. Dirigente medico disciplina Medicina Interna;
3. Dirigente medico disciplina Igiene med. preventiva (e discipline equipollenti/affini);
4. Dirigente Medico disciplina Malattie Apparato respiratorio;
5. Dirigente Medico disciplina Anestesia e rianimazione;
6. Dirigente Medico disciplina Chirurgia e Medicina d'Accettazione e d'Urgenza;
7. Dirigente Medico disciplina Radiodiagnostica;
8. Dirigente Medico disciplina Cardiologia;
9. Dirigente Sanitario Biologo;
10. Dirigente Medico disciplina Virologia e Microbiologia;
11. CPS Infermiere
12. OSS;
13. CPS Tecnico della prevenzione;
14. CPS Tecnico Laboratorio Biomedico.

Ciascuna Azienda interessata, in considerazione del ruolo svolto nell'ambito della rete dell'assistenza, dell'urgenza nonché della presenza di strutture di terapia intensiva, sub-intensiva, malattie dell'apparato respiratorio, malattie infettive, può procedere all'assunzione, con contratto di lavoro di natura subordinata e a tempo determinato, delle unità personale di cui alla Tabella 1, che costituiscono parte dell'elenco complessivo indicato sopra.

Tabella 1

Azienda	Anestesia	Malattie Infettive	MCAU	Medicina Interna	Cardiologia	Radiologia	Pneumologia
AO S. GIOVANNI ADDOLORATA	-	-	-	-	-	-	-
POLICLINICO UMBERTO I	8	1	1	1	4	4	4
AOU SANT'ANDREA	8	3	1	1	4	4	4
POLICLINICO TOR VERGATA	8	1	1	1	4	4	4
AO SAN CAMILLO FORLANINI	-	-	-	-	-	-	-
INMI L. SPALLANZANI	8	-	-	-	-	-	-
VITERBO	-	4	-	-	-	-	-
RIETI	-	1	-	-	-	-	-
LATINA	-	4	-	-	-	-	-
FROSINONE	-	4	-	-	-	-	-
ARES 118	-	-	10	-	-	-	-
TOTALE	32	18	13	3	12	12	12

Si rappresenta che i profili, le discipline, la consistenza numerica e le aziende di cui alla tabella sopra riportata sono da considerare unitamente alle evidenze di cui alla tabella 1 bis.



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

Tabella 1 bis

Azienda	Malattie Infettive	Igiene e Medicina preventiva	CPS Tecnico della Prevenzione
ROMA 1	1		2
ROMA 2	-		1
ROMA 3	1	2	2
ROMA 4	1	1	2
ROMA 5	1	1	-
ROMA 6	1	1	-
AO S. GIOVANNI ADDOLORATA	-	-	-
POLICLINICO UMBERTO I	-	-	-
AOU SANT'ANDREA	-	-	-
POLICLINICO TOR VERGATA	-	-	-
AO SAN CAMILLO FORLANINI	-	-	-
INMI L. SPALLANZANI	-	-	-
VITERBO	1	1	2
RIETI	1	1	-
LATINA	1	1	-
FROSINONE	1	1	-
ARES 118	-	-	-
TOTALE	9	9	9

In parallelo a tale scorrimento governato a livello centrale, le Aziende individuate come responsabili della procedura assunzionale, in attuazione degli artt. 1 e 2 del D.L. n. 14/2020 provvedono all'indizione di un avviso per la manifestazione d'interesse al conferimento di un incarico a tempo determinato o di un incarico libero professionale.

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo delle Aziende, degli avvisi di competenza e delle altre iniziative in corso.

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

Disciplina	Azienda incaricata	Procedure in corso
ANESTESIA	ROMA 2	ROMA 2 e INMI hanno pubblicato un avviso
ANESTESIA	INMI	
ANESTESIA	SANT'ANDREA	
MALATTIE INFETTIVE	INMI	SANT'ANDREA ha pubblicato un avviso
MCAU	ARES 118	
AUTISTI	ARES 118	
OSS	INMI	INMI ha pubblicato un avviso
IG. EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA	ROMA 2	ROMA 1 ha pubblicato un avviso
MEDICINA INTERNA	ROMA 1	ROMA 5 e VITERBO hanno pubblicato graduatorie a T.I.
CARDIOLOGIA	SAN CAMILLO	SGA deve pubblicare una graduatoria
MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO	SAN CAMILLO	ROMA 2, SAN CAMILLO e SANT'ANDREA hanno già pubblicato FROSINONE deve pubblicare graduatoria a T.I.
RADIODIAGNOSTICA	SAN CAMILLO	
TECNICO DELLA PREVENZIONE		ROMA 4 sta scorrendo avviso
BIOLOGI	LATINA	
TECNICO LABORATORIO	SANT'ANDREA	SANT'ANDREA e LATINA hanno pubblicato avviso
TECNICO RADIOLOGIA	SANT'ANDREA	
CPS INFERMIERE	SANT'ANDREA/REGIONE	SANT'ANDREA graduatoria a T.I. RIETI ha pubblicato avviso a T.D.
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	LATINA	
UROLOGIA	ROMA 1	
PATOLOGIA CLINICA	ROMA 1	

Modalità dello scorrimento di graduatoria di concorso o di avviso pubblico

È individuata quale prima modalità lo scorrimento delle graduatorie di concorso e di avviso già disponibili.

Per quanto attiene tale prima modalità di individuazione si riporta di seguito la Tabella 2.

In tale tabella sono riportate le graduatorie di concorso pubblico, in possesso della scrivente, da cui è possibile attingere per l'assunzione di tali soggetti nonché il numero di unità per ogni singola disciplina e profilo attribuito ad ogni specifica Azienda.

Qualora non siano disponibili graduatorie di concorso pubblico a tempo indeterminato, le Aziende potranno procedere con lo scorrimento degli avvisi a tempo determinato eventualmente disponibili, sempre nel rispetto delle seguenti disposizioni, valide sia per le graduatorie di concorso che per le graduatorie di avviso.

L'individuazione dei soggetti interessati avverrà mediante posta elettronica e/o chiamata telefonica e dovrà essere indicato che il termine per accettare è entro 24 ore dall'invio della proposta d'assunzione; la presa in servizio dovrà avvenire entro 5 giorni dall'accettazione della proposta.

Le Aziende e gli Enti del SSR avranno cura di specificare che non sarà previsto alcun termine dilatorio per l'accettazione della proposta di assunzione e che la sede di destinazione sarà corre-

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

lata e/o connessa alle funzioni aziendali riferibili all'attività di cura e di prevenzione per Covid 19.

La mancata accettazione della sede, della struttura di destinazione, dei termini dell'incarico in questione è considerato come rifiuto con il conseguente ulteriore scorrimento della graduatoria. La mancata accettazione non determina cancellazione dalla graduatoria se è a tempo indeterminato.

Il contratto avrà durata non superiore a 12 mesi.

Per garantire la maggior celerità delle procedure, è opportuno inviare la richiesta di disponibilità subito a tutti gli idonei presenti nelle graduatorie di interesse, secondo le ormai consuete modalità.

La scrivente, nel trasmettere la suddetta Tabella 2, precisa che non è in possesso di tutte le graduatorie di avviso e concorso disponibili e valide, pur avendo ripetutamente richiesto l'invio delle stesse.

Pertanto si dispone l'immediata trasmissione, in data odierna, di tutte le graduatorie di concorso e di avviso pubblico disponibili e valide. La trasmissione deve avvenire in formato excel, completo di tutti i dati.

Il mancato invio costituisce espressa responsabilità della direzione strategica aziendale nonché violazione delle ordinanze presidenziali relative alle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si raccomanda di procedere sempre in un'ottica di fattiva e proficua collaborazione ai fini dello snellimento delle procedure e riduzione dei tempi di operatività in relazione allo stato di emergenza.

Tabella 2

DISCIPLINA	AZIENDA	DELIBERA APPROVAZIONE	TIPOLOGIA
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	VITERBO	460/18	CONCORSO TI
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	ROMA 4	717/18	CONCORSO TI
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	ROMA 5	353/18	CONCORSO TI
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	ROMA 1	1292/18	AVVISO TD
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	ROMA 6	305/16	AVVISO TD
M.C.A.U.	ROMA 4	1533/18	CONCORSO TI
M.C.A.U.	ROMA 1	805/17	AVVISO TD
M.C.A.U.	ROMA 5	615/17	AVVISO TD
M.C.A.U.	ROMA 6	658/17	AVVISO TD
MEDICINA TRASFUSIONALE	FROSINONE	2177/17	CONCORSO TI
MEDICINA TRASFUSIONALE	ROMA 5	287/18	AVVISO TD
RADIODIAGNOSTICA	VITERBO	1733/17	CONCORSO TI
RADIODIAGNOSTICA	ROMA 4	251/18	AVVISO TD
RADIODIAGNOSTICA	ROMA 5	16/18	AVVISO TD
CARDIOLOGIA	FROSINONE	807/17	AVVISO TD
MEDICINA INTERNA	FROSINONE		AVVISO TD
MEDICINA INTERNA	ROMA 5	588/17	AVVISO TD
MALATTIE INFETTIVE	FROSINONE	762/18	AVVISO TD
PNEUMOLOGIA	RIETI	288/18	AVVISO TD
CPS TEC. LABORATORIO	ROMA 5	2456/17	AVVISO TD
CPS TEC. LABORATORIO	LATINA	571/19	AVVISO TD

1.2 Oneri

Gli oneri derivante dal reclutamento di tali soggetti, per tutte le fattispecie sopra richiamate, è ricompreso nell'ordinario costo del personale, ma ciascuna Azienda dovrà avviare una rilevazione del complessivo costo sostenuto e in ogni documento contabile sarà data specifica evidenza del numero e del valore economico di tali unità.

Con successivo atto saranno indicate le modalità della rilevazione e del periodico inoltro delle rilevanze alla Regione.

1.3 CPS Infermieri e OSS

Per quanto attiene al profilo di CPS Infermiere, in considerazione del copioso numero di idonei presente nella graduatoria approvata dalla A.O.U. Sant'Andrea, si comunica che la scrivente struttura provvederà ad assegnare alle Aziende indicate in Tabella 3 il numero di unità infermieristiche previsto, a seguito della conclusione della procedura di individuazione attualmente in corso.

La tabella riporta anche il numero di unità di profilo OSS attribuite.

Tabella 3

Azienda	Infermieri	OSS
ROMA 1	32	-
AO S. GIOVANNI ADDOLORATA	31	-
POLICLINICO UMBERTO I	105	20
AOU SANT'ANDREA	81	20
ROMA 2	40	-
IFO	10	-
POLICLINICO TOR VERGATA	93	20
ROMA 3	20	-
AO SAN CAMILLO FORLANINI	65	-
INMI L. SPALLANZANI	72	20
ROMA 4	10	-
ROMA 5	16	-
ROMA 6	25	-
VITERBO	14	-
RIETI	10	-
LATINA	24	-
FROSINONE	24	-
ARES118	25	-
TOTALE	697	80

Alla fine della procedura di cui sopra, la Direzione regionale provvederà, se necessario, all'attribuzione di ulteriore personale.

Per il personale di supporto si rinvia a quanto disposto in merito all'indizione di avviso per la manifestazione di interesse.

1.4 Specializzandi

Per quanto attiene all'assunzione di medici specializzandi si richiama il disposto dell'art. 1, c. 1 lett.b) del D.L. n. 14/2020 che prevede la possibilità di procedere con le assunzioni di cui all'art.1 comma 548-bis della legge n. 145/2018 *“nei limiti e con le modalità ivi previste anche per quanto riguarda il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione”*.

1.5 Assegnazione temporanea/Mobilità

L'indizione di tali avvisi avviene in parallelo rispetto allo scorrimento delle graduatorie e alle procedure di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la celere assunzione di tutte le unità interessate.



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

Alla Cabina di regia spetta il coordinamento di tutte le attività, al fine della definizione delle unità attribuibili e delle Aziende interessate.

Al fine di dare attuazione al punto 24. dell'ordinanza richiamata in premessa, le Aziende e gli Enti indicati nell'elenco sopra riportato possono pubblicare sul proprio sito istituzionale apposito avviso di mobilità e/o di assegnazione temporanea, specificando il numero di unità e la disciplina/profilo.

La mobilità in oggetto riveste carattere d'urgenza ed eccezionalità avente il fine specifico sopra richiamato e pertanto può assumere anche carattere temporaneo, nelle forme della citata assegnazione temporanea o dell'istituto del comando.

L'avviso deve prevedere due giorni per manifestare la propria disponibilità; al termine di tale periodo l'Azienda riepiloga tutte le richieste pervenute e le trasmette alle Aziende presso cui operano i richiedenti e alla scrivente Direzione.

La valutazione in merito al rilascio del nulla osta è effettuato dall'Azienda di appartenenza, sentita la Regione. Ciò al fine di garantire in tutto il territorio regionale i livelli essenziali di assistenza e il necessario supporto assistenziale alla popolazione interessata allo scopo di evitare che talune aziende possano vedere ulteriormente aggravata la carenza di personale soprattutto per alcune figure professionali.

Gli oneri per l'assunzione di tali soggetti sono ricompresi nell'ordinario costo del personale, ma ciascuna Azienda dovrà avviare una rilevazione del complessivo costo sostenuto e in ogni documento contabile sarà data specifica evidenza del numero e del valore economico di tali unità.

2. ASSUNZIONE DI PERSONALE MEDIANTE INDIZIONE DI AVVISO PUBBLICO

2.1 Contenuti dell'avviso

In parallelo allo scorrimento delle graduatorie e all'indizione degli avvisi di mobilità, le Aziende individuate come responsabili del processo assunzionale provvedono all'indizione di avvisi per la manifestazione d'interesse.

Tali avvisi devono prevedere che il rapporto giuridico potrà avere la forma o del conferimento di incarico libero professionale o della costituzione di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato.

Ciò in attuazione degli artt. 1 e 2 del DL n. 14/2020.

In particolare tali avvisi saranno pubblicati unicamente sul sito web aziendale, dandone apposita pubblicità ed evidenza e si dovrà prevedere quale termine per l'invio delle domande 2 giorni dalla pubblicazione dell'avviso e quale termine per l'immissione in servizio 3 gg. dall'approvazione della graduatoria; l'individuazione dei soggetti idonei avverrà esclusivamente per titoli.

L'avviso deve riportare che il rapporto di lavoro potrà instaurarsi presso qualsiasi Azienda o Ente del SSR.

L'avviso deve riportare che potranno essere accolte le domande pervenute successivamente alla scadenza del termine per la costituzione di un ulteriore elenco di riserva; tale elenco potrà essere utilizzato solo per il conferimento di incarico libero professionale.

Per la costituzione di tale elenco operano le stesse regole in merito alla valutazione dei titoli e potrà essere utilizzato nel rispetto della graduatoria.



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

Le Aziende che hanno già provveduto alla pubblicazione degli avvisi per la manifestazione d'interesse devono pubblicare sul sito web un apposito avviso in merito al possibile utilizzo della graduatoria anche da parte di altre Aziende del SSR.

Salvo che non sia stato indicato dalla Regione, l'avviso non riporta il numero dei posti ma prevede solo l'espressione della manifestazione d'interesse per la costituzione di un rapporto di lavoro, nelle forme sopra indicate, presso una Azienda del SSR.

Il contratto a termine avrà durata non superiore a 12 mesi e non sarà rinnovabile, così come previsto dall'art. 2, c. 2 del D.L. n.14/2020.

L'incarico libero professionale, anche nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa, ha durata non superiore a mesi sei, prorogabili sino al 31/12/2020.

Le Aziende e gli enti del SSR avranno cura di specificare che non sarà previsto alcun termine dilatorio per l'accettazione della proposta di incarico o di costituzione di rapporto di lavoro di natura subordinata e che la sede di destinazione sarà correlata e/o connessa alle funzioni aziendali riferibili all'attività di cura e di prevenzione per Covid 19.

Si specifica che in caso di rifiuto o di assenza all'atto dell'immissione in servizio il soggetto sarà cancellato dall'elenco finale, atteso che lo stesso è stato adottato con il fine specifico e unico di garantire il necessario supporto assistenziale inerente l'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Si rammenta, da ultimo, che ai sensi dell'art. 2, c. 6 del DL n. 14/2020 è possibile conferire incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore a mesi sei, a personale medico e infermieristico collocato in quiescenza.

Le aziende per la pubblicazione dell'avviso potranno utilizzare il format allegato alla seguente circolare.

Il trattamento economico in merito agli incarichi libero professionali è il seguente:

Per la DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO

Euro 40,00/h omnicomprensivi

Per il PERSONALE SANITARIO DELL'AREA DEL COMPARTO

Euro 30,00/h omnicomprensivi.

Alla Cabina di regia spetta il coordinamento di tutte le attività avviate, al fine della definizione delle unità attribuibili e delle Aziende interessate.

2.2. Oneri: valgono le indicazioni di cui al punto 1.2

2.3 Partecipazione specializzandi

Nell'ambito di tali avvisi le Aziende devono prevedere la partecipazione e il conferimento di incarico a tempo determinato anche agli specializzandi del III-IV-V anno con le seguenti modalità.

1. Lo specializzando medico svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 30 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa;

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

2. Il trattamento economico del medico specializzando è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN:
 - stipendio tabellare;
 - indennità di specificità medica;
 - indennità di esclusività;
 - indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
 - retribuzione di risultato, ove spettante;
 - retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.
3. Lo specializzando, per la durata del rapporto del rapporto di lavoro a tempo determinato, resta iscritto alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale;

L'assunzione di tali soggetti avverrà con contratto di lavoro di natura subordinata di durata non superiore a 12 mesi.

Gli incarichi libero-professionali possono essere conferiti anche a soggetti titolari di contratto di formazione medico specialistica, iscritti all'ultimo e penultimo anno; i medici interessati restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta.

3. CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE

Qualora non sia possibile individuare e assumere tutte le unità necessarie la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Aziende e gli Enti del SSR possono procedere alla stipula di contratto per la somministrazione di lavoro con i soggetti autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni o all'ampliamento del numero di unità per i contratti già in essere, anche in deroga ai limiti previsti dalle norme di riferimento, così come alla loro proroga, in costanza dello stato di emergenza e comunque nel termine massimo di dodici mesi.

All'atto della predisposizione della prevista documentazione le Aziende e gli enti del SSR avranno cura di specificare che non sarà previsto alcun termine dilatorio e che la sede di destinazione sarà correlata e/o connessa alle funzioni aziendali riferibili all'attività di cura e di prevenzione per Covid 19.

4. PROCEDURE CONCORSUALI E FORMAZIONE

Il D.P.C.M. 8 marzo 2020, per quanto riguarda le selezioni per reclutamento del personale, come misure da adottare sul territorio di cui all'art. 1, prevede la sospensione "delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario...che devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o in caso contrario garantendo la distanza di sicurezza interpersonale"; il medesimo DPCM all'art.3, dedicato all'intero territorio nazio-



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

nale, prevede che *nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro*.

In considerazione delle disposizioni introdotte con il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 si dispone che qualora la procedura selettiva sia giunta alla prova orale, lo svolgimento di tale prova si svolga in modalità telematica, tramite le specifiche modalità tecniche che saranno decise dalla competente struttura aziendale. L'Azienda dovrà garantire la pubblicità di tale modalità di svolgimento così come assicurare l'imparzialità della prova.

Per quanto attiene allo svolgimento delle altre prove, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1 lett. m) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, così integrato dall'art. 1 D.P.C.M. del 9 marzo 2020, si dispone la sospensione delle procedure concorsuali in corso, sino al 3 aprile 2020, ad eccezione dei concorsi per il personale sanitario.

Per tale personale si dispone che le prove selettive si svolgano *“con modalità a distanza o in caso contrario garantendo la distanza di sicurezza interpersonale”*.

Si resta in attesa di ricevere - secondo le consuete modalità - gli atti adottati per i successivi adempimenti regionali.

4.1 INDICAZIONI RELATIVE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE E AI CORSI ECM.

Il D.P.C.M. 4 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, all'art. 1, comma 1, lettera d) sospende fino al 15 marzo p.v. la frequenza delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, incluse le Università; per contro, sono esclusi dalla sospensione “i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale...”*. La misura è confermata dal D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 e, con il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, viene estesa fino alla data del 3 aprile 2020.

In ottemperanza ai sopra citati D.P.C.M., il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Lazio non viene sospeso e i tirocinanti sono tenuti alla frequenza delle attività didattiche di natura pratica come previste dal programma didattico.

Tuttavia, al fine di adottare le più ampie misure di cautela, prevenzione e contenimento di COVID-19, considerata l'evoluzione della situazione nella Regione Lazio, si ritiene che, per l'intero periodo dell'emergenza sanitaria - come stabilita dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, ovvero fino al 31 luglio 2020 - le ASL capofila di Area Didattica debbano:

- sospendere lo svolgimento delle attività seminariali del corso erogate in presenza, mantenendo e potenziando le attività formative a distanza;
- rimodulare le attività di tirocinio pratico, in collaborazione con i coordinatori del corso, in ragione della situazione di emergenza. In particolare, le ASL capofila di Area Didattica possono sospendere i periodi di tirocinio presso le strutture soggette a rischi considerevoli o presso le strutture in cui la gestione dell'emergenza non sia compatibile con lo svolgimento dell'attività didattica, destinando i tirocinanti a strutture e servizi alternativi, anche in back-office. Maggiori tutele possono essere riservate a tirocinanti con situazioni di fragilità dal punto di vista sanitario.

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

In tutti questi casi il corso non viene sospeso, ed eventuali orari di tirocinio non svolti potranno essere recuperati al termine dell'emergenza, senza aumentare la durata complessiva del corso pari a 36 mesi.

Occorre inoltre evidenziare che l'art. 4 del D.L. n. 14 del 09/03/2020, prevede che:

- “1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale è consentita l'instaurazione di rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio Sanitario Nazionale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.*
- 2. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. Le ore di attività svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti una assegnazione di un numero di assistiti superiore a 650, l'erogazione della borsa di studio è sospesa...*
- 3. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, si intendono integrate con disposizioni di cui ai commi 1 e 2.”*

L'art. 8 del D.L. n. 14 del 09/03/2020, relativo all'attivazione di Unità Speciali di Continuità Assistenziale per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19, prevede inoltre che *“possono far parte dell'unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza.”*

L'istituzione delle Unità Speciali sarà oggetto di una ulteriore separata comunicazione da parte della scrivente Amministrazione.

Per quanto concerne le previsioni del sopra citato articolo 4 del D.L. n. 14 del 09/03/2020, relative al riconoscimento degli incarichi provvisori, delle sostituzioni e dei rapporti a tempo determinato, quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo del corso di formazione specifica in medicina generale, previsto dall'art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 368 del 17/08/1999, si applicano solo per gli incarichi conferiti a partire dall'entrata in vigore del D.L. n. 14 suddetto.

Inoltre la scrivente Amministrazione, in accordo con le altre Regioni e Province autonome ed esclusivamente per il periodo dell'emergenza epidemiologica, data la carenza di alcuni profili di medici specialisti, concederà sospensioni straordinarie ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale che siano in possesso di un diploma di specializzazione acquisito in precedenza, qualora questi intendano assumere eventuali incarichi di lavoro direttamente collegati alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

Anche in questo caso, le ore di attività svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

In tutti i casi sopra riportati (ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14) viene mantenuta la borsa di studio.

Si comunica, inoltre, che sono sospese fino al 3 aprile le attività formative in modalità residenziale. La misura comprende i corsi di formazione, congressi, seminari, audit accreditati ECM e non accreditati ECM in cui sono coinvolti professionisti sanitari e personale che opera in strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private. Sono sospesi, altresì, i corsi di formazione e di addestramento in BLS-D rivolti a soggetti laici.

5.INDICAZIONI IN MATERIA DI LIBERA PROFESSIONE E ORARIO DI LAVORO

In applicazione di quanto previsto dall'art. 13, co 1 del DL n. 14/2020, allo scopo di attuare ulteriori iniziative finalizzate al potenziamento delle misure per la tutela della salute pubblica, con la nota regionale prot.n. 0214875 del 10/03/2020 contenente "indicazioni per le attività ambulatoriali", è stata disposta la sospensione delle attività ambulatoriali (in regime SSN e in libera professione intramoenia, anche allargata) presso i presidi ospedalieri pubblici e privati. Ciò allo scopo di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell'emergenza COVID 19.

Inoltre, in riferimento alla Direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro in relazione ai limiti previsti relativamente a periodi di riposo quotidiano, pause, riposi e lavoro notturno, nonché alle disposizioni previste dai CC.CC.NN.LL. di settore e alle conseguenti circolari regionali emanate in materia, l'art.13 comma 2 del DL 14/2020 dispone la deroga ai suddetti limiti, in considerazione della situazione contingente prevedendo "*... che agli esercenti le professioni sanitarie, impiegati a far fronte all' emergenza epidemiologica non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dal CCNL a condizione che venga concessa una protezione appropriata , secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale ...*"

6.INDICAZIONI IN MATERIA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 17 del DL n. 14/2020, al fine di far fronte alle esigenze di contenimento della diffusione del COVID-19 e alle correlate esigenze assistenziali, è consentito alle Aziende e agli Enti del SSR di[c2] procedere per l'anno 2020 ad un aumento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto delle disposizioni dell'accordo Collettivo Nazionale Vigente, ed entro uno specifico limite di spesa.

Pertanto le Aziende interessate, previa stima puntuale dell'aumento del monte ore necessario, potranno procedere, attraverso l'indizione di appositi avvisi[1] [c3], al conferimento di incarichi a tempo determinato, secondo l'ordine delle graduatorie vigenti, o attraverso indizione

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

appositi avvisi. In caso di indisponibilità di specialisti iscritti nelle graduatorie si rammenta quanto disposto dall'articolo 20 comma 3 dell'ACN vigente. A tale riguardo dovranno essere contemplate le branche direttamente riconducibili a quelle connesse all'emergenza COVID 19 ed in particolare:

- Malattie infettive;
- Malattie infettive;
- Anestesiologia;
- Medicina d'accettazione e urgenza
- Medicina interna;
- Cardiologia
- Radiologia
- Pneumologia
- Igiene e medicina preventiva
- Microbiologia e Virologia
- Biologia(professionisti/biologi)

Si rinvia a successivo altro atto per le eventuali indicazioni in tema di MMG e PLS.

7. INDICAZIONI IN MATERIA DI SMART WORKING

Nelle more dell'adozione di uno specifico regolamento in materia e con la finalità di fornire alcune indicazioni alle Aziende ed Enti del SSR per l'attivazione di procedure temporanee per lo Smart Working che rispondano alla richiesta di adottare misure di contenimento del contagio da Covid-19, oltre che delle altre finalità previste dalla norma, si definisce che:

- lo Smart Working potrà essere autorizzato da ciascun Direttore e/o Dirigente di Macrostruttura su richiesta del personale che per tipologia di attività svolta e per condizioni personali come di seguito elencato rientra tra le categorie autorizzabili;
- il Direttore e/o Dirigente Responsabile, in considerazione della peculiare situazione emergenziale, può proporre, ed eventualmente disporre, lo smart working al personale, garantendo adeguate forme di rotazione;
- il personale interessato da questa procedura emergenziale e semplificata appartiene al Comparto ed alla Dirigenza, di qualsiasi profilo e con qualsiasi tipologia contrattuale, dei Ruoli amministrativo, tecnico, professionale che svolga attività di natura tecnico-amministrativa.

Avranno accesso allo Smart Working prioritariamente:

- personale con patologie che li rendano maggiormente esposti al contagio;
- lavoratori con figli in condizioni di disabilità;
- personale impegnato nella cura dei figli in considerazione della chiusura dei servizi educativi (asili, scuole);
- personale pendolare o che utilizza il trasporto pubblico per il raggiungimento della sede lavorativa;
- personale in stato di gravidanza;
- personale in condizione di disabilità;
-



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

- personale con familiari in quarantena;
 - lavoratori con familiari conviventi in condizioni di disabilità;
- le attività che possono essere svolte in smart working, sulla base di una ricognizione svolta dal Direttore e/o Dirigente Responsabile nell'ambito della propria struttura, delle fasi di lavoro compatibili con lo svolgimento di modalità di lavoro a distanza che non comporti disagi alla funzionalità delle strutture Aziendali ed alla qualità del servizio sono:
- Attività che non richiedono l'utilizzo di strumenti informativi (immediatamente autorizzabili)
 - Attività che richiedono esclusivamente l'utilizzo del pc e collegamento web (immediatamente autorizzabili)
 - Attività che richiedono oltre all'utilizzo del pc e collegamento web, il collegamento ai Sistemi Informativi Aziendali (autorizzabili ad esito dell'adeguamento degli stessi S.I. con la possibilità di accesso da remoto ed in sicurezza)


Le Aziende e gli Enti del S.S.R. definiranno le modalità e procedure attuative semplificate.

Le aziende in indirizzo sono tenute a comunicare con la massima urgenza l'avvio e la conclusione delle procedure sopra rappresentate.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente

Barbara Solinas


Il Direttore

Renato Botti




Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

Prot. n GR/39/06

Roma, li

Ai Direttori Generali e Commissari Straordinari delle Aziende
e gli Enti del SSR
Loro Sedi

Oggetto: reclutamento straordinario di personale medico e infermieristico in quiescenza e di laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali. Emergenza COVID19.

Gentili Direttori,

con riferimento alle misure di contenimento dell'emergenza da COVID-19 e in attuazione del Decreto Legge 14/2020, dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 e del 11.03.2020 nonché, dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 06.03.2020 al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del virus, codeste Aziende sono autorizzate all'indizione straordinaria di un avviso pubblico per il reclutamento di personale medico e infermieristico, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, e di laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, tramite il conferimento incarichi di lavoro autonomo o libero professionale, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza.

Il bando dovrà essere redatto secondo lo schema allegato e pubblicato esclusivamente sul sito aziendale. Per favorire la diffusione e la consultazione dello stesso, verrà data notizia anche sul sito istituzionale delle Regione Lazio.

I candidati avranno due giorni perentori per rispondere all'avviso ed il conferimento dell'incarico dovrà avvenire nei 5 giorni successivi. Le candidature dovranno essere trasmesse esclusivamente via mail ad un indirizzo appositamente individuato da codeste Aziende e indicato nel bando.

Stante quanto precede si invitano codeste Aziende, con estrema urgenza, entro non oltre lunedì del 16 marzo p.v., a provvedere alla predisposizione e pubblicazione degli avvisi sopra indicati, che dovranno essere altresì, immediatamente comunicati alla scrivente ai fini della pubblicazione anche sul sito della Regione Lazio.

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente dell'Area
Barbara Solinas

**Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria***Area Risorse Umane*

Prot. n GR/39/06

Roma, lì

Ai Direttori
Generali/Commissari
Straordinari delle Aziende e
degli Enti del SSR

LORO SEDI

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Assunzione CPS Infermiere con contratto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato.

Gentili Direttori,

nel corso della giornata di sabato 14 marzo u.s. la scrivente Amministrazione ha provveduto all'invio agli idonei utilmente collocati nella graduatoria del concorso per CPS Infermiere dell'AOU Sant'Andrea una proposta d'assunzione a tempo indeterminato, al fine di far fronte alle esigenze derivanti dall'emergenza in atto.

Si inviano pertanto, per ciascuna Azienda, i nominativi dei soggetti attribuiti con i relativi dati al fine di procedere, nel più breve tempo possibile, alla loro immissione in servizio.

Si rammenta il necessario rispetto delle seguenti disposizioni:

1. L'accettazione della comunicazione, da effettuarsi con il format che si allega alla presente, deve pervenire entro 24 ore dalla ricezione della stessa. Il mancato rispetto di tale termine o la mancata accettazione determinano la decadenza della proposta contrattuale e la conseguente cancellazione dalla graduatoria, fatte salve le fattispecie di cui all'allegato 2 dell'Ordinanza del Presidente n. Z00009/2020;
2. Il rifiuto della struttura di destinazione determina la decadenza della proposta contrattuale e la conseguente cancellazione dalla graduatoria, fatte salve le fattispecie di cui all'allegato 2 dell'Ordinanza del Presidente n. Z00009/2020;
3. L'assenza alla data di presa in servizio, che deve avvenire entro 3 gg. dall'accettazione della proposta, determina la decadenza della proposta contrattuale e la conseguente cancellazione dalla graduatoria, fatte salve le fattispecie di cui all'allegato 2 dell'Ordinanza del Presidente n. Z00009/2020;

Si rimane in attesa di puntuale riscontro in merito agli esiti della procedura.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente

Barbara Solinas

Il Direttore

Renato Botti

**Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria***Area Risorse Umane*

Prot. n

GR/39/06

Roma, li

Ai Direttori Generali/Commissari
Straordinari delle Aziende e degli
Enti del SSR

LORO SEDI

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Reclutamento personale vari profili. Nostra nota prot. n. 223008 del 13/03/2020 - Integrazione e chiarimenti

Gentili Direttori,

si fa seguito alla nota prot. n. 223008 del 13/03/2020 concernente quanto in oggetto, il cui contenuto si conferma in questa sede, al fine di chiarire una problematica sollevata da alcune Aziende relativamente al reclutamento degli specializzandi.

Nella suddetta nota sono state riportate le modalità assunzionali da seguire nel rispetto delle disposizioni di cui al DL n. 14/2020: quale prima modalità è stata individuato lo scorrimento delle graduatorie di concorso e di avviso già disponibili.

In parallelo a tale scorrimento governato a livello centrale, altra modalità individuata è stata l'indizione di un avviso per la manifestazione d'interesse al conferimento di un incarico a tempo determinato o di un incarico libero professionale.

Per quanto attiene l'assunzione di medici specializzandi, nella nota si è fatto rinvio a quanto disposto dell'art. 1, c. 1 lett.b) del D.L. n. 14/2020 che prevede la possibilità di procedere con le assunzioni di cui all'art.1 comma 548-bis della legge n. 145/2018 *“nei limiti e con le modalità ivi previste anche per quanto riguarda il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione”*.

Nella nota suddetta è stato, altresì, previsto che *“Nell'ambito dell'assunzione tramite avviso pubblico per la manifestazione d'interesse è stato specificato che tali avvisi devono prevedere, in attuazione degli artt. 1 e 2 del DL n. 14/2020, che il rapporto giuridico può avere la forma o del conferimento di incarico libero professionale o della costituzione di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato.*

Il contratto a termine avrà durata non superiore a 12 mesi e non sarà rinnovabile, così come previsto dall'art. 2, c. 2 del D.L. n.14/2020.

L'incarico libero professionale, anche nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa, ha durata non superiore a mesi sei, prorogabili sino al 31/12/2020”.

...



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

“Nell'ambito di tali avvisi le Aziende devono prevedere la partecipazione e il conferimento di incarico a tempo determinato anche agli specializzandi del III-IV-V anno con le seguenti modalità:

1. *Lo specializzando medico svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 30 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa;*
2. *Il trattamento economico del medico specializzando è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN:*
 - *stipendio tabellare;*
 - *indennità di specificità medica;*
 - *indennità di esclusività;*
 - *indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;*
 - *retribuzione di risultato, ove spettante;*
 - *retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.*
3. *Lo specializzando, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, resta iscritto alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale;*

L'assunzione di tali soggetti avverrà con contratto di lavoro di natura subordinata di durata non superiore a 12 mesi.

Gli incarichi libero-professionali possono essere conferiti anche a soggetti titolari di contratto di formazione medico specialistica, iscritti all'ultimo e penultimo anno; i medici interessati restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta”.

Per quanto attiene al trattamento economico relativo agli incarichi di lavoro autonomo di cui all'art. 1 comma 1 alla lettera a) D.L. 14/2020, nella nota è stato previsto, con una mera e complessiva indicazione, senza ulteriore distinzione puntuale tra le diverse figure afferenti nello specifico alla Dirigenza:

**“Per la Dirigenza del Ruolo Sanitario
Euro 40,00/h onnicomprensivi...”**

A tale riguardo, relativamente agli incarichi di lavoro autonomo suddetti, qualora fossero affidati a specializzandi che durante il periodo di svolgimento dell'incarico continuano a percepire la borsa di studio erogata dalla Scuola di Specializzazione Universitaria, la scrivente Direzione ritiene congrua che la tariffa oraria venga riproporzionata pari ad Euro 24,51/h. lordi, comprensiva di tutti gli oneri a carico dell'Ente, ciò anche al fine di evitare disparità di trattamento rispetto ai Dirigenti del ruolo sanitario assunti con contratto di lavoro subordinato ed esclusivo, con meno di 5 anni di esperienza.

L'impegno orario degli incarichi affidati al personale specializzando è fissato nella misura massima di 30 ore settimanali.



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

Stante quanto precede, si invitano con estrema urgenza codeste Aziende ad attenersi a quanto sopra, evidenziando detto trattamento economico anche nei relativi avvisi.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Barbara Solinas

Il Direttore
Renato Botti



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

Prot. n GR/39/06

Roma, li

Ai Direttori
Generali/Commissari
Straordinari delle Aziende e
degli Enti del SSR

LORO SEDI

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Assunzione CPS Infermiere con contratto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato.

Gentili Direttori,

la scrivente Amministrazione ha provveduto all'invio agli idonei utilmente collocati nella graduatoria del concorso per CPS Infermiere dell'AOU Sant'Andrea una proposta d'assunzione a tempo determinato, al fine di far fronte alle esigenze derivanti dall'emergenza in atto, in misura ulteriore rispetto alle assunzioni in corso con contratto a tempo indeterminato.

Si inviano pertanto, per ciascuna Azienda, i nominativi dei soggetti attribuiti con i relativi dati al fine di procedere, nel più breve tempo possibile, alla loro immissione in servizio.

Si rammenta il necessario rispetto delle seguenti disposizioni:

1. L'accettazione della comunicazione, da effettuarsi con il format che si allega alla presente, deve pervenire entro 24 ore dalla ricezione della stessa. Il mancato rispetto di tale termine o la mancata accettazione determinano la decadenza della proposta contrattuale;
2. Il rifiuto della struttura di destinazione determina la decadenza della proposta contrattuale;
3. L'assenza alla data di presa in servizio, che deve avvenire entro 3 gg. dall'accettazione della proposta, determina la decadenza della proposta contrattuale;
4. Il contratto ha durata di 12 mesi;

Si rimane in attesa di puntuale riscontro in merito agli esiti della procedura.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente

Barbara Solinas

Il Direttore

Renato Botti

Oggetto: Assunzione a tempo pieno ed determinato in qualità di CPS Infermiere cat. D mediante utilizzazione del concorso pubblico a n. 258 posti di CPS Infermiere.

Con nota, acquisita a prot. gen. n. la Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, facendo seguito alle recenti disposizioni nazionali e regionali in materia di assunzione di personale per fronteggiare con la massima sollecitudine l'emergenza COVID 19, completata la fase di acquisizione delle disponibilità da parte dei candidati interessati di cui in oggetto, ha trasmesso i nominativi dei candidati che hanno espresso il proprio assenso alla proposta per la costituzione di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato.

Rilevato che la SV, utilmente collocata al _____ posto della graduatoria in parola risulta assegnata alla scrivente Amministrazione, si chiede di sottoscrivere la presente, quale **ACCETTAZIONE** del posto a tempo pieno ed determinato con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere (cat. D) presso questa Azienda.

Preliminarmente alla stipula del contratto di lavoro, la SV è invitata a comprovare, con la compilazione dell'allegata dichiarazione, il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando di concorso.

Per quanto sopra, la SV dovrà, quindi, trasmettere all'indirizzo E-mail.....ovvero PEC:.....

- 1) la presente comunicazione (debitamente firmata per accettazione)
- 2) la "dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà" (debitamente compilata in ogni sua parte)
- 3) la fotocopia di un documento di identità in corso di validità
- 4) la fotocopia del codice fiscale
- 5) modulo IBAN

Si precisa che, stante l'urgenza, la presa in servizio dovrà avvenire entro 3 giorni dall'accettazione formale della presente proposta e che non è previsto alcun termine dilatorio.

Inoltre per i motivi di urgenza, di cui in premessa, l'assunzione avviene con riserva di acquisizione del certificato di idoneità fisica all'impiego in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, con particolare riferimento all'attività, che sarà rilasciato dal Medico Competente dell' Azienda.....

La mancata idoneità e/o l'accertata carenza di uno dei requisiti prescritti per l'assunzione, certificati ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, determina la risoluzione immediata del rapporto di lavoro che produce esclusivamente gli effetti di cui all'art. 2126 del codice civile per il periodo effettivamente lavorato.

Si rappresenta che, all'atto della stipula del contratto dovrà essere munita di una fotografia formato tessera. Per qualsiasi informazione potrà contattare gli uffici della UOC _____ ai numeri / _____.

Azienda _____

Per accettazione:

COGNOME e NOME _____ (firma) _____
(luogo) _____ (data) _____



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

Prot. n

GR/39/06

Roma, li

Ai Direttori Generali/Commissari
Straordinari delle Aziende e degli
Enti del SSR

LORO SEDI

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Interventi in materia di assenze

Gentili Direttori,

In ragione del recentissimo intervento del legislatore è necessario rendere indicazioni volte a dare corretta ed omogenea applicazione delle nuove norme, nell'ambito del servizio sanitario regionale.

Come noto, infatti, l'Ordinanza del Presidente n. Z00003 del 06/03/2020 demanda, tra l'altro, alla scrivente Direzione l'onere di fornire indicazioni utili e necessarie sugli ambiti relativi al personale. In considerazione dell'urgenza e dell'impellente necessità di garantire il necessario supporto assistenziale e al fine di contribuire con adeguate misure anche in tale settore, in attuazione dei punti da n. 23. a n. 26. della citata ordinanza nonché in considerazione delle ulteriori misure riportate nel decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante si dispone quanto segue.

1. Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario Art. 12

Tale articolo prevede che *“Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari,*



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato può essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza.”

In merito a quanto sopra, al fine di garantire la corretta funzionalità delle prestazioni assistenziali e strumentali all'assistenza, tenuto conto dell'attuale stato emergenziale, nonché delle diverse disposizioni normative volte a fronteggiare l'urgenza Covid-19, si ritiene che destinatari della norma siano *“i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari”* nonché gli operatori del ruolo tecnico addetti ai servizi assistenziali e del soccorso. Quindi, si intende estendere detta disposizione al personale di altro ruolo, diverso dal sanitario ma la cui attività è strettamente correlata e funzionale alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione COVID 19.

Si rappresenta, tuttavia, che detto punto sarà oggetto di proposta di modifica normativa al Coordinamento Tecnico della Commissione Salute.

2. Istituto del congedo parentale e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico artt. 23 e 25

Detto articolo prevede che *“a decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.*

“L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.”

Il congedo parentale straordinario al 50% della retribuzione è dunque utilizzabile alternativamente dai genitori di figli di età non superiore a 12 anni per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, ove ricorrano i requisiti previsti per la sua fruizione.



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

Ai sensi dell'art. 23 c. 5 del D.L. n. 18/2020, il predetto limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale

2.1 Congedi parentali per Medici iscritti al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale.

Tra i soggetti che possono beneficiare dei congedi parentali disciplinati dagli articoli 23 e 25 sopracitati, **non rientrano i medici tirocinanti** del Corso di formazione specifica in Medicina generale, i quali sono titolari di borse di studio, che non danno luogo a rapporto di lavoro, e non possono, pertanto, essere considerati dipendenti dell'Azienda, né lavoratori autonomi, né iscritti alla gestione separata.

Per le esigenze derivanti dall'interruzione dei servizi educativi per l'infanzia, i medici tirocinanti possono invece usufruire di 30 giorni annuali di assenza previsti dalla disciplina ordinaria del corso, che devono comunque essere autorizzati dai rispettivi coordinatori.

Si richiama infine la nota Regione Lazio prot. n. 223008 del 13/03/2020, la quale, al punto 4.1, prevede che *“maggiori tutele possano essere riservate a tirocinanti con situazioni di fragilità dal punto di vista sanitario. In tutti questi casi il corso non viene sospeso ed eventuali orari di tirocinio non svolti potranno essere recuperati al termine dell'emergenza, senza aumentare la durata complessiva del corso pari a 36 mesi”*.

3. Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104. Art. 24

La legge n. 104/1992 prevede la fruizione di tre giorni permesso mensile retribuito al fine di assistere persone in situazione di handicap grave. La fruizione del permesso è certamente un diritto che deve, tuttavia, essere temperato con le esigenze organizzative aziendali. Tale bilanciamento già opera in un regime ordinario in quanto è previsto che il dipendente dia comunicazione preventiva dei giorni, al fine di non inficiare l'attività della struttura di appartenenza. È evidente che tale onere sussiste maggiormente nelle strutture sanitarie, per il personale la cui attività è funzionale all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

L'esistenza di tale onere, nell'ambito del SSN, non costituisce una lesione o un affievolimento della situazione giuridica prevista e tutelata dalla norma ma è effetto del necessario bilanciamento di due differenti interessi costituzionalmente protetti, il diritto alla salute e la tutela delle fasce più deboli della popolazione

Il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'articolo 24 prevede *“Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. 2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.”*

In considerazione del dato letterale del 1° comma si ritiene che l'incremento è dato da n. 12 giornate da fruire nel corso del mese di marzo e aprile. Tali 12 giornate si sommano ai tre giorni già previsti per mese, per un totale quindi di n. 18 giornate complessive per i mesi di marzo e aprile.

A fronte del dovere da parte della struttura aziendale di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e quindi la tutela del diritto alla salute non vi è una prevalenza del diritto alla fruizione dei permessi previsti dalla Legge 104/1992 diritto ma un necessario bilanciamento, come più previsto e chiesto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Per il personale del ruolo sanitario, infatti, l'art. 24 comma 2 del D.L 18/2020 prevede che *“Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.”* Detto comma 2 diventa quindi, *lex specialis*; in particolare l'utilizzo della locuzione *“compatibilmente”* determina un affievolimento del generale diritto ex legge 104/92, in quanto il legislatore dispone espressamente che il beneficio del 1° comma opera solo se compatibile con le esigenze organizzative. Tale valutazione di compatibilità spetta all'Amministrazione determinando quindi l'effetto della prevalenza del suo giudizio rispetto alla richiesta dell'interessato.

Tale affievolimento è determinato dalla necessità di garantire la piena attuazione di tutte le misure di prevenzione e di contenimento dell'emergenza oltre che a garantire l'assistenza, in tutte le forme possibili, dei soggetti contagiati.

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

Pertanto, per il personale sanitario e del comparto sanità, la fruizione delle ulteriori 12 giornate complessive si ritiene che debba essere rimessa alla preventiva autorizzazione della Direzione sanitaria per quelle figure professionali di maggior impatto organizzativo e del Responsabile del Servizio di afferenza per tutte le altre figure.

Si specifica, inoltre, che per coloro che usufruissero della legge 104/92 per più di una persona o per se stessi ed anche per un familiare disabile, la norma prevede che *“Il numero di giorni di permesso retribuito ...omissis ... è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 debba intendersi come 12 in totale, cioè l’incremento sui 3 giorni di permesso per ogni persona disabile già fruiti vengono incrementati di soli altre 12 giornate da fruire nel periodo Marzo/Aprile.*

3.1 Fruizione permessi L.104/92 Specialisti Ambulatoriali.

La disposizione dell'articolo 24 comma 1 si applica **anche** agli **specialisti ambulatoriali** che fruiscono dei permessi retribuiti ex art. 33, legge 104/92 con le modalità stabilite dall'articolo 34 dell'ACN. Pertanto, i permessi in interesse sono estesi per i mesi di marzo ed aprile, per effetto della predetta disposizione, anche dette figure, in proporzione all'orario di incarico. Inoltre, per quanto espressamente disposto nel comma 2, compatibilmente con le esigenze organizzative delle Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità", la valutazione in merito alla relativa autorizzazione è rimessa ai Responsabili delle Strutture di afferenza che terranno conto, rispetto alla eventuale concessione dei permessi in estensione, delle prioritarie esigenze del servizio."

4. Disposizioni INAIL art. 42

Detto art. prevede che *“Dal 1 giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al comma 1, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'INAIL, previsti dall'articolo 83 del D.P.R.*

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

n.1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Nei casi accertati di infezione da CORONAVIRUS (SARS COV-2) nell'ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa o in itinere, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e l'invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati."

Tale tutela si estende a tutte le conseguenze dell'infortunio ed in particolare la stessa copre l'astensione dal lavoro, dovuta a quarantena o isolamento domiciliare per l'intero periodo ed eventualmente al prolungamento della malattia che determini una inabilità temporanea assoluta.

L'Azienda è tenuta come per gli altri casi d'infortunio ad effettuare la comunicazione dello stesso all'INAIL con gli stessi termini e modalità.

5. Premio ai lavoratori dipendenti – ART 63

Detto articolo prevede che *"Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese."*

A tutto il personale in servizio presso l'Azienda che nell'anno 2019 abbia un reddito non superiore a 40 mila €, spetta, dunque un premio per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito e quindi non soggetto a ritenute, pari a una somma non superiore a 100 € che verrà riconosciuta proporzionalmente alle giornate di effettiva presenza in servizio.

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

Tale importo verrà corrisposto con la retribuzione erogata nel mese di aprile 2020,

6. Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali Art. 87

L'articolo 87 del decreto in questione prevede che *"...il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

- a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*
- b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione".

Giova, nell'occasione, richiamare l'attenzione sulla circostanza che le funzioni assistenziali svolte dalle Aziende del Servizio sanitario nazionale – in tutte le sue articolazioni – sono state oggetto – in tutti gli interventi legislativi nazionali e regionali - solo di implementazioni di risorse umane, strumentali ed economiche e non anche di ridimensionamento delle attività.

Le sole variazioni nell'offerta di prestazioni, a livello locale, nel rispetto della cornice definita a livello regionale, ha riguardato la rimodulazione dell'offerta di prestazioni assistenziali focalizzando le risorse su quelle attività direttamente o indirettamente volte a rendere la più efficace risposta assistenziale all'emergenza conclamata.

Ai fini di cui sopra, appare di tutta evidenza, che anche le correlate funzioni amministrative a supporto devono assicurare la massima efficienza ed efficacia e, verosimilmente, difficilmente possono conciliarsi con un'applicazione integrale sia del lavoro agile sia con un ricorso indiscriminato ai benefici previsti dal legislatore con riferimento generale alle pubbliche

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (articolo 87 D.L. n. 18/2020).

Ciò posto, appare di tutta evidenza come vada temperato il superiore interesse pubblico, inteso quale concreta garanzia del diritto alle cure per tutti i cittadini, reso attraverso l'offerta di prestazioni sanitarie congrua rispetto alla situazione di emergenza, con la tutela delle fasce più deboli della popolazione.

Alla luce dello scenario descritto, dovranno essere operate le scelte allocative delle risorse umane e i benefici concedibili come previsti dal legislatore.

Nel richiamare integralmente le considerazioni espresse sopra circa le peculiarità delle prestazioni rese nelle Aziende Sanitarie, è necessario ulteriormente individuare, sulla base di una ricognizione svolta dal Direttore/Responsabile di Struttura, le fasi di lavoro compatibili con le modalità a distanza che non comporti disagi alla funzionalità dell'Azienda e alla qualità del servizio reso (circolare regionale del 13 marzo 2020).

Più in particolare, dovranno essere individuate, ove possibile:

- Attività che non richiedono l'utilizzo di strumenti informatici (immediatamente autorizzabili);
- Attività che richiedono esclusivamente l'utilizzo del PC e collegamento web (immediatamente autorizzabili);
- Attività che richiedono oltre l'utilizzo del PC e collegamento web, il collegamento ai Sistemi informativi aziendali (autorizzabili non appena disponibili i relativi strumenti).

L'accesso ai predetti benefici è consentita sia al personale dirigente che di comparto dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo e, eventualmente al personale sanitario impiegato in funzioni tecnico-amministrative, non legato a dirette attività assistenziali.

Evidentemente, avranno accesso ai predetti benefici prioritariamente i soggetti in condizione di fragilità per patologie, i lavoratori con figli in condizione di disabilità, il personale impegnato nella cura di figli minori, secondo le previsioni recate dal decreto-legge n. 18.

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

Il comma 3, primo periodo, dell'articolo 87 stabilisce inoltre che *"...Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva."*

L'applicazione di tale previsione dovrà essere sempre modulata avendo a riferimento la necessità di garantire la corretta funzionalità delle prestazioni assistenziali e strumentali all'assistenza e può trovare – nel rispetto del predetto presupposto – anche applicazione nei confronti di quel personale sanitario impiegato negli ambiti assistenziali per i quali è stata prevista la sospensione e/o il ridimensionamento in ragione delle modifiche organizzative intervenute per dare una risposta rapida ed efficace al problema dell'emergenza coronavirus.

Tra gli istituti di cui può beneficiare il personale dipendente ricadono anche i congedi parentali come disciplinati dal combinato disposto degli articoli 25 e 23 della fonte normativa di cui trattasi.

Quanto alla previsione di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 87, secondo periodo, circa la possibilità di esentare il personale dalla prestazione lavorativa, il carattere di "specialità" della normazione del servizio sanitario nazionale comporta l'applicabilità della fattispecie al personale in servizio in sanità, in maniera del tutto residuale e in funzione della diretta responsabilità del Direttore/Responsabile di Struttura che vi ha fatto ricorso, a seguito della sospensione della relativa linea di attività cui era preposto il beneficiario.

7. Procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego Art. 87 comma 5

Questo comma prevede che *"Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le*



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

A tal proposito si richiama la nota circolare prot. n. 223008 del 13/03/2020 avente ad oggetto "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. Reclutamento personale di vari profili" punto 4 relativo alle Procedure Concorsuali e Formazione, prevede "Il D.P.C.M. 8 marzo 2020, per quanto riguarda le selezioni per reclutamento del personale, come misure da adottare sul territorio di cui all'art. 1, prevede la sospensione "delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario...che devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o in caso contrario garantendo la distanza di sicurezza interpersonale"; il medesimo DPCM all'art.3, dedicato all'intero territorio nazionale, prevede che nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro .

In considerazione delle disposizioni introdotte con il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 si dispone che qualora la procedura selettiva sia giunta alla prova orale, lo svolgimento di tale prova si svolga in modalità telematica, tramite le specifiche modalità tecniche che saranno decise dalla competente struttura aziendale. L'Azienda dovrà garantire la pubblicità di tale modalità di svolgimento così come assicurare l'imparzialità della prova.

Per quanto attiene allo svolgimento delle altre prove, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1 lett. m) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, così integrato dall'art. 1 D.P.C.M. del 9 marzo 2020, si dispone la sospensione delle procedure concorsuali in corso, sino al 3 aprile 2020, ad eccezione dei concorsi per il personale sanitario.

Per tale personale si dispone che le prove selettive si svolgano "con modalità a distanza o in caso contrario garantendo la distanza di sicurezza interpersonale".

Pertanto, considerata la *ratio* delle disposizioni normative finora adottate, volte all'implementazione del personale sanitario necessario a fronteggiare l'emergenza da Covid-19, si ritiene che la sospensione delle procedure concorsuali "per l'accesso al pubblico impiego" disposta

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria


Area Risorse Umane

dal sopra citato comma 5 del D.L. 18/2020, non sia applicabile alle procedure volte al reclutamento di personale del settore sanitario, ove per contro, è impellente la necessità garantire il necessario supporto assistenziale, in considerazione, altresì delle ulteriori misure riportate nel D.L. 14/2020 recante *“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19”*. Tuttavia, le procedure di reclutamento per il reclutamento del personale sanitario, dovranno essere svolte nel rispetto delle disposizioni di cui ai DPCM 8, 9,11 marzo 2020 e richiamate nella suddetta circolare *“con modalità a distanza o in caso contrario garantendo la distanza di sicurezza interpersonale”*.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente

Barbara Solinas


Il Direttore

Renato Botti




Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

Prot. n

GR/39/06

Roma, li

Ai Direttori Generali/Commissari
Straordinari delle Aziende e degli
Enti del SSR

LORO SEDI

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Reclutamento personale vari profili, Nostre note prot. nn 223008 del 13/03/2020 e 232226 del 19/03/2020- Integrazione.

Gentili Direttori,

facendo seguito alle note prot. nn. 223008 del 13/03/2020 e n. 232226 del 19/03/2020, con la presente si intende comunicare che, in merito al trattamento economico della Dirigenza del Ruolo Sanitario, degli specializzandi, del personale in quiescenza, dei laureati in medicina e chirurgia e del Personale del Comparto sanitario che partecipano agli avvisi pubblici per manifestazione di interesse per fronteggiare l'emergenza Covid19, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno rideterminare gli importi dei compensi orari, omnicomprensivi da erogare al personale suddetto, individuando le seguenti tariffe orarie per i **contratti di lavoro autonomo e libero professionale**:

- **Per Dirigenti Medici specializzati e ai professionisti in quiescenza:** l'importo del compenso orario è elevato ad Euro 60,00 omnicomprensivi;
- **Per il Personale della Dirigenza Sanitaria:** l'importo del compenso orario è elevato ad Euro 60,00 omnicomprensivi;
- **Per i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali:** l'importo del compenso orario si conferma essere pari ad Euro 40,00 omnicomprensivi;
- **Per i medici Specializzandi:** l'importo del compenso si conferma essere pari ad Euro 24,51/h. lordi, comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'Ente. La tariffa è stata rimodulata in considerazione del fatto che gli specializzandi durante il rapporto di lavoro autonomo o libero professionale continuano a percepire la borsa di studio erogata dall'Università pari ad Euro 26,000,00 annui. In tal modo la retribuzione percepita si riallinea ai 40,00 Euro lordi previsti nell'ipotesi precedente, e si evitano disparità di trattamento anche rispetto a tutti i Dirigenti del ruolo sanitario assunti con contratto di lavoro subordinato ed esclusivo, con meno di 5 anni di esperienza;
- **Per il personale del Comparto sanitario:** l'importo del compenso orario si conferma essere pari ad Euro 30,00 omnicomprensivi;



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

Si rappresenta, tuttavia, che sono fatti salvi i diritti quesiti per prestazioni lavorative già effettuate.

Stante quanto precede, si invitano con estrema urgenza codeste Aziende ad attenersi a quanto sopra, evidenziando detto trattamento economico anche nei relativi avvisi.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente

Barbara Solinas

Il Direttore

Renato Bötti



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

Prot. n GR/39/06

Roma, li

Ai Direttori Generali/Commissari
Straordinari delle Aziende e degli
Enti del SSR

LORO SEDI

Oggetto: Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17/03/2020. Allegato 2. Integrazione.

Gentili Direttori,

Considerata l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 06/03/2020 che demanda, tra l'altro, alla scrivente Direzione, l'onere di fornire indicazioni utili e necessarie sugli ambiti relativi al personale; ad integrazione e ulteriore chiarimento della Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17/03/2020, in particolare dell'All. 2 della medesima, concernente le procedure di reclutamento del personale durante la fase emergenziale, questa Amministrazione nel confermare quanto in essa richiamato, dispone quanto segue.

- La misura prevista nel citato Allegato 2, secondo il quale *“tutti gli operatori sanitari del SSR, già titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato in Aziende ed Enti del SSR ed anche in strutture private o private accreditate, ove chiamati da graduatorie di avviso o concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato, considerata la situazione di emergenza, sono esonerati dal rispetto del termine di preavviso normativamente previsto. È altresì concessa in via straordinaria, la portabilità delle ferie pregresse maturate nell'Azienda di provenienza”*, comprende anche a tutti gli operatori sanitari del SSR **già titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;**



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

- In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 lett. m) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, così integrato dall'art. 1 D.P.C.M. del 9 marzo 2020, che dispone la sospensione delle procedure concorsuali in corso, sino al 3 aprile 2020, **ad eccezione dei concorsi per il personale sanitario**, si conferma che codeste Aziende potranno proseguire nello svolgimento delle procedure concorsuali aperte e non ancora concluse. Tuttavia, in considerazione della criticità emergenziale, tenuto conto, altresì, della *ratio* delle disposizioni normative finora adottate, volte all'implementazione del personale sanitario necessario a fronteggiare l'emergenza da Covid-19, si ritiene necessario che codeste Aziende per le procedure aperte per le quali si è conclusa la fase di raccolta delle relative domande dei candidati, procedano, in via eccezionale determinata dall'impellente necessità assistenziali, alla selezione dei candidati esclusivamente per soli titoli. L'assunzione degli idonei avverrà, tuttavia, con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata pari a dodici mesi e comunque per tutta la durata dell'emergenza.

Al termine dello stato di urgenza codeste Aziende dovranno terminare l'ordinaria procedura concorsuale a tempo indeterminato secondo le disposizioni di cui al DPR 483/97, prevedendo per il personale selezionato per soli titoli, la necessità che gli stessi integrino la domanda nella parte relativa ai titoli di carriera per il pregresso servizio prestato durante l'emergenza;

- si conferma la necessità che le commissioni di concorso per la valutazione dei candidati alle procedure concorsuali aperte (ove non abbiano già provveduto alla nomina), e delle altre procedure di reclutamento, siano **costituite da personale interno**, al fine di garantire la celerità della conclusione delle relative procedure;
- Tra i componenti delle Commissioni (interna) di concorso, di cui al punto precedente, sempre in considerazione dell'attuale situazione emergenziale, possono essere nominati i dirigenti Apicali del profilo e disciplina oggetto del concorso ed anche i dirigenti afferenti a discipline affini o equipollenti;
- Al fine di evitare che a seguito di procedure di reclutamento da parte di più Aziende per lo stesso profilo, i soggetti risultati idonei nelle diverse graduatorie lascino in sospeso o sguarnite le Aziende che abbiano proceduto per prime alla chiamata dell'idoneo, in attesa di essere reclutati da quella "preferita", si ritiene necessario che, la gestione dell'utilizzo delle graduatorie sia governato esclusivamente a livello centrale. Pertanto, codeste Aziende dovranno, inviare celermente, a questa Amministrazione, in formato Excel e PDF, tutte le graduatorie approvate. Si conferma, quindi, che la definizione del numero di unità attribuibili, così, come della disciplina

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

e del profilo e della struttura di destinazione è di esclusiva competenza della Cabina di regia per il reclutamento straordinario e che qualsiasi atto assunto da un'Azienda del SSR non coerente con tale disposizione è da considerarsi privo di effetto, con contestuale obbligo da parte della stessa Azienda di provvedere al suo ritiro o alla sua revoca. Si conferma, inoltre, in applicazione della legge regione n. 1/2020, che, nell'ambito delle procedure di reclutamento straordinarie avviate per l'emergenza da COVID_19, i soggetti che rifiutano una proposta d'assunzione o che non si presentino all'atto della stipula del contratto o nel corso degli adempimenti preliminari o che chiedono, salvo per i motivi già indicati nell'All. 2 dell'Ordinanza, uno slittamento della data di immissione in servizio, siano cancellati dalla graduatoria del concorso pubblico o dell'avviso pubblico utilizzata per la loro individuazione;

- Qualora per i motivi di urgenza e necessità legate all'impellenza dell'assunzione, non sia possibile procedere alla visita medica preassuntiva, l'assunzione dovrà avvenire con riserva di acquisizione del certificato di idoneità fisica all'impiego;
- Per i Dirigenti del ruolo sanitari, già titolari di rapporto di lavoro, chiamati da una graduatoria concorsuale espletata da altra Azienda, si applica il comma 13 dell'art. 12 del CCNL dell'Area Sanità 2016 – 2018, il quale prevede che *"sono esonerabili dal periodo di prova, in relazione alla professionalità richiesta dalle attività da espletare, i dirigenti che abbiano svolto periodi di rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato e almeno superiori a dodici mesi o che lo abbiano già superato, in rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato almeno superiori a dodici mesi, nella medesima qualifica e disciplina presso altra amministrazione pubblica."*

Stante quanto precede, si invitano con estrema urgenza codeste Aziende ad attenersi a quanto sopra indicato.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti.


Il Dirigente

Barbara Solinas



Il Direttore

Renato Botti





Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

Prot GR/39/06

Roma, li

Magnifici Rettori
Università degli Studi del Lazio

LORO SEDI

oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19_ Reclutamento degli specializzandi

Magnifico Rettore,

La ringraziamo per il prezioso supporto offerto alla Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria dalla Segreteria delle Scuole di Specializzazione, dai Presidi, dai Direttori delle Scuole e dai rappresentanti in seno all'Osservatorio Regionale per la formazione medico specialistica, nell'attuale situazione emergenziale che prevede anche misure di reclutamento straordinario di medici specializzandi.


L'auspicio della Regione Lazio è di conseguire nei tempi più brevi l'adesione degli Atenei in un contesto di accordo quadro che preveda anche una regolamentazione snella dei passaggi amministrativi degli Uffici e delle Scuole, al fine di facilitare l'adesione dei medici in formazione specialistica su contratti di lavoro proposti dalle Aziende del SSR.

In considerazione dell'urgenza e dell'impellente necessità di applicare la normativa è importante garantire, anche in assenza di accordo, un'adesione alle procedure utili a consentire la contrattualizzazione degli specializzandi attraverso i nulla osta con relativi piani formativi delle Scuole.

Al fine di fornire chiarimenti in merito alle modalità di reclutamento nonché agli aspetti contrattuali relativi ai medici specializzandi, stante la situazione di emergenza in applicazione a quanto disposto dall' art 1 comma 1 lett. b del DL n.14/2020, si allega alla presente l'Ordinanza del Presidente n. Z00003 del 06/03/2020.

L'occasione è gradita per ringraziare per il prezioso sostegno

Distinti saluti

Il Dirigente
Barbara Solinas


Il Direttore
Renato Bötti




Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

Prot. n

GR/39/06

Roma, li

Ai Direttori Generali/Commissari
Straordinari delle Aziende
Sanitarie Locali

LORO SEDI

Oggetto: Ambulatori Cure Primarie - articolo 7 dell'Accordo del 3 ottobre 2014 tra la Regione Lazio e le organizzazioni sindacali della medicina generale recepito con DCA n. 376/2014.

Presso codeste Aziende sono attivi uno o più Ambulatori di cure primarie, istituiti ai sensi dell'Accordo in oggetto, al fine di garantire una continuità di assistenza nelle giornate di sabato, domenica, prefestivi e festivi, per le prestazioni previste dall'ACN della medicina generale.

Considerata l'attuale situazione di emergenza per la quale sono state adottate numerose misure restrittive al fine di contrastare la diffusione del virus, si invitano codeste Aziende a valutare l'opportunità di proseguire l'attività dei suddetti ambulatori, anche in relazione alla eventuale variazione degli accessi registrati negli ultimi fine settimana.

Analoga valutazione potrà essere effettuata avuto riguardo ai pediatri di libera scelta.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Barbara Solinas

Il Direttore
Renato Botti



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

Prot. n

GR/39/06

Roma, li

Ai Direttori
Generali/Commissari
Straordinari delle Aziende e
degli Enti del SSR

LORO SEDI

Oggetto: Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi. Ulteriori chiarimenti.

Gentili Direttori,

Come specificato nell'All. 2 dell'Ordinanza n. Z00009 del 17/03/2020 *"le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere ai sensi del comma 1, lettere a) e b), al reclutamento di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche fuori dei casi ivi previsti, e quindi anche al di fuori delle strutture accreditate della rete formativa per specifiche e motivate esigenze di cura ed assistenza di carattere locale, comunque connesse alla diffusione del COVID-19; previa stipulazione del contratto.*

Al fine di ottemperare a quanto sopra indicato e facilitare l'adesione dei medici in formazione specialistica ai contratti di lavoro proposti, codeste Aziende dovranno inserire nel contratto la dicitura *"sarà cura dell'Azienda o l'Ente inviare la comunicazione al Consiglio della Scuola affinché possa - valutato che tale percorso consenta il completamento della formazione dello specializzando - approvare un progetto formativo individuale e specifico, che sarà successivamente allegato al contratto di lavoro, quale parte integrante dello stesso. Come previsto dal D.L. 14/2020, i medici specializzandi, durante tutto il rapporto di lavoro restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.*

Azienda

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

A TEMPO DETERMINATO

TRA

Azienda _____ C.F. e P.IVA 05080991002 – nella persona del
Direttore Generale, in qualità di legale rappresentante, Dott. _____ nato a _____
(RM) il _____

E

Il/La dott./ssa _____ nato/a a _____ il _____ – C.F. _____

- In esecuzione dell'art. 2 del Decreto legge n. 14 del 09/03/2020 a mente del quale: *“Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID – 19, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatoria concorsuali in vigore possono durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale sanitario ed ai medici in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica”;*

- Visto l'art. 2 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale al secondo comma dispone che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle Aziende pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, Titolo II del Libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel decreto medesimo;

- Visto, altresì, il terzo comma del predetto art. 2 del D. Lgs n. 165/2001 il quale stabilisce che i rapporti individuali di lavoro e di impiego di cui al secondo comma sono regolati contrattualmente, che i contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del decreto stesso e che i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2 che impegnano le amministrazioni pubbliche a garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi;

- Visti gli articoli del Codice Civile richiamati all'art. 2, secondo comma, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Azienda

- Visto il Capo III del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014 n. 183”.

- Visto l’All. 2 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17/03/2020 avente ad oggetto “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;

Vista la nota prot. n.237157 del 20/03/2020 avente ad oggetto “Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17/03/2020. Allegato 2. Integrazione”;

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell’art. 11 del CCNL dell’area sanità – Triennio 2016 - 2018, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del medesimo CCNL.

Tutto quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO

L’Azienda _____ assume alle proprie dipendenze, con rapporto di lavoro determinato, il/la dott./ssa _____ in qualità di Dirigente medico – disciplina _____.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto, dalle norme in materia di pubblico impiego applicabili anche al S.S.N., nonché dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.

In caso di recesso anticipato da parte del dipendente, rispetto alla data di scadenza prevista non motivato da giusta causa, il medesimo è tenuto a corrispondere all’Azienda quale indennità di mancato preavviso, l’importo lordo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non lavorato.

Le parti concordano come non possa ritenersi giusta causa di recesso l’assunzione, da parte del dipendente, di altri impieghi incarichi nomine o collaborazioni a tempo determinato.

È in ogni modo condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l’intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto, con salvezza degli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Azienda

Sarà cura dell'Azienda _____ se inserita nella rete formativa di una Scuola di specializzazione di una sede diversa da quella in cui è iscritto il medico in formazione, inviare la comunicazione al Consiglio della Scuola affinché possa - valutato che tale percorso consenta il completamento della formazione dello specializzando - approvare un progetto formativo individuale e specifico, che sarà successivamente allegato al contratto di lavoro, quale parte integrante dello stesso.

ART. 2 - DECORRENZA

Il rapporto di lavoro instaurato con il presente contratto è a tempo determinato e avrà durata di 12 mesi con decorrenza dal _____.

ART. 3 - SEDE

La sede è _____.

ART. 4 - INCOMPATIBILITA'

Il rapporto di lavoro instaurato con il presente contratto comporta l'esclusività del rapporto di lavoro medesimo. Lo stesso rapporto di lavoro è incompatibile con ogni altra forma di lavoro dipendente o convenzionato con altre strutture pubbliche e/o private, a tempo determinato o indeterminato, a prescindere dalla sussistenza o meno di attività in concorrenza con gli interessi dell'Azienda.

Ai fini che precedono il/la dott./ssa _____, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere altro rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con altra Amministrazione pubblica o privata e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.Lgs n.165/2001 e s.m.i.

Il presente contratto è risolto "ipso iure" e senza alcun obbligo di preavviso qualora il dirigente risulti svolgere attività concorrente o incompatibile.

Come previsto dal D.L. 14/2020, i medici specializzandi, durante tutto il rapporto di lavoro restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.

ART. 5 – ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è di 30 ore settimanali da correlare alle esigenze della struttura cui il Dirigente è assegnato, così come previsto dall'art. 24 del vigente CCNL dell'area sanità – Triennio 2016 -

Azienda

2018. Il Dirigente è tenuto a rispettare la Direttiva Aziendale relativa all'orario di servizio della Dirigenza vigente presso l'Istituto.

Ai fini della certificazione dell'avvenuta prestazione lavorativa il Dirigente è soggetto alle forme di rilevazione della presenza tramite timbratura magnetica.

ART. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il contratto viene concluso per la prestazione delle specifiche attribuzioni corrispondenti al profilo professionale di assunzione, così come previste dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Il trattamento economico è stabilito secondo quanto previsto per i Dirigenti dai vigenti CCNL dell'area sanità – Triennio 2016 – 2018.

ART. 7 – RESPONSABILITA' DIRIGENZIALI

Ferma restando la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, al personale dirigenziale si applicano le disposizioni previste dall'art. 55 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Per quanto concerne la responsabilità disciplinare, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, si fa riferimento all'art. 69 e ss. del CCNL dell'area sanità – Triennio 2016 – 2018, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 55 e seguenti del DLgs 165/2001, come modificato dal DLgs 150/2009.

ART. 8 – OBBLIGHI DEL DIRIGENTE

Il/La dott./ssa _____ ha il dovere di conformare la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile e deve contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità. Il comportamento del dirigente deve essere improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando costantemente nel pieno rispetto del Codice di comportamento aziendale, approvato con deliberazione n. 437 del 12/09/2016, allegato al presente contratto di cui forma parte integrante, e impegnandosi ad osservare tutte le disposizioni in esso contenute, ferme restando la responsabilità penale, civile, amministrativa.

Il/La dott./ssa _____, fermo restando le altre disposizioni previste dal Codice di comportamento per tutti i dipendenti dell'Azienda, è tenuto, inoltre, in qualità di dirigente, al rispetto di quanto previsto dall'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti".

Azienda

Il dirigente è tenuto comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso all'attività amministrativa, informazione all'utenza, autocertificazione, protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nonché di divieto di fumo.

ART. 9 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di lavoro, si fa rinvio alle norme del Codice Civile, con particolare riferimento agli artt. 2104 (diligenza del prestatore di lavoro) e 2105 (obbligo di fedeltà) nonché alle norme del CCNL DELL'AREA SANITA' 2016 – 2018 Capo I Titolo VII (particolari tipologie di rapporto di lavoro – Rapporti di lavoro a tempo determinato), artt. 108 e ss.

Il/La dott.ssa _____ dichiara di accettare tutte le clausole contenute negli articoli che precedono, dichiarando espressamente di avere preso visione delle disposizioni nelle stesse richiamate.

ART.10 – FORO COMPETENTE

Il Foro Competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull'applicazione del presente contratto sarà, in via esclusiva, quello _____.

ART. 11 - REGISTRAZIONE

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registrazione ai sensi della normativa vigente e viene redatto in carta semplice in duplice originale, di cui uno viene consegnato il/la dott./ssa _____.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,

I CONTRAENTI

(Dott./ssa _____)

Il Direttore Generale

(_____)

Azienda

Si approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c.

i seguenti artt. 1,2,3,7,8

(Dott./ssa _____)

Per presa visione Codice di Comportamento Aziendale (delib. _____)

allegato al presente contratto e pubblicato su sito istituzionale

(Dott./ssa _____)

AZIENDA

Collaborazione coordinata e continuativa

(art. 1 del DL 14/2020, art. 409 c.p.c. e art. 2 D.Lgs. n. 81/2015 s.m.i)

Tra _____ l'azienda _____ sanitaria _____ [o _____ l'ente]

_____ (di seguito il "Committente")

e

e il/la dott./ssa _____ nato/a a _____
_____ e residente in _____,
domiciliato in _____, CF. _____
_____, medico chirurgo abilitato presso l'ordine dei
medici di _____ n. di iscrizione _____ (di seguito il "Medico
Chirurgo" o il "Collaboratore")

congiuntamente le "Parti"

TENUTO CONTO che l'Organizzazione mondiale della sanità Il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19 che dispone che *"al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonché per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, possono: a) procedere al reclutamento delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi,*

prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

- Visto l'All. 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17/03/2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

Vista la nota prot. n.237157 del 20/03/2020 avente ad oggetto “Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17/03/2020. Allegato 2. Integrazione”;

VISTA la manifestazione di interesse pubblicata dal Committente in data _____

VISTI gli art. 7 c. 6 D.Lgs 165/01 e s.m.i e il D. L. 112/2008 convertito in L. 133/2008;

PREMESSO CHE

- (i) il Committente è un'azienda _____ [...] che svolge attività di _____ in _____
- (ii) il Committente, nell'ambito delle predette attività, in considerazione dell'emergenza sanitaria e alla luce della normativa indicata nelle premesse che precedono, necessita di una figura professionale che possa supportare la Committente nella gestione dell'emergenza COVID-19 e svolgere le attività del medico chirurgo (“Attività”).
- (iii) Il Medico Chirurgo è iscritto all'ordine dei medici di [...] n. di iscrizione [...];
- (iv) Il Medico Chirurgo ha risposto alla manifestazione di interesse pubblicata dal Committente in data [...] e si è reso disponibile a prestare la propria professionalità nell'interesse del Committente nonché in risposta all'emergenza che interessa l'Italia;
- (v) il Committente ha valutato positivamente il CV del Medico Chirurgo ed è intenzionato ad avvalersi delle competenze professionali del Medico Chirurgo attraverso un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle Attività; e
- (vi) il Collaboratore dichiara di essere in possesso delle conoscenze professionali necessarie per svolgere in autonomia l'incarico di cui alla precedente premessa.

tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e modalità di svolgimento dell'Incarico

1. Il Committente conferisce al dott. [...], che accetta, l'incarico di svolgere le Attività (di seguito anche l'“Incarico”).
2. Nell'esecuzione dell'Incarico, il Collaboratore presterà la propria attività con autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Committente, salvo il necessario coordinamento di carattere organizzativo per quanto strettamente necessario alla realizzazione delle Attività oggetto del presente Contratto.
3. Il Collaboratore, al fine di espletare i necessari confronti o verifiche e di risolvere ogni ulteriore esigenza tecnico – organizzativa connessa al buon esito del proprio Incarico, farà riferimento

direttamente _____ a seconda dei casi e delle necessità, ovvero altra figura di volta in volta indicata dal Committente.

4. La prestazione del Collaboratore è richiesta come essenziale. Il Collaboratore non potrà farsi sostituire da altro soggetto.

5. Nei casi in cui la prestazione si svolga nei locali del Committente troveranno applicazione al rapporto costituito con il presente contratto le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e le regole interne per la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali in atto presso il Committente.

6. Nello svolgimento dell'Incarico la Committente mette a disposizione del Collaboratore tutti i mezzi, gli strumenti e i locali necessari per lo svolgimento delle Attività di cui al presente Contratto.

7. L'Incarico verrà svolto dal Collaboratore presso le strutture del Committente nel Comune di _____ e su base oraria. L'orario di svolgimento dell'Incarico così come le modalità di registrazione/rilevazione delle ore lavorate verrà concordato tra le Parti.

8. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione;

Sarà cura dell'Azienda _____ se inserita nella rete formativa di una Scuola di specializzazione di una sede diversa da quella in cui è iscritto il medico in formazione, inviare la comunicazione al Consiglio della Scuola affinché possa - valutato che tale percorso consenta il completamento della formazione dello specializzando - approvare un progetto formativo individuale e specifico, che sarà successivamente allegato al contratto di lavoro, quale parte integrante dello stesso.

Art. 2 - Durata

1. L'Incarico si intende conferito per la durata di [6 (sei)] mesi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

2. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere prima del termine stabilito con comunicazione scritta da inviare tramite PEC ovvero all'altra parte con almeno [2 (due)] mesi di preavviso. In caso di recesso da parte del Committente, il Collaboratore avrà diritto alla parte di corrispettivo pattuito in relazione allo stato di avanzamento dell'Incarico e alle prestazioni rese.

3. La durata del presente Contratto potrà essere prorogata in accordo tra le Parti, solo in ragione del perdurare dello stato di emergenza, in base a quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lett. a) del DL 14/2020.

Art. 3 - Compenso

1. Per lo svolgimento dell'Incarico è stabilito un compenso orario complessivo, di euro 24,51/h lordi comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'Ente. Lo specializzando continua a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta.

2. Il compenso di cui al precedente comma dovrà essere corrisposto dal Committente su base mensile, entro e non oltre il 5 (cinque) del mese successivo al mese in cui le prestazioni del presente Incarico sono state rese, e sulla base del numero di ore lavorate dal Collaboratore in tale mese di riferimento.

3. Il compenso di cui al presente articolo, deve essere versato tramite bonifico bancario sul conto corrente IBAN: _____, intestato al dott.

3. Il Committente rimborserà al Collaboratore le spese analiticamente documentate di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per eventuali trasferte fuori dal comune di svolgimento dell'Incarico come indicato al precedente articolo 1, comma 7 del presente Contratto, necessarie per l'esecuzione dell'Incarico e come autorizzate dal Committente.

4. Il Collaboratore, salvo che non risulti già iscritto, dovrà provvedere direttamente e autonomamente all'iscrizione alla gestione separata INPS per via telematica, entro trenta giorni dalla decorrenza del presente contratto, tramite il portale www.inps.it o il contact center dell'istituto. Inoltre sarà cura dello stesso Collaboratore dare tempestiva comunicazione per ogni variazione che lo riguardi e che incida sul trattamento contributivo e assistenziale dei suoi compensi.

Art. 4 - Foro competente e legge applicabile

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni applicabili in materia.

2. Ogni controversia relativa al presente contratto, ivi inclusa l'interpretazione, l'applicazione e l'esecuzione, deve essere devoluta esclusivamente al foro di _____.

Art. 6 - Comunicazioni

1. Le comunicazioni tra le Parti per gli effetti del presente contratto potranno avvenire tramite email ovvero quando espressamente richiesto nel presente contratto tramite posta elettronica certificata.

2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata delle Parti sono i seguenti:

- per il Committente:
a: _____
con in copia conoscenza: _____

- per il Collaboratore: _____

Art. 7 - Privacy

Il Committente tratterà i suoi dati personali ai sensi e nel rispetto dell'informativa privacy allegata al presente contratto (Allegato 1).

[luogo e data]

Firma del Committente

Il Collaboratore

Dott./ssa _____

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 il Collaboratore dichiara di aver letto e approva specificamente le seguenti clausole del contratto: Art. 2 (Durata), Art. 3 (Compenso), Art.4 (Foro competente e legge applicabile).

Il Collaboratore

Dott./ssa _____

Allegato 1 - Privacy Policy

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI COLLABORATORI

[...]



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

Prot. n

GR/39/06

Roma, li

Ai Direttori Generali/Commissari
Straordinari delle Aziende
Sanitarie Locali
LORO SEDI

E pc. Laziocrea s.p.a.
Sede

Oggetto: Emergenza coronavirus – scelta del medico di famiglia e pediatra.

Sono pervenute da parte degli utenti numerose richieste in merito alle modalità da seguire per effettuare la scelta del medico di assistenza primaria o del pediatra di libera scelta in questo particolare periodo di emergenza.

Proprio per evitare il più possibile disagi agli utenti, è necessario anche per il servizio in oggetto, che vengano adottate da codeste Aziende adeguate misure per consentire ai cittadini di effettuare la scelta del medico senza doversi recare nelle sedi preposte.

Pertanto, al fine di agevolare il più possibile gli assistiti e limitare gli spostamenti sul territorio, si invitano le Aziende, qualora non si fossero già organizzate in tal senso, **limitatamente al periodo emergenziale**, ad individuare ed adottare idonee misure atte a consentire **la possibilità di scelta del medico tramite contatto telefonico o telematico**. In particolare per i casi di sostituzioni di medico che cessa dal servizio, per i ragazzi che compiono il 14esimo o il 16esimo anno di età, per gli assistiti che hanno effettuato il cambio di residenza da altra Regione, per gli assistiti che sono già stati autorizzati ad effettuare una scelta in deroga e per la prima iscrizione dei neonati, nonché per il rinnovo della scelta temporanea.

Si rammenta inoltre che è attivo sul portale Salute Lazio il servizio di scelta ON LINE, con il quale al momento è possibile per i cittadini italiani residenti nella Regione effettuare il cambio del medico nell'ambito territoriale di residenza. Per accedere al servizio è necessario essere in possesso della Identità Digitale Regionale o Utenza SPID.

Si raccomanda alle Aziende di dare la massima diffusione in merito alle modalità adottate per la scelta del medico nell'attuale periodo di emergenza sul proprio sito istituzionale e di darne comunicazione alla Scrivente.

Cordiali saluti.

Il Dirigente dell'Area

Barbara Solinas

Il Direttore Regionale

Renato Botti

**REGIONE
LAZIO****Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria***Area Risorse Umane*

Prot. n

GR/39/06

Roma, li

Direttore Area Sanità e sociale – Regione Veneto
Dr Domenico Mantoan

e pc

Direttore Generale
Azienda ZeroLORO SEDIarea.sanitasociale@regione.veneto.itarea.sanitasociale@pec.regione.veneto.itdirezione.generale@azero.veneto.itprotocollo.azero@pecveneto.it**oggetto: Formazione nel reclutamento dei professionisti sanitari in Emergenza Covid-19***Carissimo Direttore,*

stiamo predisponendo in tempi strettissimi un prodotto formativo da mettere a disposizione dei professionisti sanitari già operanti nel SSR, ma che vengono immessi in reparti Covid-19, per medici neo assunti e specializzandi, per i quali non è possibile prevedere un affiancamento standard mettendo insieme le risorse e professionalità degli Atenei del Lazio e costruire un prodotto semplice e facilmente fruibile.

Attraverso il Comitato Tecnico delle Regioni ECM abbiamo avuto l'opportunità di visionare 5 Video Tutorial presenti sul sito della Regione Veneto e di Azienda Zero che ci piacerebbe integrare nel pacchetto formativo che andremo a realizzare e proporre, quindi, ai nostri professionisti.

Nell'intento di fare rete, Le chiediamo pertanto disponibilità a poterne usufruire e, non appena strutturato, renderemo disponibile anche il nostro format.

Confidando in un positivo riscontro l'occasione è gradita per salutare cordialmente.

Il Dirigente
Barbara SolinasIl Direttore
Renato Botti

Per qualsiasi ulteriore necessità informativa le attività di raccordo saranno curate dall'Area Risorse Umane della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria - cmantuano@regione.lazio.it - 0651685072)

EM

**REGIONE
LAZIO****Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria***Area Risorse Umane*

Prot. n GR/39/06

Roma, li

Università degli Studi di Roma La Sapienza

Prof. Claudio M. Mastroianni

Università degli Studi Torvergata

Prof. Massimo Andreoni

Università degli Studi Campus Bio-Medico

Prof. Giorgio Minotti

Università degli Studi Cattolica del Sacro Cuore

Prof. Roberto Cauda

e pc

Ai Magnifici Rettori

Ai Presidi

Al Direttore Generale Campus Biomedico

LORO SEDI**oggetto: Formazione nel reclutamento dei professionisti sanitari in Emergenza Covid-19***Carissimi,*

l'esigenza di rispondere in modo efficace e tempestivo alle nuove ed impreviste domande di tutela rispetto alle emergenze assistenziali, vede fortemente necessario il contributo ed il ruolo di operatori sanitari e medici in formazione specialistica che, con grande generosità, si sono resi disponibili al SSR ad affrontare il Covid-19.

Nonostante i timori, la loro volontà e abnegazione è prevalente.

In tale scenario, si ritiene doveroso rispondere, anche in emergenza, con sicurezza ed efficacia, trovare soluzioni per gli operatori in funzione della salvaguardia della qualità delle cure e dell'appropriatezza, affiancandoli anche con azioni formative dinamiche di supporto che orientino e guidino velocemente il loro inserimento nel sistema.

I tempi sono strettissimi, ed è per questo che si propone un approccio "sistemico" ma mettendo in rete le risorse e professionalità degli Atenei per costruire insieme un prodotto formativo semplice e facilmente fruibile, da mettere a disposizione dei professionisti sanitari già operanti nel SSR, ma che vengono immessi in reparti Covid-19, per medici neo assunti e specializzandi, per i quali non è possibile prevedere un affiancamento standard.

Il prodotto formativo, in ottica modulare è finalizzato a fornire:

- i rudimenti della patologia da Coronavirus
- la capacità di utilizzo dei Dispositivi di protezione individuali
- elementi sulla ventilazione non invasiva



REGIONE
LAZIO

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

L'ipotesi è quella di strutturarla sulla base di video tutorial, slides e altro materiale prontamente disponibile (*stiamo avviando condivisione di video tutorial con la Regione Veneto e Azienda Zero a riguardo*)

Sarà poi reso organico e disponibile alle Aziende del SSR per tutti gli operatori. Dal punto di vista operativo, abbiamo preliminarmente già chiesto disponibilità per le vie brevi, ai Prof. Massimo Andreoni, Prof. Claudio M. Mastroianni, Prof. Roberto Cauda e Prof. Giorgio Minotti che ringraziamo moltissimo.

Le attività di raccordo saranno curate dall'Area Risorse Umane della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria.

(bsolinas@regione.lazio.it - cmantuano@regione.lazio.it)

Nel ringraziare per il prezioso sostegno, i più cordiali saluti

Il Dirigente
Barbara Solinas

Il Direttore
Renato Botti



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

Prot. n GR/39/06

Roma, li

Ai Direttori Generali/Commissari
Straordinari delle Aziende e degli
Enti del SSR
LORO SEDI

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Assenze dal lavoro.

Gentili Direttori,

In esito alle ulteriori richieste Avanzate da codeste Aziende in ordine alla gestione delle assenze dal lavoro del personale dipendente esposto al contagio, nel confermare quanto già indicato con la circolare n. 177632 del 27 febbraio 2020 con la quale, tra l'altro, sono state fornite indicazioni operative relative ai permessi straordinari da Covid-19 - prevedendo la creazione di nuove e specifiche causali di assenza retribuite e/o permessi retribuiti straordinari con il relativo codice - si ritiene necessario rappresentare quanto segue.

1. Gestione delle Assenze dal lavoro dettate da provvedimenti delle pubbliche autorità.

In situazioni in cui il lavoratore non può recarsi al lavoro a seguito di specifica disposizione da parte di un'autorità pubblica, quindi indipendente dalla sua volontà, le disposizioni vigenti - come noto - hanno previsto, laddove possibile l'attivazione del lavoro in modalità "smart working". Al di fuori di dette ipotesi, in particolare il D.L. 9/2020 ha previsto che *i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.*

Si deve, altresì, richiamare in questa sede, quanto recentemente disposto dall'art.87 D.L. 18/2020.

Il comma 3, primo periodo, in particolare, stabilisce che *"...Qualora non sia possibile ricorrere al*



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.”

Come è stato già chiarito con la nota prot. n. 236787 del 20/03/2020, avente ad oggetto “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Interventi in materia di assenze” “l'applicazione di tale previsione dovrà essere sempre modulata avendo a riferimento la necessità di garantire la corretta funzionalità delle prestazioni assistenziali e strumentali all'assistenza e può trovare – nel rispetto del predetto presupposto – anche applicazione nei confronti di quel personale sanitario impiegato negli ambiti assistenziali per i quali è stata prevista la sospensione e/o il ridimensionamento in ragione delle modifiche organizzative intervenute per dare una risposta rapida ed efficace al problema dell'emergenza coronavirus.

Tra gli istituti di cui può beneficiare il personale dipendente ricadono anche i congedi parentali come disciplinati dal combinato disposto degli articoli 25 e 23 della fonte normativa di cui trattasi.

Quanto alla previsione di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 87, secondo periodo, circa la possibilità di esentare il personale dalla prestazione lavorativa, il carattere di “specialità” della normazione del servizio sanitario nazionale comporta l'applicabilità della fattispecie al personale in servizio in sanità, in maniera del tutto residuale e in funzione della diretta responsabilità del Direttore/Responsabile di Struttura che vi ha fatto ricorso, a seguito della sospensione della relativa linea di attività cui era preposto il beneficiario”.

2. Quarantena obbligatoria o volontaria per Coronavirus

Come chiarito in diverse disposizioni normative, in tali casi, l'assenza dal lavoro è riconducibile al ricovero per altre patologie o interventi.

L'Art. 19 del Decreto Legge n. 9/2020 rubricato “Misure urgenti in materia di pubblico impiego” infatti, prevede che “il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero”.

3. Assenza dal lavoro per paura di contagio dal Coronavirus

In tali fattispecie, non sussistendo provvedimenti di Pubbliche Autorità che impediscano la libera circolazione, l'assenza si configura come assenza ingiustificata, essendo autodeterminata e dettata dal semplice timore di essere contagiati, pertanto, non è possibile riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione.

Dette assenze possono comportare anche provvedimenti di natura disciplinare.

4. Assenza per malattia per contagio sul posto di lavoro.

In merito alla qualificazione di detta assenza per contagio sul posto di lavoro, si segnala l'intervento in materia del parere dell'INAIL n. 3675 del 17/03/2020 avente ad oggetto *“richiesta chiarimenti malattia-infortunio da Covid-19 (nuovo coronavirus) contratta dagli operatori sanitari”*.

In detto parere l'INAIL chiarisce che tutte le affezioni morbose, cui è riconducibile anche il Covid-19, per l'aspetto assicurativo, sono accluse nella categoria degli infortuni sul lavoro; la causa virulenta è equiparata a quella violenta. Pertanto, i casi di Covid-19 dei lavoratori dipendenti del SSN e di qualsiasi altra struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l'INAIL, ove sia accertata l'origine professionale del contagio, avvenuto nell'ambiente di lavoro, oppure per causa determinata dallo svolgimento dell'attività lavorativa, sono inquadrati come **infortunio sul lavoro**. Secondo la Corte di Cassazione, *“per essere indennizzabile una malattia-infortunio deve costituire una conseguenza dell'esposizione del soggetto infortunato a un determinato rischio professionale”*.

Lo stesso parere INAIL, in ordine alla modalità di trattazione del periodo di assenza dal lavoro dei dipendenti del Servizio sanitario/amministrativo delle Aziende e gli Enti del SSN e delle altre



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

strutture suddette, rappresenta alcune fattispecie che riconducono o meno i casi all'infortunio sul lavoro:

- **Dipendenti in quarantena per motivi di sanità pubblica:** in tali casi mancando la prova della contrazione del virus risultano assenti i presupposti dell'infortunio e quindi della copertura INAIL;
Tuttavia, lo stesso parere prevede che *“la tutela assicurativa si estende anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica”*. Pertanto, *“ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può comunque presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro indizio che in tal senso deponga”*.
- **Per i dipendenti risultati positivi al test specifico di conferma,** si ammette la tutela INAIL;
- **Per i dipendenti risultati positivi al test specifico di conferma posti in quarantena o in isolamento domiciliare** è ammessa la tutela INAIL per tutto il periodo della quarantena e quello dovuto all'eventuale prolungamento della malattia che determini l'inabilità temporanea assoluta al lavoro;
- Per gli eventi infettanti accaduti durante il percorso casa lavoro e viceversa, sono annoverabile nell'infortunio in itinere.

Si richiama, altresì, il Decreto legge n. 18/2020 (Disposizioni INAIL) art. 42 comma 2, il quale prevede che *“Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano*



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto”.

Il *dies a quo* ai fini del computo della decorrenza della tutela INAIL, è costituito dalla data di attestazione positiva del contagio tramite test specifico di conferma, da parte delle autorità sanitarie.

Si ringrazia per la collaborazione.
Cordiali saluti.

Il Dirigente

Barbara Solinas

Il Direttore

Renato Botti



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

Prot. n

GR/39/06

Roma, li

Ai Direttori Generali/Commissari
Straordinari delle Aziende e degli
Enti del SSR

LORO SEDI

Oggetto: applicazione art. 86, co. 6 e ss. del CCNL Comparto 2016/2018.
Emergenza COVID – 19.

Gentili Direttori,

come noto, la norma in oggetto indicata, prevede il riconoscimento di una indennità giornaliera di valore differente, in funzione del profilo di inquadramento e del tipo di servizio di assegnazione.

Nell'informare che sono in corso le trattative per la sottoscrizione di un accordo regionale con le organizzazioni sindacali in merito al riconoscimento di risorse aggiuntive regionali, che riguarderà anche queste particolari indennità, si ravvisa che al personale di comparto stabilmente impiegato nelle attività assistenziali dei reparti COVID e nei servizi di stazionamento "PRE COVID", indipendentemente dalla precedente formale qualificazione quali "reparti di malattie infettive", siano da riconoscere le indennità contrattualmente previste, in virtù della totale sovrapponibilità delle "particolari condizioni di lavoro" a quelle dei reparti di malattie infettive, di cui alla lettera c) del comma 6 dell'articolo in questione, stante la tipologia dei pazienti assistiti (pazienti con patologie diagnosticate come infettive) e le procedure ed i protocolli operativi adottati per la gestione dei pazienti medesimi.

Ciò anche in relazione alle previsioni di cui all'art. 1 del DL n. 18/2020 e sino alla conclusione della fase emergenziale.

Si conferma sempre la necessità che ai fini dell'attribuzione venga effettuato un intero turno di servizio.

Si richiama, a tal proposito, l'orientamento ARAN SAN 196 per cui *"l'indennità in argomento può essere erogata, in relazione ad ogni giornata di servizio prestato, solo al personale infermieristico che presta la sua attività lavorativa nei "servizi" tassativamente indicati nel predetto art. 44 c. 6 e 7 del citato CCNL. (indennità ora ampliata anche al personale con profilo di operatore socio-sanitario, ai sensi dell'art. 86, co. 9). Infatti alla stregua della citata formulazione, per il riconoscimento del suindicato emolumento devono ricorrere due condizioni: la prima di natura qualitativa (svolgimento dell'attività in determinati reparti e/o strutture) la seconda di natura quantitativa (giornata di effettivo servizio). Per quanto riguarda la frazionabilità del compenso, occorre precisare che l'indennità in argomento è erogabile al personale infermieristico solo se è assegnato alle strutture"*



REGIONE
LAZIO

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

suindicate per una intera "giornata di effettivo servizio prestato". Infatti, l'emolumento in parola è collegato all'esplicazione di un intero turno di servizio e, quindi, non è suscettibile di frazionamento, qualora il dipendente svolga quella attività solo per una porzione di tempo o in relazione a specifici interventi, resi in favore degli assistiti, anche se questi ultimi sono ricoverati nei "servizi" tassativamente indicati nel predetto art. 44 c. 6 e 7".

Avuto riguardo a quanto sopra esposto, si resta in attesa di ricevere evidenza puntuale del personale interessato dal riconoscimento delle indennità in parola ai fini della prevista rilevazione contabile separata per emergenza COVID-19.

Cordiali saluti.

Il Dirigente

Barbara Solinas

Il Direttore

Renato Botti



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

Prot. n

GR/39/06

Roma, li

Ai Direttori Generali/Commissari
Straordinari delle Aziende e degli
Enti del SSR

LORO SEDI

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Reclutamento personale vari profili. Nostra nota prot. n. 223008 del 13/03/2020 – Precisazioni.

Gentili Direttori,

si fa seguito alla nota prot. n. 223008 del 13/03/2020 concernente quanto in oggetto, il cui contenuto si conferma in questa sede, al fine di chiarire ulteriormente quanto di seguito.

Ricordando che nella nota sopra citata sono state riportate le modalità assunzionali da seguire nel rispetto delle disposizioni di cui al DL n. 14/2020, individuando lo scorrimento delle graduatorie di concorso e di avviso, già disponibili, quale prima modalità, si rileva che pervengono ancora a quest'Area richieste da parte dagli uffici del personale e/o dalle direzioni amministrative di codeste Aziende volte all'acquisizione delle graduatorie vigenti.

Quanto sopra è in contrasto con quanto chiarito con la nota suddetta ed ulteriormente ribadito nell'All. 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17/03/2020, integrato dalla nota prot. n. 237157 del 20/03/2020 che di seguito si riporta:

“la gestione dell'utilizzo delle graduatorie sia governato esclusivamente a livello centrale. Pertanto, codeste Aziende dovranno, inviare celermente, a questa Amministrazione, in formato Excel e PDF, tutte le graduatorie approvate. Si conferma, quindi, che la definizione del numero di unità attribuibili, così, come la disciplina e il profilo e della struttura di destinazione, è di esclusiva competenza della Cabina di regia per il reclutamento straordinario e che qualsiasi atto assunto da un'Azienda del SSR non coerente con tale disposizione è da considerarsi privo di effetto, con contestuale obbligo da parte della stessa Azienda di provvedere al suo ritiro o alla sua revoca.”

Ai fini di quanto sopra si ribadisce, pertanto, che l'esito delle graduatorie relativo alle varie procedure concluse deve essere immediatamente comunicato a questa struttura, senza previo autonomo utilizzo delle stesse e senza necessità di costante sollecito per il doveroso invio da parte dell'Area competente.

Si evidenzia che, ove vengano accertati i suddetti comportamenti, la scrivente non potrà che mettere in atto le conseguenti iniziative in relazione alle diverse fattispecie (dalla semplice segnalazione fino alla revoca degli atti adottati). Ugualmente nell'ipotesi di indizione di avvisi/manifestazioni di interesse pubblicati sui siti aziendali privi della necessaria condivisione della Cabina di Regia.

Le SS.LL. vorranno quindi assicurare e vigilare affinché gli uffici preposti non provvedano in maniera difforme con quanto sopra precisato.



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

Si ribadisce la necessità della unitarietà delle procedure per conseguire risultati immediati ed univoci correlati al fabbisogno di personale trasmesso da codeste aziende.

A tale proposito è opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che i documenti recanti il fabbisogno di personale COVID_19 (la cui ultima rilevazione massiva è del 20-21 marzo u.s.) devono pervenire a questa Direzione secondo il format già reso disponibile e compilati in ogni parte; si ricorda infatti che l'assegnazione delle risorse a seguito del completamento delle procedure è effettuato sulla scorta di tali evidenze.

Pertanto la mancata indicazione di talune figure nei predetti documenti comporta l'impossibilità di assegnarle prontamente. Ogni variazione al documento di fabbisogno deve pervenire con la massima sollecitudine contestualmente alla previsione di modifiche organizzative sui PL che comportano fabbisogni aggiuntivi rispetto a quello precedentemente comunicato.

Si ricorda, nell'occasione, che il fabbisogno soddisfatto - in tutto o in parte - verrà stralciato dal piano complessivo trasmesso al momento dell'assegnazione delle risorse umane. È onere di codeste aziende comunicare l'eventuale mancato perfezionamento dell'assunzione e trasmettere le relative rilevazioni con la puntualità e precisione necessaria ai fini della corretta assegnazione delle risorse umane.

Certi della massima collaborazione, si trasmettono i più cordiali saluti.

Il Dirigente

Barbara Solinas

Il Direttore

Renato Botti



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

Prot. n GR/39/06

Roma, li

Ai Direttori Generali e
Commissari delle Aziende ed Enti
del SSR

Oggetto: Covid-19: formazione on line per gli operatori sanitari (*microlearning*)

Gentilissimi Direttori,

come anticipato, si è ritenuto doveroso, in tale scenario di emergenza a salvaguardia della sicurezza, della qualità delle cure e dell'appropriatezza, affiancare gli operatori sanitari con azioni formative/informative di supporto che orientino e guidino velocemente il loro inserimento nel sistema.

In tempi strettissimi, mettendo in rete le risorse e professionalità degli Atenei della Regione Lazio, è stato predisposto un prodotto formativo semplice e facilmente fruibile, da mettere a disposizione dei professionisti sanitari già operanti nel SSR, ma che vengono immessi in reparti Covid-19, dei medici neo assunti e dei medici specializzandi, per i quali non è possibile prevedere un affiancamento standard.

Il percorso è stato strutturato sulla base di video tutorial, slides e altro materiale prontamente disponibile, che sarà aggiornato di volta in volta, rimodulandolo al bisogno.

Si tratta di moduli didattici (micro piccole) finalizzati a fornire:

- rudimenti della patologia da Coronavirus
- nozioni sui dispositivi di protezione individuali
- elementi sulla ventilazione

Da oggi sarà disponibile in homepage sul sito istituzionale della Regione Lazio al link: http://www.regione.lazio.it/rl_sanita/?vw=contenutidetail&id=374, ma nei prossimi giorni ci attiveremo per veicolarne l'utilizzo direttamente dai siti delle Aziende ed Enti del SSR ed arricchirlo sulla base di esperienze e buone pratiche formative che ci verranno eventualmente suggerite.

Nell'invitare a dare massima diffusione dei contenuti della presente, si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.

Cordiali saluti.

Il Dirigente

Barbara Solinas

Direzione Regionale
Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

Il Direttore

Renato Botti

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA

Tel. 06.5168.4797
arearisorseumanecssr@regione.lazio.legalmail.it



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

Ai Direttori Generali e Commissari Straordinari

Aziende ed Enti del SSR

LORO SEDI

Oggetto: FAQ RECLUTAMENTO MEDICI SPECIALIZZANDI

In riferimento alle necessità informative manifestate dai medici in formazione specialistica, relativamente alle misure straordinarie previste per la loro assunzione (*Decreto- Legge 9 marzo 2020, n. 14, e successive ordinanze e circolari regionali*), è stato predisposto, con l'auspicio che possa essere di supporto e di orientamento, un elenco di FAQ che verrà reso disponibile sul sito delle Regione Lazio (*in allegato*).

Cordiali saluti

Il Dirigente

D^{ssa} Barbara Solinas

CM



**REGIONE
LAZIO**

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

FAQ RECLUTAMENTO MEDICI SPECIALIZZANDI

1. Ho partecipato ad una manifestazione d'interesse o avviso pubblico e già svolgo tirocinio formativo presso un'Azienda del SSR diversa da quella che ha pubblicato l'avviso

Qualora venissi chiamato tramite scorrimento di graduatoria, ma svolgessi tirocinio formativo in una struttura diversa da quella che ha emanato l'avviso a cui ho partecipato, è possibile avanzare una richiesta di opzione che potrà essere accolta solo se l'azienda dove già lavoro ha necessità (e ne fa richiesta)

2. Posso partecipare a tutti gli avvisi pubblici per cui ho i requisiti, anche fuori rete formativa?

Sì, anche fuori rete formativa. In tal caso l'Azienda proponente l'assunzione chiederà al Consiglio della Scuola di Specializzazione, valutato che tale percorso consenta il completamento della formazione dello specializzando, un progetto formativo individuale e specifico da allegare al contratto di lavoro, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Quali sono le modalità di reclutamento?

- scorrimento di graduatoria di concorsi/avvisi pubblici
- avvisi pubblici per manifestazione di interesse per fronteggiare l'emergenza Covid19

4. Quale tipologia di contratti e relativo compenso orario è previsto per gli specializzandi che daranno disponibilità nella fase d'emergenza?

Possono essere conferiti:

- contratti di lavoro autonomo e/o libero professionale

In tal caso per i medici Specializzandi gli importi dei compensi orari sono pari ad Euro 24,51/h lordi. Gli specializzandi durante il rapporto di lavoro autonomo o libero professionale continuano a percepire la borsa di studio erogata dall'Università pari ad Euro 26,000,00 annui. In tal modo la retribuzione percepita si allinea ai 40,00 Euro lordi previsti per tutti i Dirigenti del ruolo sanitario assunti con contratto di lavoro subordinato ed esclusivo, con meno di 5 anni di esperienza;

- contratti di lavoro a tempo determinato

In tal caso i medici specializzandi sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di



**REGIONE
LAZIO**

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del SSN (viene in questo caso sospesa la borsa di studio)

5. Un contratto per medico specializzando quante ore lavorative prevede?

Con un contratto a tempo determinato, lo specializzando svolge nell'Azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 30 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa. Con un contratto di lavoro autonomo o libero professionale, fino ad un massimo di 30 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa

Per la durata del rapporto, resta iscritto alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale.

6. Quali sono le attività che andrà a svolgere lo specializzando?

I medici specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le Aziende sanitarie presso le quali i medici in formazione sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto dai dirigenti medici della struttura.

7. Sono un medico iscritto al Corso di Formazione specifica in Medicina Generale

A tutti i medici iscritti al corso di Formazione Specifica in Medicina Generale possono essere conferiti incarichi di medicina convenzionata a tempo determinato, sostituzioni e continuità assistenziale, anche sommandoli tra loro. Sempre con riferimento all'emergenza epidemiologica in atto, possono inoltre essere conferiti incarichi di natura libero-professionale con le Aziende del SSR, e - se precedentemente specializzati - incarichi di natura subordinata a tempo determinato.

Come previsto dall'art. 4 del D.L. 14/2020, nei suddetti casi le ore di attività svolte saranno considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche da computarsi nel monte ore complessivo previsto dalla normativa di riferimento.



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
AREA RISORSE UMANE

Trasmissione via Pec

Ai Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende e degli Enti del SSR
LORO SEDI

E p.c.: A.S.L. Roma 1 – UOC Formazione e Sviluppo Comp. – AD 1
 A.S.L. Roma 2 – UOC Formazione – AD 2
 A.S.L. Roma 3 – Dipartimento Cure Primarie e Integ. Sociosanitaria – AD 3
 A.S.L. Latina – UOC Formazione e Rapp. con Univ. – AD 4

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Indicazioni per la gestione del Corso triennale di formazione specifica in medicina generale.

Nell'ambito delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la disciplina del corso di formazione specifica in Medicina Generale ha subito numerose e necessarie modifiche. In particolare, per l'intero periodo dell'emergenza epidemiologica sono state previste la sospensione delle attività didattiche seminariali in presenza, la rimodulazione dei tirocini formativi in contesti a ridotto o assente rischio di contatto con pazienti affetti da COVID-19 e l'opportunità, per i tirocinanti, di assumere incarichi lavorativi di varia natura legati all'emergenza COVID-19 con possibilità di considerare gli orari svolti nell'ambito di tali incarichi quali attività pratiche di tirocinio, da computarsi nel monte ore complessivo previsto dall'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 368/1999.

Con la presente nota, che fa seguito alle precedenti circolari prot. n. 223008 del 13/03/2020, n. 232226 del 19/03/2020 e n. 237155 del 20/03/2020, si intende fare chiarezza circa le tipologie di incarichi a cui possono accedere i tirocinanti del corso di formazione specifica in Medicina Generale, nonché in ordine alla possibilità di mantenere o meno la borsa di studio nel periodo di svolgimento dell'incarico.

1. Incarichi di medicina generale (art. 4, D.L. n. 14 del 09/03/2020): includono i rapporti convenzionali a tempo determinato con il SSN, gli incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il SSN, gli incarichi di continuità assistenziale disciplinati dall'ACN della Medicina generale.
 - I medici tirocinanti possono svolgere incarichi in convenzionamento e di sostituzione, ivi comprese le sostituzioni comunicate all'Azienda USL ai sensi dell'articolo 37, comma 1 del vigente ACN, assegnati per far fronte all'emergenza e limitatamente alla durata di quest'ultima, anche cumulativamente tra loro senza dar luogo ad incompatibilità.
 - Le ore di attività svolte nell'ambito di tali incarichi sono considerate quali attività pratiche.
 - La borsa di studio non è sospesa.
2. Incarichi di continuità assistenziale per le Unità speciali COVID-19 (art. 8, D.L. n. 14 del 09/03/2020).
 - I medici tirocinanti possono assumere questi incarichi.
 - Le ore di attività svolte nell'ambito di tali incarichi sono considerate quali attività pratiche.
 - La borsa di studio non è sospesa.



3. Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 25/01/2020 (numero di pubblica utilità 1500, servizi USMAF-SASN, controlli sanitari presso Fiumicino e Malpensa, etc.).
 - I medici tirocinanti possono assumere questi incarichi.
 - Le ore di attività svolte nell'ambito di tali incarichi sono considerate quali attività pratiche.
 - La borsa di studio è sospesa, come previsto dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 25/01/2020 e dalla nota del Ministero della Salute prot. n. 5098 del 29/01/2020.
4. Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa con contratti di lavoro autonomo o libero professionale con Aziende Sanitarie del S.S.R.
 - I medici tirocinanti possono assumere questi incarichi, anche sommandoli a eventuali incarichi di medicina generale di cui al punto 1.
 - Le ore di attività svolte nell'ambito di tali incarichi sono considerate quali attività pratiche.
 - La borsa di studio non è sospesa. Tuttavia l'importo del compenso per l'incarico, non può superare la soglia di Euro 32,50/h lordi, comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'Ente. La tariffa è stata rimodulata in considerazione del fatto che il tirocinante, durante il rapporto di lavoro autonomo o libero professionale, continua a percepire la borsa di studio prevista per il corso di formazione specifica in Medicina generale, pari a Euro 12.589,26 annui. In tal modo la retribuzione percepita si riallinea ai 40,00 Euro lordi previsti per gli incarichi di cui al punto 3 (in cui la borsa di studio viene sospesa), e agli incarichi a medici specializzandi.
5. Incarichi di dirigente medico presso le Aziende Sanitarie del S.S.R, sia con contratti di lavoro autonomo o libero professionale, sia con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
 - I medici tirocinanti possono assumere questi incarichi solo se in possesso di diploma di specializzazione acquisita precedentemente.
 - Le ore di attività svolte nell'ambito di tali incarichi sono considerate quali attività pratiche.
 - La borsa di studio è sospesa.

Dalle presenti disposizioni sono fatti salvi i diritti acquisiti per prestazioni lavorative già effettuate.

Codeste Aziende Sanitarie sono pertanto invitate ad attenersi a quanto sopra riportato. In particolare:

- le Aziende capofila di area didattica, procedono alla sospensione delle borse di studio per i tirocinanti con incarichi che ricadono nelle fattispecie previste ai punti 3 e 5. Procedono inoltre a rilevare i periodi e gli orari svolti dai tirocinanti nell'ambito degli incarichi sopra elencati, considerandoli quali attività pratiche.
- Le Aziende che emanano avvisi, evidenziano il trattamento economico previsto per gli incarichi di cui al punto 4.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente

Barbara Solinas

Il Direttore

Renato Botti

